

Bruxelles, 29 novembre 2024
(OR. en)

16329/24

Fascicolo interistituzionale:
2022/0155(COD)

LIMITE

JAI 1776
ENFOPOL 491
CRIMORG 156
IXIM 251
DATAPROTECT 342
CYBER 356
COPEN 528
FREMP 451
TELECOM 364
COMPET 1172
MI 989
CONSOM 336
DIGIT 243
CODEC 2244

NOTA

Origine:	Presidenza
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. prec.:	13726/1/24
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale su minori – Orientamento generale parziale

I. CONTESTO/INTRODUZIONE

1. L'11 maggio 2022 la Commissione ha presentato al Consiglio e al Parlamento europeo una proposta di regolamento che stabilisce norme per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale su minori¹, intesa ad obbligare i prestatori dei servizi online, come i prestatori di servizi di hosting e di servizi di comunicazione interpersonale, a prevenire la diffusione di materiale pedopornografico, a rilevare, segnalare e rimuovere tale materiale, a prevenire, rilevare e segnalare l'adescamento di minori ("grooming") e a istituire una nuova agenzia

¹ Doc. 9068/22.

decentrata dell'UE (il "Centro dell'UE") per sostenere l'attuazione del regolamento proposto, insieme a una rete di autorità coordinatrici e altre autorità competenti a livello nazionale.

2. Il progetto di regolamento si basa sull'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) (procedura legislativa ordinaria).
3. Il comitato europeo per la protezione dei dati e il Garante europeo della protezione dei dati hanno adottato un parere congiunto il 28 luglio 2022.
4. Il Comitato economico e sociale europeo ha adottato un parere il 21 settembre 2022.
5. Il servizio giuridico del Consiglio ha formulato un parere scritto il 26 aprile 2023².
6. Il gruppo "Applicazione della legge" (Polizia) ha discusso la proposta nel corso di 31 riunioni al fine di preparare un mandato per i negoziati con il Parlamento europeo.
7. Il Consiglio ha ricevuto relazioni sullo stato di avanzamento dei lavori nel dicembre 2022, nel dicembre 2023 e nel giugno 2024 ed è stato informato in merito allo stato di avanzamento della proposta nell'ottobre 2024.
8. La responsabilità principale per i negoziati sulla proposta al Parlamento europeo è affidata alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE), che nell'ottobre 2022 ha nominato relatore il deputato Javier Zarzalejos (PPE, ES). La commissione LIBE ha adottato la sua relazione il 14 novembre 2023, e la decisione di avviare negoziati interistituzionali è stata confermata il 22 novembre 2023.
9. L'articolo 42 del presente regolamento relativo alla sede del Centro dell'UE di prevenzione e lotta contro l'abuso sessuale su minori è escluso dal testo dell'orientamento generale parziale. La selezione della sede è oggetto di un accordo interistituzionale sulla procedura di selezione applicabile alle nuove agenzie dell'UE, così come lo è stata la selezione della sede della futura Autorità antiriciclaggio.

² Doc. 8787/23.

II. PRINCIPALI ELEMENTI DEL TESTO DI COMPROMESSO DELLA PRESIDENZA

10. Il testo di compromesso della presidenza modifica la proposta della Commissione in merito a vari aspetti. Lo scopo è quello di rispondere alle preoccupazioni espresse dalle delegazioni nelle riunioni del gruppo "Applicazione della legge" (Polizia) aggiungendo ulteriori garanzie per proteggere la sicurezza informatica e assicurare la proporzionalità e il rispetto dei diritti fondamentali, preservando nel contempo gli obiettivi e l'efficacia del regolamento proposto. Di seguito figurano gli elementi principali del compromesso:

- a) disposizioni generali (articolo 1, paragrafo 5):
 - la cibersicurezza e la cifratura sono protette in modo globale;
- b) obblighi di valutazione e attenuazione del rischio per i prestatori (articoli da 3 a 5 ter, considerando da 14 a 18 quater):
 - sono introdotte una migliore valutazione del rischio e una categorizzazione dei rischi dei servizi con una metodologia per determinare il rischio di servizi specifici sulla base di una serie di criteri oggettivi (relativi a dimensioni, tipo e architettura di base del servizio, politiche del prestatore e funzionalità di sicurezza fin dalla progettazione, nonché alla mappatura delle tendenze degli utenti);
 - a seguito dell'esito di questo processo di categorizzazione dei rischi, i sistemi o parti degli stessi saranno classificati come "ad alto rischio", "a medio rischio" o "a basso rischio". Sulla base di tale categorizzazione, potrebbero essere imposte ulteriori misure di attenuazione del rischio ai prestatori classificati nelle categorie a medio e ad alto rischio;
 - nel caso in cui sussistano ancora rischi significativi dopo l'attuazione delle ulteriori misure di attenuazione del rischio, l'autorità coordinatrice può prendere in considerazione la possibilità di richiedere l'emissione di un ordine di rilevazione come misura di ultima istanza per i servizi classificati come ad alto rischio;
 - i prestatori possono inoltre fare una segnalazione volontaria all'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento, se sospettano che i loro servizi siano utilizzati per commettere abusi sessuali su minori che potrebbero richiedere l'emissione di ordini di rilevazione;

- alcuni prestatori avranno l'obbligo di contribuire all'ulteriore sviluppo delle tecnologie per la rilevazione di nuovo materiale pedopornografico e dell'adescamento di minori;
 - è introdotta la possibilità per l'autorità coordinatrice di autorizzare i prestatori interessati a esporre un'"indicazione di rischio ridotto";
- c) ordini di rilevazione (articoli da 7 a 11, articolo 22 bis, considerando da 20 a 28):
- l'applicazione degli ordini di rilevazione è limitata al materiale pedopornografico noto;
 - l'ambito di applicazione degli ordini di rilevazione è limitato ai contenuti visivi e agli URL, mentre i contenuti testo e audio sono esclusi;
 - la rilevazione nei servizi di comunicazione interpersonale che utilizzano la cifratura da punto a punto è consentita prima della trasmissione di contenuti per cui è richiesto il consenso degli utenti;
 - le tecnologie utilizzate per la rilevazione devono essere controllate per quanto riguarda la loro efficacia, il loro impatto sui diritti fondamentali e i rischi per la sicurezza informatica e approvate mediante atto di esecuzione, e devono essere disposte garanzie specifiche applicabili alle tecnologie per la rilevazione nei servizi che utilizzano la cifratura da punto a punto;
 - sono aggiunti obblighi per le autorità amministrative indipendenti che emettono ordini di rilevazione, e le autorità coordinatrici del luogo di stabilimento possono emettere ordini di rilevazione previa autorizzazione di un'autorità giudiziaria o di un'autorità amministrativa indipendente;
 - è prevista la possibilità per l'autorità coordinatrice di chiedere al Centro dell'UE di effettuare test sul servizio interessato per raccogliere prove e indicazioni oggettive di un rischio significativo di abuso sessuale su minori online;
 - la rilevazione non si applicherà agli account utilizzati dallo Stato a fini di sicurezza nazionale, di mantenimento dell'ordine pubblico o militari;
 - è introdotto l'obbligo per i prestatori interessati di conservare le registrazioni dei dati relativi agli ordini di rilevazione;

- d) ordini di rimozione, blocco e deindicizzazione (articolo 2, lettera x), articoli da 14 a 18 quater, considerando da 30 a 33 ter):
- l'ordine di deindicizzazione è introdotto come nuova misura e i motori di ricerca online sono aggiunti all'elenco dei servizi della società dell'informazione interessati;
 - è stata istituita una procedura per gli ordini di rimozione e deindicizzazione transfrontalieri, seguendo in larga misura il modello del regolamento (UE) 2021/784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online;
- e) autorità degli Stati membri (articolo 2, lettera t bis), articoli da 25 a 26, articolo 38 bis, considerando da 45 a 46 ter):
- è introdotto il concetto di "autorità competente del luogo di stabilimento";
 - è prevista la possibilità per gli Stati membri di designare più autorità competenti;
 - è fornita una base giuridica per l'assistenza reciproca tra le autorità competenti degli Stati membri;
- f) Centro dell'UE di prevenzione e lotta contro l'abuso sessuale su minori (articoli da 40 a 82, considerando da 58 a 74 bis):
- i compiti del Centro dell'UE sono ampliati per fornire maggiore assistenza nel processo di valutazione e attenuazione del rischio, effettuare test di simulazione in relazione all'eventuale emissione di ordini di rilevazione, sostenere il controllo delle tecnologie di rilevazione e sviluppare o agevolare lo sviluppo di tecnologie, comprese quelle per rilevare nuovo materiale pedopornografico e l'adescamento di minori;
 - sono inclusi chiarimenti in merito alla cooperazione tra il Centro dell'UE ed Europol;
 - è introdotta la possibilità di cooperazione del Centro dell'UE con altre agenzie e organismi dell'UE, paesi terzi e organizzazioni internazionali;
 - i compiti del comitato esecutivo, che non dovrebbe essere istituito, sono assegnati al consiglio di amministrazione del Centro dell'UE;
 - sono introdotte regole per la designazione e la nomina dei membri del comitato tecnologico e per l'istituzione di un comitato per le vittime, entrambi incaricati di fornire consulenza al Centro dell'UE;

- i compiti del comitato tecnologico sono stati ampliati affinché possa contribuire al lavoro del Centro dell'UE per quanto riguarda il controllo e l'ulteriore sviluppo delle tecnologie di rilevazione;
 - le disposizioni in materia di bilancio sono state allineate al regolamento finanziario quadro, in particolare per includere il documento unico di programmazione, la necessità di tenere conto delle raccomandazioni della Corte dei conti europea per i conti definitivi e i contributi finanziari volontari degli Stati membri e dei paesi terzi;
- g) valutazione e clausola di riesame (articolo 85, considerando da 75 a 77 bis):
- sono introdotte specifiche sulla valutazione che la Commissione è tenuta ad effettuare per la prima volta cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento;
 - è aggiunta una clausola di riesame con l'obbligo per la Commissione di valutare, entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la disponibilità di tecnologie pertinenti per considerare la possibilità di includere il materiale pedopornografico nuovo e l'adescamento di minori nell'ambito di applicazione degli ordini di rilevazione in futuro;
- h) modifica del "regolamento temporaneo"³ (articolo 88, considerando 78):
- la deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva 2002/58/CE può continuare per il materiale pedopornografico noto per un periodo transitorio di cinque anni, affinché vi sia tempo sufficiente per l'emissione di ordini di rilevazione di materiale pedopornografico noto;

³ Regolamento (UE) 2021/1232 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 luglio 2021, relativo a una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva 2002/58/CE per quanto riguarda l'uso di tecnologie da parte dei prestatori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero per il trattamento di dati personali e di altro tipo ai fini della lotta contro gli abusi sessuali online sui minori, modificato dal regolamento (UE) 2024/1307 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2024.

- la deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva 2002/58/CE può continuare per il materiale pedopornografico nuovo e l'adescamento di minori attraverso una proroga di dieci anni del regolamento (UE) 2021/1232 limitata al materiale pedopornografico nuovo e all'adescamento di minori, al fine di concedere tempo sufficiente per l'ulteriore sviluppo di tali tecnologie, e l'eventuale futura revisione del regolamento al fine di includere la rilevazione di materiale pedopornografico nuovo e dell'adescamento di minori nell'ambito di applicazione degli ordini di rilevazione;
- i) entrata in vigore e applicazione (articolo 89, considerando 78 bis):
 - il testo della presidenza prevede che il presente regolamento si applichi 24 mesi dopo la sua entrata in vigore, le disposizioni relative agli ordini di rilevazione si applichino dopo 48 mesi e le modifiche della regolamentazione temporanea si applichino con effetto immediato;
- j) altre modifiche sottolineate dalla presidenza:
 - all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), e al considerando 16 bis sono introdotte garanzie per quanto riguarda i provvedimenti di verifica e valutazione dell'età adottati dai prestatori interessati;
 - agli articoli 34 e 34 bis è introdotta la possibilità per gli utenti di essere rappresentati da un organismo nelle procedure di reclamo.

III. CONCLUSIONE

11. Si invita il Comitato dei rappresentanti permanenti a:
 - a) esprimere il proprio accordo sul testo dell'orientamento generale parziale che figura nell'allegato della presente nota⁴ e
 - b) raccomandare al Consiglio di raggiungere un orientamento generale parziale di cui all'allegato per consentire alla presidenza di condurre negoziati con il Parlamento europeo.
12. Si invita il Consiglio a raggiungere un orientamento generale parziale di cui all'allegato della presente nota.

⁴ Le modifiche rispetto alla proposta della Commissione sono indicate in **grassetto** e con [...].

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che stabilisce norme per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale su minori**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

visto il parere del Comitato delle regioni²,

visto il parere del Comitato europeo per la protezione dei dati e del Garante europeo della protezione dei dati³,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) I servizi della società dell'informazione hanno assunto una grande importanza per la comunicazione, l'espressione, la raccolta di informazioni e per molti altri aspetti della vita odierna di chiunque, compresi i minori ma anche gli autori di reati di abuso sessuale su minori. Si tratta di reati gravissimi soggetti a norme minime stabilite a livello di Unione, che devono essere prevenuti e contrastati in modo efficace per tutelare i diritti e il benessere dei minori, come prevede la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"), e proteggere la società in senso lato. L'utente di tali servizi offerti nell'Unione dovrebbe poter confidare nel fatto che il loro uso, soprattutto da parte di minori, avvenga in condizioni di sicurezza.

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

³ GU C [...] del [...], pag. [...].

- (2) Vista l'importanza centrale dei servizi della società dell'informazione interessati, i suddetti obiettivi possono essere conseguiti solo garantendo che i prestatori che li offrono nell'Unione si comportino in modo responsabile e prendano misure ragionevoli per ridurre al minimo il rischio che i loro servizi siano impropriamente usati a fini di abuso sessuale su minori, dal momento che detti prestatori sono spesso gli unici in grado di prevenire e contrastare tale abuso. Le misure dovrebbero essere mirate, attentamente ponderate e proporzionate, in modo da scongiurare eventuali conseguenze negative indebite per chi utilizza i servizi per scopi legittimi, in particolare per l'esercizio dei diritti fondamentali tutelati dal diritto dell'Unione, vale a dire quelli sanciti dalla Carta e riconosciuti come principi generali del diritto dell'Unione, e da evitare oneri eccessivi a carico dei prestatori.
- (3) Gli Stati membri stanno sempre di più introducendo, o valutando la possibilità di introdurre, norme nazionali di prevenzione e lotta contro l'abuso sessuale su minori online, in particolare imponendo obblighi ai prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati. Tenuto conto della natura intrinsecamente transfrontaliera di internet e della prestazione dei servizi pertinenti, tali norme nazionali, che differiscono le une dalle altre, hanno un impatto negativo diretto sul mercato interno. Al fine di aumentare la certezza del diritto, eliminare gli ostacoli che ne conseguono per la prestazione di servizi e garantire condizioni di parità nel mercato interno, è opportuno stabilire le necessarie norme armonizzate a livello di Unione.
- (4) Il presente regolamento dovrebbe pertanto contribuire al corretto funzionamento del mercato interno stabilendo norme chiare, uniformi ed equilibrate per prevenire e contrastare l'abuso sessuale su minori in un modo efficace e nel rispetto dei diritti fondamentali di tutte le parti interessate. Vista la rapidità con cui evolvono i servizi interessati e le tecnologie utilizzate per fornirli, tali norme dovrebbero essere tecnologicamente neutre e adeguate alle esigenze future, così da non ostacolare l'innovazione.
- (5) Al fine di conseguire gli obiettivi del presente regolamento, quest'ultimo dovrebbe applicarsi ai prestatori dei servizi che potrebbero essere utilizzati in modo improprio a fini di abuso sessuale su minori online. Alla luce del loro crescente uso improprio per questi fini, tali servizi dovrebbero includere i servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico, come i servizi di messaggistica e di posta elettronica basati sul web, nella misura in cui sono accessibili al pubblico. Il presente regolamento dovrebbe inoltre applicarsi ai servizi che consentono lo scambio diretto interpersonale e interattivo di informazioni esclusivamente come elemento accessorio secondario e intrinsecamente collegato a un altro servizio, ad esempio una chat e funzioni analoghe nel quadro di videogiochi e servizi di condivisione di immagini e hosting video, in quanto tali servizi sono ugualmente a rischio di uso improprio. Tuttavia, tenuto conto delle differenze intrinseche tra i vari servizi della società dell'informazione interessati di cui al presente regolamento e del conseguente differire sia dei rischi di un loro uso improprio a fini di abuso sessuale su minori online, sia delle capacità dei prestatori interessati di prevenire e contrastare simili abusi, gli obblighi imposti ai prestatori di detti servizi dovrebbero essere opportunamente differenziati.

- (6) L'abuso sessuale su minori online implica spesso un uso improprio dei servizi della società dell'informazione offerti nell'Unione da prestatori stabiliti in paesi terzi. Al fine di garantire l'efficacia delle norme stabilite nel presente regolamento e parità di condizioni nel mercato interno, tali norme dovrebbero applicarsi a tutti i prestatori, indipendentemente dal loro luogo di stabilimento o di residenza, che offrono servizi nell'Unione, quale dimostrato da un collegamento sostanziale con l'Unione.
- (7) Il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicate le norme derivanti da altri atti dell'Unione, in particolare la direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴, la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁵ e il regolamento (UE) **2022/2065** [...] del Parlamento europeo e del Consiglio⁶[...], la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁷, il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸ e la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁹.

⁴ Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (GU L 335 del 17.12.2011, pag. 1).

⁵ Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("Direttiva sul commercio elettronico") (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).

⁶ Regolamento (UE) **2022/2065** [...] del Parlamento europeo e del Consiglio, del **19 ottobre 2022**, relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE (GU L **277**, del **27.10.2022**, pag. 1).

⁷ Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1).

⁸ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

⁹ Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

- (8) Il presente regolamento dovrebbe essere considerato *lex specialis* rispetto al quadro di applicazione generale di cui al regolamento (UE) **2022/2065** [...] che stabilisce norme armonizzate sulla prestazione di taluni servizi della società dell'informazione nel mercato interno. Le norme di cui al regolamento (UE) **2022/2065** [...] si applicano a materie che esulano in tutto o in parte dal presente regolamento.
- (9) L'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE dà facoltà agli Stati membri di adottare disposizioni legislative volte a limitare i diritti e gli obblighi di cui a precise disposizioni della medesima direttiva riguardanti la riservatezza delle comunicazioni, qualora tale restrizione costituisca una misura necessaria, opportuna e proporzionata all'interno di una società democratica anche per la prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento dei reati, purché siano soddisfatte determinate condizioni, tra cui il rispetto della Carta. Applicando per analogia i requisiti previsti da tale disposizione, è opportuno che il presente regolamento limiti l'esercizio dei diritti e degli obblighi di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 3, e all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE, nella misura strettamente necessaria ad eseguire gli ordini di rilevazione emessi a norma del regolamento stesso a fini di prevenzione e lotta contro l'abuso sessuale su minori online.
- (10) A fini di chiarezza e coerenza, le definizioni di cui al presente regolamento, ove possibile e opportuno, dovrebbero basarsi sulle definizioni pertinenti contenute in altri atti del diritto dell'Unione, quali il regolamento (UE) **2022/2065** [...], e allinearsi alle stesse.

- (11) Si dovrebbe ritenere che un collegamento sostanziale con l'Unione sussista quando i servizi della società dell'informazione interessati sono stabiliti nell'Unione ovvero, se ciò non fosse, sulla base dell'esistenza di un numero significativo di utenti in uno o più Stati membri o dell'orientamento delle attività verso uno o più Stati membri. L'orientamento delle attività verso uno o più Stati membri dovrebbe essere determinato sulla base di tutte le circostanze pertinenti, tra cui l'uso di una lingua o di una moneta generalmente usata nello Stato membro in questione, o la possibilità di ordinare prodotti o servizi oppure l'uso di un dominio di primo livello nazionale. L'orientamento delle attività verso uno Stato membro potrebbe anche desumersi dalla disponibilità di un'applicazione software nell'apposito negozio online (app store) nazionale, dalla diffusione di pubblicità a livello locale o nella lingua usata nello Stato membro in questione o dalla gestione dei rapporti con la clientela, ad esempio la fornitura di assistenza alla clientela nella lingua generalmente usata in tale Stato membro. Un collegamento sostanziale dovrebbe essere presunto anche quando le attività di un prestatore di servizi sono dirette verso uno o più Stati membri come previsto all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰. La mera accessibilità tecnica di un sito web dall'Unione non dovrebbe, di per sé, essere considerata costitutiva di un collegamento sostanziale con l'Unione.
- (12) Per motivi di coerenza e neutralità tecnologica, ai fini del presente regolamento l'espressione "materiale pedopornografico" dovrebbe intendersi riferita a qualsiasi tipo di materiale che configura pornografia minorile o spettacolo pornografico ai sensi della direttiva 2011/93/UE e che può essere diffuso mediante servizi di hosting o di comunicazione interpersonale. Attualmente tale materiale è tipicamente costituito da immagini o video, senza tuttavia escludere che assuma altre forme, soprattutto in vista dei futuri sviluppi tecnologici.
- (12 bis) Alla luce del rischio più limitato di un loro utilizzo a fini di abuso sessuale su minori e della necessità di tutelare le informazioni riservate, comprese le informazioni classificate, le informazioni coperte dal segreto professionale e i segreti commerciali, i servizi di comunicazione elettronica che non sono accessibili al pubblico, quali quelli utilizzati a fini di sicurezza nazionale, dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento. Di conseguenza, il presente regolamento non dovrebbe applicarsi ai servizi di comunicazione interpersonale che non sono accessibili al pubblico e il cui utilizzo è invece limitato alle persone coinvolte nelle attività di una società, un'organizzazione, un organismo o un'autorità specifici.**

¹⁰ Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).

- (13) Il termine "abuso sessuale su minori online" dovrebbe comprendere non solo la diffusione di materiale precedentemente rilevato e che si conferma configurare materiale pedopornografico (materiale "noto"), ma anche di materiale non precedentemente rilevato che potrebbe configurare materiale pedopornografico ma che non si conferma ancora tale (materiale "nuovo"), nonché le attività che configurano adescamento di minori (cosiddetto "grooming"). Ciò è necessario per affrontare il problema non solo degli abusi passati, della vittimizzazione secondaria e della violazione dei diritti delle vittime che ne conseguono, come il diritto alla vita privata e alla protezione dei dati personali, ma anche degli abusi recenti, in corso e imminenti, in modo da prevenirli il più possibile, tutelare efficacemente i minori e aumentare la probabilità di salvare le vittime e di fermare gli autori dei reati.
- (14) Al fine di ridurre al minimo il rischio che i loro servizi siano usati impropriamente per diffondere materiale pedopornografico noto o nuovo o per adescare minori, è opportuno che i prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico valutino tale rischio per ciascuno dei servizi offerti nell'Unione. Per orientarli nella valutazione del rischio, dovrebbe essere messo a loro disposizione un elenco non esaustivo degli elementi da considerare. Per far sì che siano pienamente considerate le caratteristiche specifiche dei servizi che offrono, i prestatori dovrebbero poter tener conto, se del caso, di elementi aggiuntivi. Poiché i rischi evolvono nel tempo in funzione di sviluppi come quelli tecnologici e del modo in cui i servizi interessati sono offerti e utilizzati, è opportuno provvedere a che la valutazione del rischio sia aggiornata periodicamente e quando necessario per particolari motivi.
- (15) Ad alcuni prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati cui si applica il presente regolamento può essere imposto anche l'obbligo di svolgere, per le informazioni che memorizzano e diffondono al pubblico, una valutazione del rischio a norma del regolamento (UE) **2022/2065** [...]. Ai fini del presente regolamento detti prestatori possono basarsi su tale valutazione e integrarla con una valutazione più specifica dei rischi di uso dei loro servizi a fini di abuso sessuale su minori online, come disposto dal regolamento stesso.

- (16) Al fine di prevenire e contrastare efficacemente l'abuso sessuale su minori online, è opportuno che i prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico prendano misure ragionevoli per attenuare il rischio che i loro servizi siano usati impropriamente a fini di tale abuso, come individuato dalla valutazione del rischio. I prestatori soggetti all'obbligo di prendere misure di attenuazione a norma del regolamento (UE) **2022/2065** [...] possono considerare fino a che punto le misure di attenuazione adottate per conformarsi a tale obbligo, come quelle mirate alla tutela dei diritti dei minori, ad esempio strumenti di verifica dell'età e di controllo parentale, possano servire anche a gestire il rischio individuato nella valutazione specifica prevista dal presente regolamento, e fino a che punto possano rendersi necessarie altre misure di attenuazione mirate per conformarsi al presente regolamento.
- (16 bis) I provvedimenti di verifica e valutazione dell'età adottati a norma del presente regolamento dovrebbero tutelare la vita privata, rispettando i principi applicabili al trattamento di dati personali, segnatamente i principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, anche nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679. Tali provvedimenti dovrebbero considerare preminente l'interesse superiore del minore, compresa la protezione dei suoi dati personali, e dovrebbero essere proporzionati, trasparenti, efficaci e accurati. L'obbligo di garantire la protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita è di particolare importanza allo scopo di proteggere i dati personali dei minori, garantendo nel contempo un ambiente online sicuro per i minori. Inoltre, i provvedimenti di verifica e valutazione dell'età dovrebbero essere non discriminatori e accessibili.**
- (17) Per consentire l'innovazione e garantire la proporzionalità e la neutralità tecnologica non dovrebbe essere definito alcun elenco esaustivo delle misure di attenuazione obbligatorie. Al contrario, è opportuno lasciare ai prestatori una certa flessibilità nel definire e attuare misure adeguate al rischio individuato e alle caratteristiche dei servizi che offrono, nonché alle modalità d'uso di detti servizi. In particolare, i prestatori sono liberi di definire e attuare, conformemente al diritto dell'Unione, misure basate sulle pratiche che applicano per rilevare i casi di abuso sessuale su minori online nei loro servizi e di indicare, nel segnalare i rischi, la disponibilità e preparazione a ricevere in ultima analisi un ordine di rilevazione emesso a norma del presente regolamento, se ritenuto necessario dall'autorità nazionale competente.

(18) Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento, è opportuno subordinare detta flessibilità alla necessità di rispettare il diritto dell'Unione, in particolare le disposizioni del presente regolamento riguardanti le misure di attenuazione. Pertanto, i prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico dovrebbero, nel definire e attuare le misure di attenuazione, dare importanza non solo a garantirne l'efficacia, ma anche a scongiurare eventuali conseguenze negative indebite per altre parti interessate, in particolare per l'esercizio dei diritti fondamentali degli utenti. Per garantire la proporzionalità, nel decidere quali misure di attenuazione dovrebbero essere ragionevolmente prese in una data situazione si dovrebbe tener conto anche delle capacità finanziarie e tecnologiche e delle dimensioni del prestatore interessato. Nel selezionare le opportune misure di attenuazione, il prestatore dovrebbe quanto meno tenere in debito conto le misure possibili elencate nel presente regolamento e se del caso altre misure, ad esempio quelle basate sulle migliori pratiche del settore, anche quando stabilite attraverso la cooperazione autoregolamentata, e quelle contenute negli orientamenti della Commissione. Se non è stato rilevato alcun rischio a seguito di una valutazione diligentemente svolta o aggiornata, il prestatore non dovrebbe essere tenuto a prendere nessuna misura di attenuazione.

(18 bis) Al fine di garantire una vigilanza e una conformità efficaci e data l'importanza di assicurare che siano state adottate tutte le possibili misure di attenuazione del rischio conformemente al presente regolamento prima dell'emissione di un ordine di rilevazione, alle autorità coordinatrici dovrebbero essere conferiti poteri specifici per imporre ai prestatori di servizi di hosting o ai prestatori di servizi di comunicazione interpersonale di adeguare le loro misure di valutazione o attenuazione del rischio in modo da garantire il rispetto delle pertinenti prescrizioni del presente regolamento. Tali poteri specifici dovrebbero lasciare impregiudicati i poteri generali di indagine e di esecuzione delle autorità coordinatrici ai sensi del presente regolamento. Pertanto, l'imposizione di tale prescrizione relativa a ulteriori misure di valutazione o attenuazione del rischio potrebbe essere combinata, se del caso, con altre misure di indagine o di esecuzione, quali l'imposizione di una penalità di mora per garantire il rispetto di tale prescrizione o l'imposizione di una sanzione pecuniaria in caso di inosservanza del presente regolamento.

(18 ter) Al fine di rendere più mirati le misure di attenuazione del rischio e gli ordini di rilevazione, i servizi o le relative parti o componenti dovrebbero essere categorizzati secondo i rispettivi rischi sulla base di criteri oggettivi e di una metodologia stabilita nel presente regolamento che possa essere aggiornata, se necessario a causa di sviluppi tecnologici, mediante un atto delegato della Commissione. Dopo aver completato la valutazione del rischio e aver predisposto le misure di attenuazione, i prestatori dovrebbero trasmettere all'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento relazioni contenenti un'autovalutazione che faciliti la categorizzazione dei servizi da parte di tale autorità. La categorizzazione dei rischi, decisa dall'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento, tenendo conto della valutazione del rischio e delle misure di attenuazione del rischio già adottate dai prestatori e dell'autovalutazione effettuata da questi ultimi, avrebbe l'obiettivo di determinare il livello di rischio dei servizi o di loro parti e componenti. Il Centro dell'UE sull'abuso sessuale su minori istituito dal presente regolamento ("Centro dell'UE") potrebbe sostenere l'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento fornendo una valutazione dell'efficacia delle misure di attenuazione o competenze tecniche sulle tecnologie utilizzate nell'ambito delle misure di attenuazione oppure testando i servizi. Sulla base di tale decisione di categorizzazione, l'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento può imporre ulteriori misure di attenuazione del rischio ai prestatori classificati nelle categorie a medio e ad alto rischio. Nel caso in cui sussistano ancora rischi significativi dopo l'attuazione delle ulteriori misure di attenuazione del rischio, l'autorità coordinatrice può prendere in considerazione la possibilità di richiedere a un'autorità giudiziaria competente o a un'autorità amministrativa indipendente di emettere un ordine di rilevazione come misura di ultima istanza per i servizi o relative parti o componenti classificati come ad alto rischio. I prestatori possono inoltre fare una segnalazione volontaria all'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento qualora vi sia il sospetto che i loro servizi siano utilizzati per commettere abusi sessuali su minori che potrebbero richiedere l'emissione di ordini di rilevazione.

- (18 quater) **Al fine di aumentare la trasparenza, i prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale dovrebbero avere la possibilità di informare i rispettivi utenti in modo facilmente riconoscibile e ufficialmente autorizzato in merito alla loro conformità alle parti pertinenti del presente regolamento. Essi dovrebbero pertanto essere autorizzati, su loro richiesta, a esporre un'indicazione di rischio ridotto quando l'autorità coordinatrice ritiene che abbiano svolto la valutazione del rischio e abbiano adottato ogni ragionevole misura di attenuazione del rischio conformemente al presente regolamento e che non sia necessario avviare la procedura per l'emissione di un ordine di rilevazione. Tali prestatori dovrebbero chiarire agli utenti che l'indicazione di rischio ridotto non dovrebbe essere intesa come un'indicazione del fatto che il rischio di abuso sessuale su minori online sia completamente eliminato. Le autorità coordinatrici possono chiedere a tali prestatori di svolgere valutazioni del rischio più frequenti o di adottare altri provvedimenti, anche fornendo informazioni supplementari, se necessario per poter verificare che continuino a essere soddisfatte le condizioni per l'autorizzazione a esporre l'indicazione di rischio ridotto. In ogni caso, l'autorità coordinatrice che ha autorizzato il prestatore di servizi a esporre tale indicazione di rischio ridotto dovrebbe rivalutare almeno ogni sei mesi se le condizioni per tale autorizzazione siano ancora soddisfatte.**
- (19) Alla luce del loro ruolo di intermediari che facilitano l'accesso ad applicazioni software suscettibili di uso improprio a fini di abuso sessuale su minori online, è opportuno imporre ai prestatori di negozi di applicazioni software l'obbligo di prendere determinate misure ragionevoli per valutare e attenuare tale rischio. I prestatori in questione dovrebbero svolgere la valutazione con diligenza, adoperandosi ragionevolmente tenuto conto delle circostanze, viste anche la natura e la portata del rischio, le loro capacità finanziarie e tecnologiche e dimensioni, e collaborando, ove possibile, con i prestatori dei servizi offerti attraverso l'applicazione software.
- (20) Per garantire l'efficacia della prevenzione e della lotta contro l'abuso sessuale su minori online, [...] **una volta che** le misure di attenuazione sono **state** giudicate insufficienti a contenere il rischio di uso improprio di un dato servizio a fini di abuso sessuale su minori online, è opportuno conferire alle autorità coordinatrici designate dagli Stati membri a norma del presente regolamento il potere di chiedere l'emissione di ordini di rilevazione. Onde evitare indebite ingerenze nei diritti fondamentali e garantire la proporzionalità, questo potere dovrebbe essere soggetto a un mix accuratamente bilanciato di limitazioni e garanzie. Ad esempio, considerando che il materiale pedopornografico tende ad essere diffuso attraverso servizi di hosting e servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico e che l'adescamento di minori avviene principalmente nell'ambito di questi ultimi, dovrebbe essere possibile emettere ordini di rilevazione unicamente nei confronti dei prestatori di siffatti servizi.

- (21) In ossequio a dette limitazioni e garanzie, è opportuno che gli ordini di rilevazione siano emessi solo previa valutazione diligente e obiettiva che porti alla constatazione di un rischio significativo di uso improprio del servizio specifico interessato ai fini di un dato tipo di abuso sessuale su minori online di cui al presente regolamento. Uno degli elementi da considerare a questo proposito è la probabilità che il servizio sia utilizzato in misura sensibile, vale a dire al di là di casi sporadici e relativamente rari, a fini di abuso. I criteri dovrebbero variare in modo da tener conto delle diverse caratteristiche dei vari tipi di abuso sessuale su minori online in questione così come dei servizi utilizzati per commetterli, e del conseguente diverso grado di invasività delle misure da prendere per eseguire l'ordine di rilevazione.
- (22) La constatazione di detto rischio significativo non dovrebbe tuttavia costituire di per sé un motivo sufficiente per emettere un ordine di rilevazione, poiché in tal caso l'ordine rischia di comportare conseguenze negative sproporzionate per i diritti e gli interessi legittimi di altre parti interessate, in particolare per l'esercizio dei diritti fondamentali degli utenti. È pertanto opportuno garantire che l'ordine di rilevazione possa essere emesso solo dopo che le autorità coordinatrici e l'autorità giudiziaria o autorità amministrativa indipendente competente abbiano valutato, individuato e ponderato, in modo obiettivo e diligente e caso per caso, non solo la probabilità e la gravità delle potenziali conseguenze di un uso improprio del servizio ai fini del tipo di abuso sessuale su minori online in questione, ma anche la probabilità e la gravità delle possibili conseguenze negative per altre parti interessate. Onde evitare l'imposizione di oneri eccessivi, la valutazione dovrebbe tener conto anche delle capacità finanziarie e tecnologiche e delle dimensioni del prestatore.
- (22 bis) Per stabilire che sussistono indicazioni oggettive dell'esistenza di un rischio significativo che potrebbe richiedere l'emissione di un ordine di rilevazione, l'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento dovrebbe fornire all'autorità giudiziaria o all'autorità amministrativa indipendente competente informazioni indicanti che il servizio o relative parti o componenti sono stati utilizzati a fini di abuso sessuale su minori online e che le misure di attenuazione del rischio non sono state sufficienti ad attenuare tale rischio significativo.**

- (23) Inoltre, al fine di scongiurare ingerenze indebite nei diritti fondamentali e garantire la proporzionalità, anche quando sia accertato che i suddetti requisiti sono soddisfatti ed è necessario emettere un ordine di rilevazione, è comunque opportuno garantire che tale ordine sia mirato e circostanziato per far sì che le eventuali conseguenze negative sopra citate a danno delle parti interessate non vadano al di là di quanto strettamente necessario per gestire efficacemente il rischio significativo individuato. Ciò dovrebbe riguardare in particolare la limitazione, ove possibile e fatta salva l'efficacia della misura, a una parte o a una componente identificabile del servizio, ad esempio a tipi specifici di canali di un servizio di comunicazione interpersonale accessibile al pubblico o a utenti o gruppi **o tipi** di utenti specifici, purché possano essere presi isolatamente ai fini della rilevazione, come pure la precisazione di garanzie aggiuntive rispetto a quelle già espressamente indicate nel presente regolamento, ad esempio audit indipendenti, la fornitura di complementi di informazione o dell'accesso ai dati o il rafforzamento della vigilanza e della verifica umana, unitamente all'ulteriore limitazione della durata di applicazione dell'ordine di rilevazione se l'autorità coordinatrice lo ritiene necessario. Per evitare esiti irragionevoli o sproporzionati, tali obblighi dovrebbero essere stabiliti previa valutazione obiettiva e diligente, effettuata caso per caso.
- (23 bis) Onde evitare inoltre indebite ingerenze nei diritti fondamentali e garantire la proporzionalità, gli ordini di rilevazione dovrebbero limitarsi a rilevare la diffusione di materiale pedopornografico noto e riguardare solo i contenuti visivi, che dovrebbero essere intesi come immagini e componenti visive di video, compresi grafici, infografiche, loghi, animazioni, iconografia, GIF, adesivi o componenti visive della diretta streaming e URL, mentre dovrebbe essere esclusa la rilevazione di comunicazioni audio e testi. Nonostante tale limitazione che consente di rilevare unicamente immagini e componenti visive dei video, l'adescamento di minori potrebbe comunque essere individuato in una certa misura attraverso la rilevazione del materiale visivo scambiato.**
- (23 ter) Al fine di garantire che gli utenti siano adeguatamente informati e che gli utenti interessati possano esercitare il loro diritto di ricorso, i prestatori di servizi di hosting o di servizi di comunicazione interpersonale che hanno ricevuto un ordine di rilevazione emesso a norma del presente regolamento dovrebbero essere tenuti a fornire determinate informazioni specifiche in relazione alle misure prese a norma di tali ordini. Tale requisito non dovrebbe impedire a detti prestatori di servizi di fornire complementi di informazione su base volontaria. La comunicazione obbligatoria o volontaria di informazioni non dovrebbe tuttavia ridurre l'efficacia delle misure in questione. Inoltre, tale requisito dovrebbe lasciare impregiudicati eventuali altri obblighi di fornire informazioni a norma di altri atti del diritto dell'Unione, in particolare il regolamento (UE) 2016/679.**

- (24) L'autorità giudiziaria o l'autorità amministrativa indipendente competente, a seconda delle norme procedurali dettagliate dello Stato membro interessato, dovrebbe essere in grado di prendere una decisione con cognizione di causa su una richiesta di emissione di un ordine di rilevazione **o su una richiesta di autorizzazione all'emissione** di un ordine di rilevazione **da parte dell'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento**. Ciò è particolarmente importante per garantire il giusto equilibrio necessario tra i diritti fondamentali in gioco e un approccio coerente [...]. È quindi opportuno prevedere una procedura che consenta ai prestatori interessati, al Centro dell'UE [...] e, nei casi previsti dal presente regolamento, all'autorità di protezione dei dati competente designata a norma del regolamento (UE) 2016/679 di esprimersi sulle misure in questione. **A tale riguardo, le autorità nazionali preposte alla protezione dei dati dovrebbero, se del caso, cooperare con altre autorità nazionali competenti, in particolare con quelle di cui all'articolo 15 bis, paragrafo 3, della direttiva 2002/58/CE e all'articolo 5 della direttiva (UE) 2018/1972.** Le parti dovrebbero intervenire quanto prima, tenendo conto dell'importante obiettivo di politica pubblica in gioco e della necessità di agire senza indebito ritardo a tutela dei minori. In particolare, le autorità preposte alla protezione dei dati dovrebbero fare il possibile per evitare di prorogare il termine stabilito nel regolamento (UE) 2016/679 per la formulazione di un parere in risposta a una consultazione preventiva. Di norma, inoltre, dovrebbero essere in grado di esprimere tale parere entro quel termine nei casi in cui il comitato europeo per la protezione dei dati abbia già emanato orientamenti sulle tecnologie che un prestatore intende implementare e usare per eseguire un ordine di rilevazione emesso nei suoi confronti ai sensi del presente regolamento.
- (25) Nel caso di nuovi servizi, vale a dire quelli non precedentemente offerti nell'Unione, le prove di un loro potenziale uso improprio per gli ultimi 12 mesi sono di norma inesistenti. A fronte di ciò e onde garantire l'efficacia del presente regolamento, è opportuno che l'autorità coordinatrice, al momento di valutare se chiedere l'emissione di un ordine di rilevazione rispetto a un nuovo servizio, possa basarsi sulle prove derivate da servizi comparabili. Un servizio dovrebbe essere considerato comparabile se costituisce un equivalente funzionale del servizio in questione, tenuto conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze pertinenti, in particolare le sue caratteristiche e funzionalità principali, il modo in cui è offerto e utilizzato, la base di utenti, le condizioni generali applicabili e le misure di attenuazione del rischio, nonché il profilo di rischio residuo complessivo.

- (26) Le misure prese dai prestatori di servizi di hosting e dai prestatori di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico per eseguire gli ordini di rilevazione emessi nei loro confronti dovrebbero restare rigorosamente limitate a quanto specificato nel presente regolamento e negli ordini di rilevazione emessi in forza di quest'ultimo. Al fine di garantire l'efficacia di queste misure, consentire soluzioni ad hoc, mantenere la neutralità tecnologica ed evitare l'elusione degli obblighi di rilevazione, è opportuno che i prestatori prendano dette misure indipendentemente dalle tecnologie utilizzate in relazione alla prestazione dei loro servizi. Il presente regolamento lascia pertanto al prestatore la libertà di scegliere le tecnologie da utilizzare per conformarsi efficacemente a un ordine di rilevazione e non dovrebbe essere inteso come un incentivo o un disincentivo all'uso di una determinata tecnologia, purché le tecnologie e le misure di accompagnamento soddisfino i requisiti da esso stabiliti. Ciò comprende l'uso di una tecnologia di cifratura da punto a punto, che è uno strumento importante per garantire la sicurezza e la riservatezza delle comunicazioni degli utenti, comprese quelle dei minori. **Tenuto conto della disponibilità di tecnologie che possono essere utilizzate per soddisfare le prescrizioni del presente regolamento pur consentendo la cifratura da punto a punto, nulla nel presente regolamento dovrebbe essere interpretato come inteso a vietare, imporre di disabilitare o rendere impossibile la cifratura da punto a punto. I prestatori dovrebbero rimanere liberi di offrire i servizi utilizzando la cifratura da punto a punto e non dovrebbero essere obbligati dal presente regolamento a decifrare i dati o a creare un accesso ai dati cifrati da punto a punto.** Nell'eseguire l'ordine di rilevazione, il prestatore dovrebbe prendere tutte le misure di salvaguardia disponibili per garantire che né lui stesso o suoi dipendenti, né terzi possano utilizzare le sue tecnologie per scopi diversi dal conformarsi al presente regolamento ed evitare così di compromettere la cibersecurity e la riservatezza delle comunicazioni degli utenti, **garantendo nel contempo la rilevazione efficace di casi di abusi sessuali su minori online e un giusto equilibrio tra tutti i diritti fondamentali in gioco. Per evitare un deterioramento significativo della cibersecurity, i prestatori dovrebbero individuare, analizzare e valutare i possibili rischi per la cibersecurity derivanti dall'applicazione delle tecnologie utilizzate per eseguire l'ordine di rilevazione e mettere in atto le misure di attenuazione necessarie per ridurre al minimo tali rischi.**

- (26 bis)** Sebbene la cifratura da punto a punto sia un mezzo necessario per tutelare i diritti fondamentali e la sicurezza digitale dei governi, dell'industria e della società, l'Unione europea deve garantire una prevenzione e un contrasto efficaci dei reati gravi come l'abuso sessuale su minori. I prestatori non dovrebbero pertanto essere obbligati a vietare o rendere impossibile la cifratura da punto a punto. Tuttavia, è fondamentale che i servizi che utilizzano la cifratura da punto a punto non diventino inavvertitamente zone sicure dove il materiale pedopornografico possa essere condiviso o diffuso senza possibili conseguenze. Pertanto, quando viene caricato, il materiale pedopornografico dovrebbe restare rilevabile in tutti i servizi di comunicazione interpersonale mediante l'applicazione di tecnologie controllate, a condizione che gli utenti diano il loro consenso esplicito, secondo le condizioni generali del prestatore, affinché una tecnologia specifica sia applicata a tale rilevazione nel rispettivo servizio. Gli utenti che non danno il loro consenso dovrebbero comunque poter utilizzare la parte del servizio che non comporta l'invio di contenuti visivi e URL. Ciò garantisce che il meccanismo di rilevazione possa accedere ai dati in forma non cifrata per un'analisi e un'azione efficaci, senza compromettere la protezione fornita dalla cifratura da punto a punto una volta trasmessi i dati. Per evitare di indebolire la protezione fornita dalla cifratura, le tecnologie destinate a essere utilizzate per la rilevazione nei servizi che utilizzano la cifratura da punto a punto dovrebbero essere certificate dal Centro dell'UE e testate con il sostegno del suo comitato tecnologico prima di essere sottoposte alla procedura di controllo prevista per tutte le tecnologie di rilevazione.
- (26 ter)** Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione degli ordini di rilevazione, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per l'approvazione delle tecnologie che possono essere utilizzate per eseguire tali ordini. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- (27) Al fine di agevolare il rispetto degli obblighi di rilevazione da parte dei prestatori, è opportuno che il Centro dell'UE metta a loro disposizione tecnologie di rilevazione che possono scegliere di usare, a titolo gratuito, al solo scopo di eseguire gli ordini di rilevazione emessi nei loro confronti. Il comitato europeo per la protezione dei dati dovrebbe essere consultato in merito a queste tecnologie e ai modi in cui dovrebbero essere implementate al meglio per garantire la conformità con le norme applicabili del diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali. Il parere del comitato europeo per la protezione dei dati dovrebbe essere preso in considerazione dal Centro dell'UE quando predispone gli elenchi delle tecnologie disponibili e anche dalla Commissione quando elabora gli orientamenti relativi all'applicazione degli obblighi di rilevazione. I prestatori possono usare le tecnologie messe a disposizione dal Centro dell'UE o da altri o le tecnologie che essi stessi hanno sviluppato, purché soddisfino i requisiti del presente regolamento.

- (28) Allo scopo di valutare costantemente le prestazioni delle tecnologie di rilevazione e di garantirne la sufficiente affidabilità, ma anche di individuare falsi positivi ed evitare per quanto possibile segnalazioni erronee al Centro dell'UE, il prestatore dovrebbe garantire una vigilanza umana e, ove necessario, un intervento umano commisurati al tipo di tecnologia di rilevazione e di abuso sessuale su minori online di cui trattasi. La vigilanza dovrebbe includere una valutazione periodica delle percentuali di falsi negativi e di falsi positivi generati dalle tecnologie, sulla base di un'analisi di campioni rappresentativi di dati anonimizzati. [...]
- (29) I prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico sono in una posizione privilegiata per rilevare casi di potenziale abuso sessuale su minori online nei loro servizi. Le informazioni che sono in grado di ottenere quando offrono i loro servizi risultano spesso indispensabili per indagare e perseguire efficacemente i reati di abuso sessuale su minori. Per questo motivo è opportuno che siano tenuti a segnalare casi di potenziale abuso sessuale su minori online nei loro servizi ogniqualvolta ne vengano a conoscenza, ovverosia quando vi sono ragionevoli motivi per ritenere che una particolare attività possa configurare abuso sessuale su minori online. Qualora sussistano ragionevoli motivi, i dubbi sull'età della vittima potenziale non dovrebbero impedire al prestatore di trasmettere la segnalazione. A fini di efficacia, il modo in cui il prestatore ne è venuto a conoscenza dovrebbe essere irrilevante. Potrebbe ad esempio aver acquisito tale conoscenza eseguendo un ordine di rilevazione, da informazioni segnalate da utenti o organizzazioni che agiscono nel pubblico interesse contro l'abuso sessuale su minori o grazie ad attività svolte di sua iniziativa. Il prestatore dovrebbe riferire un minimo di informazioni, come specificato nel presente regolamento, affinché le autorità di contrasto competenti siano in grado di valutare se sia opportuno avviare un'indagine, e dovrebbe fare in modo che la segnalazione sia quanto più completa possibile prima di trasmetterla.
- (29 bis) I metadati connessi a potenziali casi di abuso sessuale su minori online che sono stati segnalati possono essere utili a scopo d'indagine e per identificare il sospettato di un reato di abuso sessuale su minori. Ai fini del presente regolamento, per "metadati" devono intendersi dati diversi dai dati relativi al contenuto che si riferiscono a informazioni su documenti, file o comunicazioni. I metadati possono includere, a seconda dei casi, informazioni su ora, indirizzo IP, luogo, numero di porta e dispositivi, utilizzati in riferimento alla creazione o allo scambio dei documenti, dei file o delle comunicazioni in questione, nonché su eventuali modifiche apportate agli stessi.**

- (29 ter) Dovrebbe essere prevista una procedura di segnalazione accelerata quando le informazioni segnalate dal prestatore giustificano ragionevolmente la conclusione secondo cui è probabile che sussista una minaccia imminente per la vita o l'incolumità di un minore o quando le informazioni indicano un abuso in atto. La procedura di segnalazione accelerata dovrebbe limitare le informazioni che occorre segnalare a quelle maggiormente necessarie e includere il resto delle informazioni richieste nella procedura di segnalazione standard solo se immediatamente disponibili. La procedura di segnalazione accelerata dovrebbe comprendere anche il trattamento accelerato da parte del Centro dell'UE. Oltre ai casi che richiedono una segnalazione accelerata, il prestatore dovrebbe indicare nella segnalazione altre situazioni che richiedono un'azione urgente ma non una segnalazione accelerata, come le situazioni in cui il prestatore sia a conoscenza di un'indagine in corso e le informazioni segnalate dal prestatore giustifichino ragionevolmente la conclusione che tali informazioni potrebbero essere utili all'indagine.
- (30) Per garantire che il materiale pedopornografico online sia rimosso il più rapidamente possibile una volta rilevato, [...] **l'autorità competente di ciascuno Stato membro o, se del caso, la sua autorità giudiziaria**, dovrebbe avere facoltà di emettere un ordine di rimozione nei confronti del prestatore di servizi di hosting. Poiché la rimozione o la disabilitazione dell'accesso può ledere il diritto degli utenti che hanno fornito il materiale in questione, il prestatore dovrebbe informare detti utenti dei motivi della rimozione, affinché possano esercitare il diritto di ricorso, fatte salve le eccezioni necessarie per evitare ingerenze nelle attività di prevenzione, accertamento, indagine e perseguimento dei reati di abuso sessuale su minori.
- (31) Le norme di cui al presente regolamento non dovrebbero intendersi tali da incidere sulle prescrizioni relative agli ordini di rimozione **o sulle disposizioni concernenti l'assenza di obblighi generali di sorveglianza o di accertamento attivo dei fatti** di cui al regolamento (UE) 2022/2065 [...].
- (31 bis) Le norme del presente regolamento non dovrebbero intendersi tali da incidere sulle pertinenti prescrizioni nazionali che prevedono, conformemente al diritto dell'Unione, **garanzie procedurali relative all'emissione di ordini di rimozione, blocco o deindicizzazione, come il controllo, da parte di un'autorità indipendente, della conformità di tali ordini alle prescrizioni di legge applicabili.**

(31 ter) Per poter organizzare la procedura di emissione degli ordini di rimozione, blocco o deindicizzazione in modo compatibile con le rispettive norme costituzionali e rafforzare il controllo giurisdizionale preventivo, ove ritenuto opportuno, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di far sì che le rispettive autorità competenti chiedano all'autorità giudiziaria competente dello Stato membro interessato di emettere tutti e tre questi tipi di ordini, o alcuni di essi, ai sensi del presente regolamento. Tuttavia, tale possibilità di deroga dovrebbe riguardare solo la questione di stabilire quale autorità emette gli ordini. Di conseguenza, quando uno Stato membro si avvale di tale possibilità, l'autorità competente interessata dovrebbe continuare ad avere la responsabilità di valutare se l'ordine in questione sia necessario, nonché di ottemperare a tutte le prescrizioni procedurali del presente regolamento riguardanti la sua preparazione e il suo seguito. In tal caso, sebbene spetti all'autorità giudiziaria competente svolgere un'ulteriore verifica riguardo all'osservanza delle condizioni previste dal presente regolamento per l'emissione dell'ordine in questione, tali condizioni dovrebbero permanere invariate ed essere applicate in modo coerente in tutta l'Unione. A fini di efficacia, tale possibilità dovrebbe essere subordinata all'adozione, da parte dello Stato membro interessato, di tutte le misure ragionevoli volte a garantire che l'emissione degli ordini da parte delle sue autorità giudiziarie non comporti indebiti ritardi. Inoltre, a fini di trasparenza e certezza del diritto, è opportuno garantire che le informazioni necessarie sul ricorso a tale possibilità siano accessibili al pubblico.

(31 quater) A fini di efficacia, le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero poter emettere, conformemente al presente regolamento, ordini di rimozione anche nei confronti di prestatori di servizi di hosting il cui luogo di stabilimento principale, o rappresentante legale, sia in un altro Stato membro. Data la particolarità di tale situazione, è opportuno prevedere una procedura specifica applicabile a tali ordini di rimozione transfrontalieri in modo da consentire, ma non imporre a norma del diritto dell'Unione, all'autorità coordinatrice di tale Stato membro di esaminarli in riferimento a determinate violazioni gravi o manifeste che possono verificarsi in casi eccezionali, nella misura in cui l'applicazione di tale procedura specifica sia tenuta a rispettare il diritto costituzionale dello Stato membro interessato. A tale scopo, gli ordini di rimozione transfrontalieri dovrebbero essere trasmessi tramite tale autorità coordinatrice al prestatore di servizi di hosting interessato. Tuttavia, se tale autorità coordinatrice determina con decisione motivata, dopo aver svolto una valutazione diligente e obiettiva e aver informato l'autorità coordinatrice dello Stato membro la cui autorità ha emesso l'ordine di rimozione, tenendo conto per quanto possibile della sua risposta, che tale violazione ha avuto luogo, l'ordine di rimozione non dovrebbe essere trasmesso e non dovrebbe produrre effetti giuridici, poiché spetta all'autorità che ha emesso l'ordine di rimozione transfrontaliero adottare le misure necessarie per ritirarlo o annullarlo una volta ricevuta la notifica di decisione motivata. Tutte le azioni previste da tale procedura dovrebbero essere adottate il più rapidamente possibile e in ogni caso entro i termini stabiliti, in modo da garantire di evitare indebiti ritardi, e, per quanto possibile, mediante una cooperazione leale tra le autorità competenti coinvolte.

- (32) Gli obblighi del presente regolamento non si applicano ai prestatori di servizi di hosting che non offrono servizi nell'Unione. Tuttavia, siffatti servizi possono comunque essere utilizzati per diffondere materiale pedopornografico da o per utenti nell'Unione, con conseguente danno per i minori e la società in senso lato, anche se le attività dei prestatori non sono specificamente orientate verso gli Stati membri e il numero totale di utenti di tali servizi nell'Unione è limitato. Per motivi giuridici e pratici può non essere ragionevolmente possibile imporre a tali prestatori di rimuovere il materiale o disabilitarne l'accesso, neanche attraverso la cooperazione con le autorità competenti del paese terzo in cui sono stabiliti. Pertanto, in linea con le prassi esistenti in vari Stati membri, dovrebbe essere possibile imporre ai prestatori di servizi di accesso a internet di prendere misure ragionevoli per bloccare l'accesso degli utenti nell'Unione a tale materiale **quando misure meno intrusive quali la rimozione del materiale non sono ragionevolmente possibili o è probabile che non sortiscano l'effetto voluto.**
- (33) A fini di coerenza, efficienza ed efficacia e per ridurre al minimo il rischio di elusione, gli ordini di blocco [...] **potrebbero** basarsi sull'elenco di identificatori uniformi di risorse predisposto e fornito a livello centrale dal Centro dell'UE sulla base di materiali, diligentemente verificati, trasmessi dalle autorità competenti degli Stati membri, che portano a elementi specifici di abuso sessuale su minori accertato. Per evitare misure ingiustificate o sproporzionate, in particolare misure che ingeriscono nei diritti fondamentali in gioco, segnatamente, oltre ai diritti dei minori, la libertà di espressione e di informazione degli utenti e la libertà d'impresa del prestatore, dovrebbero essere previste limitazioni e garanzie adeguate. In particolare è opportuno garantire che gli oneri a carico dei prestatori di servizi di accesso a internet interessati non siano irragionevoli, che la necessità e la proporzionalità dell'ordine di blocco siano valutate con diligenza anche dopo la sua emissione e che sia il prestatore che l'utente interessato dispongano di mezzi efficaci di ricorso giurisdizionale e non giurisdizionale.
- (33 bis) **Per garantire che il materiale pedopornografico online sia deindicizzato il più rapidamente possibile una volta rilevato, l'autorità competente di ciascuno Stato membro o, se del caso, la sua autorità giudiziaria, dovrebbe avere facoltà di emettere un ordine di deindicizzazione nei confronti dei fornitori di motori di ricerca online. Poiché la deindicizzazione può ledere il diritto degli utenti che hanno fornito il materiale in questione, i fornitori dovrebbero informare detti utenti dei motivi della deindicizzazione, affinché possano esercitare il diritto di ricorso, fatte salve le eccezioni necessarie per evitare ingerenze nelle attività di prevenzione, accertamento, indagine e perseguimento dei reati di abuso sessuale su minori.**

- (33 ter) Per garantire una cooperazione efficace ai fini della deindicizzazione del materiale pedopornografico online, le autorità competenti di ciascuno Stato membro o, se del caso, la sua autorità giudiziaria, dovrebbero poter emettere un ordine di deindicizzazione nei confronti di un fornitore di un motore di ricerca online il cui luogo di stabilimento principale, o rappresentante legale, non sia nello Stato membro dell'autorità che ha emesso l'ordine di deindicizzazione. Data la particolarità di tale situazione e a fini di coerenza, è opportuno prevedere una procedura applicabile a tali ordini di deindicizzazione transfrontalieri che sia identica a quella applicabile agli ordini di rimozione transfrontalieri.**
- (34) Considerando che l'acquisto, il possesso, l'accesso consapevole e la trasmissione di materiale pedopornografico configurano reati a norma della direttiva 2011/93/UE, è necessario esentare da responsabilità penale i prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati allorché coinvolti in tali attività, purché le loro attività restino strettamente limitate a quanto necessario per adempiere gli obblighi ad essi incombenti a norma del presente regolamento e le svolgano in buona fede.
- (35) La diffusione di materiale pedopornografico è un reato che lede i diritti delle vittime ritratte in detto materiale. Le vittime dovrebbero pertanto avere il diritto di ottenere, su richiesta, informazioni pertinenti dal Centro dell'UE e sempre tramite le autorità coordinatrici, qualora prestatori di servizi di hosting o prestatori di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico segnalino, a norma del presente regolamento, la presenza di materiale pedopornografico noto che le ritrae.
- (36) Tenuto conto dell'impatto sui diritti delle vittime ritratte in detto materiale pedopornografico noto e della capacità propria dei prestatori di servizi di hosting di limitare tale impatto contribuendo ad assicurare che il materiale non sia più disponibile nei loro servizi, è opportuno che i prestatori assistano le vittime che chiedono la rimozione del materiale in questione o la disabilitazione dell'accesso allo stesso. L'assistenza dovrebbe rimanere limitata a quanto può essere ragionevolmente chiesto al prestatore interessato nelle circostanze del caso, tenendo conto di aspetti quali il contenuto e l'entità della richiesta, le misure necessarie per localizzare gli elementi del materiale pedopornografico noto in questione e i mezzi di cui dispone il prestatore. L'assistenza potrebbe consistere ad esempio in un aiuto alla localizzazione di detti elementi, in verifiche e nella rimozione o disabilitazione dell'accesso agli stessi. Considerando che lo svolgimento delle attività necessarie a ottenere tale rimozione o a disabilitare l'accesso può causare sofferenza o essere finanche traumatico e complesso, è opportuno riconoscere alle vittime il diritto di essere assistite in questo senso dal Centro dell'UE, tramite le autorità coordinatrici.
- (37) Per garantire una gestione efficiente di tali funzioni di sostegno alle vittime, è opportuno che queste siano autorizzate a contattare e affidarsi all'autorità coordinatrice più accessibile, che dovrebbe convogliare tutte le comunicazioni tra le vittime e il Centro dell'UE.

- (38) Per agevolare l'esercizio del diritto delle vittime all'informazione e ai fini dell'assistenza e del sostegno alla rimozione o alla disabilitazione dell'accesso, è opportuno che alla vittima sia permesso di indicare l'elemento o gli elementi del materiale pedopornografico su cui cerca di ottenere informazioni o che intende far rimuovere o di cui chiede sia disabilitato l'accesso, fornendo l'immagine o le immagini o il video o i video stessi, o indicando gli identificatori uniformi di risorse che portano all'elemento o agli elementi specifici del materiale pedopornografico in questione, o con altra rappresentazione che permetta di identificare inequivocabilmente detto o detti elementi.
- (39) Per evitare ingerenze sproporzionate nei diritti degli utenti al rispetto della vita privata e familiare e alla protezione dei dati personali, è opportuno che i dati relativi a casi di potenziale abuso sessuale su minori online non siano conservati dai prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati, salvo se e per quanto necessario a almeno uno degli scopi specificati nel presente regolamento, e fatta salva una durata massima adeguata. **A tale riguardo, le disposizioni sulla conservazione di tali dati in relazione all'esecuzione di ordini di rilevazione non dovrebbero intendersi tali da consentire o imporre la conservazione di tutti i dati degli utenti trattati per tali finalità di rilevazione in generale. Esse dovrebbero piuttosto intendersi tali da imporre unicamente la conservazione dei dati relativi al contenuto e degli altri dati trattati nella misura in cui ciò sia strettamente necessario all'utilizzo delle tecnologie pertinenti che soddisfano le prescrizioni del presente regolamento, in particolare quelle riguardanti le attività di memorizzazione temporanea ("caching") che comportano la conservazione automatica e intermedia per motivi puramente tecnici e per periodi di tempo molto brevi necessaria all'impiego degli indicatori pertinenti al fine di rilevare eventuali abusi sessuali su minori online, nonché applicare le garanzie prescritte dal presente regolamento in relazione all'uso di tali tecnologie, in particolare quelle riguardanti l'applicazione di misure volte a prevenire, rilevare e correggere l'uso improprio di tali tecnologie, garantire una vigilanza umana periodica e svolgere riesami periodici.** Poiché si riferiscono unicamente al presente regolamento, le disposizioni sulla conservazione dei dati non dovrebbero intendersi tali da incidere sulla possibilità di memorizzare i pertinenti dati relativi al contenuto e al traffico conformemente alla direttiva 2002/58/CE, o sull'applicazione di qualsiasi obbligo giuridico di conservazione dei dati applicabile ai prestatori a norma di altri atti del diritto dell'Unione o del diritto nazionale conformi al diritto dell'Unione. **Per conseguire le finalità specifiche di cui al presente regolamento, i prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale dovrebbero conservare le registrazioni con l'indicazione dell'ora e della durata del trattamento e, se del caso, della persona che effettua il trattamento, conformemente al regolamento (UE) 2016/679.**

- (40) Per agevolare comunicazioni elettroniche fluide ed efficienti relative alle materie disciplinate dal presente regolamento, se del caso anche tramite conferma di avvenuto ricevimento, i prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati dovrebbero essere tenuti a designare un punto di contatto unico e a pubblicare le pertinenti informazioni riguardanti tale punto di contatto, comprese le lingue da utilizzare in tali comunicazioni. A differenza del rappresentante legale del prestatore, il punto di contatto dovrebbe servire a scopi operativi e non dovrebbe disporre obbligatoriamente di un luogo fisico. È opportuno stabilire condizioni adeguate in relazione alle lingue di comunicazione da specificare, in modo da assicurare una scorrevole comunicazione senza complicazioni inutili. Se il prestatore è soggetto all'obbligo di istituire una funzione di controllo della conformità e di nominare responsabili della conformità a norma del regolamento (UE) 2022/2065 [...], uno di tali responsabili può essere designato a punto di contatto a norma del presente regolamento al fine di facilitare l'esecuzione coerente degli obblighi derivanti da entrambi i quadri giuridici.
- (41) Al fine di consentire una vigilanza efficace e, se necessario, l'esecuzione del presente regolamento, è opportuno che i prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati che [...] sono stabiliti in un paese terzo e che offrono servizi nell'Unione abbiano un proprio rappresentante legale nell'Unione e che comunichino pubblicamente e alle autorità competenti le modalità di contatto di tale rappresentante. Per consentire soluzioni flessibili, se necessarie, e nonostante le loro diverse finalità ai sensi del presente regolamento, dovrebbe essere data la possibilità al rappresentante legale del prestatore, se questi lo ha esplicitato, di fungere anche da punto di contatto, purché siano rispettati i pertinenti requisiti imposti dal presente regolamento.
- (42) Ove pertinente e opportuno, fatte salve la scelta del prestatore dei servizi della società dell'informazione interessati e la necessità di rispettare le prescrizioni di legge applicabili al riguardo, dovrebbe essere data la possibilità a tali prestatori di designare un punto di contatto unico e un rappresentante legale unico ai fini del regolamento (UE) 2022/2065 [...].
- (43) [...]

- (44) [...]
- (45) Tenuto conto delle competenze specifiche del Centro dell'UE e del suo ruolo centrale in relazione all'attuazione del presente regolamento, è opportuno che le autorità **competenti** [...] possano chiederne l'assistenza nello svolgimento di alcuni dei loro compiti. Tale assistenza non dovrebbe pregiudicare i compiti e i poteri delle autorità **competenti** [...] che chiedono assistenza e del Centro dell'UE, né le prescrizioni applicabili allo svolgimento dei rispettivi compiti e all'esercizio dei rispettivi poteri previsti dal presente regolamento.
- (45 bis) Ai fini del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero designare le autorità competenti. Ciò non dovrebbe necessariamente comportare l'istituzione di una nuova autorità e ogni Stato membro dovrebbe avere la possibilità di affidare a un organismo esistente le funzioni previste dal presente regolamento e di decidere il numero di autorità competenti da designare. Per lasciare agli Stati membri un certo grado di flessibilità nell'attuazione delle soluzioni più adatte alle loro circostanze particolari, garantendo nel contempo anche il coordinamento a livello nazionale e la cooperazione a livello dell'UE necessari per assicurare l'applicazione coerente, efficiente ed efficace del presente regolamento, occorre che essi possano designare diverse autorità competenti, ma in tal caso che siano tenuti a nominare una di esse quale autorità coordinatrice a cui riservare in via esclusiva determinati compiti a norma del presente regolamento. In particolare, l'autorità coordinatrice dovrebbe fungere da punto di contatto unico per tutte le materie relative all'applicazione del presente regolamento, fatti salvi i poteri di esecuzione di altre autorità nazionali. Pertanto, ogni riferimento alle autorità competenti nel presente regolamento dovrebbe essere inteso come un riferimento alle pertinenti autorità competenti designate dagli Stati membri, comprese, se del caso, le autorità coordinatrici, mentre ogni riferimento alle autorità coordinatrici dovrebbe essere inteso come un riferimento alle sole autorità coordinatrici, ad esclusione di qualsiasi altra autorità competente eventualmente designata dagli Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero inoltre poter prevedere il controllo amministrativo o giurisdizionale ex post degli ordini emessi dalle autorità competenti, conformemente al diritto nazionale, anche quando tale controllo non sia specificamente previsto dal presente regolamento.**

(46) [...]

(46 bis) Gli Stati membri dovrebbero essere liberi di designare, quale autorità competente ai fini del presente regolamento, qualsiasi autorità nazionale idonea, anche amministrativa, di contrasto o giudiziaria, a seconda dei casi, a condizione che siano pienamente rispettate tutte le prescrizioni del presente regolamento ad essa relative, anche per quanto riguarda lo status delle autorità competenti e le modalità con cui svolgono i rispettivi compiti, i loro poteri di indagine ed esecuzione, la gestione dei reclami e la cooperazione a livello dell'UE. Gli Stati membri dovrebbero inoltre essere liberi di designare un'autorità giudiziaria o un'autorità amministrativa indipendente per l'emissione di determinati ordini conformemente al presente regolamento, nonché agli obblighi derivanti dalla Carta, in particolare per quanto riguarda i mezzi efficaci di ricorso giurisdizionale contro le decisioni delle autorità competenti.

(46 ter) Al fine di garantire che le autorità competenti designate a norma del presente regolamento svolgano i loro compiti conformemente al presente regolamento in modo obiettivo, adeguato e responsabile, nel rispetto dei diritti fondamentali garantiti dalla Carta e senza indebite ingerenze, è opportuno prevedere determinate prescrizioni al riguardo. Tali prescrizioni non dovrebbero essere interpretate come intese a precludere il controllo giurisdizionale delle attività delle autorità competenti conformemente al diritto dell'Unione o al diritto nazionale.

(47) Le autorità competenti, comprese le autorità coordinatrici [...], svolgono un ruolo fondamentale nel garantire l'effettività dei diritti e degli obblighi stabiliti dal presente regolamento e il conseguimento dei suoi obiettivi. Occorre pertanto garantire che tali autorità dispongano non solo dei poteri di indagine e di esecuzione necessari, ma anche delle risorse finanziarie, umane, tecnologiche e di altro tipo richieste per svolgere adeguatamente i loro compiti a norma del presente regolamento. In particolare, tenuto conto della varietà dei prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati e dell'uso di tecnologie avanzate nell'offrire tali servizi, è essenziale che l'autorità coordinatrice e le altre autorità competenti siano dotate di risorse umane numericamente sufficienti, tra cui anche esperti con competenze specialistiche. Le risorse delle autorità coordinatrici dovrebbero essere determinate tenendo conto delle dimensioni, della complessità e del potenziale impatto sociale dei prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati rientranti nella giurisdizione dello Stato membro designante, e del raggio d'azione dei loro servizi in tutta l'Unione.

(48) Data la necessità di garantire l'efficacia degli obblighi imposti, è opportuno conferire alle autorità [...] **competenti** poteri di esecuzione per contrastare le eventuali violazioni del presente regolamento. Tali poteri dovrebbero includere la facoltà di limitare temporaneamente l'accesso degli utenti del servizio interessato dalla violazione o, solo se tecnicamente infattibile, l'accesso all'interfaccia online del prestatore sulla quale si verifica la violazione. Alla luce dell'elevato livello di ingerenza nei diritti dei prestatori dei servizi che tale potere comporta, quest'ultimo dovrebbe essere esercitato solo se sussistono determinate condizioni. Tra queste, la condizione che la violazione implichi il favoreggiamento sistematico e strutturale di reati di abuso sessuale su minori, il che dovrebbe intendersi riferito a una situazione in cui risulti evidente da tutti gli elementi di prova disponibili che il favoreggiamento si è verificato su larga scala e per lungo tempo.

(49) Al fine di verificare che siano effettivamente rispettate nella pratica le norme del presente regolamento, in particolare quelle relative alle misure di attenuazione e all'esecuzione degli ordini di rilevazione, rimozione, [...] blocco o **deindicizzazione** emessi, [...] le **autorità competenti** dovrebbero essere in grado di realizzare ispezioni servendosi degli appositi indicatori forniti dal Centro dell'UE, per rilevare la diffusione di materiale pedopornografico noto o nuovo nel materiale accessibile al pubblico presente nei servizi di hosting dei prestatori interessati.

(50) [...]

Nessuna disposizione del presente regolamento osta a che le autorità competenti designate presentino segnalazioni ai prestatori di servizi di hosting sulla base di meccanismi di segnalazione e azione a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2022/2065 per notificare loro la presenza di uno o più elementi specifici di materiale pedopornografico noto, né che chiedano la qualifica di segnalatore attendibile alle condizioni stabilite a norma dell'articolo 22 di tale regolamento.

(51) Per garantire chiarezza e l'esecuzione efficace del presente regolamento, il prestatore dei servizi della società dell'informazione interessati dovrebbe essere soggetto alla giurisdizione dello Stato membro in cui è situato il suo stabilimento principale, ossia in cui il prestatore ha la sede centrale o la sede legale nella quale sono esercitate le principali funzioni finanziarie ed eseguiti i controlli operativi. Per quanto concerne i prestatori non stabiliti nell'Unione ma che offrono servizi nell'Unione, la giurisdizione dovrebbe appartenere allo Stato membro in cui risiede o è stabilito il loro rappresentante legale nominato, tenuto conto della funzione di rappresentante legale ai sensi del presente regolamento.

- (52) Per garantire un'esecuzione efficace e la tutela dei diritti degli utenti a norma del presente regolamento, è opportuno agevolare la proposizione di reclami contro la presunta inosservanza degli obblighi imposti dal presente regolamento ai prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati. Ciò dovrebbe avvenire dando modo agli utenti di proporre reclamo all'autorità coordinatrice nel territorio dello Stato membro in cui risiedono o sono stabiliti, indipendentemente dallo Stato membro cui appartiene la giurisdizione nei confronti del prestatore interessato. Ai fini della proposizione di un reclamo, gli utenti possono decidere di affidarsi a organizzazioni che agiscono nel pubblico interesse contro l'abuso sessuale su minori. Tuttavia, onde non compromettere l'obiettivo di istituire un sistema di vigilanza chiaro ed efficace e scongiurare il rischio di decisioni incoerenti, dovrebbe restare competenza esclusiva dell'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento esercitare in seguito tutti i poteri di indagine o di esecuzione, a seconda dei casi, in relazione alla condotta contestata, fatta salva la competenza di altre autorità di controllo nell'ambito del rispettivo mandato.
- (52 bis) Fatti salvi i diritti degli utenti di rivolgersi a un rappresentante in conformità della direttiva (UE) 2020/1828 o qualsiasi altro tipo di rappresentanza a norma della legislazione nazionale, gli utenti dovrebbero altresì avere il diritto di incaricare una persona giuridica o un organismo pubblico di esercitare i loro diritti quali previsti dal presente regolamento.**
- (53) Gli Stati membri dovrebbero far sì che, per la violazione degli obblighi stabiliti dal presente regolamento, siano previste sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, tenendo conto di elementi quali la natura, la gravità, la reiterazione e la durata della violazione, in considerazione dell'obiettivo di interesse pubblico perseguito, della portata e del tipo di attività svolte, nonché della capacità economica del prestatore dei servizi della società dell'informazione interessati.
- (54) Le norme in materia di vigilanza ed esecuzione di cui al presente regolamento non dovrebbero intendersi tali da incidere sui poteri e sulle competenze delle autorità di protezione dei dati a norma del regolamento (UE) 2016/679.

- (55) Ai fini del corretto funzionamento del sistema di rilevazione e di blocco obbligatori dei casi di abuso sessuale su minori online istituito dal presente regolamento, è essenziale che il Centro dell'UE riceva, tramite le autorità [...] **competenti**, materiale identificato come pedopornografico [...], [...] rilevato ad esempio nel corso di un'indagine penale, in modo che detto materiale [...] possa fungere da base accurata e affidabile per la generazione, da parte del Centro dell'UE, di indicatori di abuso. Per conseguire questo risultato, l'identificazione dovrebbe seguire una valutazione diligente, condotta nel contesto di una procedura che garantisca esiti equi e obiettivi, **soggetta a una vigilanza adeguata da parte delle autorità giudiziarie** [...]. Seppur importante anche in altri contesti, la rapidità nel valutare, identificare e trasmettere tale materiale è fondamentale quando si tratta di materiale pedopornografico nuovo e di adescamento di minori segnalati a norma del presente regolamento, poiché questo materiale può portare all'individuazione di un abuso in corso o imminente e può salvare vittime. Per questo motivo è opportuno fissare termini specifici applicabili alle segnalazioni.
- (56) Per far sì che gli indicatori generati dal Centro dell'UE ai fini della rilevazione siano quanto più completi possibile, le autorità [...] **competenti** dovrebbero trasmettere in modo proattivo il materiale [...] pertinente. È tuttavia opportuno che anche il Centro dell'UE sia autorizzato a portare determinati materiali o conversazioni all'attenzione delle autorità [...] **competenti** per i predetti fini.
- (56 bis) Gli Stati membri dovrebbero istituire procedure accelerate per la valutazione diligente di presunti abusi sessuali su minori, in modo da consentire la rapida presentazione al Centro dell'UE di specifici elementi del materiale, estratti di conversazioni e identificatori uniformi di risorse interessati al momento dell'accertamento affidabile dell'illegalità. Al fine di agevolare e accelerare tale valutazione, gli Stati membri dovrebbero poter prevedere che le autorità competenti svolgano la valutazione dell'illegalità del contenuto, sotto la vigilanza delle autorità giudiziarie competenti.**

- (57) Alcuni prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati offrono servizi in vari Stati membri se non in tutti, mentre a norma del presente regolamento un solo Stato membro ha giurisdizione nei confronti di un dato prestatore. È perciò indispensabile che, nello svolgimento dei suoi compiti e nell'esercizio dei suoi poteri, l'autorità coordinatrice designata dallo Stato membro cui appartiene la giurisdizione tenga conto degli interessi di tutti gli utenti nell'Unione, senza distinzioni in funzione di elementi quali l'ubicazione o la cittadinanza, e che le autorità coordinatrici cooperino tra loro in modo efficace ed efficiente. Per agevolare tale cooperazione, è opportuno prevedere i necessari meccanismi e sistemi di condivisione delle informazioni. La cooperazione non deve pregiudicare la possibilità per gli Stati membri di prevedere scambi periodici di opinioni con altre autorità pubbliche, ove pertinente per lo svolgimento dei compiti di tali altre autorità e dell'autorità coordinatrice.
- (57 bis) Le "indagini congiunte" di cui all'articolo 38 dovrebbero essere interpretate come indagini formali svolte dalle autorità coordinatrici in merito al rispetto, da parte del prestatore dei servizi della società dell'informazione interessati, degli obblighi derivanti dal presente regolamento. Nella misura in cui le sanzioni per le violazioni di tali obblighi previste dallo Stato membro interessato a norma del presente regolamento non sono di natura penale, le "indagini congiunte" di cui all'articolo 38 non dovrebbero essere interpretate come indagini penali, che sono generalmente condotte dalle autorità di contrasto ai sensi del diritto nazionale.**
- (58) In particolare, al fine di agevolare la cooperazione necessaria per il corretto funzionamento dei meccanismi istituiti dal presente regolamento, il Centro dell'UE dovrebbe istituire i necessari sistemi di condivisione delle informazioni e provvedere alla loro manutenzione. Nel farlo, il Centro dell'UE dovrebbe cooperare con l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto ("Europol") e con le autorità nazionali e basarsi, se del caso, sui sistemi esistenti e sulle migliori pratiche.
- (59) Per sostenere l'attuazione del presente regolamento e contribuire al conseguimento dei suoi obiettivi, il Centro dell'UE dovrebbe fungere da facilitatore centrale, svolgendo una serie di compiti specifici. Lo svolgimento di questi compiti richiede solide garanzie di indipendenza, in particolare dalle autorità di contrasto, una struttura di governance che assicuri un adempimento efficace, efficiente e coerente dei diversi compiti e una personalità giuridica che permetta al Centro di interagire efficacemente con tutti i portatori di interessi. È pertanto opportuno che il Centro dell'UE sia istituito come agenzia decentrata dell'Unione.

- (60) Ai fini della certezza del diritto e dell'efficacia, i compiti del Centro dell'UE dovrebbero essere elencati in modo chiaro ed esauriente. Per garantire la corretta attuazione del presente regolamento, tali compiti dovrebbero riguardare in particolare l'agevolazione degli obblighi di rilevazione, segnalazione e blocco imposti ai prestatori di servizi di hosting, ai prestatori di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico e ai prestatori di servizi di accesso a internet. Per lo stesso motivo è tuttavia opportuno che il Centro dell'UE sia incaricato anche di certi altri compiti correlati, in particolare, all'adempimento degli obblighi di valutazione e attenuazione del rischio a carico dei prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati, alla rimozione del materiale pedopornografico o alla disabilitazione dell'accesso allo stesso da parte dei prestatori di servizi di hosting, all'assistenza alle autorità [...] **competenti** e alla generazione e condivisione di conoscenze e competenze in materia di abuso sessuale su minori online, **anche in materia di prevenzione. Il Centro dell'UE, conformemente ai suoi compiti a norma del presente regolamento, dovrebbe inoltre valutare le iniziative relative alla prevenzione e alla lotta contro l'abuso sessuale su minori online per determinare se possano essere considerate migliori pratiche, avvalendosi, ove possibile, di strumenti di valutazione standardizzati, e mettere a disposizione tali migliori pratiche, anche attraverso un'apposita banca dati, per sostenere la funzione di polo di conoscenze del Centro dell'UE ed evitare la duplicazione degli sforzi e delle iniziative, promuovendo l'efficienza e la collaborazione tra i portatori di interessi.**
- (61) Il Centro dell'UE dovrebbe fornire informazioni attendibili sulle attività che possono ragionevolmente configurare abuso sessuale su minori online, in modo da consentirne la rilevazione e il blocco conformemente al presente regolamento. Data la natura del materiale pedopornografico, tali informazioni attendibili devono essere fornite senza che il materiale sia condiviso. Il Centro dell'UE dovrebbe pertanto generare indicatori accurati e affidabili, basati su materiale pedopornografico [...] identificato tale, trasmesso dalle autorità [...] **competenti** conformemente alle disposizioni pertinenti del presente regolamento. Tali indicatori dovrebbero consentire alle tecnologie di rilevare la diffusione di [...] materiale pedopornografico [...] noto [...].
- (62) Affinché il sistema istituito dal presente regolamento funzioni correttamente, è opportuno che il Centro dell'UE sia incaricato di creare banche dati per il **materiale** pedopornografico [...] **noto**, di gestirle e provvedere alla loro manutenzione. A fini di rendicontabilità e per consentire eventuali rettifiche, il Centro dell'UE dovrebbe tenere registri dei materiali trasmessi e del processo utilizzato per generare gli indicatori.
- (63) Onde garantire la tracciabilità del processo di segnalazione e delle attività intraprese per dare seguito alle segnalazioni, di poter fornire un riscontro sulle segnalazioni ai prestatori di servizi di hosting e ai prestatori di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico nonché di generare statistiche sulle segnalazioni e sull'affidabilità e celerità nel gestirle e trattarle, è opportuno che il Centro dell'UE crei un'apposita banca dati delle segnalazioni. Per poter raggiungere tali obiettivi, la banca dati dovrebbe anche contenere informazioni pertinenti relative alle segnalazioni, in particolare indicatori rappresentativi del materiale interessato e tag accessori, da cui si possa desumere ad esempio che un'immagine o un video segnalato fa parte di una serie di immagini o video che ritraggono la stessa o le stesse vittime.

- (64) Vista la sensibilità dei dati in questione e onde evitare eventuali errori ed usi impropri, è necessario stabilire norme rigorose sull'accesso alle banche dati degli indicatori e alla banca dati delle segnalazioni, sui dati ivi contenuti e sulla loro sicurezza. In particolare è opportuno che i dati interessati non siano memorizzati più a lungo di quanto strettamente necessario. Per questi motivi l'accesso alle banche dati degli indicatori dovrebbe essere consentito solo alle parti e per le finalità specificate nel presente regolamento, fatti salvi i controlli del Centro dell'UE, ed essere limitato nella durata e nella portata a quanto strettamente necessario per perseguire dette finalità.
- (64 bis) In considerazione del suo ruolo di polo centrale di conoscenze su questioni relative all'attuazione del presente regolamento a livello dell'UE, il Centro dell'UE dovrebbe, conformemente al presente regolamento, sfruttare tutti i mezzi a sua disposizione per agevolare il lavoro di Europol e delle autorità di contrasto competenti, ad esempio garantendo che le informazioni ricevute dalle autorità di contrasto siano pertinenti e complete, nonché accessibili e consultabili con la massima facilità. In particolare, il Centro dell'UE dovrebbe consentire l'accesso alla banca dati degli indicatori da parte di Europol e delle autorità di contrasto competenti degli Stati membri ove necessario ai fini dei loro compiti di indagine su presunti reati di abuso sessuale su minori.**
- (65) Onde evitare segnalazioni erranee di abuso sessuale su minori online ai sensi del presente regolamento e consentire alle autorità di contrasto di concentrarsi sui loro compiti di indagine fondamentali, le segnalazioni dovrebbero passare attraverso il Centro dell'UE. Il Centro dell'UE dovrebbe valutare le segnalazioni al fine di individuare quelle manifestamente infondate, ossia quelle per cui sia immediatamente evidente, senza alcuna analisi giuridica di merito o di fatto, che le attività segnalate non configurano abuso sessuale su minori online. Se la segnalazione è manifestamente infondata, il Centro dell'UE dovrebbe fornire un riscontro al prestatore di servizi di hosting o al prestatore di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico che hanno effettuato la segnalazione al fine di permettere miglioramenti delle tecnologie e dei processi utilizzati e di prendere altre misure appropriate, ad esempio il ripristino del materiale erroneamente rimosso. Poiché ogni segnalazione potrebbe essere uno strumento importante per indagare sul reato di abuso sessuale su minori in questione e perseguirlo, e per soccorrere la vittima, è opportuno che le segnalazioni siano trattate con la massima celerità.
- (66) Per contribuire all'efficace applicazione del presente regolamento e alla tutela dei diritti delle vittime, il Centro dell'UE dovrebbe, su richiesta, poter sostenere le vittime e assistere le **autorità competenti** realizzando ispezioni nei servizi di hosting per rilevare la diffusione di materiale pedopornografico noto accessibile al pubblico, utilizzando gli indicatori corrispondenti. Nei casi in cui identifichi tale materiale a seguito dell'ispezione, il Centro dell'UE dovrebbe anche poter chiedere al prestatore del servizio di hosting interessato di rimuovere l'elemento o gli elementi in questione o di disabilitarne l'accesso, poiché il prestatore potrebbe non essere a conoscenza della loro presenza e potrebbe essere disposto a farlo volontariamente.

- (67) Tenuto conto del suo ruolo centrale in virtù dello svolgimento dei suoi compiti principali a norma del presente regolamento e delle informazioni e competenze che è in grado di raccogliere in relazione a detti compiti, il Centro dell'UE dovrebbe contribuire al conseguimento degli obiettivi del presente regolamento anche fungendo da polo di conoscenze, competenze e ricerche sulle materie connesse alla prevenzione e lotta contro l'abuso sessuale su minori online. A tale riguardo è opportuno che il Centro dell'UE cooperi con i pertinenti portatori di interessi sia all'interno che all'esterno dell'Unione e permetta agli Stati membri di beneficiare delle conoscenze e delle competenze raccolte, comprese le migliori pratiche e gli insegnamenti tratti.
- (68) Il trattamento e la memorizzazione di determinati dati personali sono necessari per lo svolgimento dei compiti del Centro dell'UE a norma del presente regolamento. Onde garantire che tali dati personali siano adeguatamente protetti, il Centro dell'UE dovrebbe trattare e memorizzare dati personali solo se strettamente necessario per le finalità specificate nel presente regolamento. Dovrebbe farlo in modo sicuro e limitare la memorizzazione a quanto strettamente necessario per lo svolgimento dei compiti pertinenti.
- (69) Per l'adempimento efficace ed efficiente dei suoi compiti, il Centro dell'UE dovrebbe cooperare strettamente ai fini della segnalazione di materiale pedopornografico con **le autorità competenti, comprese** le autorità coordinatrici, Europol e le organizzazioni partner pertinenti, come il Centro nazionale statunitense per i minori scomparsi e sfruttati (US National Centre for Missing and Exploited Children - NCMEC), **la rete europea di prevenzione della criminalità (REPC)** o la rete di hotline dell'Associazione internazionale delle linee telefoniche di emergenza per internet (International Association of Internet Hotlines - INHOPE), nei limiti stabiliti dal presente regolamento e da altri strumenti giuridici che ne disciplinano le rispettive attività. Per facilitare la cooperazione è opportuno adottare le disposizioni necessarie, tra cui la designazione di funzionari di contatto da parte delle autorità coordinatrici e la conclusione di protocolli d'intesa con Europol e, se del caso, con una o più organizzazioni partner pertinenti.
- (70) Il sostegno di lunga data offerto dall'Unione a INHOPE e alle hotline che ne fanno parte riconosce alle hotline il ruolo di prima linea d'intervento nella lotta contro l'abuso sessuale su minori online. Il Centro dell'UE dovrebbe far leva sulla rete di hotline e incoraggiarne la collaborazione efficace con le autorità [...] **competenti**, i prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati e le autorità di contrasto degli Stati membri. Le competenze e l'esperienza delle hotline sono un'inestimabile fonte di informazioni sull'individuazione precoce di minacce e soluzioni comuni, e sulle differenze regionali e nazionali in tutta l'Unione.
- (71) Tenuto conto del mandato di Europol e della sua esperienza nell'individuare le autorità nazionali competenti in situazioni poco chiare, e della sua banca dati di intelligence criminale che può contribuire a individuare nessi con indagini in corso in altri Stati membri, è opportuno che il Centro dell'UE cooperi strettamente con Europol, in particolare al fine di garantire la rapida individuazione delle autorità nazionali di contrasto competenti nei casi in cui ciò non sia chiaro o possa essere coinvolto più di uno Stato membro.

(71 bis) Europol e il Centro dell'UE dovrebbero cooperare strettamente nell'assolvimento dei rispettivi compiti e responsabilità distinti in conformità del presente regolamento e del regolamento (UE) 2016/794¹¹. Il presente regolamento non dovrebbe essere inteso come volto a modificare in alcun modo il regolamento (UE) 2016/794 e i compiti e le responsabilità di Europol ai sensi di tale regolamento. Ad esempio, per quanto riguarda il trattamento delle segnalazioni dei prestatori di servizi, il Centro dell'UE dovrebbe, fatto salvo il filtraggio previsto dal presente regolamento, trasmettere tali segnalazioni a Europol e all'autorità o alle autorità di contrasto nazionali competenti, unitamente ai complementi di informazione pertinenti, anche ai fini dell'identificazione delle vittime, come prescritto dal presente regolamento, mentre Europol potrebbe continuare ad assistere le autorità di contrasto nazionali nelle indagini penali relative a tali segnalazioni conformemente al suo mandato. Inoltre, in merito alla conservazione delle segnalazioni, il Centro dell'UE dovrebbe svolgere i compiti specificati nel presente regolamento, in particolare istituire una banca dati per tali fini e provvedere alla sua manutenzione e al suo funzionamento, mentre Europol potrebbe, conformemente al suo mandato, continuare ad ampliare con le segnalazioni ricevute dal Centro dell'UE le proprie banche dati di intelligence criminale condivise con le autorità nazionali, in particolare a fini di indagine penale.

(72) [...]

(73) Per garantire il corretto funzionamento del Centro dell'UE, è opportuno stabilire le norme organizzative necessarie. A fini di coerenza, tali norme dovrebbero essere in linea con l'orientamento comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sulle agenzie decentrate.

(74) Tenuto conto della necessità di dotarsi di competenze tecniche per svolgere i suoi compiti, in particolare quello di fornire un elenco di tecnologie da usarsi per la rilevazione, il Centro dell'UE dovrebbe disporre di un comitato tecnologico composto da esperti con funzioni consultive. Il comitato tecnologico può in particolare mettere a disposizione competenze per sostenere il lavoro del Centro dell'UE, nell'ambito del suo mandato, per quanto riguarda le materie relative alla rilevazione di casi di abuso sessuale su minori online e per aiutarlo a contribuire a un elevato livello di norme tecniche e di garanzie nella tecnologia di rilevazione.

¹¹ Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI.

- (74 bis) In considerazione della necessità di disporre di competenze in materia di assistenza alle vittime ai fini dell'adempimento dei suoi compiti, il Centro dell'UE dovrebbe essere dotato di un comitato per le vittime, formato da vittime adulte di abusi sessuali su minori e da persone provviste delle competenze pertinenti, con funzione consultiva. Il comitato per le vittime può, in particolare, mettere a disposizione competenze per sostenere il lavoro del Centro dell'UE, nell'ambito del suo mandato, per quanto riguarda le questioni relative ai compiti di informazione delle vittime e di assistenza e sostegno per la rimozione, tramite le autorità coordinatrici.**
- (75) A fini di trasparenza e rendicontabilità e per consentire una valutazione e eventuali adeguamenti, se necessari, è opportuno che i prestatori di servizi di hosting, i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico, i prestatori di servizi di accesso a internet, le autorità coordinatrici e il Centro dell'UE siano tenuti a raccogliere, registrare e analizzare le informazioni sulla base di una raccolta anonimizzata di dati non personali, e a pubblicare relazioni annuali di attività a norma del presente regolamento. Nel raccogliere queste informazioni, le autorità coordinatrici dovrebbero cooperare con Europol e con le autorità di contrasto e altre autorità nazionali competenti dello Stato membro che ha designato l'autorità coordinatrice in questione.
- (76) Nell'interesse della buona governance e sulla base delle statistiche e delle informazioni raccolte e dei meccanismi di trasparenza previsti dal presente regolamento, è opportuno che la Commissione svolga una valutazione del presente regolamento entro cinque anni dalla data della sua entrata in vigore e successivamente ogni cinque anni.
- (77) La valutazione dovrebbe essere basata sui criteri di efficienza, necessità, efficacia, proporzionalità, pertinenza, coerenza e valore aggiunto dell'Unione. Dovrebbe valutare il funzionamento delle diverse misure operative e tecniche previste dal presente regolamento, tra cui l'efficacia delle misure volte a migliorare la rilevazione, la segnalazione e la rimozione di casi di abuso sessuale su minori online, l'efficacia dei meccanismi di salvaguardia e le conseguenze sui diritti fondamentali potenzialmente interessati, sulla libertà d'impresa, sul diritto alla vita privata e sulla protezione dei dati personali. La Commissione dovrebbe altresì valutare le potenziali conseguenze per gli interessi di terzi.
- (77 bis) Al fine di valutare la possibilità di includere in futuro il materiale pedopornografico nuovo e l'adescamento di minori nell'ambito di applicazione delle disposizioni del presente regolamento relative agli ordini di rilevazione, la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione dell'affidabilità e dell'accuratezza delle pertinenti tecnologie di rilevazione entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e successivamente, se necessario, ogni tre anni.**

(78) Il regolamento (UE) 2021/1232 del Parlamento europeo e del Consiglio¹² **modificato dal regolamento (UE) 2024/1307 del Parlamento europeo e del Consiglio**¹³ prevede una soluzione temporanea per quanto riguarda l'uso di tecnologie da parte di determinati prestatori di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico ai fini della lotta contro l'abuso sessuale su minori online, in attesa della preparazione e adozione di un quadro giuridico a lungo termine. Il presente regolamento costituisce tale quadro giuridico a lungo termine. **È importante che gli abusi sessuali su minori online possano essere contrastati senza interruzioni in modo efficace e nel rispetto della legge e che vi sia una transizione agevole tra il regime temporaneo istituito dal regolamento (UE) 2021/1232 e il regime a lungo termine istituito dal presente regolamento. Pertanto, occorre apportare le necessarie modifiche al regolamento (UE) 2021/1232, garantendo in tal modo che la deroga a talune disposizioni della direttiva 2002/58/CE possa continuare, in conformità di tale regolamento e di altre normative applicabili, fino a quando le autorità competenti non abbiano avuto la possibilità di emettere i pertinenti ordini di rilevazione a norma del presente regolamento, ove necessario. [...].**

(78 bis) **Le norme del presente regolamento dovrebbero applicarsi quanto prima. Tuttavia, occorre tenere conto del fatto che tutte le parti coinvolte, in particolare il Centro dell'UE, devono adottare le misure preparatorie necessarie. Pertanto, le pertinenti disposizioni del presente regolamento dovrebbero iniziare ad applicarsi solo dopo determinati periodi di tempo adeguati. Durante tale periodo di transizione, le norme generali che fanno riferimento a varie misure, alcune delle quali non ancora entrate in vigore, dovrebbero essere intese come non applicabili alle misure non ancora entrate in vigore. Pertanto, ad esempio, durante tale periodo dovrebbe essere possibile emettere un ordine di blocco a norma del presente regolamento, anche se l'ordine in un tale caso dovrà essere eseguito senza ricorrere alla banca dati degli indicatori fornita dal Centro dell'UE, la quale sarebbe ancora in fase di preparazione durante il suddetto periodo di transizione.**

¹² Regolamento (UE) 2021/1232 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 luglio 2021, relativo a una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva 2002/58/CE per quanto riguarda l'uso di tecnologie da parte dei prestatori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero per il trattamento di dati personali e di altro tipo ai fini della lotta contro gli abusi sessuali online sui minori (GU L 274 del 30.7.2021, pag. 41).

¹³ **Regolamento (UE) 2024/1307 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2024, che modifica il regolamento (UE) 2021/1232 relativo a una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva 2002/58/CE per quanto riguarda l'uso di tecnologie da parte dei prestatori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero per il trattamento di dati personali e di altro tipo ai fini della lotta contro gli abusi sessuali online sui minori (GU L 2024/1307 del 14.5.2024).**

- (79) Al fine di conseguire gli obiettivi del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare gli allegati del presente regolamento e integrarlo stabilendo norme dettagliate relative alla creazione delle banche dati gestite dal Centro dell'UE, al loro contenuto e accesso, alla forma, al contenuto preciso e altri dettagli delle segnalazioni e del processo di segnalazione, alla determinazione e all'imputazione dei costi sostenuti dal Centro dell'UE per assistere i prestatori nella valutazione del rischio, e ai requisiti tecnici dei sistemi di condivisione delle informazioni a supporto delle comunicazioni tra le autorità coordinatrici, la Commissione, il Centro dell'UE, altre agenzie dell'Unione competenti e i prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati.
- (80) È di particolare importanza che durante i lavori preparatori degli atti delegati la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche tramite una consultazione pubblica aperta e a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016¹⁴. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
- (81) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del sistema di condivisione delle informazioni. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁵.
- (82) Al fine di lasciare a tutte le parti interessate tempo sufficiente a prendere le misure necessarie per conformarsi al presente regolamento, è opportuno prevedere un intervallo di tempo adeguato tra la data della sua entrata in vigore e quella della sua applicazione.

¹⁴ Accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio" (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

¹⁵ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

- (83) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire contribuire al corretto funzionamento del mercato interno stabilendo norme chiare, uniformi ed equilibrate per prevenire e contrastare l'abuso sessuale su minori online in un modo efficace e nel rispetto dei diritti fondamentali, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (84) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁶, il Garante europeo della protezione dei dati e il comitato europeo per la protezione dei dati sono stati consultati e hanno formulato i loro pareri il **28 luglio 2022** [...],

¹⁶ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce norme uniformi per [...] **prevenire e contrastare in modo mirato, attentamente bilanciato e proporzionato** l'uso [...] dei servizi della società dell'informazione interessati a fini di abuso sessuale su minori online nel mercato interno.
Esso stabilisce in particolare:
 - a) obblighi a carico dei prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati di ridurre al minimo il rischio che i loro servizi siano usati [...] a fini di abuso sessuale su minori online;
 - b) obblighi a carico dei prestatori di servizi di hosting e dei prestatori di servizi di comunicazione interpersonale di rilevare e segnalare i casi di abuso sessuale su minori online;
 - c) obblighi a carico dei prestatori di servizi di hosting di rimuovere il materiale pedopornografico dai loro servizi o di disabilitarne l'accesso;
 - d) obblighi a carico dei prestatori di servizi di accesso a internet di **impedire agli utenti** [...] l'accesso al materiale pedopornografico;
 - d bis) obblighi a carico dei fornitori di motori di ricerca online di deindicizzare i siti web che indicano elementi specifici di abusi sessuali su minori;**
 - e) norme sull'attuazione e sull'esecuzione del presente regolamento, anche per quanto riguarda la designazione e il funzionamento delle autorità competenti degli Stati membri, il Centro dell'UE sull'abuso sessuale su minori istituito dall'articolo 40 ("Centro dell'UE") e la cooperazione e la trasparenza.
2. Il presente regolamento si applica ai prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati che offrono detti servizi nell'Unione, indipendentemente dal luogo di stabilimento principale.

3. Il presente regolamento non pregiudica le norme stabilite dagli atti giuridici seguenti:
- a) direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio;
 - b) direttiva 2000/31/CE e regolamento (UE) **2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali)[...]**;
 - b bis) regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (regolamento sui mercati digitali);**
 - c) direttiva 2010/13/UE;
 - d) regolamento (UE) 2016/679, direttiva (UE) 2016/680, regolamento (UE) 2018/1725 e, fatto salvo il paragrafo 4, direttiva 2002/58/CE;
 - e) **regolamento (UE) 2021/784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online.**
- 3 bis. Il presente regolamento non ha l'effetto di modificare l'obbligo di rispettare i diritti, le libertà e i principi di cui all'articolo 6 TUE e si applica facendo salvi i principi fondamentali relativi al diritto al rispetto della vita privata e familiare e alla libertà di espressione e informazione.**
4. Il presente regolamento limita l'esercizio dei diritti e degli obblighi di cui all'**articolo 5**, paragrafi 1 e 3, e all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE **nella misura strettamente [...]** necessaria all'esecuzione degli ordini di rilevazione emessi in conformità del capo [...] **II**, sezione 2, del presente regolamento.
- 5. Fatto salvo l'articolo 10, paragrafo 1, il presente regolamento non vieta, rende impossibile, indebolisce, elude o altrimenti pregiudica le misure di cibersicurezza, in particolare la cifratura, compresa la cifratura da punto a punto, attuate dai servizi della società dell'informazione interessati o dagli utenti. Il presente regolamento non crea alcun obbligo che imponga a un prestatore di servizi di hosting o a un prestatore di servizi di comunicazione interpersonale di decifrare dati o di creare l'accesso a dati cifrati da punto a punto o che impedisca ai prestatori di offrire servizi cifrati da punto a punto.**

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

- a) "servizio di hosting": il servizio della società dell'informazione definito all'articolo [...]**3, lettera g, punto iii**) [...], del regolamento (UE) **2022/2065** [...];
- b) "servizio di comunicazione interpersonale": il servizio accessibile al pubblico definito all'articolo 2, punto 5, della direttiva (UE) 2018/1972, compreso il servizio che consente lo scambio diretto interpersonale e interattivo di informazioni esclusivamente come elemento accessorio meno importante e intrinsecamente collegato a un altro servizio;
- c) "applicazione software": il prodotto o servizio digitale definito all'articolo 2, punto **15** [...], del regolamento (UE) **2022/1925** [...];
- d) "negozio di applicazioni software": il servizio definito all'articolo 2, punto **14** [...], del regolamento (UE) **2022/1925** [...];
- e) "servizio di accesso a internet": il servizio definito all'articolo 2, secondo comma, punto 2, del regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁷;
- f) "servizi della società dell'informazione interessati": tutti i servizi seguenti:
 - i) servizio di hosting;
 - ii) servizio di comunicazione interpersonale;
 - iii) negozio di applicazioni software;
 - iv) servizio di accesso a internet;
 - v) **motori di ricerca online;**

¹⁷ Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (GU L 310 del 26.11.2015, pag. 1).

- g) "offrire servizi nell'Unione": offrire servizi nell'Unione come definito all'articolo 3 [...], lettera d), del regolamento (UE) 2022/2065 [...];
- h) "utente": la persona fisica o giuridica che fa uso di uno dei servizi della società dell'informazione interessati;
- i) "minore": la persona fisica di età inferiore a 18 anni;
- j) [...]
- k) "micro, piccola o media impresa": un'impresa quale definita nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese¹⁸;
- l) "materiale pedopornografico": il materiale che configura pornografia minorile o spettacolo pornografico ai sensi dell'articolo 2, lettere c) ed e) rispettivamente, della direttiva 2011/93/UE;
- m) "materiale pedopornografico noto": il materiale potenzialmente pedopornografico rilevato utilizzando gli indicatori contenuti nella banca dati degli indicatori di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera a);
- n) "materiale pedopornografico nuovo": il materiale potenzialmente pedopornografico **diverso dal materiale pedopornografico noto** [...];
- o) "adescamento di minori": l'adescamento di minori per scopi sessuali di cui all'articolo 6 della direttiva 2011/93/UE;
- p) "abuso sessuale su minori online": la diffusione online di materiale pedopornografico e l'adescamento di minori;
- q) "reati di abuso sessuale su minori": i reati definiti agli articoli da 3 a 7 della direttiva 2011/93/UE;
- r) "sistema di raccomandazione": il sistema definito all'articolo 3, **lettera s)**, [...], del regolamento (UE) 2022/2065 [...];

¹⁸ Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

- s) "dati relativi al contenuto": i dati definiti [...] all'**articolo 3, punto 12**, del regolamento (UE) **2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023**, [...] relativo agli **ordini europei** di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche **nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali** [...] (regolamento sulle prove elettroniche) [...];
- t) "moderazione dei contenuti": le attività definite all'**articolo 3, lettera t**) [...], del regolamento (UE) **2022/2065** [...];
- t bis) "autorità competente del luogo di stabilimento": l'autorità competente designata a norma dell'articolo 25 dallo Stato membro in cui il prestatore di servizi della società dell'informazione ha lo stabilimento principale o in cui risiede o è stabilito il suo rappresentante legale, a seconda dei casi;**
- u) "autorità coordinatrice del luogo di stabilimento": **l'autorità competente designata come** l'autorità che coordina le questioni di abuso sessuale su minori, [...] a norma dell'articolo 25 dallo Stato membro in cui il prestatore di servizi della società dell'informazione ha lo stabilimento principale o in cui risiede o è stabilito il suo rappresentante legale, a seconda dei casi;
- v) "condizioni generali": le condizioni definite all'**articolo 3, lettera u**) [...], del regolamento (UE) **2022/2065** [...];
- w) "stabilimento principale": la sede centrale o la sede legale del prestatore dei servizi della società dell'informazione interessati nella quale sono esercitate le principali funzioni finanziarie ed eseguiti i controlli operativi;
- x) "**motore di ricerca online**": **il servizio di intermediazione definito all'articolo 3, lettera j**, del regolamento (UE) **2022/2065**;
- y) "**contenuto visivo**": **le immagini e le componenti visive dei video.**

CAPO II

OBBLIGHI DEI PRESTATORI DEI SERVIZI DELLA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE INTERESSATI DI PREVENIRE E CONTRASTARE L'ABUSO SESSUALE SU MINORI ONLINE

Sezione 1 Obblighi di valutazione e attenuazione del rischio

Articolo 3

Valutazione del rischio

1. I prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale individuano, esaminano e valutano **diligentemente**, per ciascun servizio che offrono, il rischio di un suo uso a fini di abuso sessuale su minori online.
2. Nello svolgere la valutazione del rischio, il prestatore tiene conto in particolare:
 - a) di casi già individuati di uso dei suoi servizi a fini di abuso sessuale su minori online;
 - b) dell'esistenza e dell'attuazione a sua cura di una strategia, e della disponibilità di funzionalità per contrastare il rischio di cui al paragrafo 1, anche mediante:
 - divieti e restrizioni disposti nelle condizioni generali;
 - misure di esecuzione di detti divieti e restrizioni;
 - funzionalità per la verifica dell'età;
 - **funzionalità per i meccanismi di controllo parentale o di consenso parentale;**
 - funzionalità con cui gli utenti possano **segnalare** al prestatore casi di abuso sessuale su minori online mediante strumenti di facile accesso e adeguati all'età;
 - **misure adottate al fine di garantire una procedura rigorosa e rapida per gestire i potenziali abusi sessuali su minori segnalati;**
 - **funzionalità con cui i prestatori possano compilare e produrre informazioni statistiche pertinenti a fini di valutazione;**
 - c) del modo in cui gli utenti usano il servizio e del relativo impatto sul rischio;

c bis) delle misure adeguate all'età adottate dal prestatore per promuovere l'alfabetizzazione digitale degli utenti e l'uso sicuro del servizio;

d) del modo in cui ha ideato e gestisce il servizio, ivi compreso il business model, la governance e i pertinenti sistemi e processi, e del relativo impatto sul rischio;

d bis) della disponibilità di funzionalità che consentono agli utenti di condividere immagini o video con altri utenti, in particolare attraverso comunicazioni private, e di funzionalità che consentono ai prestatori di valutare con quale facilità, rapidità e su quale scala tale materiale possa essere ulteriormente diffuso attraverso il servizio;

e) rispetto al rischio di adescamento di minori:

i) di quanto il servizio sia usato o possa essere usato da minori;

ii) se il servizio è usato da minori, delle diverse fasce di età degli utenti minori e del rischio di adescamento di minori in relazione a queste fasce di età;

iii) della disponibilità di funzionalità che diano adito a rischio di adescamento di minori o lo rafforzino, in particolare:

– permettendo all'utente di cercare altri utenti, specie ad utenti adulti di cercare utenti minori;

– permettendo all'utente di entrare in diretto contatto con altri utenti, specie tramite comunicazioni private.

– [...]

3. Il prestatore può chiedere al Centro dell'UE di analizzare campioni rappresentativi di dati anonimizzati allo scopo di identificare casi di potenziale abuso sessuale su minori online, a sostegno della valutazione del rischio.

I costi sostenuti dal Centro dell'UE per lo svolgimento di questa analisi sono a carico del prestatore richiedente. Detti costi sono invece a carico del Centro dell'UE se il prestatore è una micro, piccola o media impresa, purché l'analisi sia ragionevolmente necessaria a sostenere la valutazione del rischio. **Il Centro dell'UE mette a disposizione dei prestatori le informazioni per determinare tali costi.**

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo le necessarie norme dettagliate relative alla determinazione e all'imputazione di detti costi, **alle informazioni che occorre comunicare** e all'applicazione dell'esenzione per le micro, piccole e medie imprese.

4. Il prestatore svolge la prima valutazione del rischio entro [*data di applicazione del presente regolamento + 3 mesi*] oppure, se il prestatore non ha offerto il servizio nell'Unione entro [*data di applicazione del presente regolamento*], entro tre mesi dalla data in cui ha iniziato a offrire il servizio nell'Unione.

Successivamente il prestatore aggiorna la valutazione del rischio se necessario e, **a seconda della categoria di rischio determinata conformemente all'articolo 5, paragrafo 2**, almeno una volta ogni tre anni (per i servizi a basso rischio), una volta ogni due anni (per i servizi a medio rischio) e una volta all'anno (per i servizi ad alto rischio) dalla data in cui ha svolto o aggiornato l'ultima valutazione del rischio. Ciò nondimeno:

- a) per il servizio **ad alto rischio** contro cui è emesso un ordine di rilevazione a norma dell'articolo 7, il prestatore aggiorna la valutazione del rischio al più tardi [...] **quattro** mesi prima della scadenza del periodo di applicazione dell'ordine;
- b) l'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento può esigere dal prestatore un aggiornamento della valutazione del rischio entro un termine ragionevolmente anticipato rispetto a quello di cui al secondo comma se sussistono elementi, , **tra cui quelli forniti dalle autorità coordinatrici di altri Stati membri o da prestatori che offrono servizi a basso o a medio rischio**, comprovanti un possibile cambiamento sostanziale del rischio che il servizio sia usato a fini di abuso sessuale su minori online.

- 4 bis.** La valutazione del rischio raccoglie informazioni sulla limitazione del rischio a una parte o componente identificabile del servizio, ove possibile, come tipi specifici di canali di un servizio di comunicazione interpersonale, o a utenti o gruppi o tipi di utenti specifici, ove possibile, purché tale parte o componente, tali utenti o gruppi o tipi di utenti specifici possano essere valutati isolatamente al fine di attenuare il rischio di abuso sessuale su minori online.

5. Nella valutazione del rischio deve rientrare la valutazione di ogni potenziale rischio residuo che, nonostante le misure di attenuazione di cui all'articolo 4, il servizio sia usato a fini di abuso sessuale su minori online.
6. La Commissione, in cooperazione con le autorità coordinatrici e il Centro dell'UE, dopo aver condotto una consultazione pubblica, può emanare orientamenti sull'applicazione dei paragrafi da 1 a 5, tenendo debito conto in particolare dei pertinenti sviluppi tecnologici e dei modi in cui sono offerti e utilizzati i servizi contemplati da tali disposizioni.

Articolo 4

Attenuazione del rischio

1. **Se hanno identificato un rischio che il servizio sia utilizzato a fini di abuso sessuale su minori online a norma dell'articolo 3, i prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale prendono tutte le misure di attenuazione ragionevoli e adeguate [...] a tale rischio [...], per ridurlo al minimo. Le misure di attenuazione del rischio sono limitate a una parte o componente identificabile del servizio o a utenti o gruppi o tipi di utenti specifici, ove possibile, fatta salva l'efficacia della misura.**

Dette misure comprendono **almeno** alcune o l'insieme delle seguenti:

- a) adeguare, mediante opportune misure tecniche e operative e di personale, i propri sistemi di moderazione dei contenuti o di raccomandazione, i processi decisionali, il funzionamento o le funzionalità del servizio, i contenuti o l'esecuzione delle condizioni generali;
- b) rafforzare i propri processi interni o la vigilanza interna del funzionamento del servizio;
- c) avviare o adattare la cooperazione, nel rispetto del diritto della concorrenza, con altri prestatori di servizi di hosting o prestatori di servizi di comunicazione interpersonale, autorità pubbliche, organizzazioni della società civile o, se applicabile, enti cui è riconosciuta la qualifica di segnalatore attendibile conformemente all'articolo 22 [...] del regolamento (UE) 2022/2065 [...];
- d) **avviare o adattare funzionalità con cui gli utenti possano segnalare al prestatore casi di abuso sessuale su minori online mediante strumenti di facile accesso e adeguati all'età;**
- e) **avviare o adattare funzionalità con cui gli utenti possano controllare quali informazioni che li riguardano sono condivise con altri utenti e come altri utenti possono contattarli, nonché introdurre impostazioni predefinite adeguate in materia di vita privata per gli utenti che sono minori;**

- f) **avviare o adattare funzionalità che forniscano informazioni agli utenti sui meccanismi di segnalazione e indirizzino gli utenti verso linee di assistenza e organizzazioni fidate, laddove gli utenti rilevino materiale o conversazioni indicanti casi di potenziale abuso sessuale su minori online;**
- g) **avviare o adattare funzionalità con cui i prestatori possano raccogliere dati statistici per valutare meglio i rischi e l'efficacia delle misure di attenuazione. Tali dati non possono includere dati personali.**

2. Le misure di attenuazione devono essere:

- a) efficaci nell'attenuare il rischio individuato;
- b) adeguate e proporzionate al rischio, tenuto conto in particolare della sua gravità e delle capacità finanziarie e tecnologiche del prestatore nonché del numero di utenti;
- c) applicate in modo diligente e non discriminatorio, tenendo debito conto, in tutte le circostanze, delle possibili conseguenze ai fini dell'esercizio dei diritti fondamentali di tutte le parti interessate;
- d) introdotte, **attuare**, riesaminate, **modificare**, sospese o ampliate a seconda dei casi, ogni qualvolta venga svolta o aggiornata la valutazione del rischio in conformità dell'articolo 3, paragrafo 4, entro tre mesi dal termine ivi indicato.

3. I prestatori di servizi di comunicazione interpersonale che, a seguito della valutazione del rischio svolta o aggiornata in conformità dell'articolo 3, hanno individuato il rischio che i loro servizi siano usati a fini di adescamento di minori prendono i necessari provvedimenti di verifica e valutazione dell'età per identificare in modo affidabile gli utenti minori dei loro servizi, così da poter decidere le misure di attenuazione.

Tali provvedimenti di verifica e valutazione dell'età tutelano la vita privata, rispettando i principi applicabili al trattamento dei dati personali, segnatamente i principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, sono proporzionati, trasparenti, efficaci, accurati, non discriminatori e accessibili e considerano preminente l'interesse superiore del minore.

3 bis. I prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale possono chiedere al Centro dell'UE assistenza nell'individuazione e nella valutazione degli aspetti tecnici delle misure di attenuazione specifiche di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.

I costi sostenuti dal Centro dell'UE per fornire tale assistenza sono a carico del prestatore richiedente. Detti costi sono invece a carico del Centro dell'UE se il prestatore è una micro, piccola o media impresa, purché la richiesta sia ragionevolmente necessaria a sostenere l'identificazione e la valutazione delle misure di attenuazione del rischio. Il Centro dell'UE mette a disposizione le informazioni per determinare tali costi.

L'assistenza fornita dal Centro dell'UE non pregiudica la responsabilità del prestatore di conformarsi ai requisiti applicabili alle misure di attenuazione né la responsabilità delle decisioni che il prestatore può prendere in relazione o a seguito dell'applicazione di dette misure.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo le necessarie norme dettagliate relative alla determinazione e all'imputazione di detti costi, alle informazioni che occorre comunicare e all'applicazione dell'esenzione per le micro, piccole e medie imprese.

4. I prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale descrivono chiaramente nelle loro condizioni generali le misure di attenuazione predisposte. Nella descrizione non figurano informazioni che potrebbero ridurre l'efficacia delle misure di attenuazione.
5. La Commissione, in cooperazione con le autorità coordinatrici e il Centro dell'UE, dopo aver condotto una consultazione pubblica, può emanare orientamenti sull'applicazione dei paragrafi 1, 2, 3 e 4, tenendo debito conto in particolare dei pertinenti sviluppi tecnologici e dei modi in cui sono offerti e utilizzati i servizi contemplati da tali disposizioni.

Articolo 5

Relazione sui rischi e categorizzazione dei rischi

1. I prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale trasmettono all'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento, entro tre mesi dal termine di cui all'articolo 3, paragrafo 4, una relazione che specifica quanto segue:
 - a) **la ragione della valutazione del rischio in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2**, il processo e gli esiti della valutazione del rischio svolta o aggiornata in conformità dell'articolo 3, comprensiva della valutazione di ogni potenziale rischio residuo di cui all'articolo 3, paragrafo 5;
 - b) le misure di attenuazione disposte ai sensi dell'articolo 4 e, **se del caso, dell'articolo 5 bis**, e i relativi esiti, **compresa l'efficacia di tali misure e come ottemperano alle disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, nonché, in caso di provvedimenti di valutazione e verifica dell'età, come questi ottemperano alle disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3;**
 - b bis) le altre misure di attenuazione attuate prima di svolgere la valutazione del rischio e, se disponibili, le informazioni complementari sull'efficacia di tali misure;**

- c) qualora sia rilevato il potenziale rischio residuo di cui all'articolo 3, paragrafo 5, le informazioni disponibili pertinenti per identificare nel modo più preciso possibile le parti o componenti del servizio, o gli utenti o gruppi o tipi di utenti specifici, in relazione ai quali si presenta il potenziale rischio residuo;
- c bis) un'autovalutazione sulla base dei criteri stabiliti per la categorizzazione dei rischi del servizio o delle parti o componenti del servizio, secondo il modello stabilito conformemente all'articolo 5, paragrafo 2 bis;
- d) se il prestatore chiede all'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento l'autorizzazione a esporre l'indicazione di rischio ridotto di cui all'articolo 5 ter.

Tale relazione include le informazioni statistiche disponibili al fine di sostenere e illustrare lo sviluppo e l'efficacia delle misure di attenuazione.

I prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale possono notificare in tale relazione se vi sono prove che il servizio o sue parti o componenti sono utilizzati a fini di abuso sessuale su minori online che potrebbero richiedere l'emissione di un ordine di rilevazione a norma dell'articolo 7, paragrafo 4.

2. Entro tre mesi dal ricevimento della relazione, l'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento la valuta e stabilisce, su tale base e tenendo conto di tutte le altre informazioni di cui dispone, se la valutazione del rischio è stata svolta o aggiornata **diligentemente** e se le misure di attenuazione sono state adottate in conformità degli articoli 3 e 4, **valutando il livello del rischio residuo**.

Sulla base della valutazione del livello del rischio residuo e tenendo conto dell'autovalutazione effettuata dai prestatori di servizi di hosting e dai prestatori di servizi di comunicazione interpersonale in base ai criteri stabiliti per la categorizzazione dei rischi, l'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento determina la categoria di rischio assegnata al servizio o alle sue parti o componenti, secondo la metodologia e i criteri stabiliti a norma dell'articolo 5, paragrafo 2 bis.

Il servizio o le sue parti o componenti sono classificati nelle seguenti categorie:

- (a) ad alto rischio;
- (b) a medio rischio;
- (c) a basso rischio.

La decisione dell'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento che determina la categoria di rischio, compresa la data entro la quale il prestatore è tenuto ad aggiornare la valutazione del rischio, è comunicata ai prestatori interessati, registrata dall'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento e notificata al Centro dell'UE.

L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento può chiedere al Centro dell'UE di prestare assistenza nella valutazione delle misure di attenuazione adottate dal prestatore, nella valutazione del livello del rischio residuo e nella determinazione della categoria di rischio assegnata al servizio o alle sue parti o componenti.

Se il prestatore ha presentato la richiesta di cui al paragrafo 1, lettera d), l'autorità coordinatrice decide in merito al rilascio dell'autorizzazione a esporre un'indicazione di riduzione ridotto a norma dell'articolo 5 ter.

2 bis. La categorizzazione dei rischi si basa sulla relazione trasmessa dai prestatori all'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento in linea con l'articolo 5, in particolare sulla valutazione del rischio da parte dei prestatori, sulle misure di attenuazione da essi adottate e sulla loro autovalutazione, nonché su qualsiasi altra informazione pertinente a disposizione dell'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento o del Centro dell'UE. La metodologia e i criteri per la categorizzazione dei rischi consentono una classificazione obiettiva, trasparente e comprensibile dei rischi dei servizi connessi all'abuso sessuale su minori sulla base del punteggio degli indicatori di rischio, come indicato di seguito:

- (a) il modello per l'autovalutazione dei prestatori è rilasciato in versioni diverse, tenendo conto delle dimensioni e del tipo dei servizi offerti dai prestatori, come indicato nell'ALLEGATO XIV;
- (b) il punteggio si basa sui seguenti criteri: le dimensioni, il tipo e l'architettura di base del servizio, le politiche e le funzionalità di sicurezza fin dalla progettazione predisposte per affrontare i rischi individuati e una mappatura delle tendenze degli utenti;
- (c) i criteri di rischio sono ripartiti in indicatori di rischio come illustrato nell'elenco degli indicatori di rischio di cui all'ALLEGATO XIV;
- (d) gli indicatori di rischio sono ponderati in modo trasparente e comprensibile secondo il relativo impatto sui rischi di un servizio connesso all'abuso sessuale su minori sulla base della metodologia e dei criteri di cui all'ALLEGATO XIV;
- (e) il risultato del punteggio è quantitativo e comparabile e prevede una classificazione in servizi ad alto, medio e basso rischio.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 per precisare il contenuto dell'ALLEGATO XIV e modificare tale allegato, che stabilisce la metodologia e i criteri per la categorizzazione dei rischi in linea con il presente paragrafo, e per stabilire e modificare il modello per l'autovalutazione da parte dei prestatori.

- 2 ter. **Qualora l'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento ritenga che il rischio residuo, valutato in conformità dei paragrafi 2 e 2 bis, sia significativo in ordine al possibile uso improprio di un servizio ad alto rischio ai fini della diffusione di materiale pedopornografico nuovo o dell'adescamento di minori, essa ne informa il prestatore senza indebito ritardo. A seguito di tale notifica, il prestatore, in cooperazione con il Centro dell'UE conformemente all'articolo 50, paragrafo 1 bis, adotta le misure necessarie per contribuire efficacemente allo sviluppo delle pertinenti tecnologie di rilevazione. Tale contributo è commisurato alle capacità finanziarie, tecniche e operative del prestatore.**
3. Se necessario ai fini della valutazione, detta autorità coordinatrice può esigere complementi di informazione dal prestatore entro un termine ragionevole da quella stessa fissato. Tale termine non può essere superiore a due settimane.
- Il termine di cui al [...] **paragrafo 2** è sospeso fino a quando non siano presentati tali complementi di informazione.
4. [...]
5. Quando trasmettono la relazione all'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento in conformità del paragrafo 1, i prestatori la trasmettono contestualmente anche al Centro dell'UE.
6. I prestatori trasmettono la relazione, su richiesta, ai prestatori di negozi di applicazioni software, per quanto necessario alla valutazione di cui all'articolo 6, paragrafo 2. Se necessario, possono rimuovere dalle relazioni le informazioni riservate.

Articolo 5 bis

Valutazione del rischio o misure di attenuazione del rischio adattate o aggiuntive

1. **Fatti salvi gli articoli da 27 a 29, se in base alla valutazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, l'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento determina che un prestatore che offre un servizio o parti o componenti di un servizio classificato come ad alto o medio rischio non ha rispettato le disposizioni di cui all'articolo 3 o 4, essa dispone che il prestatore di servizi di hosting o il prestatore di servizi di comunicazione interpersonale svolga una o più delle seguenti azioni, in relazione alle parti o alle componenti di un servizio classificato come ad alto o medio rischio, a seconda dei casi:**
- (a) **svolgere nuovamente o aggiornare la valutazione del rischio conformemente all'articolo 3, anche modificando, se del caso, la metodologia utilizzata per svolgere la valutazione del rischio e presentare una relazione al riguardo a norma dell'articolo 5;**
 - (b) **attuare, riesaminare, modificare, sospendere o ampliare alcune o tutte le misure di attenuazione del rischio adottate a norma dell'articolo 4;**
 - (c) **introdurre ulteriori misure di attenuazione del rischio conformemente all'articolo 4.**

L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento può chiedere un parere al Centro dell'UE sugli aspetti tecnici delle possibili azioni di cui intende disporre l'attuazione a norma del primo comma.

2. Il prestatore che è tenuto a eseguire le azioni di cui al paragrafo 1), lettera b) o c), svolge nuovamente o aggiorna la valutazione del rischio conformemente all'articolo 3 in modo da tenere conto di tali azioni e presenta una relazione al riguardo conformemente all'articolo 5. In tale relazione sulla valutazione del rischio svolta nuovamente o aggiornata il prestatore precisa e illustra le azioni realizzate conformemente al paragrafo 1, entro un termine fissato dall'autorità coordinatrice. Tale termine è ragionevole, tenuto conto della complessità delle azioni di cui è disposta l'attuazione.
3. In deroga ai termini di cui all'articolo 3, paragrafo 4, e all'articolo 5, paragrafo 1, l'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento fissa un termine ragionevole per l'esecuzione delle azioni di cui al paragrafo 1 e per la relazione di cui al paragrafo 2. Tale termine è ragionevole, tenuto conto della complessità delle azioni di cui è disposta l'attuazione.
4. L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento può raccomandare al prestatore che offre un servizio o parti o componenti di un servizio classificato come a basso rischio di effettuare una o più azioni di cui al paragrafo 1, in relazione alle parti o alle componenti di un servizio classificato come a basso rischio, a seconda dei casi.

Articolo 5 ter

Indicazione di rischio ridotto

1. Qualora siano rispettate entrambe le condizioni seguenti, l'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento autorizza un prestatore di servizi di hosting o un prestatore di servizi di comunicazione interpersonale, su sua richiesta motivata e volontaria, conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), a esporre pubblicamente un'indicazione distintiva di rischio ridotto quale chiara rappresentazione visiva per gli utenti del fatto che il servizio in questione rispetta tali condizioni:
 - (a) l'autorità coordinatrice ritiene che il prestatore abbia svolto la valutazione del rischio conformemente all'articolo 3 e abbia adottato tutte le misure ragionevoli di attenuazione del rischio conformemente all'articolo 4, anche a norma dell'articolo 5 bis, ove applicabile;
 - (b) l'autorità coordinatrice ritiene che non sia necessario avviare la procedura per l'emissione di un ordine di rilevazione conformemente all'articolo 7, tenuto conto in particolare della natura e della portata dell'eventuale rischio residuo di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e delle condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 4.

2. **L'indicazione è esposta unicamente una volta ricevuta l'autorizzazione di cui al paragrafo 1. Il prestatore non espone l'indicazione se l'autorizzazione è stata sospesa o revocata a norma del paragrafo 4; in tal caso il prestatore cessa di esporla entro 24 ore.**
3. **I prestatori autorizzati a norma del paragrafo 1, qualora l'autorizzazione non sia revocata o sospesa, svolgono entrambe le operazioni seguenti:**
 - (a) **esporre in modo visibile l'indicazione sul servizio interessato;**
 - (b) **includere nelle loro condizioni generali, in modo chiaro e facilmente comprensibile, le spiegazioni necessarie riguardo all'indicazione, anche per quanto concerne le condizioni da rispettare per ottenere l'autorizzazione a esporre l'indicazione e il fatto che l'autorizzazione non comporta la completa eliminazione del rischio di casi di abuso sessuale su minori online.**
4. **L'autorità coordinatrice che ha rilasciato un'autorizzazione a norma del paragrafo 1 riesamina periodicamente, e almeno ogni sei mesi, se le condizioni di cui a tale paragrafo continuano ad essere rispettate, tenendo debitamente conto della relazione sui rischi a norma dell'articolo 5 e di tutte le altre informazioni pertinenti. Se necessario a tale scopo, può disporre che il prestatore interessato svolga una delle operazioni seguenti o entrambe:**
 - a) **condurre o aggiornare una valutazione del rischio, adottare le necessarie misure di attenuazione del rischio e riferire in merito, a norma, rispettivamente, degli articoli 3, 4 e 5;**
 - b) **fornire qualsiasi altra informazione pertinente.**

L'autorità coordinatrice sospende immediatamente l'autorizzazione qualora nutra ragionevoli dubbi sul continuo rispetto, da parte del prestatore, delle condizioni di cui al paragrafo 1. Durante la sospensione, l'autorità coordinatrice riesamina tale conformità, anche imponendo la comunicazione di informazioni a norma del primo comma, se del caso, e dando al prestatore la possibilità di presentare osservazioni sulle sue conclusioni e sulle fasi successive previste entro un termine ragionevole. Conclude il riesame, senza indebito ritardo e tenuto conto delle eventuali osservazioni ricevute entro il termine stabilito, ponendo fine alla sospensione o revocando l'autorizzazione.

L'autorità coordinatrice revoca l'autorizzazione se ritiene che il prestatore non rispetti più le condizioni di cui al paragrafo 1. Revoca inoltre l'autorizzazione su richiesta del prestatore.

5. **Le autorità coordinatrici informano immediatamente il prestatore interessato e il Centro dell'UE in merito a ogni autorizzazione concessa, sospesa o revocata a norma dei paragrafi 1 e 4. Il Centro dell'UE tiene un registro di tali informazioni accessibile al pubblico.**
6. **Il rilascio di un'autorizzazione a norma del paragrafo 1 non pregiudica la possibilità per l'autorità coordinatrice di avviare la procedura per l'emissione di un ordine di rilevazione a norma dell'articolo 7.**
7. **Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo le necessarie norme dettagliate riguardanti le richieste di autorizzazione a esporre l'indicazione, il rilascio, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione, la progettazione dell'indicazione, l'esposizione dell'indicazione e la comunicazione di informazioni agli utenti in merito, il riesame periodico del continuo rispetto delle condizioni e il registro delle informazioni.**

Articolo 6

Obblighi dei negozi di applicazioni software

1. I prestatori di negozi di applicazioni software:
 - a) si adoperano in misura ragionevole per valutare, se possibile insieme ai prestatori di applicazioni software, se ciascun servizio offerto tramite le applicazioni software di cui sono intermediari presenta il rischio di essere usato a fini di adescamento di minori;
 - b) prendono misure ragionevoli per impedire che utenti minori accedano alle applicazioni software per cui hanno individuato un rischio significativo di uso del servizio interessato a fini di adescamento di minori;
 - c) prendono i necessari provvedimenti di verifica e valutazione dell'età per identificare in modo affidabile gli utenti minori dei loro servizi, in modo da poter prendere le misure di cui alla lettera b). **Tali provvedimenti di verifica e valutazione dell'età tutelano la vita privata, sono proporzionati, trasparenti, efficaci, accurati, non discriminatori e accessibili e considerano preminente anzitutto l'interesse superiore del minore.**
2. Nel valutare il rischio di cui al paragrafo 1, il prestatore tiene conto di tutte le informazioni disponibili, compresi gli esiti della valutazione del rischio svolta o aggiornata in conformità dell'articolo 3.
3. I prestatori di negozi di applicazioni software rendono accessibili al pubblico informazioni che descrivono il processo e i criteri di valutazione del rischio applicati e le misure di cui al paragrafo 1. Nella descrizione non devono figurare informazioni che potrebbero ridurre l'efficacia [...] di tali misure.

4. La Commissione, in cooperazione con le autorità coordinatrici e il Centro dell'UE, dopo aver condotto una consultazione pubblica, può emanare orientamenti sull'applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3, tenendo debito conto in particolare dei pertinenti sviluppi tecnologici e dei modi in cui sono offerti e utilizzati i servizi contemplati da tali disposizioni.

Sezione 2

Obblighi di rilevazione

Articolo 7

Emissione di ordini di rilevazione

1. L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento ha facoltà di chiedere all'autorità giudiziaria competente dello Stato membro che l'ha designata o a un'autorità amministrativa indipendente di tale Stato membro di emettere un ordine di rilevazione che impone a un prestatore di servizi di hosting o a un prestatore di servizi di comunicazione interpersonale **classificati come ad alto rischio conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, o di parti o componenti di servizi classificati come ad alto rischio** rientrante nella giurisdizione dello Stato membro in questione di prendere le misure di cui all'articolo 10 **al solo scopo di [...] rilevare nel contenuto visivo o negli URL la diffusione di materiale pedopornografico online noto in un servizio specifico o in parti o componenti del servizio, classificato come ad alto rischio conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, per un periodo di tempo limitato, come indicato al paragrafo 9.** **Gli Stati membri hanno la facoltà di decidere che gli ordini di rilevazione possano essere emessi dall'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento previa autorizzazione di un'autorità giudiziaria o di un'autorità amministrativa indipendente.**
2. L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento, prima di chiedere l'emissione o l'autorizzazione all'emissione di un ordine di rilevazione, svolge le indagini e le valutazioni necessarie per determinare se sussistano le condizioni di cui al paragrafo 4.

A tal fine essa può [...] esigere dal prestatore che le trasmetta le informazioni necessarie, oltre alla relazione e ai complementi di informazione di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 3, e **all'articolo 5 bis, paragrafo 2** rispettivamente, entro un termine ragionevole fissato dall'autorità coordinatrice stessa, oppure chiedere al Centro dell'UE, a un'altra autorità pubblica o a esperti o organismi pertinenti i necessari complementi di informazione. **Può inoltre chiedere l'assistenza del Centro dell'UE per effettuare test di simulazione a norma dell'articolo 47 bis sul servizio interessato al fine di verificare se vi siano indicazioni oggettive di cui al paragrafo 5, lettera a), o al paragrafo 6, lettera a), a seconda dei casi.**

3. Se in via preliminare ritiene che sussistano le condizioni di cui al paragrafo 4, l'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento:

- a) redige un progetto di richiesta di emissione di un ordine di rilevazione, in cui specifica gli elementi principali del contenuto dell'ordine che intende chiedere e i motivi, **compresa la necessità alla base** della richiesta;
- b) presenta il progetto di richiesta al prestatore e al Centro dell'UE;
- c) dà al prestatore la possibilità di presentare osservazioni sul progetto di richiesta entro un termine ragionevole fissato dalla stessa autorità coordinatrice;
- d) invita il Centro dell'UE a formulare un parere sul progetto di richiesta entro quattro settimane dalla data del suo ricevimento.

Viste le osservazioni del prestatore e il parere del Centro dell'UE, se continua a ritenere che sussistano le condizioni di cui al paragrafo 4, detta autorità coordinatrice presenta nuovamente al prestatore il progetto di richiesta eventualmente adattato. In questo caso il prestatore, entro un termine ragionevole fissato dall'autorità coordinatrice:

- a) elabora un progetto di piano di attuazione delle misure che intende adottare per eseguire l'ordine di rilevazione previsto, comprensivo di informazioni dettagliate sulle tecnologie e garanzie previste;
- b) [...]
- c) [...] nei casi in cui si applicano gli articoli 35 e 36 del regolamento (UE) 2016/679, adegua il progetto di piano di attuazione, se necessario in funzione dell'esito della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e per tenere conto del parere dell'autorità di protezione dei dati a seguito della consultazione preventiva;
- d) presenta il piano di attuazione a detta autorità coordinatrice, se del caso allegando il parere dell'autorità di protezione dei dati competente e specificando come ha adeguato il piano di attuazione in funzione di tale parere e dell'esito della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati.

Visti il piano di attuazione del prestatore e i pareri **ricevuti** dall'autorità di protezione dei dati **e, se del caso, dal Centro dell'UE**, se continua a ritenere che sussistano le condizioni di cui al paragrafo 4, detta autorità coordinatrice presenta all'autorità giudiziaria o all'autorità amministrativa indipendente competente la richiesta di emissione **o di autorizzazione all'emissione** di un ordine di rilevazione, con i dovuti adeguamenti. Essa allega alla richiesta il piano di attuazione del prestatore e i pareri del Centro dell'UE e dell'autorità di protezione dei dati **e, se del caso, i motivi della divergenza dai pareri ricevuti**.

4. L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento chiede l'emissione o l'autorizzazione all'emissione dell'ordine di rilevazione **corroborato da un'argomentazione motivata e dalle pertinenti motivazioni**, e l'autorità giudiziaria o l'autorità amministrativa indipendente competente **può [...]** emettere detto ordine o autorizzarne l'emissione **da parte dell'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento** se ritiene che sussistano le condizioni seguenti:

- a) è comprovata l'esistenza di un rischio significativo, attuale o prevedibile, che il servizio **ad alto rischio o parti o componenti del servizio siano usati** a fini di **diffusione di materiale pedopornografico online noto**, ai sensi del paragrafo 5[...];
- b) i motivi per emettere l'ordine di rilevazione prevalgono sulle conseguenze negative per i diritti e gli interessi legittimi di tutte le parti interessate, vista in particolare l'esigenza di garantire un giusto equilibrio tra i diritti fondamentali di queste parti.

Nel valutare se sussistano le condizioni di cui al primo comma, si tiene conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze del caso, in particolare:

- a) della valutazione del rischio svolta o aggiornata e delle eventuali misure di attenuazione disposte dal prestatore a norma degli articoli 3 e 4, comprese tutte le misure di attenuazione introdotte, riesaminate, sospese o ampliate a norma dell'articolo **5 bis** [...], se del caso;
- b) dei complementi di informazione ottenuti a norma del paragrafo 2, o di altre informazioni disponibili, in particolare sull'uso, la concezione e il funzionamento del servizio, delle capacità finanziarie e tecnologiche e delle dimensioni del prestatore e delle possibili conseguenze della misura da prendere in esecuzione dell'ordine di rilevazione per tutte le altre parti interessate;
- c) delle osservazioni e del piano di attuazione del prestatore presentati a norma del paragrafo 3;
- c bis) della necessità e della proporzionalità in termini di periodo di applicazione, dell'invasività delle tecnologie, approvate mediante atto di esecuzione in linea con l'articolo 10, paragrafo 2, dell'impatto sui diritti fondamentali e della possibilità di limitare l'ambito di applicazione a parti o componenti di un servizio e di altre garanzie previste a norma del paragrafo 8;**
- d) dei pareri del Centro dell'UE e dell'autorità di protezione dei dati presentati a norma del paragrafo 3.

In ordine al secondo comma, lettera d), detta autorità coordinatrice, ove si discosti in misura sostanziale **dai pareri ricevuti** del Centro dell'UE, ne informa quest'ultimo e la Commissione specificando i punti e i principali motivi di divergenza.

5. Il rischio significativo di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera a), si considera sussistere se ricorrono le condizioni seguenti:
- a) [...] **vi sono indicazioni oggettive del fatto che**, nonostante le misure di attenuazione che il prestatore può aver disposto o disporrà, [...] il servizio **o parti o componenti del servizio ad alto rischio siano usati** in misura sensibile per la diffusione di materiale pedopornografico noto;
 - b) è comprovato che il servizio o, qualora quest'ultimo non sia ancora offerto nell'Unione alla data della richiesta di emissione dell'ordine di rilevazione, un altro servizio comparabile è stato usato negli ultimi 12 mesi e in misura sensibile per la diffusione di materiale pedopornografico noto.
6. [...]

7. [...]
8. L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento, quando richiede l'emissione o **l'autorizzazione all'emissione** di un ordine di rilevazione, e l'autorità giudiziaria o l'autorità amministrativa indipendente competente, quando emette l'ordine di rilevazione **o ne autorizza l'emissione da parte dell'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento**, lo indirizzano e specificano in modo tale da limitare le conseguenze negative di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera b), a quanto strettamente necessario per scongiurare il rischio significativo di cui alla lettera a) del medesimo comma.

A tal fine dette autorità tengono conto di tutti i parametri pertinenti, compresa la disponibilità di tecnologie di rilevazione sufficientemente affidabili da limitare al massimo il margine di errore di rilevazione e la loro idoneità ed efficacia nel conseguire gli obiettivi del presente regolamento, e dell'ingerenza delle misure nei diritti degli utenti interessati, ed esigono che a parità di efficacia siano disposte le misure meno intrusive, conformemente all'articolo 10.

Esse assicurano che:

- a) quando il rischio è limitato a una parte o componente identificabile di un servizio, le misure richieste siano applicate solo nei confronti di detta parte o componente;
- b) per quanto necessario e soprattutto per limitare le conseguenze negative, siano disposte garanzie effettive e proporzionate in aggiunta a quelle elencate all'articolo 10, paragrafi 4, 5 e 6;
- c) fatto salvo il paragrafo 9, il periodo di applicazione sia limitato a quanto strettamente necessario;
- d) **la rilevazione non sia applicata agli account utilizzati dallo Stato a fini di sicurezza nazionale, di mantenimento dell'ordine pubblico o militari.**

9. L'autorità [...] competente [...] specifica nell'ordine di rilevazione il periodo durante il quale si applica, indicando la data di inizio e fine.

La data di inizio deve tener conto del tempo di cui può ragionevolmente aver bisogno il prestatore per prendere le misure preparatorie all'esecuzione dell'ordine di rilevazione. Questa data non può precedere di tre mesi, né succedere di 12 mesi, la data in cui il prestatore riceve l'ordine di rilevazione.

Il periodo di applicazione degli ordini di rilevazione [...] non supera i 24 mesi [...].

Articolo 8

Norme aggiuntive per gli ordini di rilevazione

1. L'autorità giudiziaria **competente, l'autorità amministrativa indipendente competente o l'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento, previa autorizzazione di un'autorità giudiziaria o di un'autorità amministrativa indipendente**, emette gli ordini di rilevazione di cui all'articolo 7 utilizzando il modello di cui all'allegato I. Gli ordini di rilevazione specificano:
- a) le informazioni sulle misure da prendere in esecuzione dell'ordine, compresi gli indicatori e le garanzie da applicare, gli obblighi in materia di presentazione di relazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 3, e le eventuali garanzie aggiuntive di cui all'articolo 7, paragrafo 8;
 - b) gli estremi dell'autorità [...] competente [...] che emette l'ordine di rilevazione e l'autenticazione dell'ordine di rilevazione ad opera della [...] stessa;

- c) il nome del prestatore e del suo rappresentante legale, se del caso;
- d) il servizio specifico contro cui è emesso l'ordine e la parte o componente interessata di quel servizio di cui all'articolo 7, paragrafo 8, se applicabile;
- e) [...];
- f) la data di inizio e fine dell'ordine;
- g) una motivazione sufficientemente dettagliata delle ragioni per cui è emesso l'ordine;
- h) un riferimento al presente regolamento come base giuridica dell'ordine;
- i) la data, la validazione temporale e la firma elettronica dell'autorità [...] che emette l'ordine di rilevazione;
- j) informazioni facilmente comprensibili sui mezzi di ricorso a disposizione del destinatario dell'ordine, compreso sul ricorso giurisdizionale e sui termini applicabili.

1 bis. Se un ordine di rilevazione è emesso da un'autorità amministrativa indipendente o dall'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento previa autorizzazione di un'autorità amministrativa indipendente, quest'ultima deve avere uno status che le consenta di agire con obiettività e imparzialità e senza subire alcuna influenza esterna nell'esercizio delle sue funzioni.

2. L'autorità [...] competente [...] che emette l'ordine di rilevazione lo indirizza al luogo di stabilimento principale del prestatore o al suo rappresentante legale designato a norma dell'articolo 24, a seconda dei casi.

L'ordine di rilevazione è trasmesso al punto di contatto del prestatore di cui all'articolo 23, paragrafo 1, all'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento e al Centro dell'UE tramite il sistema istituito a norma dell'articolo 39, paragrafo 2.

L'ordine di rilevazione è [...] **trasmesso in una qualsiasi delle lingue ufficiali dichiarate** dal prestatore a norma dell'articolo 23, paragrafo 3.

L'ordine di rilevazione può anche essere trasmesso in una qualsiasi delle lingue ufficiali dello Stato membro di emissione, a condizione che sia accompagnato da una traduzione in una delle lingue ufficiali dichiarate dal prestatore a norma dell'articolo 23, paragrafo 3, almeno degli elementi più importanti necessari per l'esecuzione dell'ordine di rilevazione.

3. Se impossibilitato a eseguire l'ordine di rilevazione perché contenente errori manifesti o informazioni insufficienti per l'esecuzione, il prestatore **ne informa** [...] senza indebito ritardo l'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento, utilizzando il modello di cui all'allegato II. **Detta autorità coordinatrice valuta la questione e chiede all'autorità giudiziaria o all'autorità amministrativa indipendente competente che ha emesso l'ordine di rilevazione o ne ha autorizzato l'emissione di modificarlo o revocarlo, se necessario alla luce degli esiti della valutazione.**

L'autorità competente che ha emesso l'ordine di rilevazione informa il prestatore dell'esito di tale valutazione e dei motivi che l'hanno determinata.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di modificare gli allegati I e II, se necessario per migliorare i modelli in considerazione degli sviluppi tecnologici o della pratica acquisita.

Articolo 9

Ricorso, informazione, relazioni e modifica per gli ordini di rilevazione

1. I prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale destinatari di un ordine di rilevazione, al pari degli utenti interessati dalle misure prese in sua esecuzione, hanno diritto a un ricorso effettivo. Questo diritto deve comprendere il diritto di impugnare l'ordine di rilevazione dinanzi ai giudici dello Stato membro dell'autorità [...] competente [...] che lo ha emesso.
2. Quando l'ordine di rilevazione diventa definitivo, l'autorità giudiziaria o l'autorità amministrativa indipendente competente che lo ha emesso **o ne ha autorizzato l'emissione** [...] **informa** senza indebito ritardo l'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento. L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento a sua volta, senza indebito ritardo, [...] trasmette una copia **dell'ordine di rilevazione** a tutte le altre autorità coordinatrici tramite il sistema istituito a norma dell'articolo 39, paragrafo 2.

Ai fini del primo comma, l'ordine di rilevazione diventa definitivo allo scadere del termine di impugnazione, se non è stato proposto ricorso in conformità del diritto nazionale, o previa conferma dell'ordine di rilevazione a seguito di ricorso.

3. Se il periodo di applicazione dell'ordine di rilevazione supera i 12 mesi, [...] l'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento impone al prestatore di riferirle **le necessarie informazioni** sull'esecuzione del medesimo quanto meno una volta, a metà del periodo di applicazione.

La relazione deve includere la descrizione dettagliata delle misure prese in esecuzione dell'ordine, comprese le garanzie applicate, e informazioni sul loro funzionamento pratico, in particolare sulla loro efficacia nel rilevare la diffusione di materiale pedopornografico noto [...] [...] e sulle conseguenze che ne derivano per i diritti e gli interessi legittimi di tutte le parti interessate.

4. [...] L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento valuta, se necessario e in ogni caso previo ricevimento delle relazioni di cui al paragrafo 3, se sono sostanzialmente cambiati i motivi per cui sono stati emessi gli ordini di rilevazione e in particolare se continuano a sussistere le condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 4. A tal fine essa tiene conto delle ulteriori misure di attenuazione che può aver disposto il prestatore per scongiurare il rischio significativo individuato al momento dell'emissione dell'ordine di rilevazione.

Detta autorità coordinatrice chiede all'autorità giudiziaria o all'autorità amministrativa indipendente competente che ha emesso l'ordine di rilevazione **o ne ha autorizzato l'emissione** di modificarlo o revocarlo, se necessario alla luce degli esiti della valutazione. A queste richieste si applicano mutatis mutandis le disposizioni della presente sezione.

Articolo 10

Tecnologie e garanzie

1. I prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale destinatari di un ordine di rilevazione lo eseguono installando e utilizzando tecnologie **approvate dalla Commissione** per rilevare la diffusione di materiale pedopornografico noto, [...] applicando gli indicatori corrispondenti forniti dal Centro dell'UE conformemente all'articolo 46. **Nei servizi di comunicazione interpersonale che utilizzano la cifratura da punto a punto tali tecnologie rilevano la diffusione di materiale pedopornografico noto prima della sua trasmissione.**
2. **La Commissione adotta atti di esecuzione per approvare le tecnologie di cui al paragrafo 1, previa consultazione del Centro dell'UE, utilizzando i criteri di cui al paragrafo 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 87.**

Il prestatore ha il diritto di acquisire, installare e utilizzare, gratuitamente, le tecnologie messe a disposizione dal Centro dell'UE a norma dell'articolo 50, paragrafo 1, al solo scopo di eseguire l'ordine di rilevazione.

[...] L'uso delle tecnologie **di cui al paragrafo 1 approvate dalla Commissione** [...] non pregiudica la responsabilità del prestatore di conformarsi [...] **alle prescrizioni di cui al presente articolo** né la responsabilità delle decisioni che il prestatore può prendere in relazione o a seguito di detto uso.

3. Le tecnologie [...]:
- a) **sono efficaci e adeguate** nel rilevare la diffusione di materiale pedopornografico noto [...];

- a bis) **non introducono rischi per la cibersicurezza per i quali non sia possibile adottare misure di attenuazione efficaci;**
- a ter) **se applicate nei servizi che utilizzano la cifratura da punto a punto, dispongono di una certificazione rilasciata dal Centro dell'UE a seguito di test condotti con il sostegno del suo comitato tecnologico, che indica che il loro utilizzo non può comportare un indebolimento della protezione fornita dalla cifratura;**
- b) **si limitano a rilevare contenuti visivi e URL e non sono in grado di dedurre la sostanza del contenuto delle comunicazioni, né di estrarre dalle comunicazioni in questione informazioni diverse da quelle strettamente necessarie per rilevare, a mezzo degli indicatori di cui al paragrafo 1, pattern rivelatori di diffusione di materiale pedopornografico noto [...];**
- c) **sono in linea con lo stato dell'arte del settore e sono le meno intrusive in termini di ingerenza nei diritti degli utenti al rispetto della vita privata e familiare, compresa la riservatezza delle comunicazioni, e alla protezione dei dati personali;**
- d) **sono [...] affidabili e precise in modo da limitare al massimo il margine di errore di rilevazione e, laddove si verificano tali errori, ne consentono la correzione senza indebito ritardo.**

4. Il prestatore:

- a) prende tutti i provvedimenti del caso per garantire che le tecnologie e gli indicatori, al pari del trattamento dei dati personali e di altri dati a questi connessi, siano usati al solo fine di rilevare la diffusione di materiale pedopornografico noto [...], nella misura strettamente necessaria per eseguire l'ordine di cui è destinatario; **in particolare, il prestatore:**
 - i) **individua, analizza e valuta con diligenza i rischi per la cibersicurezza che potrebbero essere introdotti dalle tecnologie utilizzate per l'esecuzione degli ordini di rilevazione;**
 - ii) **adotta tutte le misure di attenuazione ragionevoli e adeguate all'eventuale rischio per la cibersicurezza individuato per ridurlo al minimo;**
- a bis) **al ricevimento di un ordine di rilevazione nei servizi di comunicazione interpersonale, limita le funzionalità del servizio interessato per impedire la trasmissione di contenuti visivi e URL in assenza del consenso dell'utente a norma del paragrafo 5, lettera a bis);**
- b) **istituisce procedure interne efficaci per prevenire e se del caso rilevare e correggere l'uso improprio, compreso l'uso improprio dovuto alla violazione di misure di cibersicurezza, delle tecnologie, degli indicatori e dei dati personali e di altri dati di cui alla lettera a), nonché l'accesso non autorizzato agli stessi e il loro trasferimento non autorizzato;**
- c) **prevede la vigilanza umana periodica necessaria per garantire che le tecnologie funzionino in misura sufficientemente affidabile e se necessario l'intervento umano, in particolare quando sono rilevati errori potenziali;**

- d) istituisce e applica un meccanismo accessibile, adeguato all'età e facile da usare affinché gli utenti possano proporre reclamo, entro un termine ragionevole, contro la presunta inosservanza degli obblighi impostigli dalla presente sezione e le eventuali decisioni che abbia preso in relazione all'uso delle tecnologie, compresa la rimozione del materiale fornito dagli utenti o la disabilitazione dell'accesso allo stesso, il blocco dei loro account o la sospensione o cessazione del servizio, e tratta questi reclami in modo obiettivo, efficace e tempestivo;
- e) informa l'autorità coordinatrice, al più tardi un mese prima della data di inizio specificata nell'ordine di rilevazione, dell'esecuzione delle misure previste nel piano di attuazione di cui all'articolo 7, paragrafo 3;
- f) riesamina periodicamente il funzionamento delle misure di cui alle lettere a), **a bis**), b), c) e d), e le adegua se necessario per conformarsi agli obblighi ivi contemplati, documenta il processo di riesame e i relativi esiti e riferisce al riguardo nella relazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3.

5. Il prestatore [...] **chiede il consenso degli utenti per rilevare la diffusione di materiale pedopornografico noto ai fini dell'esecuzione degli ordini di rilevazione dopo averli informati nelle condizioni generali d'uso**, in modo chiaro, visibile e comprensibile, di quanto segue:

- a) del fatto che, **al ricevimento di un ordine di rilevazione**, [...] utilizza tecnologie per rilevare materiale pedopornografico online **noto** in esecuzione dell'ordine di rilevazione e del modo in cui le utilizza, fornendo **informazioni significative sulla logica sottostante**, e dell'impatto sulla riservatezza delle comunicazioni degli utenti;
- a bis) del fatto che, al ricevimento di un ordine di rilevazione nei servizi di comunicazione interpersonale, è obbligatorio limitare le funzionalità del servizio per impedire la trasmissione di contenuti visivi e URL in assenza del consenso dell'utente;**
- b) del fatto che **il prestatore** ha l'obbligo di segnalare casi di potenziale abuso sessuale su minori online al Centro dell'UE a norma dell'articolo 12;
- c) del diritto degli utenti al ricorso giurisdizionale di cui all'articolo 9, paragrafo 1, e del diritto di presentare reclami al prestatore stesso mediante il meccanismo di cui al paragrafo 4, lettera d), e all'autorità coordinatrice conformemente all'articolo 34.

Il prestatore non fornisce agli utenti informazioni che potrebbero compromettere l'efficacia delle misure in esecuzione dell'ordine di rilevazione.

6. Ove rilevi casi di potenziale abuso sessuale su minori online applicando le misure in esecuzione dell'ordine di rilevazione, il prestatore ne informa senza indebito ritardo gli utenti interessati dopo che [...] l'autorità nazionale di contrasto dello Stato membro che ha ricevuto la segnalazione a norma dell'articolo 48 abbia confermato che l'informazione degli utenti non è tale da compromettere le attività di prevenzione, rilevazione, accertamento e perseguimento dei reati di abuso sessuale su minori.

Articolo 11

Orientamenti per gli obblighi di rilevazione

La Commissione, in cooperazione con le autorità coordinatrici e il Centro dell'UE, dopo aver condotto una consultazione pubblica, può emanare orientamenti sull'applicazione degli articoli da 7 a 10, tenendo debito conto in particolare dei pertinenti sviluppi tecnologici e dei modi in cui sono offerti e utilizzati i servizi contemplati da tali disposizioni.

Sezione 3

Obblighi di segnalazione

Articolo 12

Obblighi di segnalazione

1. Il prestatore di servizi di hosting o il prestatore di servizi di comunicazione interpersonale che venga a conoscenza, in altro modo che non a seguito di un ordine di rimozione emesso a norma del presente regolamento, di informazioni [...] **che rivelino** casi di potenziale abuso sessuale su minori online nel suo servizio [...] li segnala tempestivamente al Centro dell'UE conformemente all'articolo 13. Detto prestatore vi provvede usando il sistema istituito a norma dell'articolo 39, paragrafo 2.
2. Il prestatore che trasmette una segnalazione a norma del paragrafo 1, ne informa **gli utenti interessati in conformità dei commi che seguono**, precisando il contenuto principale della segnalazione, [...], e le possibilità di ricorso [...], in particolare il diritto di presentare reclami all'autorità coordinatrice conformemente all'articolo 34.

Il prestatore informa **gli utenti interessati** senza indebito ritardo dopo aver ricevuto comunicazione dal Centro dell'UE che quest'ultimo giudica la segnalazione manifestamente infondata ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 2, o scaduto il termine di **sei** [...] mesi dalla data della segnalazione senza che abbia ricevuto dal Centro dell'UE comunicazione che non deve divulgare l'informazione ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 6, lettera a), se precedente. **Il periodo di sei mesi di cui al presente comma è prorogato di ulteriori sei mesi al massimo, su richiesta dell'autorità competente di cui all'articolo 48, paragrafo 6 [...].**

Se entro il termine [...] di cui al secondo comma riceve dal Centro dell'UE comunicazione che non deve divulgare l'informazione, il prestatore informa **gli utenti interessati** senza indebito ritardo una volta scaduto il termine fissato nella comunicazione.

3. Il prestatore istituisce e applica un meccanismo **facilmente accessibile**, efficace, [...] adeguato all'età e facile da usare, **soprattutto per i minori**, affinché gli utenti possano comunicargli [...] **informazioni che rivelino** casi di potenziale abuso sessuale su minori online [...] nei suoi servizi. **Un siffatto meccanismo consente la trasmissione di notifiche da parte di persone o entità esclusivamente per via elettronica.**

Il meccanismo è concepito in modo tale da facilitare la trasmissione di notifiche sufficientemente precise e adeguatamente motivate. A tal fine, i prestatori adottano le misure necessarie, con particolare attenzione alle esigenze del minore, per consentire e facilitare la trasmissione delle notifiche, al fine di ricevere:

- a) **i motivi per cui l'utente sostiene che il materiale o la conversazione in questione costituisce abuso sessuale su minori online;**
- b) **una chiara indicazione della collocazione online del presunto abuso sessuale su minori online e, se necessario, informazioni specifiche su un servizio che consenta di identificarne la collocazione online.**

4. **La Commissione, in cooperazione con le autorità coordinatrici e il Centro dell'UE, dopo aver condotto una consultazione pubblica, emana orientamenti sull'applicazione del paragrafo 3, tenendo debito conto in particolare dell'età, della maturità, delle opinioni, delle necessità e delle preoccupazioni del minore interessato.**

Articolo 13

Prescrizioni specifiche per la segnalazione

1. I prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale trasmettono la segnalazione di cui all'articolo 12 utilizzando il modello di cui all'allegato III. La segnalazione specifica:
- a) **gli estremi del prestatore e del suo rappresentante legale, se del caso;**
 - b) **la data, la validazione temporale e la firma elettronica del prestatore;**
 - b bis) il modo in cui il prestatore è venuto a conoscenza del potenziale abuso sessuale su minori;**
 - c) **[...] i dati relativi al contenuto [...] del potenziale abuso sessuale su minori online segnalato;**
 - d) **[...] altri dati disponibili riguardanti il potenziale abuso sessuale su minori online segnalato, compresi i metadati dei file multimediali e delle comunicazioni;**
 - e) **se il potenziale abuso sessuale su minori online riguarda la diffusione di materiale pedopornografico noto o nuovo o l'adescamento di minori;**

- f) informazioni sull'ubicazione geografica del potenziale abuso sessuale su minori online, ad esempio l'indirizzo IP **di caricamento, con data e validazione temporale associate, compreso il fuso orario, e numero di porta**;
- g) informazioni sull'identità di qualsiasi utente coinvolto nel potenziale abuso sessuale su minori online, **compresi gli identificatori unici dell'utente**;
- h) se il prestatore ha segnalato, o conta di segnalare, **le informazioni che rivelano** il potenziale abuso sessuale su minori online anche a un'autorità pubblica o altro organismo **di un paese terzo** competente a ricevere tali segnalazioni [...], e nel qual caso quale autorità o organismo;
- i) ove **le informazioni che rivelano** il potenziale abuso sessuale su minori online riguardino la diffusione di materiale pedopornografico noto o nuovo o l'adescamento di minori, se il prestatore ha rimosso detto materiale o ne ha disabilitato l'accesso, e, **se del caso, se lo ha fatto su base volontaria**;
- j) **se il prestatore ritiene che la segnalazione** richieda un'azione urgente;
- k) un riferimento al presente regolamento come base giuridica della segnalazione.

1 bis. In deroga al paragrafo 1, se le informazioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1, giustificano ragionevolmente la conclusione che vi sia la probabilità di una minaccia imminente per la vita o l'incolumità di un minore o quando le informazioni indicano un abuso in atto, la segnalazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo comprende:

- a) **in qualsiasi caso, le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b), f), j) e k), del presente articolo;**
- b) **le informazioni di cui alle altre lettere del paragrafo 1 del presente articolo, solo nella misura in cui tali informazioni siano immediatamente disponibili e la loro inclusione nella segnalazione non ne ritardi la trasmissione.**

Se la segnalazione di cui al primo comma non contiene tutte le informazioni di cui al paragrafo 1 conformemente al primo comma, lettera b), il prestatore di servizi di hosting o di servizi di comunicazione interpersonale interessato trasmette tempestivamente un'ulteriore segnalazione contenente tutte le informazioni richieste, aggiornate o completate, ove opportuno. Tale ulteriore segnalazione comprende un riferimento alla prima segnalazione trasmessa conformemente al primo comma e precisa quali informazioni sono state aggiornate o completate.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di modificare l'allegato III, se necessario per migliorare il modello in considerazione dei pertinenti sviluppi tecnologici o della pratica acquisita.

Sezione 4
Obblighi di rimozione

Articolo 14

Ordini di rimozione

1. [...] **L'autorità competente di ciascuno Stato membro ha facoltà, fatti salvi i requisiti del diritto nazionale di cui al paragrafo 1 bis, di emettere un ordine di rimozione che impone a un prestatore di servizi di hosting di rimuovere uno o più elementi specifici di materiale** che, previa valutazione diligente, è stato identificato come materiale pedopornografico o di disabilitarne l'accesso in tutti gli Stati membri.
- 1 bis. In deroga al paragrafo 1, e senza causare indebiti ritardi nella procedura di emissione di tali ordini, gli Stati membri possono decidere che l'emissione di tali ordini sia affidata esclusivamente a un'autorità giudiziaria o preveda l'autorizzazione preliminare di quest'ultima, ove necessario, previa richiesta di un'altra autorità competente. Qualora uno Stato membro si avvalga di tale possibilità, ne informa la Commissione e mantiene aggiornate tali informazioni. La Commissione rende pubbliche le informazioni ricevute e le mantiene aggiornate.**
2. Il prestatore esegue l'ordine di rimozione quanto prima e in ogni caso entro **24** ore dal suo ricevimento. **Il prestatore adotta le misure necessarie per assicurare di essere in grado di ripristinare il materiale o l'accesso a tale materiale conformemente all'articolo 15, paragrafo 1 bis.**
3. [...] **Un** ordine di rimozione è **emesso** utilizzando il modello di cui all'allegato IV. Gli ordini di rimozione specificano:
 - a) gli estremi dell'autorità [...] che emette l'ordine e l'autenticazione dell'ordine ad opera della stessa;
 - b) il nome del prestatore e del suo rappresentante legale, se del caso;
 - c) il servizio specifico **nei confronti del quale** [...] è emesso l'ordine;

- d) una motivazione sufficientemente dettagliata delle ragioni per cui è emesso l'ordine [...]
- e) [...] informazioni **chiare** [...] che **consentano al prestatore di identificare e localizzare** il materiale pedopornografico;
- f) se del caso, le informazioni relative al divieto di divulgazione per un termine specifico, conformemente all'articolo 15, paragrafo 4, lettera c);
- f bis) le informazioni necessarie ai fini dell'applicazione, se del caso, dei paragrafi 5, 6 e 7;**
- g) un riferimento al presente regolamento come base giuridica dell'ordine di rimozione;
- h) la data, la validazione temporale e la firma elettronica dell'autorità [...] **competente** che emette l'ordine;
- i) informazioni facilmente comprensibili sui mezzi di ricorso a disposizione del destinatario dell'ordine di rimozione, compreso sul ricorso giurisdizionale e sui termini applicabili.

4. **L'autorità [...] competente** che emette l'ordine di rimozione lo indirizza al luogo di stabilimento principale del prestatore o al suo rappresentante legale designato a norma dell'articolo 24, a seconda dei casi.

[...] L'ordine di rimozione è **trasmesso, ove applicabile a norma dell'articolo 14 bis**, al punto di contatto **del prestatore** di cui all'articolo 23, paragrafo 1, con mezzi elettronici in grado di produrre una traccia scritta in condizioni che permettano di stabilire l'autenticazione del mittente, compresa l'esattezza della data e dell'ora di invio e di ricevimento dell'ordine, all'autorità coordinatrice **dello Stato membro la cui autorità ha emesso l'ordine** e al Centro dell'UE tramite il sistema istituito a norma dell'articolo 39, paragrafo 2.

[...] **L'ordine di rimozione** è [...] **trasmesso in una qualsiasi delle lingue ufficiali** dichiarate dal prestatore a norma dell'articolo 23, paragrafo 3.

L'ordine può anche essere trasmesso in una qualsiasi delle lingue ufficiali dello Stato membro di emissione, a condizione che sia accompagnato da una traduzione in una delle lingue ufficiali dichiarate dal prestatore a norma dell'articolo 23, paragrafo 3, almeno degli elementi più importanti necessari per l'esecuzione dell'ordine.

5. Se impossibilitato a eseguire l'ordine di rimozione per causa di forza maggiore o per impossibilità di fatto indipendente dalla sua volontà, anche per motivi tecnici o operativi oggettivamente giustificabili, il prestatore ne informa senza indebito ritardo **l'autorità che emette l'ordine** [...], utilizzando il modello di cui all'allegato V.

Il termine di cui al paragrafo 2 [...] inizia a decorrere non appena vengano meno i motivi di cui al primo comma.

6. Se impossibilitato a eseguire l'ordine di rimozione perché contenente errori manifesti o informazioni insufficienti per l'esecuzione, il prestatore chiede senza indebito ritardo i necessari chiarimenti **all'autorità che emette l'ordine**, [...] utilizzando il modello di cui all'allegato V.

Il termine di cui al paragrafo 2 [...] inizia a decorrere non appena il prestatore abbia ricevuto i necessari chiarimenti.
7. Il prestatore informa senza indebito ritardo l'autorità **che emette l'ordine**, [...] utilizzando il modello di cui all'allegato VI, delle misure prese in esecuzione dell'ordine di rimozione, indicando in particolare se ha rimosso il materiale pedopornografico o se ne ha disabilitato l'accesso in tutti gli Stati membri, in quale data e a che ora.
8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di modificare gli allegati IV, V e VI, se necessario per migliorare i modelli in considerazione degli sviluppi tecnologici pertinenti o della pratica acquisita.

Articolo 14 bis

Procedura per gli ordini di rimozione transfrontalieri

1. **Fatto salvo l'articolo 14, qualora il luogo di stabilimento principale o il rappresentante legale del prestatore di servizi di hosting non si trovi nello Stato membro dell'autorità che ha emesso l'ordine di rimozione, tale autorità trasmette simultaneamente, attraverso l'autorità coordinatrice, una copia dell'ordine di rimozione all'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento.**
2. **L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento può, entro 72 ore dal ricevimento della copia dell'ordine di rimozione in conformità del paragrafo 1, esaminare l'ordine di rimozione per stabilire se esso violi in modo grave o manifesto il presente regolamento o i diritti e le libertà fondamentali garantiti dalla Carta.**

Qualora riscontri una simile violazione, adotta una decisione motivata a tale scopo entro lo stesso termine.
3. **Se riceve un ordine di rimozione di cui al paragrafo 1, il prestatore di servizi di hosting adotta le misure previste dall'articolo 14 e prende le misure necessarie per essere in grado di ripristinare il contenuto o l'accesso a tale contenuto, in conformità del paragrafo 4 del presente articolo.**
4. **Non appena riceve una decisione che rileva una violazione comunicata in conformità del paragrafo 7, il prestatore di servizi di hosting interessato ripristina senza indebito ritardo il contenuto o l'accesso a tale contenuto, fatta salva la possibilità di applicare le proprie condizioni generali conformemente al diritto dell'Unione e nazionale.**

5. **In deroga all'articolo 14, paragrafo 1, e ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, ove richiesto dal diritto costituzionale dello Stato membro in cui il prestatore di servizi ha lo stabilimento principale o in cui risiede o è stabilito il suo rappresentante legale, tale Stato membro può decidere che gli ordini di rimozione emessi dalle autorità competenti di altri Stati membri siano trasmessi tramite l'autorità coordinatrice di tale Stato membro. Tale Stato membro informa la Commissione della sua decisione e delle motivazioni soggiacenti. La Commissione rende pubblico un elenco degli Stati membri che hanno adottato la decisione di cui al presente comma, e provvede ad aggiornarlo.**

L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento trasmette quanto prima, e in ogni caso entro 72 ore dal ricevimento dell'ordine di rimozione, l'ordine di rimozione di cui al primo comma al prestatore di servizi di hosting, a meno che, entro tali 72 ore, non adotti una decisione motivata secondo cui l'ordine di rimozione viola in modo grave o manifesto il presente regolamento o i diritti e le libertà fondamentali garantiti dalla Carta. L'ordine di rimozione ha effetti giuridici solo al momento della sua trasmissione al prestatore di servizi di hosting.

6. **Prima di adottare una decisione a norma del paragrafo 2, secondo comma, o del paragrafo 5, secondo comma, l'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento informa l'autorità coordinatrice dello Stato membro la cui autorità ha emesso l'ordine di rimozione della sua intenzione di adottare la decisione e delle motivazioni soggiacenti.**
7. **Qualora l'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento adotti una decisione motivata in conformità del paragrafo 2, secondo comma, essa la trasmette senza indugio all'autorità coordinatrice dello Stato membro la cui autorità ha emesso l'ordine di rimozione, al prestatore di servizi di hosting e al Centro dell'UE.**

Qualora l'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento adotti una decisione motivata in conformità del paragrafo 5, secondo comma, essa la trasmette senza indugio all'autorità coordinatrice dello Stato membro la cui autorità ha emesso l'ordine di rimozione e al Centro dell'UE.

Articolo 15

Ricorso e informazione

1. **I prestatori di servizi di hosting destinatari di un ordine di rimozione emesso a norma dell'articolo 14, al pari degli utenti che hanno fornito il materiale, hanno diritto a un ricorso effettivo. Questo diritto deve comprendere il diritto di impugnare l'ordine di rimozione dinanzi ai giudici dello Stato membro dell'autorità [...] che lo ha emesso.**

1 bis. Se l'ordine è revocato a seguito di una procedura di ricorso, il prestatore ripristina senza indebito ritardo il materiale o l'accesso a tale materiale, fatta salva la possibilità di applicare le proprie condizioni generali conformemente al diritto dell'Unione e nazionale.

2. Quando l'ordine di rimozione diventa definitivo, senza indebito ritardo l'autorità [...] che lo ha emesso ne trasmette una copia — **unitamente a copie delle informazioni ricevute a norma dell'articolo 14, paragrafi 5, 6 e 7** —, all'autorità coordinatrice **dello Stato membro dell'autorità che emette l'ordine di rimozione** [...]. Tale [...] autorità coordinatrice a sua volta ne trasmette [...] copie senza indebito ritardo a tutte le altre autorità coordinatrici e **al Centro dell'UE** tramite il sistema istituito a norma dell'articolo 39, paragrafo 2.

Ai fini del primo comma, l'ordine di rimozione diventa definitivo allo scadere del termine di impugnazione se non è stato proposto ricorso in conformità del diritto nazionale, o previa conferma dell'ordine di rimozione a seguito di ricorso.

3. Quando rimuove materiale pedopornografico o ne disabilita l'accesso in forza di un ordine di rimozione emesso a norma dell'articolo 14, il prestatore informa senza indebito ritardo l'utente che ha fornito il materiale di quanto segue:

- a) che ha rimosso il materiale o ne ha disabilitato l'accesso;
- b) dei motivi della rimozione o disabilitazione, trasmettendo copia dell'ordine di rimozione su richiesta dell'utente;
- c) del diritto dell'utente al ricorso giurisdizionale di cui al paragrafo 1 e del diritto dell'utente di proporre reclamo all'autorità coordinatrice conformemente all'articolo 34.

3 bis. Il prestatore istituisce e applica un meccanismo accessibile, adeguato all'età e facile da usare affinché gli utenti possano proporre reclamo contro la presunta inosservanza degli obblighi impostigli dalla presente sezione. Detto prestatore tratta tali reclami in modo obiettivo, efficiente e tempestivo.

4. L'autorità **di emissione** [...], [...] previa consultazione delle autorità pubbliche competenti, **ove necessario**, può esigere dal prestatore che non divulghi nessuna informazione riguardante la rimozione di materiale pedopornografico o la disabilitazione dell'accesso a detto materiale, se e per quanto necessario ad evitare ingerenze nelle attività di prevenzione, accertamento, indagine e perseguimento dei reati di abuso sessuale su minori **o di reati connessi**.

In tal caso:

- a) l'autorità [...] che emette l'ordine di rimozione **informa il prestatore della sua decisione specificando il termine applicabile, che non è [...]** superiore al necessario e comunque non va oltre le [...] **dodici** settimane, in cui fa divieto al prestatore di divulgare tali informazioni;
- b) gli obblighi di cui al paragrafo 3 non si applicano durante quel termine;

[...]

L'autorità [...] **che emette l'ordine di rimozione** può decidere di prorogare il termine di cui al secondo comma, lettera a), di ulteriori sei settimane al massimo, se e nella misura in cui continua a essere necessario il divieto di divulgazione. In tal caso l'autorità [...] **di emissione** informa il prestatore della sua decisione specificando il termine applicabile. [...]

- 4 bis.** Nei casi in cui si applica l'articolo 14 bis, paragrafo 5, l'autorità di emissione informa il prestatore della decisione di cui al paragrafo 4 tramite l'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento.

Sezione 5 Obblighi di blocco

Articolo 16

Ordini di blocco

1. L'autorità competente del luogo di stabilimento [...] ha facoltà, **fatti salvi eventuali requisiti del diritto nazionale di cui al paragrafo 1 bis**, [...] di emettere un ordine di blocco che impone a un prestatore di servizi di accesso a internet rientrante nella giurisdizione dello Stato membro in questione di prendere misure ragionevoli per impedire agli utenti di accedere a materiale pedopornografico [...]. **Le autorità competenti possono ricorrere all'elenco di identificatori uniformi di risorse incluso nella banca dati degli indicatori, conformemente all'articolo 44, paragrafo 2, lettera b), e fornito dal Centro dell'UE.**
- 1 bis. **In deroga al paragrafo 1, e senza causare indebiti ritardi nella procedura di emissione di tali ordini, gli Stati membri possono decidere che l'emissione di tali ordini sia affidata esclusivamente a un'autorità giudiziaria o preveda l'autorizzazione preliminare di quest'ultima previa richiesta di un'altra autorità competente. Qualora uno Stato membro si avvalga di tale possibilità, ne informa la Commissione e mantiene aggiornate tali informazioni. La Commissione rende pubbliche le informazioni ricevute e le mantiene aggiornate.**

1 ter. Il prestatore esegue l'ordine di blocco quanto prima e comunque entro un termine ragionevole fissato dall'autorità di emissione. Il prestatore adotta le misure necessarie per assicurare di essere in grado di ripristinare l'accesso conformemente all'articolo 18, paragrafo 1 bis.

2. [...]

3. [...]

4. [...] **Un** ordine di blocco è **emesso** [...] [...] se sussistono le condizioni seguenti:

- a) **non è possibile adottare misure altrettanto efficaci e meno intrusive del blocco per impedire l'accesso a materiale pedopornografico o è probabile che tali misure non sortiscano l'effetto voluto; [...]**

- b) l'ordine di blocco è necessario per impedire la diffusione di [...] materiale pedopornografico [...] nell'Unione, tenuto conto [...] della necessità di tutelare i diritti delle vittime [...];
- c) [...]
- d) i motivi per emettere l'ordine di blocco prevalgono sulle conseguenze negative per i diritti e gli interessi legittimi di tutte le parti interessate, vista in particolare l'esigenza di garantire un giusto equilibrio tra i diritti fondamentali di queste parti, tra cui l'esercizio della libertà di espressione e d'informazione degli utenti e della libertà d'impresa del prestatore.

Nel valutare se sussistano le condizioni di cui al primo comma, si tiene conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze del caso[...].

5. [...] L'ordine di blocco [...]:

- a) specifica [...] le limitazioni [...] necessarie a garantire che **l'ordine di blocco sia mirato e che** le eventuali conseguenze negative di cui al paragrafo 4, lettera d), siano limitate a quanto strettamente necessario;
- b) fatto salvo il paragrafo 6, provvedono affinché il periodo di applicazione sia limitato a quanto strettamente necessario.

6. L'autorità **di emissione** [...] specifica nell'ordine di blocco il periodo durante il quale si applica, indicando la data di inizio e fine.

Il periodo di applicazione degli ordini di blocco non supera cinque anni.

7. **L'autorità di emissione** [...] valuta, ove necessario e con cadenza almeno annuale, se sono intervenute modifiche sostanziali alle motivazioni alla base dell'emissione degli ordini di blocco e se permangono le condizioni di cui al paragrafo 4.

[...] Se necessario alla luce degli esiti della valutazione o [...] **di altre informazioni pertinenti, comprese quelle ricavate dalle** relazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 5 bis, [...] [...] **l'autorità di emissione modifica o revoca un ordine, ove opportuno, su richiesta dell'autorità coordinatrice.** [...]

Articolo 17

Norme aggiuntive per gli ordini di blocco

1. [...] **Un** ordine di blocco è **emesso** utilizzando il modello di cui all'allegato VII. Gli ordini di blocco specificano:
 - a) **se del caso**, il riferimento all'elenco di identificatori uniformi di risorse fornito dal Centro dell'UE [...];
 - b) gli estremi dell'autorità [...] che emette l'ordine e l'autenticazione dell'ordine ad opera della stessa;
 - c) il nome del prestatore e del suo rappresentante legale, se del caso;
 - d) **informazioni chiare che consentano al prestatore di individuare e localizzare il materiale pedopornografico** e il servizio specifico nei confronti del quale è emesso l'ordine **di blocco**;
 - e) la data di inizio e fine dell'ordine;

e bis) le limitazioni di cui all'articolo 16, paragrafo 5;

 - f) una motivazione sufficientemente dettagliata delle ragioni per cui è emesso l'ordine;
 - f bis) le informazioni necessarie ai fini dell'applicazione, se del caso, dei paragrafi 4 bis, 5 e 5 bis;**
 - g) un riferimento al presente regolamento come base giuridica dell'ordine di blocco;
 - h) la data, la validazione temporale e la firma elettronica dell'autorità [...] **competente** che emette l'ordine;
 - i) informazioni facilmente comprensibili sui mezzi di ricorso a disposizione del destinatario dell'ordine, compreso sul ricorso giurisdizionale e sui termini applicabili.
2. L'autorità [...] **competente** che emette l'ordine di blocco lo indirizza al luogo di stabilimento principale del prestatore o al suo rappresentante legale designato a norma dell'articolo 24, a seconda dei casi.

3. L'ordine di blocco è trasmesso al punto di contatto del prestatore di cui all'articolo 23, paragrafo 1, **con mezzi elettronici in grado di produrre una traccia scritta in condizioni che permettano di stabilire l'autenticazione del mittente, compresa l'esattezza della data e dell'ora di invio e di ricevimento dell'ordine**, all'autorità coordinatrice **dello Stato membro in cui l'ordine è stato emesso** [...] e al Centro dell'UE tramite il sistema istituito a norma dell'articolo 39, paragrafo 2.
4. L'ordine di blocco è [...] **trasmesso in una qualsiasi delle lingue ufficiali dichiarate dal prestatore a norma dell'articolo 23, paragrafo 3.**
- 4 bis. Se impossibilitato a eseguire l'ordine di blocco per causa di forza maggiore o per impossibilità di fatto indipendente dalla sua volontà, anche per motivi tecnici o operativi oggettivamente giustificabili, il prestatore ne informa senza indebito ritardo l'autorità che emette l'ordine [...], utilizzando il modello di cui all'allegato VIII.**
5. Se impossibilitato a eseguire l'ordine di blocco perché contenente errori manifesti o informazioni insufficienti per l'esecuzione, il prestatore chiede senza indebito ritardo i necessari chiarimenti **all'autorità che emette l'ordine**, [...] utilizzando il modello di cui all'allegato VIII.
- 5 bis. Senza indebito ritardo e utilizzando il modello di cui all'allegato IX, il prestatore informa l'autorità di emissione delle misure adottate per eseguire l'ordine di blocco, indicando in particolare se ha impedito l'accesso a materiale pedopornografico.**
- L'autorità che emette l'ordine chiede al prestatore di riferire a intervalli regolari in merito alle misure prese per eseguire l'ordine di blocco e al loro funzionamento, comprese le limitazioni e le garanzie effettive e proporzionate previste.**
- Su richiesta dell'autorità di emissione, il prestatore trasmette inoltre, senza indebito ritardo, tali relazioni o qualsiasi altra informazione relativa all'esecuzione dell'ordine di blocco necessaria ai fini della valutazione di cui all'articolo 16, paragrafo 7.**
6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di modificare gli allegati VII , [...] VIII e IX, se necessario per migliorare i modelli in considerazione degli sviluppi tecnologici pertinenti o della pratica acquisita.

Articolo 18

Ricorso e informazione[...]

1. I prestatori di servizi di accesso a internet destinatari di un ordine di blocco [...] e **gli utenti** che hanno fornito [...] materiale **bloccato** [...] hanno diritto a un ricorso effettivo. Questo diritto comprende il diritto di impugnare l'ordine di blocco dinanzi ai giudici dello Stato membro dell'autorità [...] che lo ha emesso.
- 1 bis.** **Se l'ordine è revocato a seguito di una procedura di ricorso, il prestatore ripristina senza indebito ritardo l'accesso al materiale, fatta salva la possibilità di applicare le proprie condizioni generali conformemente al diritto dell'Unione e nazionale.**
2. Quando l'ordine di blocco diventa definitivo, senza indebito ritardo l'autorità [...] che lo ha emesso ne trasmette una copia — **unitamente a copie delle informazioni ricevute a norma dell'articolo 17, paragrafi da 4 bis a 5 bis** —, all'autorità coordinatrice. L'autorità coordinatrice a sua volta ne trasmette [...] **copie** senza indebito ritardo a tutte le altre autorità coordinatrici e **al Centro dell'UE** tramite il sistema istituito a norma dell'articolo 39, paragrafo 2.

Ai fini del primo comma, l'ordine di blocco diventa definitivo allo scadere del termine di impugnazione se non è stato proposto ricorso in conformità del diritto nazionale, o previa conferma dell'ordine **di blocco** a seguito di ricorso.
3. Il prestatore istituisce e applica un meccanismo accessibile, adeguato all'età e facile da usare affinché gli utenti possano proporre reclamo contro la presunta inosservanza degli obblighi impostigli dalla presente sezione. Detto prestatore tratta tali reclami in modo obiettivo, efficiente e tempestivo.
4. Quando impedisce agli utenti di accedere **al contenuto** [...] in forza di un ordine di blocco, [...] il prestatore prende misure ragionevoli per informare [...] gli utenti **interessati** di quanto segue:
 - a) che agisce in forza di un ordine di blocco, **fornendo le relative motivazioni**;
 - b) [...]
 - c) del diritto **degli utenti che hanno fornito il materiale bloccato** al ricorso giurisdizionale di cui al paragrafo 1, [...] del diritto **degli utenti** di proporre reclamo al prestatore stesso mediante il meccanismo di cui al paragrafo 3, e all'autorità coordinatrice conformemente all'articolo 34 [...].

[...]

Sezione 5 bis
Obblighi di deindicizzazione

Articolo 18 bis

Ordini di deindicizzazione

- 1.** L'autorità competente di ciascuno Stato membro ha facoltà, fatti salvi i requisiti del diritto nazionale di cui al paragrafo 1 bis, di emettere un ordine di deindicizzazione che impone a un fornitore di un motore di ricerca online di prendere misure ragionevoli per deindicizzare una collocazione online in cui è possibile reperire materiale pedopornografico, in modo che non figuri tra i risultati di ricerca in tutti gli Stati membri. Le autorità competenti possono ricorrere all'elenco di identificatori uniformi di risorse incluso nella banca dati degli indicatori, conformemente all'articolo 44, paragrafo 2, lettera b), e fornito dal Centro dell'UE.
- 1 bis.** In deroga al paragrafo 1, e senza causare indebiti ritardi nella procedura di emissione di tali ordini, gli Stati membri possono decidere che l'emissione di tali ordini sia affidata esclusivamente a un'autorità giudiziaria o preveda l'autorizzazione preliminare di quest'ultima previa richiesta di un'altra autorità competente. Qualora uno Stato membro si avvalga di tale possibilità, ne informa la Commissione e mantiene aggiornate tali informazioni. La Commissione rende pubbliche le informazioni ricevute e le mantiene aggiornate.

2. Il fornitore esegue l'ordine di deindicizzazione quanto prima e in ogni caso entro 24 ore dal suo ricevimento. Il fornitore adotta le misure necessarie per assicurare di essere in grado di ripristinare tra i risultati di ricerca la collocazione online deindicizzata conformemente all'articolo 18 quater, paragrafo 2.
3. Un ordine di deindicizzazione è emesso quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:
 - (a) la deindicizzazione è necessaria per impedire la diffusione di materiale pedopornografico nell'Unione, tenuto conto in particolare della necessità di tutelare i diritti delle vittime;
 - (b) gli URL specificati nell'ordine di deindicizzazione corrispondono, in misura sufficientemente affidabile, alle collocazioni online in cui è possibile reperire materiale pedopornografico.
4. L'autorità di emissione specifica nell'ordine di deindicizzazione il periodo durante il quale si applica, indicando la data di inizio e fine.

Il periodo di applicazione degli ordini di deindicizzazione non supera cinque anni.

5. L'autorità coordinatrice o l'autorità di emissione valuta, ove necessario e con cadenza almeno annuale, se sono intervenute modifiche sostanziali alle motivazioni alla base dell'emissione degli ordini di deindicizzazione e se permangono le condizioni di cui al paragrafo 4.

Se necessario alla luce degli esiti della valutazione o delle informazioni contenute nelle relazioni di cui all'articolo 18 ter, paragrafo 6, l'autorità di emissione può modificare o revocare un ordine, ove opportuno, su richiesta dell'autorità coordinatrice.

Articolo 18 bis bis

Procedura per gli ordini di deindicizzazione transfrontalieri

1. Fatto salvo l'articolo 18 bis, qualora il luogo di stabilimento principale o il rappresentante legale del fornitore di un motore di ricerca online non si trovi nello Stato membro dell'autorità che ha emesso l'ordine di deindicizzazione, tale autorità trasmette simultaneamente, attraverso l'autorità coordinatrice, una copia dell'ordine di deindicizzazione all'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento.
2. L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento può, entro 72 ore dal ricevimento della copia dell'ordine di deindicizzazione in conformità del paragrafo 1, esaminare l'ordine di deindicizzazione per stabilire se esso violi in modo grave o manifesto il presente regolamento o i diritti e le libertà fondamentali garantiti dalla Carta.

Qualora riscontri una simile violazione, adotta una decisione motivata a tale scopo entro lo stesso termine.

3. **Se riceve un ordine di deindicizzazione di cui al paragrafo 1, il fornitore di un motore di ricerca online adotta le misure previste dall'articolo 18 bis e prende le misure necessarie per essere in grado di ripristinare tra i risultati di ricerca la collocazione online deindicizzata, in conformità del paragrafo 4 del presente articolo.**
4. **Non appena riceve una decisione che rileva una violazione comunicata in conformità del paragrafo 7, il fornitore di un motore di ricerca online interessato ripristina senza indebito ritardo tra i risultati di ricerca la collocazione online deindicizzata, fatta salva la possibilità di applicare le proprie condizioni generali conformemente al diritto dell'Unione e nazionale.**
5. **In deroga all'articolo 18 bis, paragrafo 1, e ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, ove richiesto dal diritto costituzionale dello Stato membro in cui il fornitore di un motore di ricerca online ha lo stabilimento principale o in cui risiede o è stabilito il suo rappresentante legale, tale Stato membro può decidere che gli ordini di deindicizzazione emessi dalle autorità competenti di altri Stati membri siano trasmessi tramite l'autorità coordinatrice di tale Stato membro. Tale Stato membro informa la Commissione della sua decisione e delle motivazioni soggiacenti. La Commissione rende pubblico un elenco degli Stati membri che hanno adottato la decisione di cui al presente comma, e provvede ad aggiornarlo.**

L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento trasmette quanto prima, e in ogni caso entro 72 ore dal ricevimento dell'ordine di deindicizzazione, l'ordine di deindicizzazione di cui al primo comma al fornitore di un motore di ricerca online, a meno che, entro tali 72 ore, non adotti una decisione motivata secondo cui l'ordine di deindicizzazione viola gravemente o manifestamente il presente regolamento o i diritti e le libertà fondamentali garantiti dalla Carta. L'ordine di deindicizzazione ha effetti giuridici solo al momento della sua trasmissione al fornitore del motore di ricerca online.

6. **Prima di adottare una decisione a norma del paragrafo 2, secondo comma, o del paragrafo 5, secondo comma, l'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento informa l'autorità coordinatrice dello Stato membro la cui autorità ha emesso l'ordine di deindicizzazione della sua intenzione di adottare la decisione e delle motivazioni soggiacenti.**
7. **Qualora l'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento adotti una decisione motivata in conformità del paragrafo 2, secondo comma, essa la trasmette senza indugio all'autorità coordinatrice dello Stato membro la cui autorità ha emesso l'ordine di deindicizzazione, al fornitore del motore di ricerca online e al Centro dell'UE.**

Qualora l'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento adotti una decisione motivata in conformità del paragrafo 5, secondo comma, essa la trasmette senza indugio all'autorità coordinatrice dello Stato membro la cui autorità ha emesso l'ordine di deindicizzazione e al Centro dell'UE.

Articolo 18 ter

Norme aggiuntive per gli ordini di deindicizzazione

- 1. Un ordine di deindicizzazione è emesso utilizzando il modello di cui all'allegato X. Gli ordini di deindicizzazione specificano:**
- a bis) se del caso, il riferimento all'elenco di identificatori uniformi di risorse fornito dal Centro dell'UE;**
 - a) gli estremi dell'autorità che emette l'ordine e l'autenticazione dell'ordine ad opera della stessa;**
 - b) il nome del fornitore e del suo rappresentante legale, se del caso;**
 - c) informazioni chiare che consentano al fornitore di individuare e localizzare il materiale pedopornografico e il servizio specifico nei confronti del quale è emesso l'ordine;**
 - d) la data di inizio e di fine della deindicizzazione;**
 - e) una motivazione sufficientemente dettagliata delle ragioni per cui è emesso l'ordine;**
 - f) le informazioni necessarie ai fini dell'applicazione, se del caso, dei paragrafi 4, 5 e 6;**
 - g) un riferimento al presente regolamento come base giuridica della deindicizzazione;**
 - h) la data, la validazione temporale e la firma elettronica dell'autorità competente che emette l'ordine;**
 - i) informazioni facilmente comprensibili sui mezzi di ricorso, compreso sul ricorso giurisdizionale e sui termini applicabili.**

2. **L'autorità competente che emette l'ordine di deindicizzazione lo indirizza al luogo di stabilimento principale del fornitore o al suo rappresentante legale designato a norma dell'articolo 24, a seconda dei casi.**

L'ordine di deindicizzazione è trasmesso al punto di contatto del fornitore di cui all'articolo 23, paragrafo 1, con mezzi elettronici in grado di produrre una traccia scritta in condizioni che permettano di stabilire l'autenticazione del mittente, compresa l'esattezza della data e dell'ora di invio e di ricevimento dell'ordine, all'autorità coordinatrice dello Stato membro in cui l'ordine è stato emesso e al Centro dell'UE tramite il sistema istituito a norma dell'articolo 39, paragrafo 2.

3. **L'ordine di deindicizzazione è trasmesso in una qualsiasi delle lingue ufficiali dichiarate dal fornitore a norma dell'articolo 23, paragrafo 3.**
4. **Se impossibilitato a eseguire l'ordine di deindicizzazione per causa di forza maggiore o per impossibilità di fatto indipendente dalla sua volontà, anche per motivi tecnici o operativi oggettivamente giustificabili, il fornitore ne informa senza indebito ritardo l'autorità che emette l'ordine, utilizzando il modello di cui all'allegato XI.**
5. **Se impossibilitato a eseguire l'ordine di deindicizzazione perché contenente errori manifesti o informazioni insufficienti per l'esecuzione, il fornitore chiede senza indebito ritardo i necessari chiarimenti all'autorità che emette l'ordine, utilizzando il modello di cui all'allegato XI.**
6. **Senza indebito ritardo e utilizzando il modello di cui all'allegato XII, il fornitore informa l'autorità di emissione delle misure adottate per eseguire l'ordine di deindicizzazione, indicando in particolare se ha impedito che la collocazione online contenente materiale pedopornografico figuri tra i risultati di ricerca.**

L'autorità che emette l'ordine può chiedere al fornitore di riferire periodicamente in merito alle misure prese in esecuzione dell'ordine di deindicizzazione.

7. **Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di modificare gli allegati X, XI e XII, se necessario per migliorare i modelli in considerazione degli sviluppi tecnologici pertinenti o della pratica acquisita.**

Articolo 18 ter

Ricorso e informazione

1. I fornitori di motori di ricerca online che hanno ricevuto un ordine di deindicizzazione e gli utenti che hanno fornito il materiale a una collocazione online deindicizzata hanno diritto a un ricorso effettivo. Questo diritto comprende il diritto di impugnare l'ordine di deindicizzazione dinanzi ai giudici dello Stato membro dell'autorità che lo ha emesso.
2. Se l'ordine è revocato a seguito di una procedura di ricorso, il fornitore ripristina senza indebito ritardo tra i risultati di ricerca la collocazione online deindicizzata, fatta salva la possibilità di applicare le proprie condizioni generali conformemente al diritto dell'Unione e nazionale.
3. Quando l'ordine di deindicizzazione diventa definitivo, senza indebito ritardo l'autorità che lo ha emesso ne trasmette una copia — unitamente a copie delle informazioni ricevute a norma dell'articolo 18 ter, paragrafi 4, 5 e 6 — all'autorità coordinatrice. L'autorità coordinatrice a sua volta ne trasmette copie senza indebito ritardo a tutte le altre autorità coordinatrici e al Centro dell'UE tramite il sistema istituito a norma dell'articolo 39, paragrafo 2.

Ai fini del primo comma, l'ordine di deindicizzazione diventa definitivo allo scadere del termine di impugnazione se non è stato proposto ricorso in conformità del diritto nazionale, o previa conferma dell'ordine di deindicizzazione a seguito di ricorso.

- 3 bis. Il fornitore istituisce e applica un meccanismo accessibile, adeguato all'età e facile da usare affinché gli utenti possano proporre reclamo contro la presunta inosservanza degli obblighi impostigli dalla presente sezione. Detto fornitore tratta tali reclami in modo obiettivo, efficiente e tempestivo.
4. Quando impedisce agli utenti di ottenere risultati di ricerca per materiale pedopornografico corrispondenti a una collocazione online in forza di un ordine di deindicizzazione, il fornitore prende misure ragionevoli per informare gli utenti interessati di quanto segue:
 - a) che agisce in forza di un ordine di deindicizzazione, fornendo le relative motivazioni;
 - b) del diritto degli utenti che hanno fornito il materiale a una collocazione online deindicizzata al ricorso giurisdizionale di cui al paragrafo 1 e del diritto degli utenti di proporre reclamo all'autorità coordinatrice conformemente all'articolo 34.

Sezione 6 Disposizioni aggiuntive

Articolo 19

Responsabilità dei prestatori

I prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati non sono ritenuti responsabili dei reati di abuso sessuale su minori **se e nella misura in cui** [...] svolgono in buona fede attività [...] per conformarsi al presente regolamento, in particolare attività dirette a **valutare ed attenuare il rischio**, rilevare, identificare, **segnalare**, rimuovere l'abuso sessuale su minori online, disabilitarne l'accesso, bloccarlo **o deindicizzarlo affinché non figuri tra i risultati di ricerca** [...].

Articolo 20

Diritto delle vittime all'informazione

1. Chiunque risieda nell'Unione ha il diritto di ottenere, su richiesta, dall'autorità coordinatrice **nello** Stato membro in cui risiede, informazioni sui casi in cui la diffusione di materiale pedopornografico noto che lo ritrae è segnalata al Centro dell'UE a norma dell'articolo 12. Le persone con disabilità hanno il diritto di chiedere e ottenere tali informazioni con modalità a loro accessibili.

L'autorità coordinatrice trasmette la richiesta al Centro dell'UE tramite il sistema istituito a norma dell'articolo 39, paragrafo 2, e ne comunica i risultati all'autore della richiesta.

2. La domanda di cui al paragrafo 1 specifica:
 - a) l'elemento o gli elementi pertinenti di materiale pedopornografico;
 - b) se del caso, la persona o l'entità che deve ricevere le informazioni per conto dell'autore della richiesta;
 - c) elementi sufficienti a dimostrare l'identità dell'autore della richiesta.
3. Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono:
 - a) l'identità del prestatore che ha trasmesso la segnalazione;
 - b) la data della segnalazione;
 - c) se il Centro dell'UE ha inoltrato la segnalazione in conformità dell'articolo 48, paragrafo 3, e nel qual caso a quali autorità;
 - d) se il prestatore ha riferito di aver rimosso il materiale o di averne disabilitato l'accesso in conformità dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera i).

Articolo 21

Diritto delle vittime all'assistenza e al sostegno per la rimozione

1. I prestatori di servizi di hosting offrono [...] assistenza, su richiesta, a chiunque risieda nell'Unione e voglia far rimuovere uno o più elementi specifici di materiale pedopornografico noto che lo ritrae o disabilitarne l'accesso.
2. Chiunque risieda nell'Unione ha il diritto di ottenere **sostegno dal Centro dell'UE**, [...] su richiesta [...] presentata all'autorità coordinatrice [...] **nello** Stato membro in cui risiede e mediante quest'ultima, [...] quando vuole che un prestatore di servizi di hosting rimuova uno o più elementi specifici di materiale pedopornografico noto che lo ritrae o ne disabiliti l'accesso. Le persone con disabilità hanno il diritto di chiedere e ottenere le informazioni relative a detto sostegno con modalità a loro accessibili.

L'autorità coordinatrice trasmette la richiesta al Centro dell'UE tramite il sistema istituito a norma dell'articolo 39, paragrafo 2, e ne comunica i risultati all'autore della richiesta.
3. Le richieste di cui ai paragrafi 1 e 2 specificano l'elemento o gli elementi di materiale pedopornografico.
4. Il sostegno del Centro dell'UE di cui al paragrafo 2 comporta, a seconda dei casi:
 - a) [...]
 - b) la verifica che il prestatore abbia rimosso l'elemento o gli elementi o ne abbia disabilitato l'accesso, anche realizzando le ispezioni di cui all'articolo 49, paragrafo 1;
 - c) la comunicazione al prestatore dell'elemento o degli elementi di materiale pedopornografico noto che ritrae l'interessato, e la richiesta di rimozione o disabilitazione dell'accesso conformemente all'articolo 49, paragrafo 2;
 - d) se necessario, l'informazione all'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento della presenza di detto o detti elementi nel servizio, ai fini dell'emissione di un ordine di rimozione a norma dell'articolo 14.

Articolo 22

Conservazione delle informazioni

1. I prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale conservano i dati relativi al contenuto e altri dati trattati **che sono necessari per adottare** le misure [...] ai fini della conformità del presente regolamento, e i dati personali generati da tale trattamento, quando sono state adottate le seguenti misure o ai fini di un reclamo o di procedure di ricorso [...], a seconda dei casi:
- xa) **eseguire un ordine di rilevazione emesso a norma dell'articolo 7, nella misura strettamente necessaria all'utilizzo delle tecnologie di cui all'articolo 10, che comportano in particolare la conservazione automatica, intermedia e temporanea di tali dati per l'uso degli indicatori forniti dal Centro dell'UE, come pure all'applicazione delle garanzie di cui all'articolo 10;**
 - a) eseguire [...] un ordine di rimozione emesso a norma dell'articolo 14 **o un ordine di blocco ai sensi dell'articolo 16 o un ordine di deindicizzazione ai sensi dell'articolo 18 bis;**
 - b) trasmettere al Centro dell'UE **informazioni che rivelano** casi di potenziale abuso sessuale su minori online a norma dell'articolo 12;
 - c) bloccare il conto dell'utente interessato, ovvero sospendere o porre fine al servizio offerto;
 - d) trattare i reclami proposti dagli utenti al prestatore o all'autorità coordinatrice, ai fini dell'esercizio del diritto dell'utente al ricorso giurisdizionale o amministrativo avverso presunte violazioni del presente regolamento[...].
- 1 bis.** Su richiesta di [...] un'autorità competente [...] [...], **i prestatori** [...] trasmettono **all'autorità richiedente** le informazioni necessarie per la prevenzione, l'accertamento, l'indagine e il perseguimento di reati di abuso sessuale su minori [...], **o la gestione dei reclami o le procedure di ricorso amministrativo o giudiziario**, purché i dati relativi al contenuto e altri dati **siano stati conservati per una delle finalità di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d).** [...]

Con riguardo al primo comma, lettera a), il prestatore può anche conservare le informazioni nell'intento di migliorare l'efficacia e l'accuratezza delle tecnologie di rilevazione dell'abuso sessuale su minori online ai fini dell'esecuzione di un ordine di rilevazione emesso nei suoi confronti a norma dell'articolo 7. Ciò nondimeno il prestatore non memorizza dati personali a tal fine.

2. I prestatori conservano le informazioni di cui al paragrafo 1 non oltre il tempo necessario alla finalità applicabile e in ogni caso non oltre 12 mesi dalla data **di adozione delle misure che hanno portato all'obbligo di conservare le informazioni** [...]. **In seguito essi provvedono a cancellare irrevocabilmente dette informazioni.**

Su richiesta dell'autorità [...] competente, i **prestatori** conservano le informazioni per un ulteriore periodo specificato da detta autorità richiedente [...], se e per quanto necessario al procedimento di ricorso giurisdizionale o amministrativo in corso di cui al paragrafo 1, lettera d).

3. I prestatori provvedono affinché le informazioni di cui al paragrafo 1 siano conservate in modo sicuro, nel rispetto di garanzie tecniche e organizzative adeguate. Queste garanzie assicurano segnatamente che le informazioni siano accessibili e trattabili soltanto per le finalità per cui sono conservate, che il livello di sicurezza sia elevato e che le informazioni siano cancellate allo scadere dei termini di conservazione applicabili. I prestatori riesaminano periodicamente tali garanzie e le adeguano ove necessario.

Articolo 22 bis

Conservazione delle registrazioni

1. **I prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale registrano, per ogni trattamento di contenuti e altri dati in relazione all'esecuzione di un ordine di rilevazione a norma dell'articolo 7, la data e la durata del trattamento e, se del caso, la persona che lo effettua.**
2. **Le registrazioni sono usate ai soli fini della verifica della liceità del trattamento, dell'autocontrollo, per garantire l'integrità e la sicurezza dei dati e nell'ambito di procedimenti penali o disciplinari.**
3. **I prestatori conservano le informazioni contenute nei registri di cui al paragrafo 1 non oltre il tempo necessario alla finalità applicabile e in ogni caso non oltre cinque anni dalla data di adozione delle misure che hanno portato all'obbligo di conservare le informazioni contenute in dette registrazioni. In seguito essi provvedono a cancellare irrevocabilmente dette informazioni.**

Su richiesta dell'autorità nazionale o del giudice competente, essi conservano le informazioni per un ulteriore periodo specificato da detta autorità o giudice richiedente, se e per quanto necessario a una delle finalità di cui al paragrafo 2.

Articolo 23

Punti di contatto

1. I prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati istituiscono un punto di contatto unico per la comunicazione diretta, per via elettronica, con le autorità coordinatrici, altre autorità competenti degli Stati membri, la Commissione e il Centro dell'UE ai fini dell'applicazione del presente regolamento.
2. I prestatori comunicano al Centro dell'UE e rendono pubbliche le informazioni necessarie per identificare e comunicare agevolmente con il rispettivo punto di contatto unico, specificandone nome, indirizzo, email e numeri di telefono.
3. I prestatori specificano nelle informazioni di cui al paragrafo 2 la lingua o le lingue ufficiali dell'Unione per comunicare con il rispettivo punto di contatto.

Le lingue specificate comprendono quanto meno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui il prestatore ha lo stabilimento principale o in cui risiede o è stabilito il suo rappresentante legale, a seconda dei casi.

Articolo 24

Rappresentante legale

1. I prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati che non hanno lo stabilimento principale nell'Unione designano per iscritto una persona fisica o giuridica a loro rappresentante legale nell'Unione **ai fini del presente regolamento**.
2. Il rappresentante legale risiede o è stabilito in uno degli Stati membri in cui il prestatore offre i servizi.
3. Il prestatore incarica il proprio rappresentante legale di fungere da referente, in sua aggiunta o sostituzione, per le autorità coordinatrici, altre autorità competenti degli Stati membri e la Commissione per tutte le questioni necessarie per il ricevimento, l'adempimento e l'esecuzione **degli ordini e** delle decisioni emessi in relazione al presente regolamento, compresi gli ordini di rilevazione, rimozione, blocco e **deindicizzazione**.

4. Il prestatore conferisce al rappresentante legale i poteri e le risorse necessari per cooperare con le autorità coordinatrici, altre autorità competenti degli Stati membri e la Commissione e conformarsi **agli ordini** e alle decisioni di cui al paragrafo 3.
5. Il rappresentante legale [...] può essere ritenuto responsabile del mancato rispetto degli obblighi a carico del prestatore derivanti dal presente regolamento, fatte salve la responsabilità e le azioni legali che potrebbero essere avviate nei confronti del prestatore.
6. Il prestatore notifica nome, indirizzo, email e numero di telefono del rappresentante legale designato a norma del paragrafo 1 all'autorità coordinatrice dello Stato membro in cui questi risiede o è stabilito, e al Centro dell'UE. **Il prestatore o il rappresentante legale** [...] provvede affinché tali informazioni siano aggiornate e accessibili al pubblico.
7. La designazione di un rappresentante legale nell'Unione a norma del paragrafo 1 non equivale a uno stabilimento nell'Unione.

CAPO III

VIGILANZA, ESECUZIONE E COOPERAZIONE

Sezione 1

[...] Autorità degli Stati membri [...]

Articolo 25

Autorità coordinatrici [...] e altre autorità competenti

1. Entro [...] **diciotto** mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento [...] gli Stati membri designano una o più autorità competenti per l'applicazione, **la vigilanza e l'esecuzione** del presente regolamento [...].
2. Entro la data di cui al paragrafo 1 gli Stati membri designano una delle autorità competenti ad autorità coordinatrice delle questioni di abuso sessuale su minori ("autorità coordinatrice"). **Se gli Stati membri designano un'unica autorità competente, quest'ultima è l'autorità coordinatrice.**

L'autorità coordinatrice è competente per tutte le materie connesse all'applicazione ed esecuzione del presente regolamento nello Stato membro interessato, salvo se detto Stato membro ha assegnato determinati compiti o settori specifici ad altre autorità competenti.

All'autorità coordinatrice compete comunque di garantire il coordinamento a livello nazionale in relazione a [...] **tutte le materie concernenti l'applicazione, la vigilanza e l'esecuzione del presente regolamento** [...].

3. Lo Stato membro che designi più di un'autorità competente [...] provvede affinché i compiti assegnati a tali autorità [...], **compresi quelli dell'autorità coordinatrice**, siano chiaramente definiti e affinché esse cooperino strettamente ed efficacemente nell'assolvimento dei loro compiti. [...]

4. Entro una settimana dalla designazione delle **autorità competenti, comprese le** autorità coordinatrici [...], gli Stati membri rendono pubblici e comunicano alla Commissione e al Centro dell'UE i nominativi [...] **di tali autorità e i rispettivi compiti o settori di attività**. Essi tengono aggiornate queste informazioni.
5. [...] Gli Stati membri [...] **istituiscono un punto di contatto** presso l'ufficio della loro [...] autorità coordinatrice che tratti le richieste di chiarimenti, i riscontri e altre comunicazioni in relazione a tutte le materie connesse all'applicazione ed esecuzione del presente regolamento [...]. Gli Stati membri rendono pubbliche le informazioni sul punto di contatto e le comunicano al Centro dell'UE. Essi tengono aggiornate queste informazioni.
6. **Entro [diciotto mesi e due settimane dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], [...]** il Centro dell'UE istituisce un registro online **delle autorità competenti, comprese** le autorità coordinatrici e relativi punti di contatto, **designate a norma dei paragrafi 1, 1 bis, 2 e 5**. Il Centro dell'UE pubblica regolarmente le modifiche del registro.
7. Se necessario, **le autorità competenti** [...] possono chiedere, **attraverso l'autorità coordinatrice**, l'assistenza del Centro dell'UE per l'assolvimento dei loro compiti ai sensi del presente regolamento, in particolare possono chiedere che il Centro dell'UE:
 - a) trasmetta certe informazioni o conoscenze tecniche sulle materie contemplate dal presente regolamento;
 - b) presti assistenza per l'esame, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, della valutazione del rischio svolta o aggiornata e delle misure di attenuazione disposte dal prestatore di servizi di hosting o di servizi di comunicazione interpersonale rientrante nella giurisdizione dello Stato membro che ha designato **l'autorità competente** [...] richiedente;
 - c) **fornisca un parere** [...] sull'eventuale necessità di chiedere [...] l'emissione di un ordine di rilevazione, [...] nei confronti di un servizio rientrante nella giurisdizione dello Stato membro [...];
 - d) **fornisca un parere** [...] sull'efficacia di un ordine di rilevazione [...].]

[...]

Articolo 26

Norme applicabili alle autorità [...] competenti

1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità **competenti** [...] che hanno designato assolvano i loro compiti ai sensi del presente regolamento in modo obiettivo e **non discriminatorio**, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali [...]. Gli Stati membri provvedono affinché [...] **tali autorità** dispongano di risorse tecniche, finanziarie e umane adeguate all'assolvimento dei loro compiti.

Tali autorità non sollecitano né accettano istruzioni da alcun altro organismo in merito allo svolgimento dei loro compiti a norma del presente regolamento.

[...]

- 2[...]. Il paragrafo [...]1 non osta alla vigilanza sulle autorità [...] **competenti** in conformità del diritto [...] nazionale[...].
- 3 [...]. Le autorità [...] **competenti** garantiscono che il **proprio** personale posseda le qualifiche, l'esperienza, e le competenze tecniche richieste per [...] **provvedere all'applicazione, alla vigilanza e all'esecuzione a norma del presente regolamento** [...].
5. Il personale dirigente e altro personale delle autorità coordinatrici è tenuto, in virtù del diritto dell'Unione o nazionale, al segreto professionale sulle informazioni riservate cui ha avuto accesso nell'assolvimento dei propri compiti, sia durante che dopo il mandato. Gli Stati membri provvedono affinché il personale dirigente e altro personale sia sottoposto a norme che ne garantiscano l'assolvimento dei compiti con obiettività, imparzialità e in modo indipendente, specie in ordine alla nomina, al licenziamento, alla retribuzione e alle prospettive di carriera.

Sezione 2
Poteri delle [...] autorità competenti degli Stati membri

Articolo 27

Poteri di indagine e di esecuzione

1. Ove necessario per l'assolvimento dei loro compiti **ai sensi del presente regolamento, le autorità competenti** [...] dispongono dei seguenti poteri di indagine **in relazione alla condotta** dei prestatori di servizi della società dell'informazione interessati rientranti nella giurisdizione [...] **del loro** Stato membro [...]:
- a) il potere di imporre a detti prestatori, e a chiunque agisca per fini connessi alla loro attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale e possa ragionevolmente essere a conoscenza di informazioni relative a una presunta violazione del presente regolamento, di trasmettere queste informazioni **senza indebito ritardo** [...];
 - b) il potere di effettuare ispezioni [...], **o di chiedere a un'autorità giudiziaria di disporre**, presso i locali che detti prestatori o [...] persone [...] usano per fini connessi alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale, o di chiedere ad altre autorità pubbliche di procedere in tal senso, al fine di esaminare, sequestrare, prendere o ottenere copie di informazioni relative a una presunta violazione [...] in qualsiasi forma, indipendentemente dal supporto di memorizzazione;
 - c) il potere di chiedere a qualsiasi membro del personale o rappresentante di detti prestatori o [...] **dette persone** di dare spiegazioni in merito a qualsiasi informazione relativa a una presunta violazione del presente regolamento, e di registrarne le risposte **con qualsiasi mezzo tecnico**;
 - d) il potere di chiedere informazioni, anche per valutare se le misure prese in esecuzione di un ordine di rilevazione, di un ordine di rimozione, [...] di un ordine di blocco **o di un ordine di deindicizzazione** sono conformi al presente regolamento.

[...]

[...]

2.[...] Ove necessario per l'assolvimento dei loro compiti **ai sensi del presente regolamento, le autorità competenti** [...] dispongono dei poteri di esecuzione seguenti nei confronti dei prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati rientranti nella giurisdizione **del loro Stato membro** [...]:

- a) il potere di accettare gli impegni offerti da detti prestatori in relazione alla loro conformità al presente regolamento e di rendere tali impegni vincolanti;
- b) il potere di ordinare la cessazione delle violazioni [...] e, ove opportuno, di imporre misure correttive proporzionate alle violazioni stesse e necessarie per la loro cessazione effettiva, **o di chiedere a un'autorità giudiziaria di farlo**;
- c) il potere di imporre sanzioni pecuniarie, o di chiedere che ad imporle sia un'autorità giudiziaria del loro Stato membro, in conformità dell'articolo 35 **in caso di inosservanza** [...] del presente regolamento [...] o di uno degli ordini emessi a norma del **paragrafo 1** del presente articolo [...];
- d) il potere di imporre penalità di mora, **o di chiedere a un'autorità giudiziaria di farlo**, in conformità dell'articolo 35 per garantire la cessazione di una violazione in ottemperanza a un ordine emesso a norma della lettera b) o in caso di inosservanza di uno degli ordini emessi a norma del **paragrafo 1 del presente articolo**. [...];
- e) il potere di disporre misure provvisorie, **o di chiedere all'autorità nazionale giudiziaria competente di farlo**, per evitare il rischio di danno grave.

[...]

[...] Per quanto riguarda le lettere c) e d), le autorità **competenti** [...] dispongono dei poteri di esecuzione ivi stabiliti anche nei confronti delle altre persone di cui al **paragrafo 1** [...] in caso di inosservanza di uno degli ordini emessi nei loro confronti a norma di detto **paragrafo** [...]. Esse esercitano i poteri di esecuzione solo dopo aver fornito in tempo utile a dette altre persone tutte le informazioni pertinenti agli ordini, compresi il periodo di applicazione, le sanzioni pecuniarie o le penalità di mora irrogabili in caso di inosservanza e [...] le possibilità **di ricorso**.

[...]

3.[...] Ove necessario per l'assolvimento dei loro compiti **ai sensi del presente regolamento, le autorità competenti** [...] **possono anche**, nei confronti dei prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati rientranti nella giurisdizione del loro Stato membro, **quando** [...]

[...] abbiano esaurito [...] tutti gli altri poteri di cui al **presente articolo**[...] di far cessare una violazione [...]

[...] e la violazione **non sia stata eliminata o persista e stia** [...]

[...] **causando** un danno grave che non può essere evitato mediante l'esercizio di altri poteri previsti dal diritto dell'Unione o nazionale, **disporre le misure seguenti**:

[...]

a) imporre all'organo di gestione dei prestatori di esaminare la situazione **senza indebito ritardo**, [...]

[...] adottare e presentare un piano di azione che definisca le misure necessarie per far cessare la violazione,

[...] provvedere affinché il prestatore prenda tali misure e

[...] riferire sulle misure prese;

b) **se ritengono che un prestatore dei servizi della società dell'informazione interessati non abbia sufficientemente soddisfatto i requisiti di cui alla lettera a), che la violazione non sia stata eliminata o persista e stia causando un danno grave e comporti un reato che rappresenta una minaccia per la vita o l'incolumità delle persone o implichi il favoreggiamento sistematico e strutturale di reati di abuso sessuale su minori**, chiedere all'autorità giudiziaria [...] competente o ad **altra** autorità amministrativa indipendente del loro [...] Stato membro [...] di ordinare la restrizione temporanea dell'accesso degli utenti del servizio interessato dalla violazione o, unicamente qualora ciò non sia tecnicamente fattibile, la restrizione dell'accesso all'interfaccia online del prestatore sulla quale ha luogo la violazione. [...]

[...]

[...] Prima di procedere alla richiesta di cui al presente paragrafo [...], lettera b), **le autorità competenti** invitano le parti interessate a presentare osservazioni scritte **entro un termine non inferiore a due settimane, descrivendo le misure che intendono richiedere e identificandone il destinatario o i destinatari previsti. Il prestatore, il destinatario o i destinatari previsti e i terzi che dimostrino di avere un interesse legittimo sono autorizzati a partecipare al procedimento dinanzi all'autorità giudiziaria competente o ad altra autorità amministrativa indipendente.**

[...]

[...] Le misure disposte [...] sono proporzionate alla natura, alla gravità, alla reiterazione e alla durata della violazione e non limitano indebitamente l'accesso alle informazioni lecite da parte degli utenti del servizio interessato.

Le restrizioni [...] **di accesso** sono disposte per un periodo di quattro settimane, fatta salva la possibilità che, per ordine dell'autorità giudiziaria competente **o di altra autorità amministrativa indipendente dello Stato membro**, **le autorità competenti** [...] siano autorizzate a prorogare tale termine di ulteriori periodi della stessa durata, nel rispetto di un numero massimo di proroghe stabilito da [...] detta autorità giudiziaria **o da altra autorità amministrativa indipendente.**

[...] **Le autorità competenti di cui al secondo comma** prorogano tale termine unicamente se [...], tenuto conto dei diritti e degli interessi [...] di tutte le parti interessate dalla restrizione e [...] di tutte le circostanze pertinenti, comprese le informazioni eventualmente fornite loro dal prestatore, dal destinatario o dai destinatari e da altro terzo che abbia dimostrato di avere un interesse legittimo, **ritengono** che sussistano entrambe le condizioni seguenti:

- a) il prestatore ha omesso di prendere le misure necessarie per far cessare la violazione;
- b) la restrizione temporanea non limita indebitamente l'accesso degli utenti del servizio alle informazioni lecite, tenuto conto del numero di utenti interessati e dell'eventuale esistenza di alternative adeguate e facilmente accessibili.

L'autorità competente [...], se ritiene che sussistano [...] **le condizioni di cui al quinto comma, lettere a) e b)** ma non può prorogare ulteriormente il termine di cui al **quarto** [...] comma, presenta una nuova richiesta all'autorità giudiziaria [...] **o ad altra autorità amministrativa indipendente** secondo quanto previsto al **primo comma**, lettera b).

[...]

- 4.[...] Le misure prese dalle **autorità competenti** nell'esercizio dei loro poteri di indagine ed esecuzione di cui **ai paragrafi 1, 2 e 3** [...] sono effettive, dissuasive e proporzionate, tenuto conto in particolare della natura, della gravità, della reiterazione e della durata della violazione o presunta violazione [...] cui si riferiscono, così come, **se del caso**, della capacità economica, tecnica e operativa del prestatore dei servizi della società dell'informazione interessati [...].
- 5.[...] Gli Stati membri **definiscono norme e procedure specifiche per l'esercizio dei poteri di cui ai paragrafi 1, 2 e 3** e provvedono affinché l'esercizio di **tali poteri** [...] sia soggetto ad adeguate garanzie previste dal diritto nazionale applicabile, **nel rispetto della Carta e dei principi generali del diritto dell'Unione** [...]. In particolare, le misure di cui trattasi sono prese unicamente in conformità del diritto al rispetto della vita privata e dei diritti della difesa, compresi il diritto di essere ascoltati e il diritto di accedere al proprio fascicolo, e fatto salvo il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo di tutte le **parti** interessate.

Articolo 31

Ispezioni di verifica della conformità

Le autorità competenti [...] hanno facoltà di realizzare ispezioni del materiale accessibile al pubblico nei servizi di hosting per rilevare la diffusione di materiale pedopornografico noto [...], utilizzando gli indicatori contenuti nelle banche dati di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera a) [...], ove necessario per verificare se i prestatori di servizi di hosting rientranti nella giurisdizione dello Stato membro che ha designato le **autorità competenti** [...] rispettano gli obblighi che incombono loro a norma del presente regolamento.

Articolo 32

[...]

Sezione 3

Altre disposizioni sull'esecuzione

Articolo 33

Giurisdizione

1. Lo Stato membro in cui è situato lo stabilimento principale del prestatore dei servizi della società dell'informazione interessati ha giurisdizione ai fini del presente regolamento.
2. Il prestatore dei servizi della società dell'informazione interessati che non ha uno stabilimento nell'Unione è considerato rientrare nella giurisdizione dello Stato membro in cui risiede o è stabilito il suo rappresentante legale.

Se il prestatore non ha nominato il rappresentante legale di cui all'articolo 24, hanno giurisdizione tutti gli Stati membri. Lo Stato membro che decida di esercitare la giurisdizione a norma del presente comma ne informa tutti gli altri Stati membri e provvede affinché sia rispettato il principio del *ne bis in idem*.

Articolo 34

Diritto [...] di proporre reclamo

1. **Gli utenti e qualsiasi organismo, organizzazione o associazione incaricati di esercitare per loro conto i diritti conferiti dal presente regolamento hanno il diritto di proporre reclamo contro i prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati per presunta violazione del presente regolamento presso l'autorità coordinatrice [...] dello Stato membro in cui l'utente risiede [...] o [...] è stabilito.**

2. Le autorità coordinatrici prevedono meccanismi a misura di minore per proporre reclamo a norma del presente articolo e adottano un approccio rispettoso delle esigenze dei minori quando trattano reclami da questi proposti, tenendo debito conto dell'età, della maturità, delle opinioni, delle necessità e delle preoccupazioni del minore interessato.

3. L'autorità coordinatrice [...] valuta il reclamo e, se del caso, lo trasmette all'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento **corredato, ove opportuno, da osservazioni**.

Se il reclamo rientra nelle responsabilità di un'altra autorità competente dello Stato membro, [...] l'autorità coordinatrice che riceve il reclamo [...] lo trasmette a detta [...] autorità [...].

4. **Nel corso del procedimento, entrambe le parti hanno il diritto di essere ascoltate e di ricevere informazioni adeguate sullo stato del reclamo, conformemente al diritto nazionale.**

Articolo 34 bis

Rappresentanza

1. **Fatta salva la direttiva (UE) 2020/1828 o qualsiasi altro tipo di rappresentanza a norma del diritto nazionale, gli utenti dei servizi della società dell'informazione interessati hanno almeno il diritto di incaricare un organismo, un'organizzazione o un'associazione di esercitare per loro conto i diritti conferiti dal presente regolamento, purché l'organismo, l'organizzazione o l'associazione soddisfino tutte le condizioni seguenti:**

(a) **operano senza scopo di lucro;**

(b) **sono debitamente costituiti secondo il diritto di uno Stato membro;**

(c) **i loro obiettivi statutari includono un interesse legittimo a garantire che sia rispettato il presente regolamento.**

2. **I prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati adottano le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire che i reclami presentati dagli organismi, dalle organizzazioni o dalle associazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo per conto degli utenti avvalendosi dei meccanismi di cui all'articolo 34 siano trattati e decisi in via prioritaria e senza indugio.**

Articolo 35

Sanzioni

1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione degli obblighi di cui ai capi II e V del presente regolamento da parte dei prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati rientranti nella loro giurisdizione, e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'attuazione **conformemente all'articolo 27**.

Le sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive e **tengono conto della categorizzazione dei rischi dei servizi di cui all'articolo 5, paragrafo 2**. Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione, entro il [data di applicazione del presente regolamento], e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive.

2. Gli Stati membri provvedono affinché l'importo massimo delle sanzioni **pecuniarie che possono essere irrogate in caso di inosservanza di un obbligo di cui al [...]** presente regolamento non superi il 6 % del [...] fatturato **mondiale** annuo [...] **dei prestatori interessati** nell'esercizio finanziario precedente [...]. [...] **Gli Stati membri provvedono affinché l'importo massimo della sanzione pecuniaria che può essere irrogata [...]** per comunicazione di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti, per mancata risposta o rettifica di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti [...] e per inosservanza dell'obbligo di sottoporsi a un'ispezione [...] non superi l'1 % del reddito o del fatturato mondiale [...] annuo del prestatore o [...] della persona interessata nell'esercizio finanziario precedente [...].
- 3[...]. Gli Stati membri provvedono affinché l'importo massimo delle penalità di mora [...] non superi il 5 % del fatturato **o del reddito mondiale** [...] giornaliero medio del prestatore [...] nell'esercizio finanziario precedente, calcolato a decorrere dalla data specificata nella decisione in questione.
- 4[...]. Gli Stati membri provvedono affinché, nel decidere se imporre o meno una sanzione e nel determinarne il tipo e il livello, **le autorità competenti tengano** conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui:
 - a) la natura, la gravità e la durata della violazione;
 - b) l'eventuale carattere doloso o colposo della violazione;
 - c) [...] precedenti violazioni commesse dal prestatore o dalle altre persone;
 - d) la solidità finanziaria del prestatore o delle altre persone;

- e) il livello di cooperazione del prestatore o delle altre persone **con le autorità competenti**;
- f) la natura e le dimensioni del prestatore o delle altre persone, in particolare se si tratta di una micro, piccola o media impresa;
- g) il grado di colpa del prestatore **o delle altre persone**, tenuto conto delle misure tecniche e organizzative **prese dal prestatore** [...] per conformarsi al presente regolamento.

Sezione 4

Cooperazione

Articolo 36

Identificazione e trasmissione di materiale pedopornografico

1. [...] Le **autorità competenti** trasmettono al Centro dell'UE, senza indebito ritardo e tramite il sistema istituito a norma dell'articolo 39, paragrafo 2:
 - a) elementi specifici di materiale e [...] **estratti** di conversazioni che, previa valutazione diligente [...] e **dopo un adeguato controllo da parte delle autorità giudiziarie**, le **autorità competenti** di uno Stato membro hanno identificato come materiale pedopornografico o adescamento di minori, a seconda dei casi, affinché il Centro dell'UE generi indicatori in conformità dell'articolo 44, paragrafo 3;
 - b) identificatori uniformi di risorse esatti indicanti **l'ubicazione elettronica delle informazioni** [...] che, previa valutazione diligente, [...] le **autorità competenti** di uno Stato membro hanno identificato come materiale pedopornografico, [...] affinché il Centro dell'UE stili un elenco di identificatori uniformi di risorse in conformità dell'articolo 44, paragrafo 3;

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le autorità coordinatrici che hanno designato ricevano senza indebito ritardo il materiale identificato come materiale pedopornografico, [...] **gli estratti** di conversazioni identificate come adescamento di minori e gli identificatori uniformi di risorse identificati da **un'autorità competente** [...], per trasmissione al Centro dell'UE a norma del primo comma.

- 1 bis.** In deroga al paragrafo 1, ultimo comma, gli Stati membri possono decidere che la trasmissione al Centro dell'UE, conformemente ai requisiti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), possa essere effettuata dalle autorità competenti senza indebito ritardo e attraverso il sistema istituito a norma dell'articolo 39, paragrafo 2. Qualora uno Stato membro si avvalga di tale possibilità, l'autorità competente informa l'autorità coordinatrice di tutta la corrispondenza con il Centro dell'UE.
2. Su richiesta del Centro dell'UE, se necessario per garantire che i dati contenuti nelle banche dati di cui all'articolo 44, paragrafo 1, siano completi, esatti e aggiornati, le [...] **autorità competenti** verificano che siano state soddisfatte e se del caso continuano a sussistere le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), rispetto a un dato materiale trasmesso al Centro dell'UE a norma di quel paragrafo, e forniscono chiarimenti o complementi di informazione al riguardo.
3. Gli Stati membri provvedono affinché, quando le loro autorità di contrasto ricevono dal Centro dell'UE una segnalazione di diffusione di materiale pedopornografico nuovo o di adescamento di minori in conformità dell'articolo 48, paragrafo 3, sia svolta una valutazione diligente in conformità del paragrafo 1 e, se il materiale o la conversazione sono identificati come materiale pedopornografico o adescamento di minori, [...] **l'autorità competente** trasmetta detto materiale al Centro dell'UE in conformità di tale paragrafo entro [...] **due mesi** dalla data di ricevimento della segnalazione o [...] **sei mesi** da quella data se la valutazione è particolarmente complessa.
4. Gli Stati membri provvedono altresì affinché, ove la valutazione diligente indichi che il materiale non configura materiale pedopornografico né adescamento di minori, l'autorità coordinatrice ne sia informata e ne informi successivamente il Centro dell'UE nei termini specificati al primo comma.

Articolo 37

Cooperazione transfrontaliera tra autorità coordinatrici

1. L'autorità coordinatrice diversa dall'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento, che abbia motivo di sospettare che un prestatore dei servizi della società dell'informazione interessati abbia violato il presente regolamento **con ripercussioni negative sugli utenti del servizio nello Stato membro di tale autorità coordinatrice, può chiedere** [...] all'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento di valutare la questione e di disporre le misure di indagine e di esecuzione necessarie per garantire il rispetto del presente regolamento.

[...]

2. [...] Una richiesta [...] **a norma del** paragrafo 1 è **debitamente motivata** e specifica quanto meno:
- a) il punto di contatto del prestatore di cui all'articolo 23;
 - b) una descrizione dei fatti rilevanti, delle disposizioni interessate del presente regolamento e dei motivi per cui l'autorità coordinatrice che ha inviato la richiesta [...] sospetta che il prestatore abbia violato il presente regolamento, **ivi compresa la descrizione degli effetti negativi della presunta violazione**;
 - c) qualsiasi altra informazione che l'autorità coordinatrice che ha inviato la richiesta [...] ritenga pertinente, comprese, se del caso, le informazioni raccolte di propria iniziativa [...] o i suggerimenti per disporre specifiche misure di indagine o di esecuzione, **tra cui misure provvisorie**.
3. L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento **tiene in massimo conto le richieste di cui al paragrafo 1 del presente articolo** [...]. Se ritiene di non avere informazioni sufficienti per [...] dare seguito alla richiesta [...] e ha motivo di ritenere che l'autorità coordinatrice che ha inviato la richiesta [...] possa fornire complementi di informazione, l'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento può farne richiesta. Il termine di cui al paragrafo 4 è sospeso fino a quando non siano presentati tali complementi di informazione.
4. L'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento comunica all'autorità coordinatrice che ha inviato la richiesta [...], senza indebito ritardo e in ogni caso entro due mesi dal ricevimento della richiesta [...] di cui al paragrafo 1, la sua valutazione della presunta violazione [...] e [...] una spiegazione delle **eventuali** misure di indagine o di esecuzione disposte o previste in relazione alla presunta violazione per garantire il rispetto del presente regolamento.

Articolo 38

Indagini congiunte

1. Le autorità coordinatrici possono partecipare a indagini congiunte, che possono essere coordinate con il sostegno del Centro dell'UE, sulle materie disciplinate dal presente regolamento, in relazione ai prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati che offrono i loro servizi in più Stati membri.

Dette indagini congiunte non pregiudicano i compiti e poteri delle autorità coordinatrici partecipanti né le prescrizioni stabilite dal presente regolamento per lo svolgimento di tali compiti e l'esercizio di tali poteri.

2. Le autorità coordinatrici partecipanti mettono i risultati delle indagini congiunte a disposizione delle altre autorità coordinatrici, della Commissione e del Centro dell'UE tramite il sistema istituito a norma dell'articolo 39, paragrafo 2, per l'assolvimento dei compiti assegnati loro dal presente regolamento.

Articolo 38 bis

Assistenza reciproca

1. **Le autorità coordinatrici e le altre autorità competenti degli Stati membri cooperano strettamente e si prestano assistenza reciproca al fine di applicare il presente regolamento in modo coerente ed efficiente. L'assistenza reciproca comprende, in particolare, lo scambio di informazioni a norma del presente articolo e il dovere dell'autorità coordinatrice di informare tutte le altre autorità coordinatrici dell'avvio di un'indagine e dell'intenzione di adottare una decisione definitiva, compresa la sua valutazione, nei confronti di uno specifico prestatore dei servizi della società dell'informazione interessati.**
2. **Ai fini di un'indagine, un'autorità coordinatrice può chiedere a un'autorità coordinatrice di un altro Stato membro di fornire informazioni specifiche in suo possesso riguardanti uno specifico prestatore di servizi della società dell'informazione interessati o di esercitare i poteri di indagine di cui all'articolo 27, paragrafo 1, in relazione a informazioni specifiche situate nel suo Stato membro. Se del caso, l'autorità coordinatrice che riceve la richiesta può coinvolgere altre autorità competenti o altre autorità pubbliche dello Stato membro in questione.**
3. **L'autorità coordinatrice che riceve la richiesta a norma del paragrafo 2 vi dà seguito e informa l'autorità coordinatrice richiedente senza indebito ritardo delle misure adottate, a meno che:**
 - a) **l'ambito o l'oggetto della richiesta non sia sufficientemente specificato, motivato o proporzionato alla luce delle finalità dell'indagine; oppure**

- b) né l'autorità coordinatrice che riceve la richiesta né altre autorità competenti o altre autorità pubbliche del relativo Stato membro siano in possesso delle informazioni richieste o possano accedervi; oppure
- c) la richiesta non possa essere soddisfatta senza violare il diritto dell'Unione o nazionale.

L'autorità coordinatrice che riceve la richiesta giustifica il suo rifiuto presentando una risposta motivata entro il termine di cui al primo comma.

Articolo 39

Cooperazione [...], coordinamento e sistema di condivisione delle informazioni

1. **Le autorità competenti** [...] cooperano **lealmente** tra loro, [...], con la Commissione, il Centro dell'UE e altre agenzie dell'Unione competenti, tra cui Europol, per agevolare i compiti rispettivi ai sensi del presente regolamento e garantire l'applicazione ed esecuzione effettiva, efficace e coerente del medesimo, **fatta salva la possibilità per gli Stati membri di prevedere meccanismi di cooperazione e scambi regolari di opinioni tra le autorità competenti, se del caso, per lo svolgimento dei rispettivi compiti in conformità del presente regolamento.**
- 1 bis. **Le autorità e le agenzie di cui al paragrafo 1 coordinano, anche con il sostegno del Centro dell'UE, le loro attività per lo svolgimento dei rispettivi compiti a norma del presente regolamento, al fine di garantire l'applicazione ed esecuzione effettiva, efficace e coerente del medesimo ed evitare interferenze con le indagini penali nei diversi Stati membri e la duplicazione degli sforzi.**
2. Il Centro dell'UE istituisce e mantiene uno o più sistemi affidabili e sicuri di condivisione delle informazioni a sostegno delle comunicazioni tra le **autorità competenti** [...], la Commissione, il Centro medesimo, altre agenzie dell'Unione competenti e i prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati.
- 2 bis. **Il sistema o i sistemi di condivisione delle informazioni di cui al paragrafo 2 facilitano il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 83, paragrafo 2, consentendo la raccolta automatizzata e il facile reperimento delle informazioni statistiche pertinenti.**
3. Le **autorità competenti** [...], la Commissione, il Centro dell'UE, altre agenzie dell'Unione competenti e i prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati si avvalgono **del sistema o** dei sistemi di condivisione delle informazioni di cui al paragrafo 2 per tutte le comunicazioni pertinenti ai sensi del presente regolamento.
4. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le modalità pratiche e operative per il funzionamento **del sistema o** dei sistemi di condivisione delle informazioni di cui al paragrafo 2 e la loro interoperabilità con altri sistemi pertinenti. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 87.

CAPO IV

CENTRO DELL'UE DI PREVENZIONE E LOTTA CONTRO L'ABUSO SESSUALE SU MINORI

Sezione 1

Principi

Articolo 40

Istituzione e ambito di intervento del Centro dell'UE

1. È istituita un'Agenzia dell'Unione europea per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale su minori, ossia il Centro dell'UE sull'abuso sessuale su minori.
2. Il Centro dell'UE contribuisce al conseguimento dell'obiettivo del presente regolamento, sostenendo e agevolando l'attuazione delle sue disposizioni relative alla rilevazione, segnalazione, rimozione o disabilitazione dell'accesso e al blocco di materiale pedopornografico, raccoglie e condivide informazioni e competenze e agevola la cooperazione tra le parti pubbliche e private interessate in relazione alla prevenzione e lotta contro l'abuso sessuale su minori, in particolare online.

Articolo 41

Status giuridico

1. Il Centro dell'UE è un organismo dell'Unione dotato di personalità giuridica.
2. In ciascuno degli Stati membri il Centro dell'UE ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali. Esso può in particolare acquisire o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.
3. Il Centro dell'UE è rappresentato dal suo direttore esecutivo.

Articolo 42

Sede

Il Centro dell'UE ha sede a[[...]].

Sezione 2

Compiti

Articolo 43

Compiti del Centro dell'UE

Il Centro dell'UE:

1. facilita il processo di valutazione e **attenuazione** del rischio di cui al capo II, sezione 1:
 - a) sostenendo la Commissione nella preparazione degli orientamenti di cui all'articolo 3, paragrafo 6 [...], all'articolo 4, paragrafo 5, all'articolo 6, paragrafo 4, e all'articolo 11, anche raccogliendo e fornendo informazioni, competenze e migliori pratiche pertinenti, consultato il comitato tecnologico di cui all'articolo 66;
 - b) su richiesta di un prestatore dei servizi della società dell'informazione interessati, fornendo un'analisi di campioni di dati anonimizzati per la finalità di cui all'articolo 3, paragrafo 3 e **contribuendo a individuare e valutare gli aspetti tecnici delle misure di attenuazione specifiche a norma dell'articolo 4, paragrafo 3 bis**;
 - c) **su richiesta dell'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento, fornendo un parere sugli aspetti tecnici delle possibili azioni che intende disporre a norma dell'articolo 5 bis, paragrafo 1, primo comma; [...]**
 - d) **su richiesta dell'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento, fornendo assistenza nella valutazione delle misure di attenuazione adottate dal prestatore, nella valutazione del livello del rischio residuo nonché nella valutazione dell'autovalutazione effettuata dal prestatore per la categorizzazione dei rischi a norma dell'articolo 5, paragrafo 2**;
 - e) **tenendo un registro delle decisioni delle autorità coordinatrici del luogo di stabilimento in materia di categorizzazione dei rischi dei servizi notificate al Centro dell'UE a norma dell'articolo 5, paragrafo 2**;
2. facilita il processo di rilevazione di cui al capo II, sezione 2:
 - a) formulando pareri sugli ordini di rilevazione previsti, di cui all'articolo 7, paragrafo 3, primo comma, lettera d);
 - a bis) effettuando test di simulazione in relazione all'eventuale emissione di ordini di rilevazione, conformemente all'articolo 47 bis**;
 - b) provvedendo alla manutenzione e al funzionamento delle banche dati degli indicatori di cui all'articolo 44;

- c) dando accesso ai prestatori di servizi di hosting e ai prestatori di servizi di comunicazione interpersonale, destinatari di un ordine di rilevazione, alle banche dati degli indicatori conformemente all'articolo 46;
- d) mettendo a disposizione dei prestatori tecnologie per eseguire gli ordini di rilevazione emessi nei loro confronti, in conformità dell'articolo 50, paragrafo 1;
3. facilita il processo di segnalazione di cui al capo II, sezione 3:
- a) provvedendo alla manutenzione e al funzionamento della banca dati delle segnalazioni di cui all'articolo 45;
- b) valutando, trattando e se necessario inoltrando le segnalazioni e fornendo il relativo riscontro, in conformità dell'articolo 48;
4. facilita il processo di rimozione di cui al capo II, sezione 4, e gli altri processi di cui alle sezioni 5, **5 bis** e 6 del medesimo capo:
- a) ricevendo gli ordini di rimozione trasmessi a norma dell'articolo 14, paragrafo 4, per eseguire la funzione di verifica di cui all'articolo 49, paragrafo 1;
- a bis) ricevendo decisioni sugli ordini di rimozione transfrontalieri trasmessi a norma dell'articolo 14 bis, paragrafo 5;**
- a ter) ricevendo copie degli ordini di rimozione definitivi e delle informazioni connesse trasmessi a norma dell'articolo 15, paragrafo 2;**
- b) [...]
- c) ricevendo e trattando gli ordini di blocco trasmessi a norma dell'articolo 17, paragrafo 3;
- c bis) ricevendo copie degli ordini di blocco definitivi e delle informazioni connesse trasmessi a norma dell'articolo 18, paragrafo 2;**
- c ter) ricevendo gli ordini di deindicizzazione trasmessi a norma dell'articolo 18 ter, paragrafo 2;**
- c quater) ricevendo copie degli ordini di deindicizzazione definitivi e delle informazioni connesse trasmessi a norma dell'articolo 18 quater, paragrafo 3;**
- d) fornendo informazioni e prestando sostegno alle vittime in conformità degli articoli 20 e 21;
- e) mantenendo e aggiornando i dati dei punti di contatto e dei rappresentanti legali dei prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati, in conformità dell'articolo 23, paragrafo 2, e dell'articolo 24, paragrafo 6;
5. sostiene le **autorità competenti, comprese le** autorità coordinatrici e la Commissione nell'assolvimento dei loro compiti ai sensi del presente regolamento e agevola la cooperazione, il coordinamento e la comunicazione in relazione alle materie disciplinate dal presente regolamento:

- a) istituendo e mantenendo un registro online delle autorità coordinatrici e relativi punti di contatto di cui all'articolo 25, paragrafo 6;
 - b) prestando assistenza alle **autorità competenti** [...] **a titolo gratuito e conformemente ai suoi compiti ai sensi del presente regolamento** [...];
 - c) assistendo la Commissione, su sua richiesta, in relazione ai compiti che le spettano nell'ambito del meccanismo di cooperazione di cui all'articolo 37;
 - d) istituendo il sistema di condivisione delle informazioni di cui all'articolo 39 e provvedendo alla sua manutenzione e al suo funzionamento;
 - e) assistendo la Commissione nella preparazione degli atti delegati, degli atti di esecuzione e degli orientamenti che la Commissione adotta a norma del presente regolamento;
 - f) fornendo alle autorità coordinatrici, su loro richiesta o di propria iniziativa, informazioni per l'assolvimento dei loro compiti ai sensi del presente regolamento, anche informando l'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento di potenziali violazioni individuate nell'esecuzione di altri compiti del Centro dell'UE;
6. facilita la generazione e la condivisione di conoscenze con altre istituzioni, organi e organismi dell'Unione, con **le autorità competenti, comprese** le autorità coordinatrici o altre autorità pertinenti degli Stati membri al fine di contribuire al conseguimento dell'obiettivo del presente regolamento:
- a) raccogliendo, registrando, analizzando e fornendo informazioni, elaborando analisi sulla base di una raccolta di dati anonimizzati e non personali nonché mettendo a disposizione competenze sulle materie connesse alla prevenzione e lotta contro l'abuso sessuale su minori online, in conformità dell'articolo 51;
 - b) sostenendo lo sviluppo e la diffusione di ricerche e competenze su dette materie e sull'assistenza alle vittime, anche fungendo da polo di competenze a sostegno di politiche basate su dati concreti e **invitando altre istituzioni, organi e organismi dell'Unione, le autorità competenti, comprese le autorità coordinatrici, o altre autorità pertinenti degli Stati membri a condividere informazioni sulle iniziative di prevenzione in materia;**
 - b bis) rendendo disponibili le conoscenze indicate alle lettere a) e b) nella banca dati di cui all'articolo 50, paragrafo 4, e conformemente all'articolo 51;**
 - c) redigendo le relazioni annuali di cui all'articolo 84;

7. **provvede allo sviluppo o agevola l'ulteriore sviluppo di tecnologie per rilevare l'abuso sessuale su minori online, conformemente all'articolo 50, paragrafo 1 bis;**
8. **fornisce consulenza alla Commissione nella preparazione di atti di esecuzione per l'approvazione delle tecnologie utilizzate per rilevare la diffusione di materiale pedopornografico noto conformemente all'articolo 10, paragrafo 2;**
9. **certifica le tecnologie destinate a rilevare la diffusione di materiale pedopornografico noto nei servizi che utilizzano la cifratura da punto a punto a seguito di test condotti con il sostegno del suo comitato tecnologico al fine di escludere che il loro uso possa comportare un indebolimento della protezione offerta dalla cifratura conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, lettera a ter).**

Articolo 44

Banche dati degli indicatori

1. Il Centro dell'UE istituisce banche dati e provvede alla loro manutenzione e al loro funzionamento per [...]:
 - a) indicatori per rilevare la diffusione di materiale pedopornografico già rilevato e identificato come materiale pedopornografico ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1.

[...]
2. Le banche dati degli indicatori contengono esclusivamente:
 - a) indicatori pertinenti costituiti da identificatori digitali da usare per rilevare la diffusione di materiale pedopornografico noto [...] nei servizi di hosting e nei servizi di comunicazione interpersonale, generati dal Centro dell'UE in conformità del paragrafo 3;
 - b) in riferimento al paragrafo 1, lettera a), gli indicatori pertinenti includono [...] elenchi di identificatori uniformi di risorse predisposti dal Centro dell'UE in conformità del paragrafo 3 **ai fini, rispettivamente, dell'emissione di ordini di blocco a norma dell'articolo 16 e dell'emissione di ordini di deindicizzazione a norma dell'articolo 18 bis;**
 - c) i complementi di informazione necessari a facilitare l'uso degli indicatori in conformità del presente regolamento, compresi identificatori che distinguono tra immagini, video e, se del caso, altri tipi di materiale per la rilevazione della diffusione di materiale pedopornografico noto [...] [...].

3. Il Centro dell'UE genera gli indicatori di cui al paragrafo 2, lettera a), unicamente sulla base del materiale pedopornografico [...] identificato tale dalle autorità **competenti** [...] degli Stati membri, [...] trasmessogli dalle autorità coordinatrici a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera a) **o da altre autorità competenti a norma dell'articolo 36, paragrafo 1 bis.**

Il Centro dell'UE predispone [...] **elenchi** di identificatori uniformi di risorse di cui al paragrafo 2, lettera b), unicamente sulla base degli identificatori uniformi di risorse trasmessigli a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera b), **ai fini, rispettivamente, dell'emissione di ordini di blocco a norma dell'articolo 16 e dell'emissione di ordini di deindicizzazione a norma dell'articolo 18 bis.**

4. Il Centro dell'UE tiene registri dei materiali trasmessi e del processo utilizzato per generare gli indicatori e predispone [...] **gli elenchi** di cui al primo e al secondo comma. Esso tiene detti registri fintanto che nelle banche dati degli indicatori di cui al paragrafo 1 permangono gli indicatori, compresi gli identificatori uniformi di risorse, cui corrispondono.

Articolo 45

Banca dati delle segnalazioni

1. Il Centro dell'UE istituisce una banca dati delle segnalazioni trasmesse dai prestatori di servizi di hosting e dai prestatori di servizi di comunicazione interpersonale in conformità dell'articolo 12, paragrafo 1, e valutate e trattate in conformità dell'articolo 48, e provvede alla sua manutenzione e al suo funzionamento.
2. La banca dati delle segnalazioni contiene le informazioni seguenti:
 - a) la segnalazione;
 - b) se il Centro dell'UE giudica la segnalazione manifestamente infondata, i motivi e la data e l'ora di invio dell'informazione al prestatore in conformità dell'articolo 48, paragrafo 2;
 - c) se il Centro dell'UE ha inoltrato la segnalazione in conformità dell'articolo 48, paragrafo 3, la data e l'ora di tale inoltro e la denominazione dell'autorità o delle autorità di contrasto competenti cui l'ha inoltrata oppure, se del caso, i motivi per cui ha inoltrato la segnalazione unicamente a Europol per ulteriore analisi;
 - d) se del caso, informazioni sulla richiesta di complementi di informazione di cui all'articolo 48, paragrafo 5, e sulla loro fornitura;
 - e) se disponibile, l'informazione che il prestatore che ha trasmesso la segnalazione di diffusione di materiale pedopornografico noto o nuovo lo ha rimosso o ne ha disabilitato l'accesso;

- f) se del caso, informazioni sulla richiesta rivolta dal Centro dell'UE all'autorità **competente** [...] del luogo di stabilimento di emissione di un ordine di rimozione a norma dell'articolo 14 per l'elemento o gli elementi di materiale pedopornografico segnalato;
- g) indicatori pertinenti e tag accessori associati al materiale potenzialmente pedopornografico segnalato.

Articolo 46

Accesso, esattezza e sicurezza

1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, hanno accesso e sono abilitati a trattare i dati contenuti nelle banche dati di cui agli articoli 44 e 45 soltanto il personale del Centro dell'UE e i revisori debitamente autorizzati dal direttore esecutivo.
2. Il Centro dell'UE dà accesso ai prestatori di servizi di hosting, ai prestatori di servizi di comunicazione interpersonale, [...] ai prestatori di servizi di accesso a internet e ai **fornitori di motori di ricerca online** alle banche dati degli indicatori di cui all'articolo 44, se e per quanto necessario affinché eseguano gli ordini di rilevazione o di blocco emessi nei loro confronti a norma dell'articolo 7 o 16. Esso provvede affinché l'accesso resti limitato a quanto strettamente necessario per il periodo di applicazione degli ordini di rilevazione o di blocco interessati e non comprometta in alcun modo il corretto funzionamento delle banche dati né l'esattezza e la sicurezza dei dati ivi contenuti.
3. Il Centro dell'UE dà accesso alle autorità **competenti** [...] alle banche dati degli indicatori di cui all'articolo 44, se e per quanto necessario all'assolvimento dei loro compiti ai sensi del presente regolamento.
4. Il Centro dell'UE dà accesso a Europol e alle autorità di contrasto competenti degli Stati membri alle banche dati degli indicatori di cui all'articolo 44, se e per quanto necessario all'assolvimento dei loro compiti di indagine su presunti reati di abuso sessuale su minori.
5. Il Centro dell'UE dà accesso a Europol alla banca dati delle segnalazioni di cui all'articolo 45, se e per quanto necessario all'assolvimento dei suoi compiti di assistenza alle indagini su presunti reati di abuso sessuale su minori.
6. Il Centro dell'UE consente l'accesso di cui ai paragrafi 2, 3, 4 e 5 solo previa richiesta che specifichi lo scopo perseguito, le modalità dell'accesso richiesto e il grado di accesso necessario per conseguire quello scopo. La richiesta di accesso di cui al paragrafo 2 contiene anche un riferimento all'ordine di rilevazione o di blocco, a seconda dei casi.

Il Centro dell'UE valuta la richiesta con diligenza e consente l'accesso solo se lo giudica necessario e proporzionato allo scopo specificato.

7. Il Centro dell'UE verifica periodicamente che i dati contenuti nelle banche dati di cui agli articoli 44 e 45 siano a tutti gli effetti completi, esatti e aggiornati e continuino a essere necessari ai fini della segnalazione, della rilevazione e del blocco in conformità del presente regolamento, e per agevolare e monitorare l'accuratezza delle tecnologie e dei processi di rilevazione. Con riguardo in particolare agli identificatori uniformi di risorse contenuti nelle banche dati di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera a), il Centro dell'UE verifica periodicamente, se necessario in cooperazione con le autorità coordinatrici, che continuino a sussistere le condizioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera b). Dette verifiche comprendono audit, se del caso. Se necessario alla luce di tali verifiche, il Centro dell'UE integra, adegua o cancella i dati immediatamente.
8. Il Centro dell'UE provvede affinché i dati contenuti nelle banche dati di cui agli articoli 44 e 45 siano memorizzati in modo sicuro, nel rispetto di garanzie tecniche e organizzative adeguate. Dette garanzie assicurano segnatamente che i dati siano accessibili e trattabili soltanto da parte di persone debitamente autorizzate e per le finalità per cui sono autorizzate, e che sia conseguito un livello di sicurezza elevato. Il Centro dell'UE riesamina periodicamente tali garanzie e le adegua ove necessario.

Articolo 47

Atti delegati relativi alle banche dati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di integrare il presente regolamento con le necessarie norme dettagliate in ordine:

- a) ai tipi, al contenuto preciso, alla configurazione e al funzionamento delle banche dati degli indicatori di cui all'articolo 44, paragrafo 1, compresi gli indicatori e i complementi di informazione necessari prescritti all'articolo 44, paragrafo 2;
- b) al trattamento dei materiali trasmessi dalle autorità coordinatrici, alla generazione degli indicatori, alla predisposizione [...] **di elenchi** di identificatori uniformi di risorse e alla tenuta di registri di cui all'articolo 44, paragrafo 3;
- c) al contenuto preciso, alla configurazione e al funzionamento della banca dati delle segnalazioni di cui all'articolo 45, paragrafo 1;
- d) all'accesso alle banche dati di cui agli articoli 44 e 45, comprese le modalità di accesso di cui all'articolo 46, paragrafi da 1 a 5, al contenuto, al trattamento e alla valutazione delle richieste di cui all'articolo 46, paragrafo 6, alle questioni procedurali connesse a queste richieste e alle misure necessarie di cui all'articolo 46, paragrafo 6;
- e) alle verifiche periodiche e agli audit disposti all'articolo 46, paragrafo 7, per garantire che i dati contenuti nelle banche dati siano completi, esatti e aggiornati, e alla memorizzazione sicura dei dati, comprese le garanzie tecniche e organizzative e relativo riesame periodico di cui all'articolo 46, paragrafo 8.

Articolo 47 bis

Test di simulazione a sostegno dell'eventuale emissione di ordini di rilevazione

1. Ove richiesto dall'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento, il Centro dell'UE effettua i test di cui all'articolo 7, paragrafo 2, ultimo comma. In particolare, tali test consistono nella partecipazione, da parte del Centro dell'UE, allo scambio di materiale pedopornografico simulato noto, in modo da stabilire se, e in caso affermativo in quale misura e in che modo, il servizio interessato — o talune sue parti o componenti individuabili — possa essere utilizzato, se del caso, da parte di determinati utenti specifici o gruppi o tipi di utenti a fini di abuso sessuale su minori.
2. I test di cui al paragrafo 1:
 - (a) sono eseguiti unicamente usando account appositamente creati e gestiti esclusivamente dal Centro dell'UE ai fini di tali test;
 - (b) sono eseguiti unicamente da personale debitamente autorizzato del Centro dell'UE, soggetto a garanzie e vigilanza adeguate, e sono accuratamente documentati;
 - (c) sono progettati ed eseguiti dal Centro dell'UE in modo accurato e obiettivo, in modo da produrre risultati imparziali e rappresentativi;
 - (d) non comportano alcuno scambio di materiale pedopornografico, né comportano o influenzano in altro modo comunicazioni con o tra utenti diversi dal personale interessato del Centro;
 - (e) sono eseguiti all'insaputa del prestatore di servizi interessato.
3. Il Centro dell'UE progetta, prepara ed esegue i test di cui al paragrafo 1 in cooperazione con l'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento che ha presentato la richiesta e, se richiesto, anche con le autorità di contrasto competenti ivi indicate. In ogni caso tale autorità coordinatrice informa le autorità di contrasto competenti dei test in tempo utile prima del loro inizio.
4. Il Centro dell'UE riferisce senza indebito ritardo all'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento che ha presentato la richiesta in merito all'esito dei test di cui al paragrafo 1. Tali relazioni non contengono alcun dato personale.

Il Centro dell'UE conserva tali relazioni; può mettere queste ultime — ovvero l'esito totale o parziale dei test — a disposizione di altre autorità coordinatrici e può utilizzarle — ovvero utilizzare l'esito dei test — per realizzare altri compiti che gli incombono ai sensi del presente regolamento, fatta salva la protezione delle informazioni riservate.

5. **Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di integrare il presente regolamento delle necessarie norme dettagliate in ordine ai test di cui al paragrafo 1, in particolare per quanto riguarda gli aspetti procedurali, la progettazione e l'esecuzione di tali test, le garanzie e la vigilanza necessarie, la cooperazione, le relazioni e la loro conservazione nonché la messa a disposizione e l'ulteriore utilizzo delle relazioni o dei rispettivi esiti.**

Articolo 48

Segnalazioni

1. Il Centro dell'UE valuta e tratta prontamente le segnalazioni trasmesse dai prestatori di servizi di hosting e dai prestatori di servizi di comunicazione interpersonale a norma dell'articolo 12, per stabilire se siano manifestamente infondate o debbano essere inoltrate.
2. Se giudica la segnalazione manifestamente infondata, il Centro dell'UE ne informa il prestatore che l'ha trasmessa, specificando i motivi per cui la giudica infondata.
3. **Se, per ragionevoli motivi, non giudica la segnalazione manifestamente infondata, il Centro dell'UE la inoltra, unitamente a qualunque complemento di informazione di cui dispone, a Europol e alla o alle autorità di contrasto competenti dello Stato membro che può essere giurisdizionalmente competente a indagare o perseguire il caso di potenziale abuso sessuale su minori segnalato.**

Ove non sia possibile determinare con sufficiente certezza detta o dette autorità di contrasto competenti, il Centro dell'UE inoltra la segnalazione, unitamente a qualunque complemento di informazione di cui dispone, a Europol per ulteriore analisi e successivo deferimento a opera di quest'ultimo alla o alle autorità di contrasto competenti.

4. [...]

Il Centro dell'UE effettua in via prioritaria la valutazione e il trattamento di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 in relazione alle segnalazioni trasmesse a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, primo comma. In particolare, qualora il Centro dell'UE ritenga, sulla base di ragionevoli motivi, che la segnalazione sia fondata e che è probabile che sussista una minaccia imminente per la vita o l'incolumità di un minore, anche quando la segnalazione indica un abuso in atto, esso inoltra immediatamente la segnalazione a norma del paragrafo 3, indicando che è necessario un intervento urgente.

Negli altri casi inoltra la segnalazione a norma del paragrafo 3 senza siffatta indicazione e informa il prestatore che ha trasmesso la segnalazione e l'autorità competente comunicando in ogni caso l'esito della valutazione e i motivi alla base di tale esito.

5. Nei casi in cui la segnalazione non contenga tutte le informazioni elencate all'articolo 13, il Centro dell'UE può chiedere al prestatore che l'ha trasmessa di fornire le informazioni mancanti.
6. Se richiesto da un'autorità di contrasto competente di uno Stato membro per evitare ingerenze nelle attività di prevenzione, accertamento, indagine e perseguimento di reati di abuso sessuale su minori, il Centro dell'UE:
 - a) comunica al prestatore che ha trasmesso la segnalazione che non deve divulgare l'informazione all'utente interessato, specificando il periodo in cui si applica tale divieto;
 - b) se il prestatore che ha trasmesso la segnalazione è un prestatore di servizi di hosting e la segnalazione riguarda la potenziale diffusione di materiale pedopornografico, comunica al prestatore che non deve rimuovere il materiale o disabilitarne l'accesso, specificando il periodo in cui si applica tale divieto.
7. I periodi di cui al [...] **paragrafo 6**, lettere a) e b), sono quelli precisati nella richiesta dell'autorità di contrasto competente al Centro dell'UE, purché siano limitati a quanto necessario per evitare ingerenze nelle attività pertinenti, non superino i 18 mesi, **costituiscano restrizioni necessarie e proporzionate e rispettino l'essenza dei diritti delle vittime.**
8. Il Centro dell'UE verifica se il prestatore di servizi di hosting che ha trasmesso la segnalazione di potenziale diffusione di materiale pedopornografico abbia rimosso detto materiale o ne abbia disabilitato l'accesso, purché tale materiale sia accessibile al pubblico. Ove reputi che il prestatore non abbia prontamente rimosso il materiale o disabilitato l'accesso allo stesso, il Centro dell'UE ne informa l'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento.

Articolo 49

Ispezioni e notifiche

1. Il Centro dell'UE ha facoltà di realizzare ispezioni nei servizi di hosting mirate alla diffusione di materiale pedopornografico accessibile al pubblico, applicando i pertinenti indicatori delle banche dati degli indicatori di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera a) [...], nelle situazioni seguenti:
 - a) quando è necessario per assistere la vittima, verificando se il prestatore di servizi di hosting ha rimosso uno o più elementi specifici di materiale pedopornografico noto che la ritrae o ne ha disabilitato l'accesso, in conformità dell'articolo 21, paragrafo 4, lettera c);

- b) quando è necessario per assistere **un'autorità competente** [...], verificando l'eventuale necessità di emettere [...] un ordine di rimozione nei confronti di un servizio specifico [...] [...], in conformità dell'articolo 25, paragrafo 7, lettera [...] c) [...];
- c) **quando è necessario per assistere un'autorità coordinatrice, verificando l'efficacia dell'ordine di rilevazione emesso dalle autorità competenti, in conformità dell'articolo 25, paragrafo 7, lettera d).**
2. Il Centro dell'UE ha facoltà di notificare ai prestatori di servizi di hosting, dopo aver realizzato le ispezioni di cui al paragrafo 1, la presenza nei loro servizi di uno o più elementi specifici di materiale pedopornografico noto e di chiederne la rimozione o la disabilitazione dell'accesso, a titolo volontario.
- La richiesta indica chiaramente gli estremi del Centro dell'UE e un punto di contatto, le informazioni necessarie per identificare detto o detti elementi, ed è motivata. La richiesta indica altresì chiaramente che l'intervento del prestatore è a titolo volontario.
3. Se richiesto da un'autorità di contrasto competente di uno Stato membro per evitare ingerenze nelle attività di prevenzione, accertamento, indagine e perseguimento di reati di abuso sessuale su minori, il Centro dell'UE non procede alla notifica per il tempo necessario a evitare dette ingerenze, ma non oltre i 18 mesi.

Articolo 50

Tecnologie, informazione e competenze

1. Il Centro dell'UE mette a disposizione tecnologie che i prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale possono gratuitamente acquisire, installare e utilizzare, se del caso sottostando a condizioni ragionevoli di rilascio delle licenze, per eseguire gli ordini di rilevazione a norma dell'articolo 10, paragrafo 1.

A tal fine il Centro dell'UE predispone elenchi di siffatte tecnologie, viste le prescrizioni del presente regolamento, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2.

Prima di inserire negli elenchi una tecnologia specifica, il Centro dell'UE chiede il parere del suo comitato tecnologico e del comitato europeo per la protezione dei dati. Il comitato tecnologico e il comitato europeo per la protezione dei dati formulano il rispettivo parere entro otto settimane. Tale termine può essere prorogato di sei settimane ove necessario, in considerazione della complessità della questione. Il comitato tecnologico e il comitato europeo per la protezione dei dati informano il Centro dell'UE dell'eventuale proroga, e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta di consultazione.

- 1 bis.** Il Centro dell'UE, in cooperazione con le autorità coordinatrici, i prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale e, se del caso, con esperti indipendenti, procede allo sviluppo o agevola l'ulteriore sviluppo di tecnologie per rilevare gli abusi sessuali su minori online, compreso il materiale pedopornografico nuovo e l'adescamento di minori, in modo da garantire che dette tecnologie siano in grado di soddisfare le prescrizioni del presente regolamento, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3.
- 1 ter.** Qualora sia invitato, conformemente al presente regolamento, a fornire un parere, informazioni o assistenza di altro tipo, compreso un audit funzionale e di sicurezza a livello di codice sorgente, sulle tecnologie che possono essere utilizzate per l'esecuzione di un ordine specifico emesso a norma del presente regolamento, il Centro dell'UE può, conformemente all'articolo 66, chiedere al comitato tecnologico un parere al riguardo. In tal caso si applicano le norme di cui al terzo comma riguardo al termine per la formulazione di tale parere.
2. Il Centro dell'UE raccoglie, registra, analizza e mette a disposizione informazioni pertinenti, obiettive, affidabili e comparabili sulle materie connesse alla prevenzione e lotta contro l'abuso sessuale su minori, tra cui:
- a) informazioni ottenute nell'assolvimento dei suoi compiti, ai sensi del presente regolamento, relative alla rilevazione, segnalazione, rimozione o disabilitazione dell'accesso e al blocco di materiale pedopornografico;
 - b) informazioni ricavate dalle ricerche, dalle indagini e dagli studi di cui al paragrafo 3;
 - c) informazioni ricavate dalle ricerche o altre attività svolte da autorità degli Stati membri, altre istituzioni, organi e organismi dell'Unione, autorità competenti di paesi terzi, organizzazioni internazionali, centri di ricerca e organizzazioni della società civile.
3. Se necessario per l'assolvimento dei suoi compiti ai sensi del presente regolamento, il Centro dell'UE svolge ricerche, indagini e studi, vi partecipa o li promuove di propria iniziativa o, se opportuno e compatibile con le sue priorità e il suo programma di lavoro annuale, su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione.
- [...] **3 bis.** Il Centro dell'UE tiene una banca dati che comprende tutte le ricerche, le indagini e gli studi che coinvolgono risorse pubbliche dell'UE o nazionali di cui ai paragrafi 2 e 3 e le informazioni che ne derivano. Tale banca dati non contiene dati personali diversi dalle informazioni che identificano gli autori e le altre persone che hanno contribuito alle ricerche, alle indagini e agli studi.

Le autorità competenti possono consultare tale banca dati se necessario per l'assolvimento dei loro compiti a norma del presente regolamento.

Il Centro dell'UE può decidere, su richiesta motivata, di fornire un livello adeguato di accesso per la consultazione di tale banca dati ad altri organismi e persone fisiche, se gli organismi e le persone fisiche richiedenti sono in grado di giustificare che tale accesso potrebbe contribuire al conseguimento degli obiettivi del presente regolamento.

4. Il Centro dell'UE fornisce le informazioni di cui al paragrafo 2 e le informazioni ricavate dalle ricerche, dalle indagini e dagli studi di cui al paragrafo 3, e relativa analisi, e i suoi pareri sulle materie connesse alla prevenzione e lotta contro l'abuso sessuale su minori online ad altre istituzioni, organi e organismi dell'Unione, alle autorità coordinatrici, ad altre autorità competenti e altre autorità pubbliche degli Stati membri, di propria iniziativa o su richiesta di dette autorità. Il Centro dell'UE può rendere pubbliche queste informazioni, se del caso.
5. Il Centro dell'UE mette a punto una strategia di comunicazione e promuove il dialogo con le organizzazioni della società civile e con i prestatori di servizi di hosting o di servizi di comunicazione interpersonale al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema dell'abuso sessuale su minori online e sulle misure di prevenzione e lotta contro questo abuso.

Sezione 3

Trattamento delle informazioni

Articolo 51

Attività di trattamento e protezione dei dati

1. Per quanto necessario all'assolvimento dei suoi compiti ai sensi del presente regolamento, il Centro dell'UE può trattare dati personali.
2. Il Centro dell'UE tratta dati personali nella misura strettamente necessaria per:
 - a) formulare pareri sugli ordini di rilevazione previsti, di cui all'articolo 7, paragrafo 3;
 - b) cooperare con le autorità coordinatrici e rispondere alle loro richieste in relazione agli ordini di blocco previsti, di cui all'articolo 16, paragrafo 2;
 - c) ricevere e trattare gli ordini di blocco trasmessi a norma dell'articolo 17, paragrafo 3;
 - d) cooperare con le autorità coordinatrici in conformità degli articoli 20 e 21 sui compiti connessi al diritto delle vittime all'informazione e all'assistenza;

- e) mantenendo e aggiornando i dati dei punti di contatto e dei rappresentanti legali dei prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati, in conformità dell'articolo 23, paragrafo 2, e dell'articolo 24, paragrafo 6;
 - f) istituire e mantenere un registro online delle autorità coordinatrici e relativi punti di contatto di cui all'articolo 25, paragrafo 6;
 - g) prestare assistenza alle autorità coordinatrici a norma dell'articolo 25, paragrafo 7;
 - h) assistendo la Commissione, su sua richiesta, in relazione ai compiti che le spettano nell'ambito del meccanismo di cooperazione di cui all'articolo 37;
 - i) istituire le banche dati degli indicatori di cui all'articolo 44 e provvedere alla loro manutenzione e al loro funzionamento;
 - j) istituire la banca dati delle segnalazioni di cui all'articolo 45 e provvedere alla sua manutenzione e al suo funzionamento;
 - k) consentire e monitorare l'accesso alle banche dati degli indicatori e delle segnalazioni in conformità dell'articolo 46;
 - l) eseguire misure di controllo della qualità dei dati in conformità dell'articolo 46, paragrafo 7;
 - m) valutare e trattare le segnalazioni di potenziale abuso sessuale su minori online in conformità dell'articolo 48;
 - n) cooperare con Europol e con le organizzazioni partner in conformità degli articoli 53 e 54, anche per i compiti connessi all'identificazione delle vittime;
 - o) generare statistiche in conformità dell'articolo 83.
3. Il Centro dell'UE memorizza i dati personali di cui al paragrafo 2 soltanto se e per il tempo strettamente necessario per le finalità applicabili elencate al medesimo paragrafo.
4. Esso provvede affinché i dati personali siano memorizzati in modo sicuro, nel rispetto di garanzie tecniche e organizzative adeguate. Dette garanzie assicurano segnatamente che i dati personali siano accessibili e trattabili soltanto per le finalità per cui sono memorizzati, che sia conseguito un livello di sicurezza elevato e che i dati personali siano cancellati non appena non siano più strettamente necessari per le finalità applicabili. Il Centro dell'UE riesamina periodicamente tali garanzie e le adegua ove necessario.

Sezione 4

Cooperazione

Articolo 52

Funzionari di contatto

1. Ciascuna autorità coordinatrice designa almeno un funzionario di contatto che funga da punto di contatto principale per il Centro dell'UE nello Stato membro interessato. I funzionari di contatto possono essere distaccati presso il Centro dell'UE. Ove siano designati più funzionari di contatto, l'autorità coordinatrice ne designa uno a funzionario di contatto principale.
2. I funzionari di contatto prestano assistenza nello scambio di informazioni tra il Centro dell'UE e le autorità coordinatrici che li hanno designati. Nei casi in cui il Centro dell'UE riceve segnalazioni trasmesse in conformità dell'articolo 12 riguardo alla potenziale diffusione di materiale pedopornografico nuovo o a potenziale adescamento di minori, i funzionari di contatto designati dallo Stato membro competente facilitano il processo di determinazione dell'illegalità del materiale o della conversazione, in conformità dell'articolo 36, paragrafo 1.
3. Il consiglio di amministrazione stabilisce i diritti e gli obblighi dei funzionari di contatto nei confronti del Centro dell'UE. I funzionari di contatto godono delle immunità e dei privilegi necessari all'assolvimento dei loro compiti.
4. Quando funzionari di contatto sono distaccati presso il Centro dell'UE, quest'ultimo provvede ai costi per la messa a disposizione dei locali necessari nell'edificio e di un sostegno adeguato a detti funzionari per l'assolvimento dei loro compiti. Tutti gli altri costi inerenti alla designazione dei funzionari di contatto e all'assolvimento dei loro compiti sono a carico dell'autorità coordinatrice che li ha designati.

Articolo 53

Cooperazione con Europol

1. Se necessario per l'assolvimento dei suoi compiti ai sensi del presente regolamento, il Centro dell'UE coopera con Europol nei limiti del mandato di ciascuno.
2. Europol e il Centro dell'UE si consentono reciprocamente il più ampio accesso alle informazioni e ai sistemi di informazione pertinenti, se necessario per l'assolvimento dei rispettivi compiti e conformemente agli atti di diritto dell'Unione che disciplinano detto accesso.

Fatte salve le competenze del direttore esecutivo, il Centro dell'UE massimizza l'efficienza condividendo funzioni amministrative con Europol, comprese le funzioni relative alla gestione del personale, alle tecnologie dell'informazione e all'esecuzione del bilancio.

3. Le modalità di cooperazione e di lavoro sono stabilite in un protocollo d'intesa.

Articolo 53 bis

Cooperazione con altri organismi e agenzie dell'Unione

1. Oltre all'obbligo di cooperare con Europol conformemente all'articolo 53, se necessario per lo svolgimento dei suoi compiti a norma del presente regolamento, il Centro dell'UE può cooperare con altri organismi e agenzie dell'Unione, in particolare l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, il Garante europeo della protezione dei dati e il comitato europeo per la protezione dei dati conformemente ai rispettivi mandati del Centro dell'UE e di tali organismi e agenzie dell'Unione.
2. Il Centro dell'UE può concludere, con gli organismi e le agenzie dell'UE di cui al paragrafo 1, protocolli d'intesa atti a stabilire le modalità di cooperazione.

Articolo 54

Cooperazione con organizzazioni partner

1. Se necessario per l'assolvimento dei suoi compiti ai sensi del presente regolamento, il Centro dell'UE può cooperare con organizzazioni e reti in possesso di informazioni e competenze sulle materie connesse alla prevenzione e lotta contro l'abuso sessuale su minori online, comprese le organizzazioni della società civile e le organizzazioni semipubbliche.
2. Il Centro dell'UE può concludere protocolli d'intesa con le organizzazioni di cui al paragrafo 1, che stabiliscono le modalità di cooperazione, **anche riguardo alla condivisione dei dati.**

Articolo 54 bis

Cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali

1. Se necessario ai fini del conseguimento degli obiettivi stabiliti nel presente regolamento, e fatte salve le rispettive competenze degli Stati membri e delle istituzioni dell'Unione, il Centro dell'UE può collaborare con le autorità competenti dei paesi terzi o con organizzazioni internazionali.

A tal fine il Centro dell'UE può istituire, previa approvazione da parte della Commissione, accordi di lavoro con le autorità dei paesi terzi o con le organizzazioni internazionali. Detti accordi non creano obblighi giuridici per l'Unione e gli Stati membri.

2. **Possono partecipare ai lavori del Centro dell'UE i paesi terzi che hanno concluso con l'Unione accordi in tal senso.**

Nell'ambito delle pertinenti disposizioni degli accordi di cui al primo comma sono elaborate disposizioni che specificano, in particolare, la natura, la portata e le modalità di partecipazione dei paesi terzi interessati ai lavori del Centro dell'UE, comprese le disposizioni sulla partecipazione alle iniziative da esso intraprese, sui contributi finanziari e sul personale. In materia di personale, tali disposizioni rispettano in ogni caso lo statuto.

3. **Il consiglio di amministrazione adotta una strategia per le relazioni con paesi terzi o organizzazioni internazionali riguardo a questioni che rientrano tra le competenze del Centro. La Commissione provvede affinché il Centro dell'UE operi nell'ambito del proprio mandato e del quadro istituzionale vigente, stipulando un accordo di lavoro adeguato con il direttore esecutivo del Centro dell'UE.**

Sezione 5

Organizzazione

Articolo 55

Struttura amministrativa e di gestione

La struttura amministrativa e di gestione del Centro dell'UE comprende:

- a) un consiglio di amministrazione, che esercita le funzioni di cui all'articolo 57;
- b) [...]
- c) un direttore esecutivo del Centro dell'UE, che esercita le competenze di cui all'articolo 64;
- d) un comitato tecnologico come gruppo consultivo, che svolge i compiti di cui all'articolo 66.

Parte 1: consiglio di amministrazione

Articolo 56

Composizione del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è composto da **un** rappresentante di ciascuno Stato membro e da un [...] rappresentante [...] della Commissione, tutti con diritto di voto.
2. Fa parte del consiglio di amministrazione anche un osservatore esperto indipendente designato dal Parlamento europeo, senza diritto di voto.

Su richiesta del presidente del consiglio di amministrazione, Europol può designare un rappresentante ad assistere in qualità di osservatore, **senza diritto di voto**, alle riunioni di detto consiglio per le materie che coinvolgono Europol.
3. Ciascun membro del consiglio di amministrazione ha un supplente. Il supplente rappresenta il membro titolare in sua assenza.
4. I membri del consiglio di amministrazione e relativi supplenti sono nominati in base alle loro conoscenze in materia di lotta contro l'abuso sessuale su minori, tenendo conto delle pertinenti competenze di gestione, amministrative e di bilancio. Gli Stati membri nominano un rappresentante della loro autorità coordinatrice entro quattro mesi da [*data di entrata in vigore del presente regolamento*]. Tutte le parti rappresentate nel consiglio di amministrazione si adoperano per limitare l'avvicendamento dei rispettivi rappresentanti per assicurare la continuità dei lavori. Tutte le parti si adoperano per conseguire una rappresentanza di genere equilibrata nel consiglio di amministrazione.
5. Il mandato dei membri e relativi supplenti è di quattro anni. Il mandato è rinnovabile.

Articolo 57

Funzioni del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione:
 - a) impartisce orientamenti generali per le attività del Centro dell'UE;
 - a bis) è responsabile per la pianificazione generale e l'esecuzione dei compiti conferiti al Centro dell'UE ai sensi dell'articolo 43 e adotta tutte le decisioni del Centro dell'UE;**

- b) contribuisce ad agevolare l'effettiva cooperazione con e tra le autorità coordinatrici;
- c) adotta norme di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse in relazione ai suoi membri e ai membri del comitato tecnologico e di qualsiasi altro gruppo consultivo che possa istituire, e pubblica annualmente sul proprio sito web la dichiarazione di interesse dei suoi membri;
- d) [...]
- e) adotta e pubblica il suo regolamento interno;
- f) nomina i membri del comitato tecnologico e di qualsiasi altro gruppo consultivo che possa istituire;
- f bis) consulta il comitato per le vittime in tutti i casi in cui, nell'assolvimento dei suoi compiti a norma delle lettere a) e h), siano coinvolti gli interessi delle vittime;**
- g) adotta pareri sugli ordini di rilevazione previsti, di cui all'articolo 7, paragrafo 4, sulla base di un progetto di parere fornito dal direttore esecutivo;
- h) adotta e aggiorna regolarmente i piani di comunicazione e divulgazione di cui all'articolo 77, paragrafo 3, in base a un'analisi delle esigenze;
- i) entro il 30 novembre di ogni anno adotta il progetto di documento unico di programmazione e, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, lo trasmette per informazione, unitamente ad altre eventuali versioni aggiornate del documento, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione;**
- j) adotta il progetto di bilancio annuale del Centro dell'UE ed esercita altre funzioni relative al bilancio del Centro dell'UE;**
- k) valuta e adotta una relazione annuale di attività consolidata sulle attività del Centro dell'UE, compresa una panoramica dell'esecuzione dei compiti che gli spettano, e la trasmette entro il 1° luglio di ciascun anno al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti e la rende pubblica;**
- l) adotta una strategia antifrode, proporzionata ai rischi di frode, tenendo conto dei costi e dei benefici delle misure da attuare, una strategia per conseguire miglioramenti dell'efficienza e realizzare sinergie, una strategia di cooperazione con i paesi terzi e/o le organizzazioni internazionali e una strategia per il sistema di gestione organizzativa e di controllo interno;**

- m) **esercita, nei confronti del personale del Centro dell'UE, i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari all'autorità che ha il potere di nomina e dal regime applicabile agli altri agenti al Centro dell'UE quale autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione¹⁹ ("poteri di autorità investita del potere di nomina");**
- n) **adotta idonee disposizioni di applicazione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti, in conformità dell'articolo 110, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari;**
- o) **nomina il direttore esecutivo e lo rimuove dal suo incarico, in conformità con l'articolo 65;**
- p) **nomina un contabile, che può essere il contabile della Commissione, soggetto allo statuto e al regime applicabile agli altri agenti, che opera in piena indipendenza nell'esercizio delle sue funzioni;**
- q) **assicura un seguito adeguato alle osservazioni e raccomandazioni risultanti dalle valutazioni e dai rapporti di audit interno e esterno, così come dalle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF);**
- r) **adotta le regole finanziarie applicabili al Centro dell'UE;**
- s) **prende tutte le decisioni relative alla costituzione e se necessario alla modifica delle strutture interne del Centro dell'UE;**
- t) **nomina un responsabile della protezione dei dati;**
- u) **adotta orientamenti interni volti a specificare ulteriormente le procedure di trattamento delle informazioni in conformità dell'articolo 51, previa consultazione del Garante europeo della protezione dei dati;**
- v) **autorizza la conclusione dei protocolli d'intesa di cui all'articolo 53, paragrafo 3, all'articolo 53 bis, paragrafo 2 e all'articolo 54, paragrafo 2.**

2. Con riguardo ai poteri di cui al paragrafo 2, lettere m) e n), il consiglio di amministrazione adotta, in conformità dell'articolo 110, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari, una decisione basata sull'articolo 2, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e sull'articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti, che delega al direttore esecutivo i pertinenti poteri di autorità investita del potere di nomina. Il direttore esecutivo è autorizzato a subdelegare tali poteri.

¹⁹ Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1).

3. **In circostanze eccezionali il consiglio di amministrazione può, mediante decisione, sospendere temporaneamente la delega dei poteri di autorità investita del potere di nomina al direttore esecutivo e quelli subdelegati da quest'ultimo ed esercitarli esso stesso o delegarli a uno dei suoi membri o a un membro del personale diverso dal direttore esecutivo.**

Articolo 58

Presidente del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione elegge fra i propri membri un presidente e un vicepresidente. Il presidente e il vicepresidente sono eletti a maggioranza dei due terzi dei membri del consiglio di amministrazione.

Il vicepresidente sostituisce d'ufficio il presidente in caso di impedimento di quest'ultimo.

2. Il mandato del presidente e del vicepresidente è di quattro anni. Il mandato è rinnovabile una sola volta. Tuttavia, se il presidente o il vicepresidente cessa di far parte del consiglio di amministrazione in corso di mandato, il mandato termina automaticamente alla stessa data.

3. **La procedura dettagliata per l'elezione del presidente e del vicepresidente figura nel regolamento interno del consiglio d'amministrazione.**

Articolo 59

Riunioni del consiglio di amministrazione

1. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono indette dal presidente.
2. Il direttore esecutivo partecipa alle deliberazioni, senza diritto di voto.
3. Il consiglio di amministrazione tiene almeno due riunioni ordinarie l'anno. Si riunisce inoltre su iniziativa del presidente, su richiesta della Commissione o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.
4. Il consiglio di amministrazione può invitare alle sue riunioni, in veste di osservatore, qualsiasi persona il cui parere possa essere rilevante, **compresi i rappresentanti del comitato per le vittime.**
5. I membri del consiglio di amministrazione e relativi supplenti possono farsi assistere da consulenti o esperti, **compresi i rappresentanti del comitato per le vittime**, fatte salve le disposizioni del regolamento interno.
6. Il Centro dell'UE provvede alle funzioni di segreteria per il consiglio di amministrazione.

Articolo 60

Modalità di voto del consiglio di amministrazione

1. Salvo contraria disposizione del presente regolamento, le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei membri **con diritto di voto** che lo compongono.
2. Ogni membro ha diritto a un voto. In assenza di un membro **con diritto di voto**, il supplente è abilitato a esercitare il diritto di voto.
3. Il direttore esecutivo non partecipa al voto.
4. Il regolamento interno del consiglio di amministrazione stabilisce disposizioni più dettagliate in materia di voto, in particolare le circostanze in cui un membro può agire per conto di un altro.

Parte 2: comitato esecutivo

Articolo 61

[...]

Articolo 62

[...] ²⁰ [...]



²⁰ [...]

[...]

PUBLIC

Articolo 63

[...]

Parte 3: direttore esecutivo

Articolo 64

Competenze del direttore esecutivo

1. Il direttore esecutivo assicura la gestione del Centro dell'UE. Il direttore esecutivo risponde al consiglio di amministrazione.
2. Su richiesta, il direttore esecutivo riferisce al Parlamento europeo sull'esercizio delle sue funzioni. Il Consiglio può invitare il direttore esecutivo a riferire sull'esercizio delle sue funzioni.
3. Il direttore esecutivo è il rappresentante legale del Centro dell'UE.

4. Il direttore esecutivo è responsabile dell'esecuzione dei compiti assegnati al Centro dell'UE dal presente regolamento. In particolare il direttore esecutivo è competente per quanto segue:
- a) amministrazione corrente del Centro dell'UE;
 - b) preparare le decisioni che dovrà adottare il consiglio di amministrazione;
 - c) attuare le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione;
 - d) preparare il documento unico di programmazione e presentarlo al [...] **consiglio di amministrazione** previa consultazione della Commissione;
 - e) attuare il documento unico di programmazione e riferire in merito al [...] **consiglio di amministrazione**;
 - f) preparare la relazione annuale di attività consolidata del Centro dell'UE e presentarla al [...] **consiglio di amministrazione** per valutazione e adozione;
 - g) mettere a punto un piano di azione che dia seguito alle conclusioni delle valutazioni e dei rapporti di audit interno e esterno e alle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e della Procura europea (EPPO), e riferire due volte l'anno alla Commissione sui progressi compiuti e periodicamente al consiglio di amministrazione [...];
 - h) tutelare gli interessi finanziari dell'Unione mediante applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e altri illeciti, fatti salvi i poteri investigativi dell'OLAF e dell'EPPO, attraverso controlli effettivi e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, il recupero delle somme indebitamente corrisposte e **la segnalazione di qualsiasi condotta criminosa in relazione alla quale l'EPPO potrebbe esercitare la sua competenza a norma dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2017/1939.**[...]

- i) preparare una strategia antifrode, una strategia per conseguire miglioramenti dell'efficienza e realizzare sinergie, una strategia di cooperazione con i paesi terzi e/o le organizzazioni internazionali e una strategia per il sistema di gestione organizzativa e di controllo interno per conto del Centro dell'UE, e presentarle al [...] **consiglio di amministrazione** per approvazione;
 - j) predisporre il progetto delle regole finanziarie applicabili al Centro dell'UE;
 - k) predisporre il progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese del Centro dell'UE ed eseguire il bilancio;
 - l) mettere a punto e attuare una strategia di sicurezza informatica, assicurando un'adeguata gestione dei rischi per tutte le infrastrutture, i sistemi e i servizi informatici sviluppati o acquistati dal Centro dell'UE, e fondi sufficienti per la sicurezza informatica;
 - m) attuare il programma di lavoro annuale del Centro dell'UE sotto il controllo del [...] **consiglio di amministrazione**;
 - n) predisporre un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese del Centro dell'UE nel quadro del documento unico di programmazione del Centro dell'UE, ed eseguire il bilancio del Centro dell'UE in conformità dell'articolo 67;
 - o) preparare un progetto di relazione che descriva tutte le attività del Centro dell'UE con una sezione sulle materie finanziarie e amministrative;
 - p) promuovere l'assunzione di personale adeguatamente qualificato ed esperto, garantendo l'equilibrio di genere.
5. Qualora circostanze eccezionali lo richiedano, il direttore esecutivo può decidere di collocare uno o più membri del personale in un altro Stato membro di modo che i compiti del Centro dell'UE siano eseguiti con maggiore efficienza, efficacia e coerenza. Prima di decidere di insediare un ufficio locale, il direttore esecutivo ottiene il consenso della Commissione, del consiglio di amministrazione e degli Stati membri interessati. La decisione deve basarsi su un'analisi costi-benefici adeguata che ne dimostri in particolare il valore aggiunto e precisi l'ambito delle attività da svolgere presso l'ufficio locale, in modo da evitare costi inutili e duplicazioni delle funzioni amministrative del Centro dell'UE. Può essere concluso un accordo di sede con lo Stato membro o gli Stati membri interessati.
6. **Fatte salve le competenze della Commissione e del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo esercita le sue funzioni in piena indipendenza e non sollecita né accetta istruzioni da alcun governo o altro organismo.**

Articolo 65

Direttore esecutivo

1. Il direttore esecutivo è assunto come agente temporaneo del Centro dell'UE ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti.
2. Il direttore esecutivo è nominato dal [...] **consiglio di amministrazione** che lo sceglie tra una rosa di candidati proposta dalla Commissione, in esito a una procedura di selezione aperta e trasparente.
3. Ai fini della conclusione del contratto con il direttore esecutivo, il Centro dell'UE è rappresentato dal presidente del [...] **consiglio di amministrazione**.
4. Il mandato del direttore esecutivo è di cinque anni. Sei mesi prima che scada il mandato del direttore esecutivo, [...] **il consiglio di amministrazione, con il sostegno della Commissione**, svolge una valutazione che tiene conto del rendimento del direttore esecutivo e dei compiti e delle sfide future del Centro dell'UE.
5. Su proposta della Commissione che tiene conto della valutazione di cui al paragrafo 3, il [...] **consiglio di amministrazione** può prorogare il mandato del direttore esecutivo una volta, per non più di cinque anni.
6. Il direttore esecutivo il cui mandato sia stato prorogato non può partecipare a un'altra procedura di selezione per lo stesso posto allo scadere del termine complessivo.
7. Il direttore esecutivo può essere destituito soltanto in virtù di una decisione del [...] **consiglio di amministrazione** [...].
8. Il [...] **consiglio di amministrazione** decide della nomina, della proroga del mandato o della destituzione del direttore esecutivo a maggioranza dei due terzi dei suoi membri con diritto di voto.

Sottosezione 5 - Comitato tecnologico e comitato per le vittime

Articolo 66

Istituzione e compiti del comitato tecnologico

1. Il comitato tecnologico è composto da esperti tecnici nominati, **in ragione della loro eccellenza, indipendenza e settore specifico di competenza, dal consiglio di amministrazione, al fine di garantire una serie di competenze e conoscenze complete e varie** [...], a seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea di un invito a manifestare interesse. **Ogni Stato membro può nominare fino a quattro esperti tecnici, di cui al massimo due per Stato membro sono selezionati dal consiglio di amministrazione, mentre la Commissione ed Europol possono nominare fino a due esperti tecnici ciascuno, di cui uno, rispettivamente, è selezionato dal consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione può nominare fino a undici esperti supplementari oltre a quelli nominati dagli Stati membri o dalla Commissione e da Europol. Tali esperti nominati dagli Stati membri non sono esperti nazionali distaccati, bensì esperti incaricati dagli Stati membri di effettuare missioni di consulenza tecnica ad hoc su richiesta del consiglio di amministrazione.**

Gli esperti del comitato tecnologico agiscono nell'interesse generale e nel rispetto dei principi di neutralità e trasparenza.

- 1 bis. **Il comitato tecnologico è suddiviso in gruppi di lavoro specializzati nella valutazione di specifiche categorie di tecnologie o tipi di tecnologie utilizzati per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale su minori online. Tali gruppi di lavoro possono ricorrere ad esperti esterni su base ad hoc.**
2. Le procedure di nomina dei membri del comitato tecnologico e relativo funzionamento sono precisate nel regolamento interno del consiglio di amministrazione e sono rese pubbliche.
3. [...] L'elenco dei membri del comitato è reso pubblico e il Centro dell'UE lo tiene aggiornato sul suo sito web.
4. Il membro che non soddisfi più i criteri **per agire nell'interesse generale, con neutralità o trasparenza nell'ambito del suo mandato** [...], ne informa il consiglio di amministrazione. Alternativamente, il consiglio di amministrazione può dichiarare, su proposta di almeno un terzo dei suoi membri **o del membro nominato dalla Commissione, [...] che il membro non agisce più nell'interesse generale o che non soddisfa i criteri di neutralità o trasparenza** e revocare la nomina di tale membro . [...] **In tal caso, [...] è nominato un supplente per la restante durata del mandato del membro interessato** conformemente alla procedura di cui al paragrafo 1 [...].

5. Il mandato dei membri del comitato tecnologico è di quattro anni. Il mandato è rinnovabile una sola volta.
6. Il comitato tecnologico:
- a) contribuisce ai pareri del Centro dell'UE di cui all'articolo 7, paragrafo 3, primo comma, lettera d);
 - a bis) contribuisce alle attività del Centro dell'UE connesse allo sviluppo o all'agevolazione dello sviluppo di tecnologie per rilevare l'abuso sessuale su minori online, conformemente all'articolo 50, paragrafo 1 bis;**
 - a ter) contribuisce alle attività del Centro dell'UE connesse alla consulenza fornita alla Commissione al fine di preparare atti di esecuzione per l'approvazione di tecnologie utilizzate per rilevare la diffusione di materiale pedopornografico noto conformemente all'articolo 10, paragrafo 2;**
 - a quater) contribuisce alle attività del Centro dell'UE connesse alla sperimentazione di tecnologie da usare per rilevare la diffusione di materiale pedopornografico noto nei servizi che utilizzano la cifratura da punto a punto al fine di escludere che il loro uso potrebbe comportare un indebolimento della protezione offerta dalla cifratura conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, lettera a ter);**
 - b) contribuisce all'assistenza prestata dal Centro dell'UE alle autorità coordinatrici, al consiglio di amministrazione, [...] e al direttore esecutivo per le questioni connesse all'uso delle tecnologie;
 - c) offre consulenza interna, su richiesta, per le questioni connesse all'uso delle tecnologie a fini di prevenzione e rilevazione dell'abuso sessuale su minori online;
 - d) offre consulenza interna dopo aver coinvolto il gruppo o i gruppi di lavoro competenti, su base ad hoc e su richiesta del consiglio di amministrazione.**

Articolo 66 bis

Nomina e compiti del comitato [...] per le vittime

1. **Il comitato per le vittime è composto da vittime adulte di abuso sessuale su minori e da esperti riconosciuti nel fornire assistenza alle vittime che, a seguito di un invito a manifestare interesse pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono nominati dal consiglio di amministrazione in base alla loro esperienza personale, competenza e indipendenza.**
2. **Le procedure che disciplinano la nomina dei membri del comitato per le vittime, il suo funzionamento e le condizioni relative alla trasmissione di informazioni a tale comitato sono stabilite nel regolamento interno del consiglio di amministrazione e sono pubblicate.**

3. **I membri del comitato per le vittime sono indipendenti nell'assolvimento dei loro compiti e agiscono nell'interesse delle vittime di abuso sessuale su minori online. Il Centro dell'UE pubblica sul proprio sito web e aggiorna l'elenco dei membri del comitato per le vittime.**
4. **I membri che cessano di essere indipendenti ne informano il consiglio di amministrazione. Inoltre il consiglio di amministrazione, su proposta di almeno un terzo dei suoi membri o del membro nominato dalla Commissione, può stabilire che un determinato membro non è sufficientemente indipendente e revocare la nomina. Procede quindi alla nomina di un supplente per la restante durata del mandato del membro interessato secondo la procedura di cui al paragrafo 1.**
5. **Il mandato dei membri del comitato per le vittime è di quattro anni. Può essere rinnovato una volta dal consiglio di amministrazione.**
6. **Il direttore esecutivo e il consiglio di amministrazione possono consultare il comitato per le vittime in relazione a tutte le questioni riguardanti le vittime di abuso sessuale su minori online.**
7. **Il comitato per le vittime svolge i compiti seguenti:**
 - (a) **esprime le preoccupazioni delle vittime e rappresenta i loro interessi in relazione al lavoro del Centro dell'UE;**
 - (b) **fornisce consulenza al consiglio di amministrazione per le questioni di cui all'articolo 57, paragrafo 1, lettera f bis);**
 - (c) **se consultato a norma del paragrafo 6, fornisce consulenza al direttore esecutivo e al consiglio di amministrazione;**
 - (d) **contribuisce con la propria esperienza e competenza al lavoro del Centro dell'UE quale polo di conoscenze per quanto riguarda la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale su minori online e l'assistenza e il sostegno alle vittime;**
 - (e) **contribuisce al lavoro del Centro dell'UE in relazione alle reti europee delle vittime di abuso sessuale su minori.**

Sezione 6

Formazione e struttura del bilancio

Sottosezione 1

Documento unico di programmazione

Articolo 67

Formazione [...] del bilancio

1. Ogni anno il direttore esecutivo predispone un progetto di stato di previsione **provvisorio** delle entrate e delle spese del Centro dell'UE per l'esercizio successivo, comprensivo di una tabella dell'organico, e lo trasmette al [...] **consiglio di amministrazione**.
2. **Il progetto di stato di previsione provvisorio si basa sugli obiettivi e i risultati previsti del documento di programmazione annuale e tiene conto delle risorse finanziarie necessarie per conseguire tali obiettivi e risultati attesi, conformemente al principio della programmazione di bilancio basata sui risultati.**
- [...]3. Il [...] **consiglio di amministrazione** adotta, sulla base del progetto di stato di previsione **provvisorio**, un progetto di stato di previsione [...] delle entrate e delle spese del Centro dell'UE per l'esercizio successivo e lo trasmette alla Commissione entro il 31 gennaio di ogni anno.
4. **La Commissione trasmette il progetto di stato di previsione all'autorità di bilancio insieme al progetto di bilancio generale dell'Unione. Il progetto di stato di previsione è altresì messo a disposizione del Centro dell'UE.**
5. **Sulla base del progetto di stato di previsione, la Commissione iscrive nel progetto di bilancio generale dell'Unione le previsioni che reputa necessarie per la tabella dell'organico e l'importo del contributo a carico del bilancio generale, e lo sottopone all'autorità di bilancio a norma degli articoli 313 e 314 TFUE.**
6. **L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo di contributo del bilancio generale dell'Unione al Centro dell'UE.**
7. **L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico del Centro dell'UE.**
8. **Il consiglio di amministrazione adotta il bilancio del Centro dell'UE. Il bilancio diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione e, se del caso, si procede agli opportuni adeguamenti.**

9. **Ai progetti riguardanti gli immobili che possono avere implicazioni significative per il bilancio del Centro dell'UE si applica il regolamento delegato (UE) 2019/715.**

[...]



Sottosezione 2

Presentazione, esecuzione e controllo del bilancio del Centro dell'UE

Articolo 68 [...]

Struttura del [...]bilancio

1. Tutte le entrate e le spese del Centro dell'UE devono costituire oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario [...] **ed essere iscritte nel bilancio del Centro dell'UE [...]. L'esercizio finanziario coincide con l'anno civile.**
2. **Il bilancio del centro dell'UE deve risultare in pareggio.**
3. **Fatte salve altre risorse, le entrate del Centro dell'UE comprendono:**
 - (a) **un contributo dell'Unione iscritto al bilancio generale dell'Unione;**
 - (b) **gli eventuali contributi finanziari volontari degli Stati membri;**
 - (c) **un eventuale contributo dei paesi terzi che partecipano ai lavori del Centro dell'UE a norma dell'articolo 54 bis;**
 - (d) **un possibile finanziamento dell'Unione, sotto forma di accordi di delega o di sovvenzioni ad hoc a norma della regolamentazione finanziaria del Centro dell'UE di cui all'articolo 70 e delle disposizioni dei pertinenti strumenti di sostegno delle politiche dell'Unione;**
 - (e) **i diritti percepiti per pubblicazioni o qualsiasi altro servizio fornito dal Centro dell'UE.**
4. **Le spese del Centro dell'UE comprendono le retribuzioni del personale, le spese amministrative e di infrastruttura e le spese di esercizio.**

[...]

Articolo 69 [...]

Presentazione dei conti e discarico

1. Il contabile del Centro dell'UE comunica i conti provvisori dell'esercizio (anno N) al contabile della Commissione e alla Corte dei conti entro il 1° marzo dell'esercizio successivo (anno N+1).
- 1 bis. Il contabile del Centro dell'UE comunica inoltre al contabile della Commissione le informazioni contabili necessarie ai fini del consolidamento, secondo le modalità e il formato stabiliti da quest'ultimo, entro il 1° marzo dell'anno N+1.**
2. Entro il 31 marzo dell'anno N+1 il Centro dell'UE trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, **alla Commissione** e alla Corte dei conti [...] la relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria per l'anno N.
3. [...] **Ricevute le osservazioni formulate dalla Corte dei conti sui conti provvisori del Centro dell'UE per l'anno N, il contabile di quest'ultimo redige i conti definitivi del Centro dell'UE sotto la propria responsabilità. Il direttore esecutivo li presenta al consiglio di amministrazione per parere.**
4. Il consiglio di amministrazione formula un parere sui conti definitivi del Centro dell'UE per l'anno N.
5. Entro il 1° luglio dell'anno N+1 il contabile del Centro dell'UE trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione [...] e alla Corte dei conti [...] i conti definitivi per l'anno N, accompagnati dal parere del consiglio di amministrazione.
6. Entro il 15 novembre dell'anno N+1 **un link alle pagine del sito web contenente** [...] i conti definitivi **del Centro dell'UE** è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
7. Entro il 30 settembre dell'anno N+1 il direttore esecutivo invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni da questa formulate nella sua relazione annuale. Il direttore esecutivo invia tale risposta anche al consiglio di amministrazione **e alla Commissione.**
8. Il direttore esecutivo, su richiesta del Parlamento europeo, trasmette tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l'anno N, **a norma dall'articolo 261, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio.**
9. Entro il 15 maggio dell'anno N+2 il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà discarico al direttore esecutivo per l'esecuzione del bilancio dell'esercizio N.

Articolo 70 [...]

Regole finanziarie

Le regole finanziarie applicabili al Centro dell'UE sono adottate dal [...] **consiglio di amministrazione** previa consultazione della Commissione. Dette regole si discostano dal regolamento delegato (UE) n. 2019/715²¹ solo per esigenze specifiche di funzionamento del Centro dell'UE e previo accordo della Commissione.

Il Centro dell'UE stabilisce ed esegue il proprio bilancio in linea con le proprie regole finanziarie e con il regolamento finanziario (UE) 2018/1046.

Sezione 7

Personale

Articolo 71

Disposizioni generali

1. Al personale del Centro dell'UE si applicano lo statuto dei funzionari, il regime applicabile agli altri agenti e le regole adottate di comune accordo dalle istituzioni dell'Unione per l'applicazione di detto statuto e regime, per tutte le materie contemplate dal presente regolamento.
2. Il [...] **consiglio di amministrazione**, di concerto con la Commissione, adotta le necessarie disposizioni di esecuzione secondo le modalità di cui all'articolo 110 dello statuto dei funzionari.
3. Al personale del Centro dell'UE, in particolare a quanti lavorano nei settori connessi alla rilevazione, segnalazione e rimozione di casi di abuso sessuale su minori online, è garantito l'accesso a servizi di consulenza e sostegno adeguati.

Articolo 72

Esperti nazionali distaccati e altro personale

1. Il Centro dell'UE può avvalersi di esperti nazionali distaccati o di altro personale non alle sue dipendenze.
2. Il [...] **consiglio di amministrazione** adotta norme relative al personale degli Stati membri, compresi i funzionari di contatto di cui all'articolo 52, da distaccare presso il Centro dell'UE, e le aggiorna se necessario. Queste norme comprendono in particolare le disposizioni finanziarie connesse al distacco, tra cui l'assicurazione e la formazione. Tali norme tengono conto del fatto che il personale è distaccato e deve essere impiegato come personale del Centro dell'UE. Devono essere incluse disposizioni sulle condizioni di impiego. Se del caso, il [...] **consiglio di amministrazione** mira a garantire la coerenza con le regole applicabili al rimborso delle spese di missione del personale statutario.

²¹ GU L 122 del 10.5.2019, pag. 1.

Articolo 73

Privilegi e immunità

Al Centro dell'UE e al suo personale si applica il protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea allegato al trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

I privilegi e le immunità dei funzionari di contatto e loro familiari sono disciplinati da un accordo tra lo Stato membro in cui ha sede il Centro dell'UE e gli altri Stati membri. Detto accordo fissa i privilegi e le immunità necessari per il corretto assolvimento dei compiti dei funzionari di contatto.

Articolo 74

Obbligo di segreto professionale

1. I membri del consiglio di amministrazione e [...] tutto il personale del Centro dell'UE, ivi compresi i funzionari temporaneamente distaccati dagli Stati membri e tutti coloro che svolgono compiti per il Centro dell'UE su base contrattuale, sono tenuti, anche dopo la cessazione dalle loro funzioni, all'obbligo di segreto professionale conformemente all'articolo 339 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. Il [...] **consiglio di amministrazione** garantisce che chiunque fornisca direttamente o indirettamente, su base permanente o occasionale, servizi relativi ai compiti del Centro dell'UE, compresi i funzionari e altre persone autorizzate dal [...] **consiglio di amministrazione** o incaricate dalle autorità coordinatrici a tale fine, sia vincolato a obblighi di segreto professionale equivalenti a quello di cui al paragrafo 1.
3. Il Centro dell'UE stabilisce disposizioni pratiche di attuazione delle norme di riservatezza di cui ai paragrafi 1 e 2.
4. Il Centro dell'UE applica la decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione²².

²² Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).

Articolo 75

Norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate e sensibili non classificate

1. Il Centro dell'UE adotta le proprie norme di sicurezza equivalenti alle norme di sicurezza della Commissione per la protezione delle informazioni classificate UE (ICUE) e delle informazioni sensibili non classificate di cui alle decisioni (UE, Euratom) 2015/443²³ e (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione. Le norme di sicurezza del Centro dell'UE comprendono tra l'altro disposizioni per lo scambio, il trattamento e la conservazione di tali informazioni. Il [...] **consiglio di amministrazione** adotta le norme di sicurezza del Centro dell'UE, previa approvazione della Commissione.
2. Qualsiasi accordo amministrativo sullo scambio di informazioni classificate con le autorità competenti di un paese terzo o, in assenza di tale accordo, qualsiasi comunicazione eccezionale ad hoc di ICUE a tali autorità deve essere approvato dalla Commissione in via preliminare.

Sezione 8

Disposizioni generali

Articolo 76

Regime linguistico

Al Centro dell'UE si applicano le disposizioni del regolamento n. 1²⁴. I servizi di traduzione necessari per il funzionamento del Centro dell'UE sono forniti dal Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea.

Articolo 77

Trasparenza e comunicazione

1. Ai documenti del Centro dell'UE si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001²⁵. Entro sei mesi dalla data della sua prima riunione, il consiglio di amministrazione adotta le modalità di applicazione di detto regolamento .

²³ Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 41).

²⁴ Regolamento n. 1 che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 17 del 6.10.1958, pag. 385).

²⁵ Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

2. Al trattamento dei dati personali da parte del Centro dell'UE si applica il regolamento (UE) 2018/1725. Entro sei mesi dalla data della sua prima riunione, il consiglio di amministrazione stabilisce le modalità di applicazione di detto regolamento, anche in relazione alla nomina del responsabile della protezione dei dati del Centro dell'UE. Tali modalità sono stabilite previa consultazione del Garante europeo della protezione dei dati.
3. Il Centro dell'UE può svolgere attività di comunicazione di propria iniziativa nell'ambito delle sue competenze. Le attività di comunicazione sono svolte in conformità dei pertinenti piani di comunicazione e divulgazione adottati dal consiglio di amministrazione.

Articolo 78

Misure antifrode

1. Ai fini della lotta contro la frode, la corruzione e altri atti illeciti si applica il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013²⁶.
2. Il Centro dell'UE aderisce, entro sei mesi da [data di avvio delle operazioni di cui all'articolo 82] all'accordo interistituzionale, del 25 maggio 1999, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e adotta le opportune disposizioni applicabili al suo personale usando il modello di cui all'allegato di detto accordo.
3. La Corte dei conti europea ha potere di verifica, esercitabile su documenti e mediante ispezioni in loco, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno beneficiato di fondi del Centro dell'UE.
4. L'OLAF può, **nell'ambito del suo mandato**, svolgere indagini, [...] **che possono includere anche** controlli e verifiche sul posto, al fine di stabilire se vi sia stata frode, corruzione o altro illecito lesivo degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a una sovvenzione o a un contratto finanziato dal Centro dell'UE, in conformità delle disposizioni e delle procedure di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio²⁷.

²⁶ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

²⁷ Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

5. Fatti salvi i paragrafi 1, 2, 3 e 4, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, i contratti, le convenzioni di sovvenzione e le decisioni di sovvenzione del Centro dell'UE contengono disposizioni che autorizzano espressamente la Corte dei conti europea e l'OLAF a svolgere tali verifiche e indagini conformemente alle rispettive competenze.

Articolo 79

Responsabilità

1. La responsabilità contrattuale del Centro dell'UE è regolata dal diritto applicabile al contratto in causa.
2. La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a giudicare in virtù di una clausola compromissoria contenuta nei contratti stipulati dal Centro dell'UE.
3. In materia di responsabilità extracontrattuale, il Centro dell'UE deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dai suoi servizi o dal suo personale nell'esercizio delle loro funzioni.
4. La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni di cui al paragrafo 3.
5. La responsabilità individuale del personale nei confronti del Centro dell'UE è disciplinata dalle disposizioni dello statuto dei funzionari o dal regime applicabile al personale.

Articolo 80

Indagini amministrative

Le attività del Centro dell'UE sono soggette alle indagini del Mediatore europeo in conformità dell'articolo 228 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 81

Accordo di sede e condizioni operative

1. Le necessarie disposizioni relative all'insediamento del Centro dell'UE nello Stato membro in cui ha sede e alle strutture che detto Stato membro deve mettere a disposizione, insieme alle norme specifiche ivi applicabili al direttore esecutivo, [...] al personale del Centro dell'UE e ai loro familiari sono fissate in un accordo di sede concluso, previa approvazione del [...] **consiglio di amministrazione** ed entro [*due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento*], tra il Centro dell'UE e lo Stato membro in cui ha sede.

2. Lo Stato membro in cui ha sede il Centro dell'UE garantisce le migliori condizioni possibili per il suo funzionamento regolare ed efficiente, offrendo anche una scolarizzazione multilingue e a orientamento europeo e adeguati collegamenti di trasporto.

Articolo 82

Avvio delle attività del Centro dell'UE

1. La Commissione è responsabile dell'istituzione e del funzionamento iniziale del Centro dell'UE fino a quando il direttore esecutivo non abbia assunto le proprie funzioni in seguito a nomina da parte del [...] **consiglio di amministrazione** a norma dell'articolo 65, paragrafo 2. A tal fine:
- a) la Commissione può designare un proprio funzionario a fungere da direttore esecutivo ad interim e a esercitare le funzioni assegnate al direttore esecutivo;
 - b) in deroga all'articolo 62, paragrafo 2, lettera g), e fino all'adozione di una decisione ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 4, il direttore esecutivo ad interim esercita i poteri di autorità investita del potere di nomina;
 - c) la Commissione può offrire assistenza al Centro dell'UE, in particolare distaccando funzionari della Commissione **ed esperti nazionali distaccati presso la Commissione** affinché svolgano le attività del Centro dell'UE sotto la responsabilità del direttore esecutivo ad interim o del direttore esecutivo;
 - d) il direttore esecutivo ad interim può autorizzare tutti i pagamenti coperti dagli stanziamenti previsti nel bilancio del Centro dell'UE previa approvazione del [...] **consiglio di amministrazione**, e può concludere contratti, anche relativi al personale, previa adozione della tabella dell'organico del Centro dell'UE.

CAPO V

RACCOLTA DI DATI E OBBLIGHI DI TRASPARENZA

Articolo 83

Raccolta di dati

1. **I prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati destinatari di ordini emessi a norma degli articoli 7, 14, 16 e 18 bis [...]** raccolgono dati sui punti seguenti e mettono tali informazioni a disposizione del Centro dell'UE, su richiesta:
 - a) ove il prestatore sia il destinatario di un ordine di rilevazione emesso a norma dell'articolo 7:
 - le misure prese in esecuzione dell'ordine, comprese le tecnologie applicate a tal fine e le garanzie previste;
 - il tasso di errore delle tecnologie applicate per rilevare l'abuso sessuale su minori online e le misure prese per prevenire o correggere eventuali errori;
 - con riguardo ai reclami e ai casi presentati dagli utenti in relazione alle misure prese in esecuzione dell'ordine, il numero di reclami presentati direttamente al prestatore, il numero di ricorsi a un'autorità giudiziaria, la base di detti reclami o ricorsi, le decisioni adottate rispetto a detti reclami o ricorsi, i tempi mediamente richiesti per l'adozione di tali decisioni e il numero di casi in cui le decisioni sono state successivamente revocate;
 - b) il numero di ordini di rimozione emessi nei confronti del prestatore a norma dell'articolo 14, **indicando il numero di ordini soggetti alla procedura per gli ordini di rimozione transfrontalieri di cui all'articolo 14 bis**. [...];
 - c) il numero totale degli elementi di materiale pedopornografico che il prestatore ha rimosso o cui ha disabilitato l'accesso, ripartito per elementi rimossi o accessi disabilitati in forza di un ordine di rimozione o di una notifica presentata di propria iniziativa oppure da un'autorità competente, dal Centro dell'UE o da terzi;
 - d) il numero di ordini di blocco emessi nei confronti del prestatore a norma dell'articolo 16;

d bis) il numero di ordini di deindicizzazione emessi nei confronti del prestatore a norma dell'articolo 18 bis, indicando il numero di ordini soggetti alla procedura per gli ordini di deindicizzazione transfrontalieri di cui all'articolo 18 bis bis;

e) il numero di casi in cui il prestatore ha invocato l'articolo 8, paragrafo 3, l'articolo 14, paragrafo 5 o 6, l'articolo 17, paragrafo 4 bis o 5 o **l'articolo 18 ter, paragrafo 4 o 5**, e i relativi motivi.

2. **Basandosi, per quanto possibile, sulle informazioni raccolte in modo automatizzato mediante il sistema o i sistemi di condivisione delle informazioni di cui all'articolo 39, paragrafo 2 bis, nonché qualsiasi sistema analogo che potrebbe essere utilizzato per lo scambio di informazioni a livello nazionale, le autorità coordinatrici raccolgono dati sui punti seguenti e mettono tali informazioni a disposizione del Centro dell'UE, su richiesta:**

a) **il seguito dato alle segnalazioni di potenziale abuso sessuale su minori online che il Centro dell'UE ha inoltrato in conformità dell'articolo 48, paragrafo 3, specificando per ciascuna:**

– se la segnalazione ha portato all'avvio di un'indagine penale o **ha contribuito a un'indagine in corso;** [...]

– ove la segnalazione abbia portato all'avvio di un'indagine penale o abbia contribuito a un'indagine in corso, [...] l'esito dell'indagine; [...]

– **se le vittime sono state identificate e soccorse, e in tal caso il loro numero ripartito per genere e età, se vi sono indagati in stato di arresto e se sono stati condannati gli autori del reato, e in tal caso il loro numero;**

– [...]

– **ove l'azione non abbia avuto seguito, i motivi dell'inazione;**

b) i rischi maggiori e più ricorrenti di abuso sessuale su minori online segnalati dai prestatori di servizi di hosting e dai prestatori di servizi di comunicazione interpersonale a norma dell'articolo 5 [...] o identificati grazie ad altre informazioni disponibili [...];

c) un elenco dei prestatori di servizi di hosting e dei prestatori di servizi di comunicazione interpersonale nei cui confronti l'autorità coordinatrice ha chiesto l'emissione di un ordine di rilevazione a norma dell'articolo 7;

d) il numero di ordini di rilevazione emessi a norma dell'articolo 7, ripartito per prestatore e per tipo di abuso sessuale su minori online, e il numero di casi in cui il prestatore ha invocato l'articolo 8, paragrafo 3;

- e) un elenco dei prestatori di servizi di hosting nei cui confronti [...] è stato emesso un ordine di rimozione a norma dell'articolo 14;
- f) il numero di ordini di rimozione emessi a norma dell'articolo 14, ripartito per prestatore, [...] e il numero di casi in cui il prestatore ha invocato l'articolo 14, paragrafo 5 o 6;
- g) il numero di ordini di blocco emessi a norma dell'articolo 16, ripartito per prestatore, e il numero di casi in cui il prestatore ha invocato l'articolo 17, paragrafo 4 bis o 5;
- h) un elenco dei servizi della società dell'informazione interessati oggetto di una decisione che l'autorità coordinatrice ha preso a norma degli articoli 27, 28 e 29, il tipo di decisione e le relative motivazioni;**
- i) [...]

h bis) il numero di reclami ricevuti a norma dell'articolo 34, ripartito in base all'oggetto della presunta violazione del presente regolamento.

3. Il Centro dell'UE raccoglie dati e genera statistiche sulla rilevazione, segnalazione, rimozione o disabilitazione dell'accesso, **sul blocco e sulla deindicizzazione di casi di abuso sessuale** online ai sensi del presente regolamento. I dati sono [...] **costituiti** in particolare dai [...] seguenti elementi [...]:

- a) il numero di indicatori nelle banche dati degli indicatori di cui all'articolo 44 e l'evoluzione di detto numero rispetto agli anni precedenti;
- b) il numero dei materiali trasmessi configuranti materiale pedopornografico e adescamento di minori di cui all'articolo 36, paragrafo 1, ripartito per Stato membro che ha designato le autorità coordinatrici che li hanno trasmessi e, specificamente per il materiale pedopornografico, il numero di indicatori generati su questa base e il numero di identificatori uniformi di risorse inclusi nell'elenco di identificatori uniformi di risorse a norma dell'articolo 44, paragrafo 3;
- c) il numero complessivo di segnalazioni trasmesse al Centro dell'UE a norma dell'articolo 12, ripartito per prestatore di servizi di hosting e prestatore di servizi di comunicazione interpersonale che le ha trasmesse e per Stato membro alla cui autorità competente il Centro dell'UE ha inoltrato le segnalazioni in conformità dell'articolo 48, paragrafo 3;

- d) [...] il numero di elementi di materiale potenzialmente pedopornografico noto e nuovo e i casi di potenziale adescamento di minori, **inclusi nelle segnalazioni** [...] trasmesse [...] a norma dell'articolo 48, paragrafo 3, e il tipo di servizio della società dell'informazione interessato che offre il prestatore segnalante;
- e) il numero delle segnalazioni che il Centro dell'UE ha giudicato manifestamente infondate, di cui all'articolo 48, paragrafo 2;
- f) il numero di segnalazioni relative a materiale potenzialmente pedopornografico nuovo e a potenziale adescamento di minori che, previa valutazione, risultano non configurare materiale pedopornografico, trasmesse al Centro dell'UE a norma dell'articolo 36, **paragrafo 4**, ripartito per Stato membro;
- g) i risultati delle ispezioni a norma dell'articolo 49, paragrafo 1, compreso il numero di immagini, video e URL per Stato membro in cui il materiale è ospitato;
- h) se più di una, il numero di volte in cui lo stesso elemento di materiale potenzialmente pedopornografico è segnalato al Centro dell'UE a norma dell'articolo 12 o è rilevato mediante ispezioni a norma dell'articolo 49, paragrafo 1;
- i) il numero di notifiche e il numero di prestatori di servizi di hosting notificati dal Centro dell'UE a norma dell'articolo 49, paragrafo 2;
- j) il numero di vittime di abuso sessuale su minori online assistite dal Centro dell'UE in conformità dell'articolo 21, paragrafo 2, e quante di queste vittime hanno chiesto assistenza con modalità a loro accessibili in ragione della loro disabilità;
- k) **una relazione che descrive e analizza le tecnologie pertinenti, compresi i pareri pubblicati del comitato europeo per la protezione dei dati a norma dell'articolo 50, paragrafo 1, sulle tecnologie messe a disposizione dal Centro dell'UE.**

4. **I prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati destinatari di ordini emessi a norma degli articoli 7, 14, 16 e 18 bis** [...], le autorità coordinatrici o **altre autorità competenti** e il Centro dell'UE provvedono affinché i dati di cui rispettivamente ai paragrafi 1, 2 e 3 non siano memorizzati più a lungo di quanto necessario ai fini degli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 84. I dati [...] **di cui ai paragrafi da 1 a 3** non contengono dati personali.

[...] Detti prestatori provvedono affinché i dati siano memorizzati in modo sicuro, nel rispetto di garanzie tecniche e organizzative adeguate. Queste garanzie assicurano segnatamente che i dati siano accessibili e trattabili soltanto per le finalità per cui sono memorizzati, che il livello di sicurezza sia elevato e che i dati siano cancellati non appena non siano più necessari per tali finalità. I prestatori riesaminano periodicamente tali garanzie e le adeguano ove necessario.

- 5[...]. **Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo le necessarie norme dettagliate riguardanti il procedimento di raccolta dei dati e la categorizzazione dei dati da raccogliere a norma dei paragrafi da 1 a 4 ai fini del seguito da dare alle segnalazioni e dell'applicazione del regolamento.**

Articolo 84

Obblighi di trasparenza

1. Ciascun prestatore dei servizi della società dell'informazione interessati **destinatario di ordini emessi a norma degli articoli 7, 14, 16 e 18 bis nel corso dell'anno civile in questione** elabora una relazione annuale delle attività svolte in conformità del presente regolamento. La relazione contiene le informazioni di cui all'articolo 83, paragrafo 1.

Entro il 31 gennaio di ogni anno successivo all'anno di riferimento della relazione, i prestatori mettono la relazione a disposizione del pubblico e la trasmettono all'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento, alla Commissione e al Centro dell'UE.

Entro il 31 gennaio di ogni anno successivo all'anno cui si riferisce la relazione, i prestatori soggetti all'articolo 5, paragrafo 2 ter, elaborano una relazione sul loro contributo allo sviluppo delle tecnologie come specificato in tale disposizione, mettono la relazione a disposizione del pubblico e la comunicano all'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento, alla Commissione e al Centro dell'UE.
2. Ciascuna autorità coordinatrice elabora una relazione annuale delle attività svolte in conformità del presente regolamento. La relazione contiene le informazioni di cui all'articolo 83, paragrafo 2. Entro il 31 marzo di ogni anno successivo all'anno di riferimento della relazione, le autorità coordinatrici mettono la relazione a disposizione del pubblico e la trasmettono alla Commissione e al Centro dell'UE.
3. Lo Stato membro che abbia designato più autorità competenti a norma dell'articolo 25 provvede affinché l'autorità coordinatrice elabori un'unica relazione riguardante le attività di tutte le autorità competenti a norma del presente regolamento e riceva tutte le informazioni pertinenti e il sostegno necessari a tal fine dalle altre autorità competenti interessate.
4. Il Centro dell'UE [...] elabora una relazione annuale delle attività svolte in conformità del presente regolamento. La relazione contiene e analizza [...] le informazioni reperite nelle relazioni di cui [...] al paragrafo 2 e **all'articolo 83, paragrafo 3**. Entro il 30 giugno di ogni anno successivo all'anno di riferimento della relazione, il Centro dell'UE mette la relazione a disposizione del pubblico e la trasmette alla Commissione.
5. Le relazioni annuali di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 non contengono informazioni che potrebbero compromettere le attività in corso di assistenza alle vittime o di prevenzione, accertamento, indagine e perseguimento di reati di abuso sessuale su minori. Le relazioni non contengono [...] dati personali.
6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di integrare il presente regolamento dei necessari modelli e delle necessarie norme dettagliate concernenti la forma, il contenuto preciso e altre caratteristiche delle relazioni e del processo di segnalazione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 85

Valutazione

1. Entro [*cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento*] e successivamente ogni cinque anni, la Commissione valuta il presente regolamento e presenta una relazione sulla sua applicazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

In tale relazione la Commissione prende in considerazione in particolare:

- (a) **l'efficacia del presente regolamento nel conseguire il suo obiettivo di prevenire e contrastare in modo mirato, attentamente equilibrato e proporzionato l'uso dei servizi della società dell'informazione interessati a fini di abuso sessuale su minori online nel mercato interno;**
 - (b) **l'impatto dell'applicazione del presente regolamento sui diritti fondamentali, segnatamente:**
 - i. **il diritto dei minori all'integrità fisica e psichica, la proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare e il diritto alla protezione dei dati di carattere personale nonché il diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere, sanciti rispettivamente agli articoli 3, 4, 7, 8 e 24 della Carta;**
 - ii. **il diritto degli utenti al rispetto della vita privata e della vita familiare, alla protezione dei dati di carattere personale e alla libertà di espressione e d'informazione di cui rispettivamente agli articoli 7, 8 e 11 della Carta; e**
 - iii. **la libertà d'impresa dei prestatori dei servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 16 della Carta.**
- 1 bis. **Entro [tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento], e successivamente se necessario ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta la necessità e la fattibilità di includere la rilevazione di materiale pedopornografico nuovo e l'adescamento di minori nell'ambito di applicazione del capo II, sezione 2, del presente regolamento. La valutazione comprende un'analisi dello stato di sviluppo e della preparazione delle tecnologie per la rilevazione di materiale pedopornografico nuovo e di adescamento di minori, compresi i tassi di errore.**
 2. Entro [*cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento*] e successivamente ogni cinque anni, la Commissione provvede affinché siano valutati in conformità degli orientamenti della Commissione i risultati del Centro dell'UE rispetto agli obiettivi, al mandato, ai compiti, alla governance e all'ubicazione. La valutazione esamina in particolare l'eventuale necessità di modificare i compiti del Centro dell'UE e le implicazioni finanziarie di tale modifica.

3. Una valutazione su due di cui al paragrafo 2 **prevede l'esame da parte della Commissione** dei risultati ottenuti dal Centro dell'UE rispetto ai suoi obiettivi e compiti, e i motivi per cui si giustifica il mantenimento del Centro dell'UE alla luce di tali obiettivi e compiti.
4. La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sugli esiti della valutazione di cui al paragrafo 3. Gli esiti della valutazione sono resi pubblici.
5. Ai fini delle valutazioni di cui ai paragrafi 1, **1 bis**, 2 e 3, le autorità coordinatrici e gli Stati membri e il Centro dell'UE trasmettono alla Commissione le informazioni richieste da quest'ultima.
6. Nello svolgere le valutazioni di cui ai paragrafi 1, **1 bis**, 2 e 3, la Commissione tiene conto delle pertinenti prove a sua disposizione.
7. Le relazioni di cui ai paragrafi 1, **1 bis** e 4 sono corredate, se del caso, di proposte legislative.

Articolo 86

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 3, **4, 5, 5 ter**, 8, 13, 14, 17, **18 ter**, 47, **47 bis**, **83** e 84 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da [data di adozione del presente regolamento].
3. La delega di potere di cui agli articoli 3, **4, 5, 5 ter**, 8, 13, 14, 17, **18 ter**, 47, **47 bis**, **83** e 84 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 3, **4, 5, 5 ter**, 8, 13, 14, 17, **18 ter**, 47, **47 bis**, **83** e 84 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 87

Procedura di comitato

1. Ai fini dell'adozione degli atti di esecuzione di cui **all'articolo 10, paragrafo 2 e all'articolo 39, paragrafo 4**, la Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
- 1 bis. Per quanto riguarda gli atti di esecuzione di cui all'articolo 10, paragrafo 2, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.**
2. [...] **Per quanto riguarda gli atti di esecuzione di cui all'articolo 39, paragrafo 4**, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 88

Modifica [...] del regolamento (UE) 2021/1232

[...]

Il regolamento (UE) 2021/1232 è così modificato:

a) all'articolo 2, il punto 4) è sostituito dal seguente:

"4) "abusi sessuali online sui minori":

- (a) la diffusione online di materiale potenzialmente pedopornografico non precedentemente identificato dalle autorità competenti come materiale pedopornografico online; e**
- (b) l'adescamento di minori;"**

- b) all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), il punto iii) è sostituito dal seguente:
"iii) garantiscano che l'abuso sessuale online sui minori non sia segnalato alle autorità di contrasto o alle organizzazioni che agiscono nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori senza previa conferma umana;"
- c) all'articolo 3, paragrafo 1, lettera h), il punto iii) è soppresso;
- d) all'articolo 10, il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Esso si applica fino al [data - 120 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento]."

Articolo 89

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere da [...] **24 mesi** [...] dopo l'entrata in vigore **del presente regolamento**.
Ciò nondimeno:

- l'articolo 88, lettera d), si applica a decorrere dal [data di entrata in vigore del presente regolamento];
- gli articoli da 7 a 13, gli articoli da 20 a 22 bis, l'articolo 25, paragrafo 7, lettera d), l'articolo 43, paragrafi 2 e 3, e paragrafo 6, lettera b bis), gli articoli da 44 a 50, l'articolo 83, paragrafo 3, e l'articolo 84, paragrafo 4, si applicano a decorrere dal [48 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].
- L'articolo 88, lettere a), b) e c), si applica a decorrere dal ... [data 60 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente / La presidente

Per il Consiglio

Il presidente

MODELLO DI ORDINE DI RILEVAZIONE

di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) .../... [che stabilisce norme per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale su minori]

ORDINE DI RILEVAZIONE EMESSO A NORMA DEL REGOLAMENTO (UE).../... CHE STABILISCE NORME PER LA PREVENZIONE E LA LOTTA CONTRO L'ABUSO SESSUALE SU MINORI ("REGOLAMENTO")

SEZIONE 1 - Autorità che hanno chiesto ed emesso l'ordine di rilevazione

Nome dell'autorità coordinatrice che ha chiesto l'emissione dell'ordine:

(testo)

Nome dell'autorità giudiziaria o dell'autorità amministrativa indipendente competente che ha emesso l'ordine **o che ne ha autorizzato l'emissione da parte dell'autorità coordinatrice:**

(testo)

Riferimento dell'ordine:

(testo)

SEZIONE 2 - Destinatario dell'ordine di rilevazione

Nome del prestatore e, se del caso, del suo rappresentante legale:

(testo)

Punto di contatto del prestatore:

(testo)

SEZIONE 3 - Servizio interessato, indirizzamento e specificazione

L'ordine di rilevazione si applica al seguente servizio offerto dal prestatore nell'Unione:

(testo)

Complementi di informazione riguardanti l'indirizzamento e la specificazione dell'ordine di rilevazione, conformemente all'articolo 7, paragrafo 8, del regolamento:

(testo)

SEZIONE 4 - Misure in esecuzione dell'ordine di rilevazione, comprese garanzie aggiuntive

Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento, il prestatore deve prendere le misure di cui all'articolo 10 del regolamento, comprese le garanzie ivi specificate, **in esecuzione dell'ordine di rilevazione relativo alla diffusione di materiale pedopornografico noto ai sensi dell'articolo 2, lettera m), del regolamento.**

[...]

Il prestatore è tenuto ad eseguire l'ordine di rilevazione utilizzando [...] gli indicatori **contenuti nelle banche dati di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera a), del regolamento** messi a disposizione dal Centro dell'UE sull'abuso sessuale su minori ("Centro dell'UE"), conformemente all'articolo 37 del regolamento.

[...]

Per ottenere l'accesso agli indicatori pertinenti, il prestatore deve contattare il Centro dell'UE al seguente indirizzo:

(dati di contatto e punto di contatto del Centro dell'UE)

Se del caso, informazioni riguardanti le garanzie aggiuntive che il prestatore è tenuto a predisporre conformemente all'articolo 7, paragrafo 8, del regolamento:

(testo)

Se del caso, complementi di informazione sulle misure che il prestatore deve prendere in esecuzione dell'ordine di rilevazione:

(testo)

SEZIONE 5 - Motivazione, periodo di applicazione e relazioni

Le ragioni per cui è emesso l'ordine di rilevazione sono:

(motivazione sufficientemente dettagliata)

L'ordine di rilevazione si applica dal ... *(data)* al ... *(data)*.

Conformemente all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento, si applicano i seguenti obblighi in materia di presentazione di relazioni:

(testo)

SEZIONE 6 - Dati di contatto per il seguito

Dati di contatto dell'autorità coordinatrice che ha chiesto l'emissione dell'ordine di rilevazione, per avere un riscontro sulla sua esecuzione o ulteriori chiarimenti, comprese le comunicazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento:

(testo)

SEZIONE 7 - Informazioni sui mezzi di ricorso

Giudice competente dinanzi al quale è possibile impugnare l'ordine di rilevazione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento:

(testo)

Termini per l'impugnazione dell'ordine di rilevazione (*giorni/mesi a decorrere da*):

(testo)

Riferimenti o link alle disposizioni di diritto nazionale in materia di ricorso:

(testo)

Se del caso, complementi di informazione riguardanti il ricorso:

(testo)

L'inosservanza del presente ordine può comportare sanzioni ai sensi dell'articolo 35 del regolamento.

SEZIONE 8 - Data, validazione temporale e firma

Data di emissione dell'ordine di rilevazione:

(testo)

Validazione temporale:

(testo)

Firma elettronica dell'autorità [...] competente che ha emesso l'ordine:

MODELLO PER INFORMARE DELL'IMPOSSIBILITÀ DI ESEGUIRE L'ORDINE DI RILEVAZIONE

di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) .../... [che stabilisce norme per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale su minori]

SEZIONE 1 - Destinatario dell'ordine di rilevazione

Nome del prestatore e, se del caso, del suo rappresentante legale:

(testo)

Punto di contatto del prestatore:

(testo)

Dati di contatto del prestatore e, se del caso, del suo rappresentante legale:

(testo)

Riferimento del fascicolo del prestatore:

(testo)

SEZIONE 2 - Informazioni sull'ordine di rilevazione

Nome dell'autorità coordinatrice che ha chiesto l'emissione dell'ordine di rilevazione:

(testo)

Nome dell'autorità [...] competente che ha emesso l'ordine di rilevazione:

(testo)

Riferimento dell'ordine di rilevazione:

(testo)

Data e ora di ricevimento dell'ordine di rilevazione, con indicazione del fuso orario:

(testo)

SEZIONE 3 - Non esecuzione

Il prestatore non può eseguire l'ordine di rilevazione entro il termine prescritto per le seguenti ragioni (spuntare la o le caselle pertinenti):

- l'ordine di rilevazione contiene uno o più errori manifesti
- l'ordine di rilevazione non contiene informazioni sufficienti

Precisare l'errore o gli errori manifesti e/o i complementi di informazione o chiarimenti necessari, a seconda dei casi:

(testo)

SEZIONE 4 - Data, ora e firma

Data e ora, con indicazione del fuso orario:

(testo)

Firma:

(testo)

MODELLO PER LA SEGNALAZIONE

di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE).../... [che stabilisce norme per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale su minori]

SEGNALAZIONE DI POTENZIALE ABUSO SESSUALE SU MINORE ONLINE TRASMessa A NORMA DEL REGOLAMENTO (UE).../... CHE STABILISCE NORME PER LA PREVENZIONE E LA LOTTA CONTRO L'ABUSO SESSUALE SU MINORI ("REGOLAMENTO")

SEZIONE 1 - Prestatore segnalante

Nome del prestatore e, se del caso, del suo rappresentante legale:

(testo)

Punto di contatto del prestatore:

(testo)

Dati di contatto del prestatore e, se del caso, del suo rappresentante legale:

(testo)

SEZIONE 2 - Informazioni sulla segnalazione

1) È richiesta un'azione urgente, in particolare a causa di una minaccia imminente per la vita o l'incolumità del o dei minori che potrebbero essere vittime del potenziale abuso sessuale su minori online?

- Sì
 No

Motivi dell'azione urgente

(testo – allegare dati se necessario)

2) Tipo di potenziale abuso sessuale su minori online segnalato:

- materiale pedopornografico noto ai sensi dell'articolo 2, lettera m), del regolamento
 materiale pedopornografico nuovo ai sensi dell'articolo 2, lettera n), del regolamento
 adescamento di minori ai sensi dell'articolo 2, lettera o), del regolamento

- 3) Dati relativi al contenuto del potenziale abuso sessuale su minori online segnalato, comprese immagini, video e testi, a seconda dei casi:

(testo – allegare dati se necessario)

- 4) Altri dati disponibili riguardanti il potenziale abuso sessuale su minori online segnalato, compresi i metadati dei file multimediali e **delle comunicazioni** (data, ora, fuso orario):

(testo – allegare dati se necessario)

- 5) Informazioni sull'ubicazione geografica del potenziale abuso sessuale su minori online:

- indirizzo IP di caricamento, con data e validazione temporale associate, compreso fuso orario e numero di porta:

(testo)

- se disponibili, altre informazioni sull'ubicazione geografica (codice postale, dati GPS dei file multimediali ecc.):

(testo)

- 6) Informazioni sull'identità di qualsiasi utente coinvolto nel potenziale abuso sessuale su minori online, tra cui:

- nome utente:

(testo)

- indirizzo email:

(testo)

- numero di telefono:

(testo)

- altre informazioni (indirizzo postale, informazioni sul profilo, altri indirizzi email, altri numeri di telefono, informazioni di fatturazione, ultima data di accesso, altre informazioni sull'utente o identificativo utente unico):

(testo)

7) Tipo di servizio offerto dal prestatore:

- servizio di hosting ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regolamento
- servizio di comunicazione interpersonale ai sensi dell'articolo 2, lettera b), del regolamento

Informazioni aggiuntive sul servizio, tra cui pagina web/URL:

(testo)

8) Modo in cui il prestatore è venuto a conoscenza del potenziale abuso sessuale su minori:

- misure prese in esecuzione di un ordine di rilevazione emesso a norma dell'articolo 7 del regolamento
- notifica di un'autorità pubblica[...]
- notifica di una hotline, compreso un segnalatore attendibile ai sensi dell'articolo 22 [...] del regolamento (UE) 2022/2065 [...]
- segnalazione di un utente
- misure prese dal prestatore di sua iniziativa
- altro

Conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento, i prestatori non devono segnalare potenziali casi di abuso sessuale su minori online rilevati a seguito di un ordine di rimozione emesso a norma del regolamento.

Precisare in che modo il prestatore ne è venuto a conoscenza, come indicato sopra:

(testo)

9) Il prestatore ha segnalato, o conta di segnalare, il potenziale abuso sessuale su minori online a un'autorità pubblica o altro organismo competente a ricevere tali segnalazioni di un paese terzo?

- Sì
- No

Se sì, indicare:

- il nome dell'autorità pubblica o dell'altro organismo:

(testo)

- il numero di riferimento del caso segnalato all'autorità pubblica o all'altro organismo:

(testo)

10) Se la segnalazione riguarda la diffusione di materiale potenzialmente pedopornografico noto o nuovo, il prestatore ha provveduto a rimuoverlo o a disabilitarne l'accesso?

- Sì
 No

11) Il prestatore ha preso una decisione nei confronti dell'utente o degli utenti coinvolti nel potenziale abuso sessuale su minori online (blocco dell'account, sospensione o cessazione del servizio)?

- Sì
 No

Se sì, specificare quale decisione:

(testo)

12) Se disponibili, informazioni sul o sui minori che potrebbero essere vittime del potenziale abuso sessuale su minori online:

- nome utente:

(testo)

- indirizzo email:

(testo)

- numero di telefono:

(testo)

- altre **informazioni** (indirizzo postale, informazioni sul profilo, altri indirizzi email, altri numeri di telefono, informazioni di fatturazione, ultima data di accesso, altre informazioni sull'utente o identificativo utente unico):

(testo)

13) Se del caso, altre informazioni sul potenziale abuso sessuale su minori online:

(testo – allegare dati se necessario)

SEZIONE 3 - Data, ora e firma

Data e ora della segnalazione, con indicazione del fuso orario:

(testo)

Validazione temporale:

(testo)

Firma:

(testo)



MODELLO DI ORDINE DI RIMOZIONE

di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) .../... [che stabilisce norme per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale su minori]

ORDINE DI RIMOZIONE EMESSO A NORMA DEL REGOLAMENTO (UE).../... CHE STABILISCE NORME PER LA PREVENZIONE E LA LOTTA CONTRO L'ABUSO SESSUALE SU MINORI ("REGOLAMENTO")

SEZIONE 1 - Autorità che hanno [...] emesso l'ordine di rimozione

[...]

Nome dell'autorità [...] competente che ha emesso l'ordine di rimozione:

(testo)

Riferimento dell'ordine di rimozione:

(testo)

SEZIONE 2 - Destinatario dell'ordine di rimozione e servizio interessato

Nome del prestatore e, se del caso, del suo rappresentante legale:

(testo)

Punto di contatto:

(testo)

Servizio specifico per il quale è emesso l'ordine di rimozione:

(testo)

SEZIONE 3 - Materiale pedopornografico interessato e divieto di divulgazione temporaneo

Il prestatore deve quanto prima, e in ogni caso entro 24 ore dal ricevimento dell'ordine di rimozione, rimuovere il materiale pedopornografico seguente o disabilitarne l'accesso in tutti gli Stati membri:

(URL esatto e complementi di informazione se necessari)

Il materiale configura materiale pedopornografico ai sensi dell'articolo 2, lettera l), del regolamento, in quanto sussistono uno o più dei seguenti elementi della definizione di pornografia minorile e/o della definizione di spettacolo pornografico ai sensi dell'articolo 2, lettere c) ed e) rispettivamente, della direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio³² (spuntare la o le caselle pertinenti):

- materiale che ritrae visivamente un minore in atteggiamenti sessuali espliciti, reali o simulati
- rappresentazione degli organi sessuali di un minore per scopi prevalentemente sessuali
- materiale che ritrae visivamente una persona che sembra un minore in atteggiamenti sessuali espliciti, reali o simulati, oppure rappresentazione per scopi prevalentemente sessuali degli organi sessuali di una persona che sembra un minore
- immagini realistiche di un minore in atteggiamenti sessuali espliciti o immagini realistiche degli organi sessuali di un minore, per scopi prevalentemente sessuali
- materiale che ritrae visivamente l'esibizione dal vivo, diretta a un pubblico, di un minore in atteggiamenti sessuali espliciti, reali o simulati
- materiale che ritrae visivamente l'esibizione dal vivo, diretta a un pubblico, degli organi sessuali di un minore, per scopi prevalentemente sessuali

Spuntare, se del caso:

- Per evitare ingerenze nelle attività di prevenzione, accertamento, indagine e perseguimento dei reati di abuso sessuale su minori, è fatto divieto al prestatore di divulgare informazioni riguardanti la rimozione di materiale pedopornografico o la disabilitazione dell'accesso a detto materiale, in conformità dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento, per il termine temporale seguente:

(testo)

³² Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (GU L 335 del 17.12.2011, pag. 1).

SEZIONE 3 bis - Informazioni all'autorità coordinatrice dello Stato membro in cui il prestatore di servizi di hosting ha lo stabilimento principale o in cui risiede o è stabilito il suo rappresentante legale

Spuntare la o le caselle pertinenti:

- lo Stato membro in cui il prestatore di servizi di hosting ha lo stabilimento principale o in cui risiede o è stabilito il suo rappresentante legale è diverso dallo Stato membro dell'autorità competente di emissione
- una copia dell'ordine di rimozione è inviata all'autorità coordinatrice dello Stato membro in cui il prestatore di servizi di hosting ha lo stabilimento principale o in cui risiede o è stabilito il suo rappresentante legale
- l'ordine di rimozione è inviato attraverso l'autorità coordinatrice dello Stato membro in cui il prestatore di servizi di hosting ha il suo stabilimento principale o in cui risiede o è stabilito il suo rappresentante legale

SEZIONE 4 - Dati di contatto per il seguito

Dati di contatto dell'autorità **competente** [...] che ha **emesso** [...]l'ordine di rimozione, per avere un riscontro sulla sua esecuzione o ulteriori chiarimenti, comprese le comunicazioni di cui all'articolo 14, paragrafi 5, 6 e 7, del regolamento:

(testo)

SEZIONE 5 - Motivazione

Le ragioni per cui è emesso l'ordine di rimozione sono:

(motivazione sufficientemente dettagliata)

SEZIONE 6 - Informazioni sui mezzi di ricorso

Giudice competente dinanzi al quale è possibile impugnare l'ordine di rimozione ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento:

(testo)

Termini per l'impugnazione dell'ordine di **rimozione** (giorni/mesi a decorrere da):

(testo)

Riferimenti o link alle disposizioni di diritto nazionale in materia di ricorso:

(testo)

Se del caso, complementi di informazione riguardanti il ricorso:

(testo)

L'inosservanza del presente ordine di rimozione può comportare sanzioni ai sensi dell'articolo 35 del regolamento.

SEZIONE 7 - Data, validazione temporale e firma elettronica

Data di emissione dell'ordine di rimozione:

(testo)

Validazione temporale:

(testo)

Firma elettronica dell'autorità [...] competente che ha emesso l'ordine di rimozione:

(testo)

MODELLO PER INFORMARE DELL'IMPOSSIBILITÀ DI ESEGUIRE L'ORDINE DI RIMOZIONE

di cui all'articolo 14, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) .../... [che stabilisce norme per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale su minori]

SEZIONE 1 - Destinatario dell'ordine di rimozione

Nome del prestatore e, se del caso, del suo rappresentante legale:

(testo)

Punto di contatto:

(testo)

Dati di contatto del prestatore e, se del caso, del suo rappresentante legale:

(testo)

Riferimento del fascicolo del prestatore:

(testo)

SEZIONE 2 - Informazioni sull'ordine di rimozione

[...]

Nome dell'autorità [...] competente che ha emesso l'ordine di rimozione:

(testo)

Riferimento dell'ordine di rimozione:

(testo)

Data e ora di ricevimento dell'ordine di rimozione, con indicazione del fuso orario:

(testo)

SEZIONE 3 - Non esecuzione

Il prestatore non può eseguire l'ordine di rimozione entro il termine prescritto per le seguenti ragioni (spuntare la o le caselle pertinenti):

- causa di forza maggiore o impossibilità di fatto indipendente dalla volontà del prestatore di servizi di hosting, anche per motivi tecnici o operativi oggettivamente giustificabili
- l'ordine di rimozione contiene uno o più errori manifesti
- l'ordine di rimozione non contiene informazioni sufficienti

Fornire ulteriori informazioni sulle ragioni della mancata esecuzione, precisando le cause di forza maggiore o dell'impossibilità di fatto, l'errore o gli errori manifesti e/o i complementi di informazione o chiarimenti necessari, a seconda dei casi:

(testo)

SEZIONE 4 - Data, ora e firma

Data e ora, con indicazione del fuso orario:

(testo)

Firma:

(testo)

MODELLO PER INFORMARE DELL'ESECUZIONE DELL'ORDINE DI RIMOZIONE

di cui all'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (UE).../... [che stabilisce norme per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale su minori]

SEZIONE 1 - Destinatario dell'ordine di rimozione

Nome del prestatore e, se del caso, del suo rappresentante legale:

(testo)

Punto di contatto:

(testo)

Dati di contatto del prestatore e, se del caso, del suo rappresentante legale:

(testo)

Riferimento del fascicolo del prestatore:

(testo)

SEZIONE 2 - Informazioni sull'ordine di rimozione

[...]

Autorità [...] competente che ha emesso l'ordine di rimozione:

(testo)

Riferimento dell'ordine di rimozione:

(testo)

Data e ora di ricevimento dell'ordine di rimozione, con indicazione del fuso orario:

(testo)

SEZIONE 3 - Misure in esecuzione dell'ordine di rimozione

Per eseguire l'ordine di rimozione il prestatore ha preso la misura seguente (spuntare la casella pertinente):

- ha rimosso il materiale pedopornografico
- ha disabilitato l'accesso al materiale pedopornografico in tutti gli Stati membri

Data e ora della misura, con indicazione del fuso orario:

(testo)

SEZIONE 4 - Data, ora e firma

Data e ora, con indicazione del fuso orario:

(testo)

Firma:

(testo)

MODELLO DI ORDINE DI BLOCCO

di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) .../... [*che stabilisce norme per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale su minori*]

ORDINE DI BLOCCO EMESSO A NORMA DEL REGOLAMENTO (UE).../... CHE STABILISCE NORME PER LA PREVENZIONE E LA LOTTA CONTRO L'ABUSO SESSUALE SU MINORI ("REGOLAMENTO")

SEZIONE 1 - Autorità che hanno [...] emesso l'ordine di blocco

[...]

Nome dell'autorità [...] competente che ha emesso l'ordine di blocco:

(testo)

Riferimento dell'ordine di blocco:

(testo)

SEZIONE 2 - Destinatario dell'ordine di blocco

Nome del prestatore e, se del caso, del suo rappresentante legale:

(testo)

Punto di contatto:

(testo)

SEZIONE 3 - Misure in esecuzione dell'ordine di blocco, comprese garanzie aggiuntive

Il prestatore deve prendere le misure necessarie per impedire agli utenti nell'Unione di accedere al materiale pedopornografico noto indicato dai seguenti indirizzi URL:

(testo)

L'ordine di blocco si applica al seguente servizio offerto dal prestatore nell'Unione:

(testo)

Nell'eseguire l'ordine di blocco, il prestatore deve rispettare le seguenti limitazioni e/o prevedere le seguenti garanzie di cui all'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento:

(testo)

SEZIONE 4 - Motivazione, periodo di applicazione e relazioni

Le ragioni per cui è emesso l'ordine di blocco sono:

(motivazione sufficientemente dettagliata)

L'ordine di blocco si applica dal... (*data*) al... (*data*)

[...]

SEZIONE 5 - Dati di contatto per il seguito

Dati di contatto dell'autorità competente [...] che ha emesso [...] l'ordine di blocco, per avere un riscontro sulla sua esecuzione o ulteriori chiarimenti, comprese le comunicazioni di cui all'articolo 17, paragrafi 4 bis, 5 e 5 bis del regolamento:

(testo)

SEZIONE 6 - Informazioni sui mezzi di ricorso

Giudice competente dinanzi al quale è possibile impugnare l'ordine di blocco ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento:

(testo)

Termini per l'impugnazione dell'ordine di blocco (giorni/mesi a decorrere da):

(testo)

Riferimenti o link alle disposizioni di diritto nazionale in materia di ricorso:

(testo)

Se del caso, complementi di informazione riguardanti il ricorso:

(testo)

L'inosservanza del presente ordine di blocco può comportare sanzioni ai sensi dell'articolo 35 del regolamento.

SEZIONE 7 - Data, ora e firma elettronica

Data di emissione dell'ordine di blocco:

(testo)

Validazione temporale:

(testo)

Firma elettronica dell'autorità [...] competente che ha emesso l'ordine di blocco:

(testo)

MODELLO PER INFORMARE DELL'IMPOSSIBILITÀ DI ESEGUIRE L'ORDINE DI BLOCCO

di cui all'articolo 17, [...] paragrafi 4 bis e 5, del regolamento (UE) .../... [*che stabilisce norme per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale su minori*]

SEZIONE 1 - Destinatario dell'ordine di blocco

Nome del prestatore e, se del caso, del suo rappresentante legale:

(testo)

Punto di contatto:

(testo)

Dati di contatto del prestatore e, se del caso, del suo rappresentante legale:

(testo)

Riferimento del fascicolo del destinatario

(testo)

SEZIONE 2 - Informazioni sull'ordine di blocco

[...]

Autorità [...] competente che ha emesso l'ordine di blocco:

(testo)

Riferimento dell'ordine di blocco:

(testo)

Data e ora di ricevimento dell'ordine di blocco, con indicazione del fuso orario:

(testo)

SEZIONE 3 - Non esecuzione

Il prestatore non può eseguire l'ordine di blocco entro il termine prescritto per le seguenti ragioni (spuntare la o le caselle pertinenti):

- causa di forza maggiore o impossibilità di fatto indipendente dalla volontà del prestatore di servizi di hosting, anche per motivi tecnici o operativi oggettivamente giustificabili**
- l'ordine di blocco contiene uno o più errori manifesti
- l'ordine di blocco non contiene informazioni sufficienti

[...]

Fornire ulteriori informazioni sulle ragioni della mancata esecuzione, precisando le cause di forza maggiore o dell'impossibilità di fatto, l'errore o gli errori manifesti e/o i complementi di informazione o chiarimenti necessari, a seconda dei casi:

(testo)

SEZIONE 4 - Data, ora e firma

Data e ora, con indicazione del fuso orario:

(testo)

Firma:

(testo)

MODELLO PER INFORMARE DELL'ESECUZIONE DELL'ORDINE DI BLOCCO

di cui all'articolo 17, paragrafo 5 bis, del regolamento (UE).../... [che stabilisce norme per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale su minori]

SEZIONE 1 - Destinatario dell'ordine di blocco

Nome del prestatore e, se del caso, del suo rappresentante legale:

(testo)

Punto di contatto:

(testo)

Dati di contatto del prestatore e, se del caso, del suo rappresentante legale:

(testo)

Riferimento del fascicolo del prestatore:

(testo)

SEZIONE 2 - Informazioni sull'ordine di blocco

Autorità competente che ha emesso l'ordine di blocco:

(testo)

Riferimento dell'ordine di blocco:

(testo)

Data e ora di ricevimento dell'ordine di blocco, con indicazione del fuso orario:

(testo)

SEZIONE 3 - Misure in esecuzione dell'ordine di blocco

Per eseguire l'ordine di blocco, il prestatore ha preso le misure seguenti, indicando in particolare se ha impedito l'accesso a materiale pedopornografico:

(testo)

Data e ora della misura, con indicazione del fuso orario:

(testo)

SEZIONE 4 - Data, ora e firma

Data e ora, con indicazione del fuso orario:

(testo)

Firma:

(testo)

MODELLO DI ORDINE DI DEINDICIZZAZIONE

di cui all'articolo 18 ter, paragrafo 1, del regolamento (UE) .../... [che stabilisce norme per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale su minori]

ORDINE DI DEINDICIZZAZIONE EMESSO A NORMA DEL REGOLAMENTO (UE).../... CHE STABILISCE NORME PER LA PREVENZIONE E LA LOTTA CONTRO L'ABUSO SESSUALE SU MINORI ("REGOLAMENTO")

SEZIONE 1 - Autorità che hanno emesso l'ordine di deindicizzazione

Nome dell'autorità competente che ha emesso l'ordine di deindicizzazione:

(testo)

Riferimento dell'ordine di deindicizzazione:

(testo)

SEZIONE 1 bis - Informazioni all'autorità competente dello Stato membro in cui il prestatore ha lo stabilimento principale o in cui risiede o è stabilito il suo rappresentante legale

Spuntare la o le caselle pertinenti:

- lo Stato membro in cui il prestatore ha lo stabilimento principale o in cui risiede o è stabilito il suo rappresentante legale è diverso dallo Stato membro dell'autorità competente di emissione**
- una copia dell'ordine di deindicizzazione è inviata all'autorità competente dello Stato membro in cui il prestatore ha lo stabilimento principale o in cui risiede o è stabilito il suo rappresentante legale**
- l'ordine di deindicizzazione è inviato attraverso l'autorità competente dello Stato membro in cui il prestatore ha il suo stabilimento principale o in cui risiede o è stabilito il suo rappresentante legale**

SEZIONE 2 - Destinatario dell'ordine di deindicizzazione

Nome del prestatore e, se del caso, del suo rappresentante legale:

(testo)

Punto di contatto:

(testo)

SEZIONE 3 - Misure in esecuzione dell'ordine di deindicizzazione, comprese garanzie aggiuntive

Il prestatore deve prendere le misure necessarie per impedire la diffusione nell'Unione di materiale pedopornografico noto, indicato dai seguenti URL:

(testo)

L'ordine di deindicizzazione si applica al seguente servizio offerto dal prestatore nell'Unione:

(testo)

SEZIONE 4 - Motivazione, periodo di applicazione e relazioni

Le ragioni per cui è emesso l'ordine di deindicizzazione sono:

(testo)

L'ordine di deindicizzazione si applica dal... (*data*) al... (*data*)

Conformemente all'articolo 18 bis, paragrafo 5, del regolamento, si applicano i seguenti obblighi in materia di presentazione di relazioni:

(testo)

SEZIONE 5 - Informazioni sui mezzi di ricorso

Giudice competente dinanzi al quale è possibile impugnare l'ordine di deindicizzazione ai sensi dell'articolo 18 ter, paragrafo 1, del regolamento:

(testo)

Termini per l'impugnazione dell'ordine di deindicizzazione (giorni/mesi a decorrere da):

(testo)

Riferimenti o link alle disposizioni di diritto nazionale in materia di ricorso:

(testo)

Se del caso, complementi di informazione riguardanti il ricorso:

(testo)

SEZIONE 6 [...] - Data, ora e firma elettronica

Data di emissione dell'ordine di deindicizzazione:

(testo)

Validazione temporale:

(testo)

Firma elettronica dell'autorità competente che ha emesso l'ordine di deindicizzazione:

(testo)

L'inosservanza del presente ordine di deindicizzazione può comportare sanzioni ai sensi dell'articolo 35 del regolamento.

**MODELLO PER INFORMARE DELL'IMPOSSIBILITÀ DI ESEGUIRE L'ORDINE DI
DEINDICIZZAZIONE**

di cui all'articolo 18 ter, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) .../... [*che stabilisce norme per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale su minori*]

SEZIONE 1 - Destinatario dell'ordine di deindicizzazione

Nome del prestatore e, se del caso, del suo rappresentante legale:

(testo)

Punto di contatto:

(testo)

Dati di contatto del prestatore e, se del caso, del suo rappresentante legale:

(testo)

Riferimento del fascicolo del destinatario:

(testo)

SEZIONE 2 - Informazioni sull'ordine di deindicizzazione

Autorità competente che ha emesso l'ordine di deindicizzazione:

(testo)

Riferimento dell'ordine di deindicizzazione:

(testo)

Data e ora di ricevimento dell'ordine di deindicizzazione, con indicazione del fuso orario:

(testo)

SEZIONE 3 - Non esecuzione

Il prestatore non può eseguire l'ordine di deindicizzazione entro il termine prescritto per le seguenti ragioni (spuntare la o le caselle pertinenti):

- causa di forza maggiore o impossibilità di fatto indipendente dalla volontà del prestatore, anche per motivi tecnici o operativi oggettivamente giustificabili
- l'ordine di deindicizzazione contiene uno o più errori manifesti
- l'ordine di deindicizzazione non contiene informazioni sufficienti

Fornire ulteriori informazioni sulle ragioni della mancata esecuzione, precisando le cause di forza maggiore o dell'impossibilità di fatto, l'errore o gli errori manifesti e/o i complementi di informazione o chiarimenti necessari, a seconda dei casi:

(testo)

SEZIONE 4 - Data, ora e firma

Data e ora, con indicazione del fuso orario:

(testo)

Firma:

(testo)

**MODELLO PER INFORMARE DELL'ESECUZIONE DELL'ORDINE DI
DEINDICIZZAZIONE**

di cui all'articolo 18 ter, paragrafo 6, del regolamento (UE).../... [*che stabilisce norme per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale su minori*]

SEZIONE 1 - Destinatario dell'ordine di deindicizzazione

Nome del prestatore e, se del caso, del suo rappresentante legale:

(testo)

Punto di contatto:

(testo)

Dati di contatto del prestatore e, se del caso, del suo rappresentante legale:

(testo)

Riferimento del fascicolo del prestatore:

(testo)

SEZIONE 2 - Informazioni sull'ordine di deindicizzazione

Autorità competente che ha emesso l'ordine di deindicizzazione:

(testo)

Riferimento dell'ordine di deindicizzazione:

(testo)

Data e ora di ricevimento dell'ordine di deindicizzazione, con indicazione del fuso orario:

(testo)

SEZIONE 3 - Misure in esecuzione dell'ordine di deindicizzazione

Per eseguire l'ordine di deindicizzazione, il prestatore ha preso le misure seguenti, indicando in particolare se ha impedito che la collocazione online del materiale pedopornografico comparisse tra i risultati di ricerca:

(testo)

Data e ora della misura, con indicazione del fuso orario:

(testo)

SEZIONE 4 - Data, ora e firma

Data e ora, con indicazione del fuso orario:

(testo)

Firma:

(testo)

TABELLA DI CORRISPONDENZA

Capi	Articoli	Considerando
I	Articolo 1 (Oggetto e ambito di applicazione)	Considerando 1-12
	Articolo 2 (Definizioni)	Considerando 13
II	Articolo 3 (Valutazione del rischio)	Considerando 14-15
	Articolo 4 (Attenuazione del rischio)	Considerando 16
	Articolo 5 (Relazione sui rischi e categorizzazione dei rischi)	Considerando 17-18 ter
	Articolo 5 bis (Valutazione del rischio o misure di attenuazione del rischio adattate o aggiuntive)	Considerando 18 ter
	Articolo 5 ter (Indicazione di rischio ridotto)	Considerando (18 quater)
	Articolo 6 (Obblighi dei negozi di applicazioni software)	Considerando 19
	Articolo 7 (Emissione di ordini di rilevazione)	Considerando 20-22 bis
	Articolo 8 (Norme aggiuntive per gli ordini di rilevazione)	Considerando 20-22 bis
	Articolo 9 (Ricorso, informazione, relazioni e modifica per gli ordini di rilevazione)	Considerando 23-23 ter
	Articolo 10 (Tecnologie e garanzie)	Considerando 24-26 ter
	Articolo 11 (Orientamenti per gli obblighi di rilevazione)	Considerando 27-28
	Articolo 12 (Obblighi di segnalazione)	Considerando 29-29 ter
	Articolo 13 (Prescrizioni specifiche per la segnalazione)	Considerando 29-29 ter
	Articolo 14 (Ordini di rimozione)	Considerando 30-31 ter
	Articolo 14 bis (Procedura per gli ordini di rimozione transfrontalieri)	Considerando 31 quater
	Articolo 15 (Ricorso e informazione)	Considerando 30-32
	Articolo 16 (Ordini di blocco)	Considerando 33-34
	Articolo 17 (Norme aggiuntive per gli ordini di blocco)	Considerando 33-34
	Articolo 18 (Ricorso e informazione [...])	Considerando 33
	Articolo 18 bis (Ordini di deindicizzazione)	Considerando 33 bis
	Articolo 18 bis bis (Procedura per gli ordini di deindicizzazione transfrontalieri)	Considerando 33 ter
	Articolo 18 ter (Norme aggiuntive per gli ordini di deindicizzazione)	Considerando 33 bis
	Articolo 18 quater (Ricorso e informazione)	Considerando 33 bis
	Articolo 19 (Responsabilità dei prestatori)	Considerando 34
Articolo 20 (Diritto delle vittime all'informazione)	Considerando 35	
Articolo 21 (Diritto delle vittime all'assistenza e al sostegno per la rimozione)	Considerando 36-38	
Articolo 22 (Conservazione delle informazioni)	Considerando 39	
Articolo 22 bis (Conservazione delle registrazioni)	Considerando 39	
Articolo 23 (Punti di contatto)	Considerando 40	
Articolo 24 (Rappresentante legale)	Considerando 41-42	
III	Articolo 25 (Autorità coordinatrici [...] e altre autorità competenti)	Considerando 45-45 bis
	Articolo 26 (Norme applicabili alle autorità competenti)	Considerando 46 bis-46 ter
	Articolo 27 (Poteri di indagine e di esecuzione)	Considerando 47-48
	[...]	[...]
	[...]	[...]
[...]	[...]	

Capi	Articoli	Considerando
	Articolo 31 (Ispezioni di verifica della conformità)	Considerando 49
	[...]	[...]
	Articolo 33 (Giurisdizione)	Considerando 51
	Articolo 34 (Diritto [...] di proporre reclamo)	Considerando 52
	Articolo 34 bis (Rappresentanza)	Considerando 52 bis
	Articolo 35 (Sanzioni)	Considerando 53
	Articolo 36 (Identificazione e trasmissione di materiale pedopornografico)	Considerando 54-56 bis
	Articolo 37 (Cooperazione transfrontaliera tra autorità coordinatrici)	Considerando 57
	Articolo 38 (Indagini congiunte)	Considerando 57 bis
	Articolo 38 bis (Assistenza reciproca)	
	Articolo 39 (Cooperazione [...], coordinamento e sistema di condivisione delle informazioni)	Considerando 58
IV	Articolo 40 (Istituzione e ambito di intervento del Centro dell'UE)	Considerando 59
	Articolo 41 (Status giuridico)	Considerando 59
	Articolo 42 (Sede)	Considerando 59
	Articolo 43 (Compiti del Centro dell'UE)	Considerando 60
	Articolo 44 (Banche dati degli indicatori)	Considerando 61
	Articolo 45 (Banca dati delle segnalazioni)	Considerando 62-63
	Articolo 46 (Accesso, esattezza e sicurezza)	Considerando 64
	Articolo 47 (Atti delegati relativi alle banche dati)	Considerando 64
	Articolo 47 bis (Test di simulazione a sostegno dell'eventuale emissione di ordini di rilevazione)	
	Articolo 48 (Segnalazioni)	Considerando 65
	Articolo 49 (Ispezioni e notifiche [...])	Considerando 66
	Articolo 50 (Tecnologie, informazione e competenze)	Considerando 67
	Articolo 51 (Attività di trattamento e protezione dei dati)	Considerando 68
	Articolo 52 (Funzionari di contatto)	Considerando 69-[...]71 bis
	Articolo 53 (Cooperazione con Europol)	Considerando 69-[...]71 bis
	Articolo 53 bis (Cooperazione con altri organismi e agenzie dell'Unione)	
	Articolo 54 (Cooperazione con organizzazioni partner)	Considerando 69-[...]71 bis
	Articolo 54 bis (Cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali)	
	Articolo 55 (Struttura amministrativa e di gestione)	Considerando 73
	Articolo 56 (Composizione del consiglio di amministrazione)	-
	Articolo 57 (Funzioni del consiglio di amministrazione)	-
	Articolo 58 (Presidente del consiglio di amministrazione)	-
	Articolo 59 (Riunioni del consiglio di amministrazione)	-
	Articolo 60 (Modalità di voto del consiglio di amministrazione)	-
	[...]	-
	[...]	-
	[...]	-
	Articolo 64 (Competenze del direttore esecutivo)	-
	Articolo 65 (Direttore esecutivo)	-

Capi	Articoli	Considerando
	Articolo 66 (Istituzione e compiti del comitato tecnologico)	Considerando 74
	Articolo 66 bis (Nomina e compiti del comitato per le vittime)	Considerando 74 bis
	Articolo 67 (Formazione del bilancio [...])	ALLEGATO della scheda finanziaria legislativa
	Articolo 70 [...] (Regole finanziarie)	ALLEGATO della scheda finanziaria legislativa
	Articolo 68 [...] (Struttura del bilancio)	ALLEGATO della scheda finanziaria legislativa
	Articolo 69 [...] (Presentazione dei conti e disarico)	ALLEGATO della scheda finanziaria legislativa
	Articolo 71 (Disposizioni generali)	ALLEGATO della scheda finanziaria legislativa
	Articolo 72 (Esperti nazionali distaccati e altro personale)	-
	Articolo 73 (Privilegi e immunità)	-
	Articolo 74 (Obbligo di segreto professionale)	-
	Articolo 75 (Norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate e delle informazioni sensibili non classificate)	-
	Articolo 76 (Regime linguistico)	-
	Articolo 77 (Trasparenza e comunicazione)	-
	Articolo 78 (Misure antifrode)	ALLEGATO della scheda finanziaria legislativa
	Articolo 79 (Responsabilità)	-
	Articolo 80 (Indagini amministrative)	-
	Articolo 81 (Accordo di sede e condizioni operative)	-
	Articolo 82 (Avvio delle attività del Centro dell'UE)	-
V	Articolo 83 (Raccolta di dati)	-
	Articolo 84 (Obblighi di trasparenza)	-
	Articolo 85 (Valutazione)	Considerando 75-77
VI	Articolo 86 (Esercizio della delega)	-
	Articolo 87 (Procedura di comitato)	Considerando 79-82
	Articolo 88 [...] Modifica del regolamento (UE) 2021/1232	Considerando [...] 78
	Articolo 89 (Entrata in vigore e applicazione)	Considerando 78 bis , 83-84

METODOLOGIA E CRITERI PER LA CATEGORIZZAZIONE DEI RISCHI DEI SERVIZI

1.	Punteggio in base alle dimensioni del servizio.....	203
A.	<i>Servizi definiti come piattaforme online di dimensioni molto grandi ("VLOP", very large online platforms) e servizi definiti come motori di ricerca online di dimensioni molto grandi ("VLOSE", very large online search engines).</i>	203
B.	<i>Altri servizi</i>	203
2.	Punteggio in base al tipo di servizio	203
A.	<i>Piattaforma di social media (servizi che collegano gli utenti e consentono loro di creare comunità basate su interessi o connessioni comuni)</i>	203
B.	<i>Servizi di messaggistica elettronica (servizio generalmente incentrato sulla possibilità per gli utenti di inviare messaggi che possono essere visti o letti solo da uno specifico destinatario o gruppo di persone)</i>	203
C.	<i>Servizi di giochi online (servizi che consentono agli utenti di interagire all'interno di ambienti virtuali parzialmente o interamente simulati)</i>	203
D.	<i>Servizi per adulti (servizi utilizzati principalmente per la diffusione di contenuti per adulti generati dagli utenti)</i>	203
E.	<i>Forum di discussione o chat room (servizi che consentono agli utenti di inviare o pubblicare messaggi che possono essere letti dal pubblico o da un gruppo aperto di persone)</i>	204
F.	<i>Marketplace o servizi di listing (servizi che consentono agli utenti di acquistare e vendere i propri beni o servizi)</i>	204
G.	<i>Servizi di archiviazione e condivisione di documenti (servizi le cui funzionalità principali consistono nel consentire agli utenti di archiviare contenuti digitali e condividere l'accesso a tali contenuti tramite link)</i>	204
H.	<i>Servizi di hosting web e server (servizi che forniscono a persone o organizzazioni l'infrastruttura e la tecnologia necessarie per ospitare siti web o applicazioni web su internet, tra cui lo spazio su un server, la larghezza di banda e l'assistenza tecnica)</i> .	204
I.	<i>Motori di ricerca online</i>	204
J.	<i>Servizi rivolti direttamente ai minori</i>	204
K.	<i>Altri servizi della società dell'informazione</i>	204
3.	Punteggio in base alle dimensioni del servizio.....	205
A.	<i>È consentito agli utenti minorenni l'accesso a una parte o alla totalità del servizio?</i> .	205
B.	<i>Identificazione dell'utente</i>	205
C.	<i>Connessione dell'utente</i>	205
D.	<i>Comunicazione tra gli utenti</i>	206

E.	<i>Il servizio consente agli utenti di pubblicare beni e servizi destinati alla vendita?</i>	207
F.	<i>Il servizio consente pagamenti attraverso il suo sistema?</i>	207
G.	<i>Gli utenti possono scaricare/salvare/cattare immagini della schermata/riprodurre contenuti video?</i>	207
H.	<i>Il servizio utilizza algoritmi di raccomandazione?</i>	207
I.	<i>Nel caso in cui il servizio utilizzi algoritmi di raccomandazione, questi ultimi possono essere modificati al fine di limitare i contenuti illegali?</i>	207
J.	<i>Possibilità di limitare il numero di download per utente al fine di ridurre la distribuzione di contenuti illegali.....</i>	207
K.	<i>Funzionalità di archiviazione</i>	208
L.	<i>Funzionalità che impediscono agli utenti di effettuare registrazioni e catture schermo di contenuti condivisi o di salvarne una copia locale</i>	208
4.	Punteggio in base alle politiche e alle funzionalità di sicurezza fin dalla progettazione predisposte per affrontare i rischi individuati.....	209
A.	<i>Efficacia delle politiche relative ai rischi di abuso sessuale su minori</i>	209
B.	<i>Misure per promuovere l'alfabetizzazione ai media digitali per gli utenti e il sistema di punteggio dell'utilizzo sicuro</i>	210
C.	<i>Definizione di abuso sessuale su minori nelle condizioni generali dei servizio</i>	210
D.	<i>Funzionalità che impediscono agli utenti di condividere contenuti potenzialmente dannosi</i>	211
E.	<i>Possibilità di utilizzare la condivisione peer-to-peer (ossia la condivisione diretta di contenuti senza usare server centralizzati)</i>	211
F.	<i>Funzionalità in grado di valutare i potenziali rischi di diffusione</i>	212
G.	<i>Possibilità di cancellare i contenuti condivisi per tutti gli utenti interessati dalla condivisione.....</i>	212
H.	<i>Sistemi di selezione e presentazione degli annunci pubblicitari.....</i>	213
I.	<i>Utilizzo delle funzionalità di pre-moderazione</i>	213
J.	<i>Utilizzo del sistema di deindicizzazione dei contenuti</i>	214
K.	<i>Utilizzo del mascheramento delle immagini</i>	214
5.	Mappatura delle tendenze degli utenti.....	215
A.	<i>Valutazione dei comportamenti degli utenti</i>	215
B.	<i>Popolarità del servizio tra diverse fasce di età.....</i>	215
C.	<i>Analisi dei rischi di adescamento di minori basati sulla mappatura degli utenti</i>	216
D.	<i>Analisi delle tendenze sulla base delle informazioni dell'account.....</i>	217

1. Punteggio in base alle dimensioni del servizio

- A. *Servizi definiti come piattaforme online di dimensioni molto grandi ("VLOP", very large online platforms) e servizi definiti come motori di ricerca online di dimensioni molto grandi ("VLOSE", very large online search engines)³³.*
- a. Definizione: le piattaforme online e motori di ricerca online che hanno un numero medio mensile di destinatari attivi del servizio nell'Unione pari o superiore a 45 milioni e che sono designati come piattaforme online di dimensioni molto grandi o motori di ricerca online di dimensioni molto grandi.
- B. *Altri servizi*

2. Punteggio in base al tipo di servizio

Il servizio corrisponde a uno o più dei seguenti tipi di servizi?

- A. *Piattaforma di social media (servizi che collegano gli utenti e consentono loro di creare comunità basate su interessi o connessioni comuni)*
- B. *Servizi di messaggistica elettronica (servizio generalmente incentrato sulla possibilità per gli utenti di inviare messaggi che possono essere visti o letti solo da uno specifico destinatario o gruppo di persone)*
- C. *Servizi di giochi online (servizi che consentono agli utenti di interagire all'interno di ambienti virtuali parzialmente o interamente simulati)*
- D. *Servizi per adulti³⁴ (servizi utilizzati principalmente per la diffusione di contenuti per adulti generati dagli utenti)*
- a. Ad esempio, i servizi per adulti potrebbero comprendere uno o più dei seguenti servizi:
- i. Servizi di "camming": piattaforme che facilitano lo streaming in diretta o prestazioni via webcam da parte di persone che solitamente svolgono attività destinate a un pubblico adulto, quali conversazioni esplicite, striptease o atti sessuali.
- ii. Siti web pornografici: piattaforme che ospitano o distribuiscono principalmente video, immagini o altri contenuti sessualmente espliciti riservati agli adulti, da visionare o scaricare.

³³ Articoli 33 e 34 del regolamento (UE) 2022/2065 (regolamento sui servizi digitali).

³⁴ Un "servizio per adulti" si riferisce generalmente a una piattaforma o a un servizio online che tratta principalmente o facilita la diffusione di contenuti per adulti. Tali contenuti possono comprendere, tra l'altro, immagini esplicite, video o testi destinati a un pubblico adulto e che possono contenere nudità, contenuti sessuali o linguaggio esplicito. I servizi per adulti comprendono un'ampia gamma di piattaforme, tra cui siti web per adulti, reti di social media per adulti, chat room per adulti, servizi di streaming per adulti e piattaforme di incontri per adulti. Tali piattaforme sono concepite per persone in cerca di contenuti, intrattenimento o interazioni per adulti. Si noti che i servizi per adulti possono variare in funzione dei tipi di contenuti offerti, del pubblico cui sono destinati e dei servizi che forniscono. Hanno tuttavia in comune la caratteristica di fornire accesso a materiale riservato agli adulti e spesso richiedono agli utenti di confermare la loro età prima di accedere a tali contenuti.

- iii. Servizi di gioco d'azzardo per adulti: servizi che comprendono scommesse o giochi d'azzardo online esplicitamente riservati agli adulti e che possono includere giochi o contenuti di gioco d'azzardo con tematiche adulte.
- iv. Servizi di accompagnamento: servizi che mettono in contatto persone con accompagnatori/accompagnatrici o partner per attività rivolte agli adulti, che possono includere compagnia, intimità o prestazioni sessuali a titolo oneroso.
- v. Siti di socializzazione in rete per adulti: piattaforme analoghe ai siti di social network tradizionali, ma che si rivolgono specificamente agli adulti interessati a mettersi in contatto con altre persone per interazioni riservate agli adulti, come appuntamenti, incontri occasionali o discussioni su argomenti sessuali.
- vi. Servizi di incontri per adulti: applicazioni mobili volte principalmente ad agevolare i contatti tra adulti interessati a relazioni occasionali o intime, spesso ponendo l'accento sull'attrazione fisica e sulla compatibilità sessuale, in genere attraverso la creazione di profili, l'abbinamento di algoritmi e le funzioni di messaggistica.
- vii. Servizi di abbonamento ai contenuti per adulti: piattaforme che offrono accesso a contenuti esclusivi o premium per adulti attraverso modelli basati su abbonamenti, fornendo agli utenti una serie di contenuti multimediali riservati agli adulti, quali video, immagini o storie.

- E. Forum di discussione o chat room (*servizi che consentono agli utenti di inviare o pubblicare messaggi che possono essere letti dal pubblico o da un gruppo aperto di persone*)
- F. Marketplace o servizi di listing (*servizi che consentono agli utenti di acquistare e vendere i propri beni o servizi*)
- G. Servizi di archiviazione e condivisione di documenti (*servizi le cui funzionalità principali consistono nel consentire agli utenti di archiviare contenuti digitali e condividere l'accesso a tali contenuti tramite link*)
- H. Servizi di hosting web e server³⁵ (*servizi che forniscono a persone o organizzazioni l'infrastruttura e la tecnologia necessarie per ospitare siti web o applicazioni web su internet, tra cui lo spazio su un server, la larghezza di banda e l'assistenza tecnica*)
- I. Motori di ricerca online³⁶
- J. Servizi rivolti direttamente ai minori
- K. Altri servizi della società dell'informazione³⁷

³⁵ Cfr. anche l'articolo 3, lettera g), punto iii) del regolamento (UE) 2022/2065.

³⁶ Cfr. articolo 3, lettera j) del regolamento (UE) 2022/2065.

³⁷ "Servizio della società dell'informazione": un servizio quale definito all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535.

3. Punteggio in base alle dimensioni del servizio

A. È consentito agli utenti minorenni³⁸ l'accesso a una parte o alla totalità del servizio?
SÌ/NO

B. *Identificazione dell'utente*

1. Gli utenti possono mostrare informazioni identificative attraverso un profilo utente che può essere visualizzato da altri (ad esempio immagini, nomi utente, età)?

SÌ/NO

2. La piattaforma può essere utilizzata in forma anonima?

SÌ/NO

3. Gli utenti possono condividere i contenuti in forma anonima (ad esempio con profili anonimi o accesso senza account)?

SÌ/NO

4. Esistono funzionalità che impediscono agli utenti di accedere ai siti web in un'altra regione geografica in cui la legislazione è meno rigorosa?

SÌ/NO

5. Il servizio richiede un'autenticazione a più fattori e informazioni di registrazione utente, in base a cui gli utenti si registrano per il servizio utilizzando un numero di telefono, un indirizzo e-mail o altri identificativi?

SÌ/NO

C. *Connessione dell'utente*

1. Gli utenti possono collegarsi con altri utenti?

SÌ/NO

2. Gli utenti possono formare gruppi chiusi o inviare messaggi di gruppo?

SÌ/NO

3. Gli utenti possono cercare altri utenti per categorie specifiche (luogo, genere, hobby, ecc.)?

SÌ/NO

³⁸ Utenti che non hanno raggiunto l'età adulta nel paese di stabilimento del prestatore di servizi. La valutazione di tali criteri dovrebbe considerare non solo se i minori possono accedere al sito, ma anche se accedono effettivamente al sito.

D. *Comunicazione tra gli utenti*³⁹

1. Gli utenti possono comunicare in diretta streaming?
SÌ/NO
2. Gli utenti possono comunicare tramite messaggistica diretta (compresa la messaggistica diretta effimera)?
SÌ/NO
3. Gli utenti possono comunicare mediante messaggistica criptata (SÌ/NO) e vi sono funzionalità di "opt-in/opt-out"?⁴⁰
SÌ/NO
4. Gli utenti possono pubblicare o inviare immagini o video (canali aperti o chiusi)?
SÌ/NO
5. Gli utenti possono ripubblicare e trasmettere contenuti (canali aperti o chiusi)?
SÌ/NO
6. Gli utenti possono condividere contenuti tramite collegamenti ipertestuali e URL testuali?
SÌ/NO⁴¹
7. Gli utenti possono commentare i contenuti (canali aperti e/o chiusi)?
SÌ/NO
8. Gli utenti possono pubblicare/condividere informazioni (visibili) sulla localizzazione?
SÌ/NO
9. Gli utenti possono cercare contenuti generati da altri utenti?
SÌ/NO

³⁹ Tali criteri sono stati presentati in forma di graduatoria per contribuire allo sviluppo del futuro sistema di punteggio. Tale graduatoria colloca le attività che comportano la comunicazione diretta in tempo reale (diretta streaming, messaggistica) al massimo livello di rischio, a causa della loro natura immediata e potenzialmente non filtrata. La messaggistica criptata si colloca al livello immediatamente inferiore, a causa delle preoccupazioni in materia di privacy e del potenziale uso improprio. Anche la pubblicazione e la condivisione di contenuti multimediali costituiscono attività ad alto rischio, in quanto possono facilmente diffondere materiale dannoso. La ripubblicazione, la trasmissione e la condivisione tramite collegamenti ipertestuali comportano un rischio moderato, mentre i commenti, la condivisione di informazioni sulla localizzazione e la ricerca di contenuti generati dagli utenti sono considerate a rischio minore, anche se meritano comunque attenzione in termini di rischi potenziali.

⁴⁰ Effettuare scelte di progettazione, ad esempio garantendo che la cifratura da punto a punto sia opt-in come impostazione predefinita anziché opt-out, imporrebbe alle persone di scegliere la cifratura da punto a punto qualora desiderino utilizzarla, consentendo pertanto a determinate tecnologie di rilevamento di funzionare per la comunicazione tra utenti che non hanno optato per la cifratura da punto a punto.

⁴¹ Il collegamento a servizi criptati è spesso condiviso in spazi online non criptati per facilitare lo scambio di materiale pedopornografico.

- E. *Il servizio consente agli utenti di pubblicare beni e servizi destinati alla vendita?*
1. Il servizio consente l'uso di criptovalute per acquistare un servizio/materiale (promuove l'anonimato)?
SÌ/NO
 2. Il servizio consente operazioni relative ai buoni regalo?
SÌ/NO
- F. *Il servizio consente pagamenti attraverso il suo sistema?*
SÌ/NO
- G. *Gli utenti possono scaricare/salvare/catturare immagini della schermata/riprodurre contenuti video?*
SÌ/NO
- H. *Il servizio utilizza algoritmi di raccomandazione?⁴²*
SÌ/NO
- I. *Nel caso in cui il servizio utilizzi algoritmi di raccomandazione, questi ultimi possono essere modificati al fine di limitare i contenuti illegali?*
SÌ/NO
- J. *Possibilità di limitare il numero di download per utente al fine di ridurre la distribuzione di contenuti illegali*
- Assente
 - La piattaforma non dispone di funzionalità per limitare il numero di download per utente al fine di ridurre la diffusione di contenuti dannosi.
 - Livello di base
 - La piattaforma dispone di funzionalità di base per limitare il numero di download per utente al fine di ridurre la diffusione di contenuti dannosi. La loro portata ed efficacia sono limitate.
 - Livello efficace
 - La piattaforma dispone di funzionalità efficaci per limitare il numero di download per utente al fine di ridurre la diffusione di contenuti dannosi. Tali funzionalità riducono significativamente il rischio di diffusione di contenuti dannosi, contribuendo a un ambiente online più sicuro.

⁴² L'uso di algoritmi che raccomandano contenuti simili a quelli già visualizzati può potenzialmente esporre gli utenti a contenuti inappropriati nel caso siano già stati esposti a pornografia minorile.

- Livello esaustivo
 - La piattaforma dispone di funzionalità esaustive per limitare il numero di download per utente al fine di ridurre la diffusione di contenuti dannosi. Grazie a tali misure rigorose le possibilità di diffusione di contenuti dannosi sono ridotte al minimo o nulle, garantendo in tal modo un ambiente online sicuro per gli utenti.

K. Funzionalità di archiviazione

- Assenti
 - Le funzionalità di archiviazione delle piattaforme e/o il quadro giuridico del paese di archiviazione non consentono di condividere informazioni con le autorità di contrasto.
- Livello di base
 - Le funzionalità di archiviazione delle piattaforme e/o il quadro giuridico del paese di archiviazione consentono di condividere informazioni con le autorità di contrasto, ma solo per una quantità limitata di informazioni e per un periodo di tempo limitato.
- Livello efficace
 - Le funzionalità di archiviazione delle piattaforme e/o il quadro giuridico del paese di archiviazione consentono di condividere informazioni con le autorità di contrasto per una grande quantità di informazioni e per un lungo periodo.
- Livello esaustivo
 - Le funzionalità di archiviazione delle piattaforme e/o il quadro giuridico del paese di archiviazione consentono di condividere informazioni con le autorità di contrasto per tutte le informazioni e per un periodo di tempo illimitato.

L. Funzionalità che impediscono agli utenti di effettuare registrazioni e catture schermo di contenuti condivisi o di salvarne una copia locale

- Assente
 - La piattaforma è priva di funzionalità volte a impedire agli utenti di salvare contenuti dannosi (realizzando registrazioni, catture schermo, ecc.) ai fini della loro diffusione (ad esempio, non consentendo la registrazione e la cattura schermo di contenuti condivisi da minori).

- Livello di base
 - La piattaforma dispone di funzionalità di base volte a impedire agli utenti di salvare contenuti dannosi (realizzando registrazioni, catture schermo, ecc.) ai fini della loro diffusione, ma la loro portata ed efficacia sono limitate.
- Livello efficace
 - La piattaforma dispone di funzionalità efficaci per impedire agli utenti di salvare contenuti dannosi (effettuando registrazioni, catture schermo, ecc.) ai fini della loro diffusione. Tali misure riducono significativamente il rischio di diffusione di contenuti dannosi, contribuendo a un ambiente online più sicuro.
- Livello esaustivo
 - La piattaforma dispone di funzionalità esaustive volte a impedire agli utenti di salvare contenuti dannosi (effettuando registrazioni, catture schermo, ecc.) ai fini della loro diffusione. Grazie a tali misure rigorose le possibilità di salvare contenuti dannosi ai fini della loro diffusione sono ridotte al minimo o nulle, garantendo in tal modo un ambiente online sicuro per gli utenti.

4. Punteggio in base alle politiche e alle funzionalità di sicurezza fin dalla progettazione predisposte per affrontare i rischi individuati

A. *Efficacia delle politiche relative ai rischi di abuso sessuale su minori*

- Assente
 - La piattaforma non dispone di politiche chiare che affrontino specificamente i rischi di abuso sessuale su minori.
- Livello di base
 - Sebbene la piattaforma includa politiche relative ai rischi di abuso sessuale su minori, queste non sono aggiornate regolarmente e gli utenti le ritengono poco chiare.
- Livello efficace
 - Politiche chiare che affrontano i rischi di abuso sessuale su minori sono in atto e aggiornate regolarmente, e gli utenti le comprendono.
- Livello esaustivo
 - La piattaforma include politiche chiare e di facile utilizzo relative ai rischi di abuso sessuale su minori, che non solo sono aggiornate regolarmente, ma anche applicate in modo da consentire una facile comprensione da parte degli utenti.

B. Misure per promuovere l'alfabetizzazione ai media digitali per gli utenti e il sistema di punteggio dell'utilizzo sicuro

- Assenti/Livello limitato
 - La piattaforma non offre (o offre solo in misura limitata) materiali didattici intesi a promuovere l'alfabetizzazione ai media digitali (ad esempio link a informazioni didattiche). I materiali non contribuiscono a un livello osservabile di consapevolezza da parte degli utenti dei rischi di abuso sessuale su minori.
- Livello di base
 - La piattaforma offre alcuni contenuti didattici intesi a promuovere l'alfabetizzazione ai media digitali. I materiali contribuiscono solo in misura limitata a un livello adeguato e osservabile di consapevolezza da parte degli utenti dei rischi di abuso sessuale su minori.
- Livello efficace
 - La piattaforma offre un solido insieme di contenuti didattici intesi a promuovere l'alfabetizzazione ai media digitali. Ciò conduce a un miglioramento osservabile della consapevolezza da parte degli utenti dei rischi di abuso sessuale su minori.
- Livello esaustivo
 - La piattaforma offre un solido insieme di contenuti didattici intesi a promuovere l'alfabetizzazione ai media digitali. Ciò conduce a un miglioramento osservabile della consapevolezza e dell'impegno da parte degli utenti. L'impegno a promuovere un profondo riconoscimento dell'utilizzo sicuro dei media è evidente.

C. Definizione di abuso sessuale su minori nelle condizioni generali del servizio

- Assente/Livello limitato
 - Le condizioni generali relative ai rischi di abuso sessuale su minori sono carenti o poco chiare, il che comporta una potenziale errata interpretazione da parte degli utenti.
- Livello di base
 - Sebbene le condizioni generali siano chiare, i meccanismi di applicazione relativi ai rischi di abuso sessuale su minori sono inadeguati e potrebbero non scoraggiare efficacemente le violazioni.
- Livello efficace
 - La piattaforma dispone di condizioni generali esaustive che affrontano i rischi di abuso sessuale su minori e l'applicazione è moderata.
- Livello esaustivo
 - Le condizioni generali sono applicate in modo rigoroso e la piattaforma è trasparente in merito alle conseguenze della loro violazione per quanto riguarda l'abuso sessuale su minori.

D. *Funzionalità che impediscono agli utenti di condividere contenuti potenzialmente dannosi*

- Assenti/Livello molto limitato
 - Le piattaforme non dispongono di funzionalità adeguate (ad esempio: Hash matching/PhotoDNA) per impedire la condivisione di contenuti potenzialmente dannosi da parte degli utenti. Tale assenza solleva preoccupazioni circa la capacità della piattaforma di mitigare efficacemente la diffusione di materiale dannoso.
- Livello limitato
 - Le piattaforme hanno funzionalità limitate per impedire agli utenti di condividere contenuti potenzialmente dannosi. Sebbene alcune misure possano essere in atto, esse non sono complete, il che lascia spazio alla diffusione di materiale dannoso.
- Livello efficace
 - Le piattaforme in questa categoria hanno funzionalità efficaci per impedire agli utenti di condividere contenuti potenzialmente dannosi. Tali misure riducono significativamente il rischio di diffusione di materiale dannoso, contribuendo a un ambiente online più sicuro.
- Livello esaustivo
 - Le piattaforme in questa categoria hanno funzionalità esaustive per impedire agli utenti di condividere contenuti potenzialmente dannosi. Grazie a tali misure rigorose le possibilità di diffusione di materiale dannoso sono ridotte al minimo o nulle, garantendo un ambiente online sicuro per gli utenti.

E. *Possibilità di utilizzare la condivisione peer-to-peer (ossia la condivisione diretta di contenuti senza usare server centralizzati)*

- Assente
 - Le piattaforme offrono un sostegno esaustivo alla condivisione peer-to-peer, consentendo una condivisione diretta ed efficiente, senza soluzione di continuità, dei contenuti tra gli utenti, promuovendo la distribuzione decentrata e riducendo la dipendenza dai server centrali per la diffusione dei contenuti.
- Livello limitato
 - Le piattaforme forniscono un sostegno efficace alla condivisione peer-to-peer, consentendo agli utenti di condividere direttamente contenuti senza dipendere da server centralizzati, rafforzando l'efficienza e l'autonomia degli utenti.
- Livello efficace
 - Le piattaforme offrono un sostegno limitato per la condivisione peer-to-peer, ma potrebbe non essere ampiamente disponibile o comportare limitazioni significative, aumentando potenzialmente il rischio associato alla distribuzione centralizzata di contenuti.

- Livello esaustivo
 - Le piattaforme non offrono agli utenti la possibilità di utilizzare la condivisione peer-to-peer, limitando la condivisione diretta dei contenuti senza affidarsi a server centralizzati.
- F. Funzionalità in grado di valutare i potenziali rischi di diffusione*
- Assente
 - Le piattaforme non valutano in modo adeguato i potenziali rischi di diffusione associati ai contenuti condivisi. Tale mancanza di valutazione solleva preoccupazioni circa la capacità della piattaforma di individuare e attenuare in modo proattivo i rischi di diffusione, esponendo potenzialmente gli utenti a contenuti dannosi.
 - Livello limitato
 - Le piattaforme effettuano valutazioni parziali dei potenziali rischi di diffusione connessi ai contenuti condivisi. Sebbene si compiano sforzi per valutare i rischi, l'analisi potrebbe non essere completa, a scapito della capacità di individuare e attenuare i rischi di diffusione.
 - Livello efficace
 - Le piattaforme effettuano valutazioni efficaci dei potenziali rischi di diffusione connessi ai contenuti condivisi. Attraverso meccanismi di valutazione proattivi, tali piattaforme individuano e attenuano i rischi di diffusione, contribuendo a creare un ambiente più sicuro per la condivisione dei contenuti.
 - Livello esaustivo
 - Le piattaforme effettuano valutazioni esaustive dei potenziali rischi di diffusione connessi ai contenuti condivisi. Grazie a processi di valutazione approfonditi, tali piattaforme individuano e attenuano efficacemente i rischi di diffusione, garantendo agli utenti un ambiente sicuro per la condivisione dei contenuti.
- G. Possibilità di cancellare i contenuti condivisi per tutti gli utenti interessati dalla condivisione*
- Assente
 - Il prestatore di servizi non prevede la possibilità per i minori di cancellare contenuti condivisi.
 - Livello limitato
 - Il prestatore di servizi offre funzionalità limitate riguardo alla possibilità per i minori di cancellare contenuti condivisi; ad esempio solo per un certo periodo e in determinate circostanze, senza che i minori abbiano possibilità adeguate di cancellare i contenuti condivisi ove necessario.
 - Livello efficace
 - Il prestatore di servizi offre funzionalità **efficaci** [...] riguardo alla possibilità per i minori di cancellare contenuti condivisi; è consentita la cancellazione di contenuti condivisi nella maggior parte dei casi, per un lungo periodo e in circostanze pertinenti.

- Livello esaustivo
 - Il prestatore di servizi offre funzionalità **esaustive** [...] riguardo alla possibilità per i minori di cancellare contenuti condivisi ove necessario; è consentita la cancellazione di contenuti condivisi in tutti i casi pertinenti, per un lungo periodo e in ogni circostanza.
- H. Sistemi di selezione e presentazione degli annunci pubblicitari*
- Assente
 - La piattaforma non propone funzionalità dal punto di vista della sicurezza fin dalla progettazione dei sistemi pubblicitari, come il filtraggio dell'annuncio pubblicitario basato sull'età o il controllo parentale, il che comporta la possibilità che i minori siano esposti a contenuti potenzialmente dannosi.
 - Livello limitato
 - La piattaforma propone funzionalità limitate dal punto di vista della sicurezza fin dalla progettazione dei sistemi pubblicitari, ma non è sufficientemente completa da escludere efficacemente la possibilità che i minori siano esposti a contenuti dannosi.
 - Livello efficace
 - La piattaforma propone funzionalità efficaci dal punto di vista della sicurezza fin dalla progettazione che riducono la possibilità che i minori siano esposti a contenuti dannosi.
 - Livello esaustivo
 - La piattaforma fornisce funzionalità esaustive dal punto di vista della sicurezza fin dalla progettazione dei sistemi pubblicitari tali da impedire accuratamente che i minori siano esposti a contenuti dannosi.
- I. Utilizzo delle funzionalità di pre-moderazione*
- Assente
 - Le piattaforme non dispongono di un sistema di pre-moderazione, il che consente la pubblicazione di contenuti potenzialmente dannosi senza supervisione o moderazione.
 - Livello limitato
 - Le piattaforme dispongono di un sistema di pre-moderazione limitato, ma non sufficientemente esaustivo da filtrare efficacemente tutti i contenuti inappropriati.
 - Livello efficace
 - Le piattaforme utilizzano un sistema di pre-moderazione efficace che riduce significativamente la probabilità di pubblicazione di contenuti inappropriati, migliorando la sicurezza degli utenti.
 - Livello esaustivo
 - Le piattaforme dispongono di un sistema di pre-moderazione esaustivo che consente di esaminare accuratamente tutti i contenuti prima della loro pubblicazione, riducendo al minimo il rischio che gli utenti siano esposti a contenuti dannosi.

J. Utilizzo del sistema di deindicizzazione dei contenuti

- Assente
 - Le piattaforme non dispongono di un sistema di deindicizzazione dei contenuti, il che rende difficile rimuovere i contenuti dannosi o inappropriati una volta pubblicati.
- Livello limitato
 - Alcune piattaforme dispongono di un sistema limitato di deindicizzazione dei contenuti, ma non è applicato in modo coerente o può non rimuovere efficacemente tutti i contenuti inappropriati.
- Livello efficace
 - Le piattaforme utilizzano un sistema efficace di deindicizzazione dei contenuti che rimuove tempestivamente i contenuti dannosi o inappropriati al momento dell'identificazione, riducendone la visibilità per gli utenti.
- Livello esaustivo
 - Le piattaforme dispongono di un sistema esaustivo di deindicizzazione dei contenuti che identifica e rimuove in modo efficiente i contenuti dannosi o inappropriati, garantendo un ambiente online più sicuro per gli utenti.

K. Utilizzo del mascheramento delle immagini

- Assente
 - Le piattaforme non dispongono di capacità di mascheramento delle immagini, il che potrebbe esporre gli utenti a contenuti sensibili o espliciti senza un'adeguata protezione.
- Livello limitato
 - Le piattaforme hanno capacità limitate di mascheramento delle immagini, ma che potrebbero non essere applicate in modo coerente o non nascondere efficacemente contenuti sensibili o espliciti.
- Livello efficace
 - Le piattaforme utilizzano tecniche efficaci di mascheramento delle immagini che nascondono adeguatamente contenuti sensibili o espliciti, migliorando la vita privata e la sicurezza degli utenti.
- Livello esaustivo
 - Le piattaforme dispongono di capacità esaustive di mascheramento delle immagini che nascondono in modo coerente ed efficace contenuti sensibili o espliciti, fornendo una solida protezione agli utenti.

5. Mappatura delle tendenze degli utenti

A. Valutazione dei comportamenti degli utenti

- Assente
 - Una parte degli utenti effettua interazioni frequenti con contenuti che potrebbero comportare rischi. Ciò comprende, tra l'altro, contenuti che possono essere inappropriati, dannosi o potenzialmente non sicuri. Una frequenza elevata di interazione degli utenti con tali contenuti solleva preoccupazioni in merito alla sicurezza generale della piattaforma.
- Livello limitato
 - Le piattaforme che rientrano in questa categoria dimostrano un certo livello di interazione degli utenti con contenuti potenzialmente rischiosi. Sebbene le attività dannose non siano diffuse, i casi occasionali sollevano preoccupazioni circa la necessità di rafforzare i meccanismi di moderazione e filtraggio dei contenuti per garantire un ambiente più sicuro per gli utenti.
- Livello efficace
 - Gli utenti in questa categoria interagiscono con contenuti a rischio in modo limitato. I casi di attività dannose sono poco frequenti, il che è indice di un ambiente sano per gli utenti. Tuttavia, un monitoraggio continuo e misure preventive sono ancora essenziali per mantenere tale tendenza positiva e ridurre ulteriormente i rischi potenziali.
- Livello esaustivo
 - Si tratta dello scenario più favorevole in cui gli utenti raramente intraprendono attività che comportano rischi. La piattaforma è caratterizzata da un livello elevato di responsabilità degli utenti e i contenuti dannosi sono rari. Ciò indica un forte impegno della comunità a mantenere un ambiente online sicuro.

B. Popolarità del servizio tra diverse fasce di età

- Assente
 - La piattaforma non dispone di un monitoraggio e di una valutazione adeguati della sua popolarità tra le diverse fasce di età. Mancano la raccolta e l'analisi dei dati relativi alla demografia degli utenti, in particolare per quanto riguarda le fasce di età, il che solleva preoccupazioni circa la comprensione, da parte della piattaforma, delle potenziali vulnerabilità.
- Livello limitato
 - Le piattaforme dispongono di dati limitati sulla popolarità tra le diverse fasce di età. Sebbene vi possano essere sforzi per raccogliere e analizzare la demografia degli utenti, i dati potrebbero non permettere di comprendere le potenziali vulnerabilità associate alle fasce di età.

- Livello efficace
 - Le piattaforme di questa categoria monitorano e analizzano efficacemente la popolarità del servizio tra le diverse fasce di età. Grazie alla raccolta e all'analisi complete dei dati, queste piattaforme acquisiscono informazioni sulla demografia degli utenti, consentendo strategie mirate di valutazione e attenuazione dei rischi.
- Livello esaustivo
 - Le piattaforme di questa categoria monitorano e analizzano in modo esaustivo la popolarità del servizio tra le diverse fasce di età. Grazie ai meccanismi di raccolta e analisi dei dati, tali piattaforme dispongono di informazioni dettagliate sulla demografia degli utenti, facilitando una valutazione mirata dei rischi e strategie di attenuazione efficaci.

C. *Analisi dei rischi di adescamento di minori basati sulla mappatura degli utenti*

- Livello inefficace
 - Le piattaforme non effettuano un'analisi completa dei rischi di adescamento sulla base delle funzionalità e della mappatura degli utenti. Tale mancanza di valutazione solleva preoccupazioni circa la capacità della piattaforma di individuare e attenuare in modo proattivo i rischi di adescamento, esponendo potenzialmente gli utenti a interazioni dannose.
- Livello limitato
 - Le piattaforme effettuano un'analisi parziale dei rischi di adescamento sulla base delle funzionalità e della mappatura degli utenti. Sebbene si compiano sforzi per valutare i rischi, l'analisi potrebbe non essere completa, a scapito della capacità di individuare e attenuare i rischi di adescamento.
- Livello efficace
 - Le piattaforme effettuano un'analisi efficace dei rischi di adescamento sulla base delle funzionalità e della mappatura degli utenti. Attraverso meccanismi di valutazione proattivi, tali piattaforme individuano e attenuano i rischi di adescamento, contribuendo a creare un ambiente online più sicuro.
- Livello esaustivo
 - Le piattaforme effettuano un'analisi esaustiva dei rischi di adescamento sulla base delle funzionalità e della mappatura degli utenti. Grazie a processi di valutazione approfonditi, tali piattaforme individuano e attenuano efficacemente i rischi di adescamento, garantendo agli utenti un ambiente online sicuro.

D. *Analisi delle tendenze sulla base delle informazioni dell'account*

Uso di account anonimi:

- **Frequenza elevata di account anonimi**
 - Meno del 25 % degli account contiene informazioni identificabili.
- **Frequenza moderata di account anonimi**
 - Tra il 25 e il 60 % degli account contiene informazioni identificabili.
- **Frequenza minima o nulla di account anonimi**
 - Oltre il 60 % degli account contiene informazioni identificabili.

Account multipli con nomi diversi

- **Uso frequente di account multipli con nomi diversi**
 - Oltre il 60 % degli account è collegato a due o più account della stessa persona
- **Uso moderato di account multipli con nomi diversi**
 - Tra il 25 % e il 60 % degli account è collegato a due o più account della stessa persona
- **Uso minimo o nullo di account multipli con nomi diversi**
 - Meno del 25 % degli account è collegato a due o più account della stessa persona

Disattivazione e riattivazione consecutiva e ripetitiva degli account

- **Frequenza elevata di disattivazione e riattivazione**
 - Oltre il 60 % degli account è oggetto di attivazioni e disattivazioni ripetute.
- **Frequenza moderata di disattivazione e riattivazione**
 - Tra il 25 % e il 60 % degli account è oggetto di attivazioni e disattivazioni ripetute.
- **Disattivazione e riattivazione minima o non ripetuta**
 - Meno del 25 % degli account è oggetto di attivazioni e disattivazioni ripetute.

Account falsi o fraudolenti

- **Frequenza elevata di account falsi o fraudolenti**
 - Meno del 25 % degli account è autentico.
- **Frequenza moderata di account falsi o fraudolenti**
 - Tra il 25% e il 60 % degli account è autentico.
- **Frequenza minima o nulla di account falsi o fraudolenti**
 - Oltre il 60 % degli account è autentico.

Strumenti di verifica dell'identità per l'apertura degli account

- **Mancanza di strumenti di verifica dell'identità**
 - Oltre il 60 % degli account può essere creato senza verifica dell'identità.
- **Misure moderate di verifica dell'identità**
 - Tra il 25% e il 60 % degli account può essere creato senza verifica dell'identità.
- **Strumenti esaurienti di verifica dell'identità**
 - Meno del 25 % degli account può essere creato senza verifica dell'identità.

Uso di pseudonimi

- **Uso frequente di pseudonimi**
 - Oltre il 60 % degli utenti utilizza pseudonimi.
- **Uso moderato di pseudonimi**
 - Tra il 25% e il 60 % degli utenti utilizza pseudonimi.
- **Uso minimo o nullo di pseudonimi**
 - Meno del 25 % degli utenti utilizza pseudonimi.

Account temporanei

- **Creazione frequente di account temporanei**
 - Oltre il 60 % degli account è creato per un uso a breve termine.
- **Frequenza moderata di account temporanei**
 - Tra il 25% e il 60 % degli account è creato per un uso a breve termine.
- **Frequenza minima o nulla di account temporanei**
 - Meno del 25 % degli account è creato per un uso a breve termine.

Frequenti cambiamenti dell'account o dei dettagli del profilo

- **Frequenza elevata di cambiamenti dell'account o dei dettagli del profilo**
 - Oltre il 60 % degli utenti aggiorna le informazioni/i dettagli dell'account almeno ogni sette giorni.
- **Frequenza moderata di cambiamenti**
 - Tra il 25 e il 60 % degli utenti aggiorna le informazioni/i dettagli dell'account almeno ogni sette giorni.
- **Frequenza minima o nulla di cambiamenti degli account**
 - Meno del 25 % degli utenti aggiorna le informazioni/i dettagli dell'account almeno ogni sette giorni.

Annullamento di un match o rimozione dagli amici negli account sui social media

- **Frequenza minima o nulla di annullamento di match o rimozione dagli amici**
 - Oltre il 60 % degli utenti mantiene collegamenti duraturi sui social media.
- **Frequenza moderata di annullamento di match o rimozione dagli amici**
 - Tra il 25 e il 60 % degli utenti mantiene collegamenti duraturi sui social media.
- **Frequenza elevata di annullamento di match o rimozione dagli amici**
 - Meno del 25 % degli utenti mantiene collegamenti duraturi sui social media.

Alternanza tra piattaforme private e pubbliche

- **Alternanza frequente tra piattaforme private e pubbliche**
 - Oltre il 60 % degli account alterna impostazioni private e pubbliche.
- **Alternanza moderata tra piattaforme private e pubbliche**
 - Tra il 25 e il 60 % degli account alterna impostazioni private e pubbliche.
- **Comportamento stabile con modifiche minime della piattaforma**
 - Meno del 25 % degli account alterna impostazioni private e pubbliche.

Passaggio di conversazioni pubbliche a canali privati

- **Passaggi frequenti da canali pubblici a canali privati**
 - Oltre il 60 % degli utenti è solito passare le discussioni da spazi pubblici a spazi privati.
- **Passaggi moderati delle conversazioni**
 - Tra il 25 e il 60 % degli utenti è solito passare le discussioni da spazi pubblici a spazi privati.
- **Passaggi minimi o nulli verso canali privati**
 - Meno del 25 % degli utenti è solito passare le discussioni da spazi pubblici a spazi privati.

Offuscamento degli indirizzi IP

- **Uso frequente di VPN o server proxy per nascondere gli indirizzi IP**
 - Oltre il 60 % degli utenti utilizza VPN o server proxy e di norma non utilizza il proprio indirizzo IP reale.
- **Uso moderato dell'offuscamento degli indirizzi IP**
 - Tra il 25 e il 60 % degli utenti utilizza VPN o server proxy e in genere non utilizza il proprio indirizzo IP reale.
- **Offuscamento minimo o nullo degli indirizzi IP**
 - Meno del 25 % degli utenti utilizza VPN o server proxy e di norma non utilizza i propri indirizzi IP reali.

Uso di hotspot Wi-Fi pubblici non sicuri

- **Uso frequente di hotspot Wi-Fi pubblici non sicuri**
 - Oltre il 60 % degli utenti si connette da reti pubbliche non sicure.
- **Uso moderato di reti Wi-Fi pubbliche non sicure**
 - Tra il 25 e il 60 % degli utenti si connette da reti pubbliche non sicure.
- **Uso minimo o nullo di reti Wi-Fi pubbliche non sicure**
 - Meno del 25 % degli utenti si connette da reti pubbliche non sicure.

Creazione di gruppi privati o chatbox

- **Creazione frequente di gruppi privati o chatbox**
 - Oltre il 60 % degli utenti crea spazi e gruppi di comunicazione privati.
- **Creazione moderata di gruppi privati o chatbox**
 - Tra il 25 e il 60 % degli utenti crea gruppi privati per la comunicazione.
- **Creazione minima o nulla di gruppi privati o chatbox**
 - Il 25 % degli utenti opera prevalentemente nella comunicazione pubblica.

"Cyberflashing" (invio di immagini esplicite non richieste)

- **Frequenza elevata di cyberflashing**
 - Oltre il 60 % degli utenti dichiara di aver ricevuto immagini esplicite non richieste.
- **Frequenza moderata cyberflashing**
 - Tra il 25 e il 60 % degli utenti dichiara di aver ricevuto immagini esplicite non richieste.
- **Frequenza minima o nulla di cyberflashing**
 - Meno del 25 % degli utenti dichiara di aver ricevuto immagini esplicite non richieste.

